

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	46
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	49
GIUSTIZIA (II)	»	97
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	112
DIFESA (IV)	»	120
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	130
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	131
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	150
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	198
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	221
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	233

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	279
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	304
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	305
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	311
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	313
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	315
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	317
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	319
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	321

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) (Seguito dell'esame e rinvio)	3
AVVERTENZA	4

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.30.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 28 settembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che il 4 novembre 2016 è pervenuta alla Camera dei deputati una comunicazione, trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale di Roma – 5 sezione penale, dal seguente tenore: « Come disposto dal Giudice Dott.ssa Maria Bonaventura si trasmette nuovamente copia degli atti relativi al procedimento penale indicato in oggetto avendo il Giudice già in data 18.12.2015 rigettato la richiesta di proscioglimento avanzata dalla difesa dell'imputata ai sensi dell'articolo 68,

primo comma, della Costituzione. Si trasmette per quanto di vostra competenza, avendo il Giudice ordinato la sospensione del procedimento fino alla deliberazione della Camera. Si segnala altresì l'urgenza posto che l'udienza di rinvio è stata fissata al 6.12.2016 ».

Ricorda come la prima richiesta di deliberazione trasmessa dal giudice precedente sia pervenuta alla Camera il 7 aprile 2016 e come, a partire da quella data, sia decorso e dunque anche scaduto il termine di novanta giorni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 140 del 2003. Ritiene pertanto opportuno sottolineare come il giudice non sia più tenuto ad attendere la deliberazione della Camera.

Con riferimento al procedimento parlamentare in materia di insindacabilità, ricorda come, in considerazione dei profili di delicatezza della questione, la relatrice, onorevole Rossomando, si stata incaricata di adoperarsi per favorire una soluzione stragiudiziale.

In ogni caso, ai fini del compimento di un'istruttoria completa e approfondita, si è rilevata la necessità di acquisire agli atti della Giunta un supporto informatico contenente il video nel quale l'onorevole Argentin ha reso le dichiarazioni oggetto del capo d'imputazione: video che non è pre-

sente tra gli allegati alle richieste di deliberazione trasmesse dall'autorità giudiziaria e che non è stato possibile reperire su *internet*.

Propone dunque che la Giunta deliberi di chiedere al giudice procedente di trasmettere il predetto supporto informatico.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, per quanto riguarda la programmazione dei lavori, ritiene che la Giunta possa iniziare l'esame della questione d'insindacabilità nella prima seduta utile successiva alla ricezione del richiesto supporto informatico. E precisa che, ove *medio tempore* o anche nel corso dell'esame la Giunta ricevesse formale comunicazione attestante il buon esito del tentativo di conciliazione, ne prenderebbe atto per il seguito di competenza.

La Giunta concorda.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, dichiara di condividere le valutazioni del Presidente. Precisa, comunque, di avere constatato la sussistenza di margini per addivenire ad una soluzione stragiudiziale ed assicura che proseguirà nel proprio impegno finalizzato a favorire un esito favorevole.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, dopo avere ringraziato la relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza (COM(2016) 230 final).

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Marco Minniti, quale Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica (*Svolgimento e conclusione*) 5

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Marco Minniti.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza (COM(2016) 230 final).

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Marco Minniti, quale Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marco MINNITI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Davide MATTIELLO (PD), Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, Roberta AGOSTINI (PD) e Emanuele FIANO (PD).

Marco MINNITI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi 6.138 e 7.081 dei Relatori e 4.238, 6.014, 7.079, 7.080, 10.02, 12.03 e 14.025 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati nel corso della seduta odierna</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA, indi del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Intervengono i Viceministri dell'economia e delle finanze Luigi Casero, Enrico Morando e Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana dell'8 novembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che sono stati ritirati gli emendamenti Pelillo 4.2 e 4.3, Schullian 4.217,

4.219, 4.218, Plangger 4.150, 4.214, 4.213, 4.014, Sottanelli 6.36 e 6.37, Fragomeli 6.07, Pelillo 6.01 e 7.1, Vignali 7.047. Comunica inoltre che il deputato Donati sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pelillo 7.01; la deputata Cenni sottoscrive l'emendamento Schullian 4.125; il deputato Iacono sottoscrive gli emendamenti Currò 1.10 e Causi 1.16.

Avverte che il Governo ha presentato le proposte emendative 4.238, 6.014, 7.079, 7.080, 10.02, 12.03 e 14.025 (*vedi allegato 1*).

Con riferimento alle proposte emendative presentate dal Governo nella seduta odierna, segnala che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

7.079, il quale interviene sulla disciplina relativa alle procedure di cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

7.080, il quale prevede la concessione di una garanzia statale a favore di *Ryder Cup Europe* per un ammontare di 97 milioni di euro;

12.03, che attribuisce al comune di Lecce la somma di 1 milione di euro nel 2016, di 7,52 milioni nel 2017 e di 2,8 milioni nel 2018, subordinatamente alla rinuncia a un ricorso pendente dinanzi al TAR;

14.025, il quale reca una serie di norme per la liquidazione della società EXPO 2015, sia di carattere ordinamentale sia di carattere finanziario.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), ritiene che le proposte emendative presentate dal Governo affrontino argomenti e tematiche assai rilevanti e chiede pertanto che il termine per la presentazione dei subemendamenti sia fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Guido GUIDESI (LNA) chiede alle presidenze di chiarire le pronunce di inammissibilità relative alle proposte emendative presentate dal Governo nella seduta odierna.

Francesco BOCCIA, *presidente*, conferma le dichiarazioni di inammissibilità relative agli articoli aggiuntivi 7.079, 7.080, 12.03 e 14.025 del Governo, che sono inammissibili per estraneità di materia.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene opportuno che le presidenze forniscano argomentazioni ulteriori rispetto alle pronunce di inammissibilità appena rese sugli emendamenti del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, al fine di consentire la distribuzione dei testi dei nuovi emendamenti del Governo, ritiene opportuna una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 11.15, riprende alle 11.20.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel ribadire i giudizi di inammissibilità pronunciati comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli articoli aggiuntivi del Governo 4.238, 6.014 e

10.02 è fissato alle 12.30 della giornata odierna.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ritiene di esprimere un convinto apprezzamento per le pronunce di inammissibilità delle presidenze relative ai nuovi emendamenti del Governo, evidenziando con forza l'operato imparziale degli uffici della Camera dei deputati, improntato, come sempre, ai principi di massima coerenza e correttezza, dimostrando una professionalità che fa ben sperare circa il corretto prosieguo dell'andamento dei lavori. Ribadisce quindi il suo apprezzamento per la grande qualità degli uffici della Camera dei deputati, con riferimento in particolare alle Commissioni Bilancio e Finanze.

Guido GUIDESI (LNA) condivide le espressioni di apprezzamento da parte del collega Laffranco sulla coerenza e l'estrema correttezza seguita dalle presidenze e dagli uffici della Camera dei deputati nell'ambito dell'espressione dei giudizi di inammissibilità relativi agli emendamenti presentati. Chiede, altresì, se il Governo ovvero i relatori intendano presentare nuove proposte emendative nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene necessario fare chiarezza sia sulle regole in materia di inammissibilità delle proposte emendative sia sulle valutazioni circa le riformulazioni presentate dai relatori, al fine di garantire il sereno svolgimento dei lavori delle Commissioni sul provvedimento in esame, nonché il lavoro che dovrà essere svolto durante l'esame del disegno di legge di bilancio che sta per iniziare.

Con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo 12.03 del Governo, che attribuisce somme al comune di Lecce, ritiene di non condividere la pronuncia di inammissibilità, in quanto tale disposizione, prima stralciata dal disegno di legge di bilancio 2017, e ora dichiarata inammissibile rispetto ai contenuti del provvedimento in esame, in realtà costituisce un adempimento necessario e conseguente al-

l'obbligo di ottemperare ad una sentenza del TAR e ad una pronuncia della Corte costituzionale in merito ai prelievi operati sulla base di una norma introdotta dal Governo Monti, la quale per l'appunto è stata dichiarata incostituzionale.

Evidenzia come tali decisioni meriterebbero un'ulteriore riflessione da parte del Governo, che dovrebbe anche valutare l'opportunità di dimettersi anche solo per questa vicenda.

Ribadisce come sia nel presente provvedimento sia nel disegno di legge di bilancio vi siano altre norme microsettoriali che non sono state né stralciate né dichiarate estranee per materia. Infine raccomanda al Governo e ai relatori una dialettica più proficua anche con le opposizioni per quanto riguarda la valutazione delle proposte emendative e le conseguenti dichiarazioni di inammissibilità, anche al fine di scongiurare l'emergere di tensioni e criticità durante l'esame del disegno di legge di bilancio.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel ritenere apprezzabile ed equilibrato l'atteggiamento tenuto dalle presidenze sulle inammissibilità, invita le Commissioni a porre l'attenzione sulle proposte emendative da ultimo presentate dal Governo e che hanno superato il vaglio dell'ammissibilità.

In merito all'emendamento 4.238 del Governo, esprime perplessità sulla sua effettiva neutralità finanziaria e si chiede se si tratti effettivamente di una precisazione della platea di contribuenti o di un suo allargamento.

In merito all'emendamento 6.014 del Governo, pur esprimendo apprezzamento nel merito, esprime le sue perplessità circa l'effettiva neutralità della misura proposta sul bilancio degli enti locali e suggerisce una copertura prudenziale dell'emendamento stesso, preannunciando la presentazione di una proposta emendativa al disegno di legge di bilancio su tale problematica.

In merito all'emendamento 10.02 del Governo, pur concordando nel merito, esprime le sue perplessità circa le dinamiche per cui tale proposta è stata di-

chiarato ammissibile mentre si è proceduto a dichiarare l'inammissibilità per materia dell'articolo aggiuntivo 12.03 del Governo. Invita pertanto i relatori ad una rivalutazione di tali proposte emendative presentate dal Governo.

Alessio VILLAROSA (M5S) esprime le sue perplessità circa i differenti criteri utilizzati nel valutare le ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo e dell'articolo aggiuntivo 7.063 a sua prima firma, contenente norme sul falso in bilancio per contrastare l'evasione fiscale.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), nel considerare ultimata nella seduta di ieri la votazione delle proposte emendative presentate all'articolo 10, chiede chiarimenti circa l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo, ritenendolo inammissibile per estraneità di materia e invitando pertanto le presidenze ad una riflessione ulteriore su di esso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che vi sono delle proposte emendative all'articolo 10 che risultano ancora accantonate.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede alle presidenze chiarimenti circa l'organizzazione dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, chiede al Governo e ai relatori chiarimenti circa l'eventuale presentazione di ulteriori proposte emendative.

Il Viceministro Enrico ZANETTI chiarisce che il Governo non presenterà ulteriori proposte emendative.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, avverte di non essere al momento in grado di fornire una risposta definitiva al riguardo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, chiede ai relatori una stima dei tempi relativamente all'eventuale presentazione di ulteriori proposte emendative da parte dei

relatori. Precisa quindi al deputato Villarosa che il suo articolo aggiuntivo 7.063 è stato ritenuto inammissibile per materia in quanto contiene norme di natura penale, in materia di falso in bilancio, che non trovano alcun legame con il testo del provvedimento.

Guido GUIDESI (LNA) invita i relatori ad osservare un atteggiamento rispettoso nei riguardi dei membri delle due Commissioni, evidenziando come gli emendamenti dei relatori siano attesi dalla giornata di ieri.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che i relatori debbano presentare entro le ore 13 le loro eventuali proposte emendative.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) chiede una sospensione dei lavori fino alla presentazione delle proposte emendative dei relatori.

Guido GUIDESI (LNA) chiede a tal riguardo precisazioni alle presidenze.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricordando che vi sono molte ipotesi di riformulazioni, di cui alcune piuttosto ampie, ritiene che, in alcuni casi, occorrerà probabilmente presentare proposte emendative che ricomprendano più proposte di riformulazione.

Guido GUIDESI (LNA) chiede rassicurazioni alle presidenze circa il fatto che il testo che sarà discusso in Assemblea corrisponderà al testo che sarà licenziato dalle Commissioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si procederà a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, passa all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 4, premettendo che i pareri sono espressi anche tenendo conto delle proposte di riformulazione dell'e-

mendamento Pelillo 4.4 e degli identici emendamenti Petrini 4.5 e Pesco 4.62. Esprime dunque parere contrario sugli emendamenti Busin 4.176, Alberto Giorgetti 4.137, 4.139, 4.106, 4.136, 4.138 e 4.105, mentre propone di accantonare l'emendamento Gribaudo 4.34, che comunque risulterebbe assorbito. Formula un invito al ritiro sull'emendamento Alberto Giorgetti 4.108 e sugli identici emendamenti Pagano 4.119 e Pastorino 4.144, che comunque risulterebbero assorbiti. Ricorda che l'emendamento Pelillo 4.3 è stato ritirato e formula un invito al ritiro sugli emendamenti Menorello 4.158 e Schullian 4.217 e 4.218. Invita al ritiro dell'emendamento Gagnarli 4.63, che comunque risulterebbe assorbito, propone l'accantonamento degli emendamenti Schullian 4.216 e 4.215, invita al ritiro degli identici emendamenti Donati 4.14, Fanucci 4.15, Moretto 4.19, Marchetti 4.38, Lodolini 4.44, Marco Di Maio 4.51, Alberto Giorgetti 4.91, Pastorino 4.103, Vignali 4.126, Guidesi 4.179, Melilli 4.208, Dell'Aringa 4.221 e Pagano 4.231, che comunque risulterebbero assorbiti. Esprime parere contrario sull'emendamento Alberto Giorgetti 4.109, sugli identici emendamenti Capezzone 4.226, Marti 4.188 e Pagano 4.120 e sugli identici emendamenti Gelmini 4.102, Marti 4.187 e Capezzone 4.227. Ricorda quindi che l'emendamento Pelillo 4.2 è stato ritirato. Esprime parere contrario sugli emendamenti Alberto Giorgetti 4.111 e Pesco 4.69, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Piccone 4.141, Latronico 4.171 e Capelli 4.191. Esprime parere contrario sull'emendamento Pisano 4.64 e sugli identici emendamenti Fragomeli 4.59, Alberto Giorgetti 4.97, Plangger 4.150, Guidesi 4.175, Pastorino 4.156, Palese 4.189 e Melilla 4.207. Invita al ritiro dell'emendamento Sottanelli 4.71, che comunque risulterebbe assorbito, e propone l'accantonamento dell'emendamento Causi 4.30. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pelillo 4.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), e invita al ritiro dell'emendamento Alberto Giorgetti 4.112, che comunque risulterebbe assorbito.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Alberto Giorgetti 4.113, Corda 4.70, Capezzone 4.228, Alberto Giorgetti 4.116. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.238 del Governo, esprime parere contrario sugli emendamenti Menorello 4.160 e 4.159, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 4.219, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Petrini 4.5 e Pesco 4.62, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro degli emendamenti Fassina 4.172, Menorello 4.164 e 4.166, che comunque risulterebbero assorbiti, invita al ritiro dell'emendamento Plangger 4.214, ed esprime parere contrario sull'emendamento Pesco 4.76 e sull'emendamento Plangger 4.213. Invita al ritiro degli identici emendamenti Fanucci 4.9, Donati 4.12, Lodolini 4.48, Marco Di Maio 4.55, Marchetti 4.57, Alberto Giorgetti 4.95, Pastorino 4.101, Vignali 4.130, Guidesi 4.184, Melilli 4.211, Dell'Aringa 4.222 e Pagano 4.235, che comunque risulterebbero assorbiti. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Villarosa 4.84, 4.87, 4.83 e 4.85 e sugli emendamenti Baldassarre 4.155, Paglia 4.237, Carrescia 4.196 e Pisano 4.67 e 4.66. Invita al ritiro dell'emendamento Carrescia 4.198, degli identici emendamenti Fanucci 4.10, Donati 4.13, Marco Di Maio 4.36, Marchetti 4.42, Lodolini 4.49, Alberto Giorgetti 4.96, Vignali 4.131, Guidesi 4.185, Melilli 4.212 e Pagano 4.236, nonché dell'emendamento Vignali 4.142, che comunque risulterebbe assorbito. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.88, Piccone 4.104 e 4.151, Latronico 4.170 e Capelli 4.192, nonché dell'emendamento Pelillo 4.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pesco 4.77 e 4.75, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 4.81. Esprime parere contrario sugli emendamenti Oliaro 4.169 e 4.168 e propone l'accantonamento degli emendamenti Busin 4.177, Giampaolo Galli 4.26 e 4.24, Pelillo 4.1, Giampaolo Galli 4.27 e Pisano 4.79. Esprime parere contrario sugli emendamenti Alberto Giorgetti 4.107, 4.134 e 4.135 e

Pagano 4.118, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Misiani 4.61. Propone l'accantonamento dell'emendamento Pisano 4.78 ed invita al ritiro dell'emendamento Pastorino 4.157. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Pelillo 4.01 e Lupi 4.02, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo De Girolamo 4.04. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.06, mentre esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Fassina 4.07, Palese 4.08 e Misiani 4.020, sugli identici articoli aggiuntivi Pastorino 4.09 e Plangger 4.014 e sull'articolo aggiuntivo Laf-franco 4.016.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busin 4.176, Alberto Giorgetti 4.137, 4.139, 4.106, 4.136, 4.138 e 4.105.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Gribaudo 4.34, Alberto Giorgetti 4.108, nonché gli identici emendamenti Pagano 4.119 e Pastorino 4.144 sono accantonati in quanto sarebbero assorbiti dalle ulteriori riformulazioni proposte dai relatori con riferimento all'articolo 4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Menorello 4.158.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Schullian 4.217 e 4.218 sono stati ritirati dai presentatori. Avverte altresì che l'emendamento Gagnarli 4.63 deve ritenersi assorbito dalle ulteriori riformulazioni proposte dai relatori; avverte che gli emendamenti Schullian 4.216 e 4.215 sono accantonati. Comunica, altresì, che gli identici emendamenti Donati 4.14, Fanucci 4.15, Moretto 4.19, Marchetti 4.38, Lodolini 4.44, Marco Di Maio 4.51, Alberto Giorgetti 4.91, Pastorino 4.103, Vignali 4.126, Guidesi 4.179, Melilli 4.208, Dell'Aringa 4.221 e Pagano

4.231 devono ritenersi assorbiti dalle ulteriori riformulazioni presentate dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Alberto Giorgetti 4.109, gli identici emendamenti Capezzone 4.226, Marti 4.188 e Pagano 4.120, gli identici emendamenti Gelmini 4.102, Marti 4.187 e Capezzone 4.227, gli emendamenti Alberto Giorgetti 4.111 e Pesco 4.69. Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Piccone 4.141, Latronico 4.171 e Capelli 4.191 (*vedi allegato 2*), mentre respingono l'emendamento Pisano 4.64.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fragomeli 4.59 e Plangger 4.150 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.97, Guidesi 4.175, Pastorino 4.156, Palese 4.189 e Melilla 4.207.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Sottanelli 4.71 e Alberto Giorgetti 4.112 devono ritenersi assorbiti dalle ulteriori riformulazioni presentate dai relatori. Avverte altresì che l'emendamento Causi 4.30 è accantonato.

Michele PELILLO (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 4.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pelillo 4.4, come riformulato (*vedi allegato 2*). Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti Alberto Giorgetti 4.113, Corda 4.70, Capezzone 4.228 e Alberto Giorgetti 4.116.

Le Commissioni approvano inoltre l'emendamento 4.238 del Governo e respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Menorello 4.160 e 4.159.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 4.219 è stato ritirato.

Michele PELILLO (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Petrini 4.5, di cui è cofirmatario.

Daniele PESCO (M5S), nell'accettare la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 4.62, esprime apprezzamento per l'introduzione di disposizioni che disciplinano l'omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle fatture e la previsione di conseguenti sanzioni. Ricorda come tale proposta era stata avanzata precedentemente dal suo gruppo e poi successivamente inserita nell'ambito di una risoluzione approvata dalla Commissione Finanze. Il Governo quindi interviene al fine di garantire che l'Agenzia delle entrate sia in possesso di dati certi al fine di contrastare le massicce frodi fiscali ed evasioni in materia di IVA. Evidenzia come nel disegno di legge di bilancio per il 2017 siano previste alcune disposizioni in materia di comunicazione da parte dei gruppi societari che rischiano di andare nella direzione opposta a quella degli emendamenti che le Commissioni si accingono ad approvare e pertanto chiede al Governo un'ulteriore riflessione sulle richiamate disposizioni in materia di IVA di gruppo. Segnala con preoccupazione il fenomeno delle frodi fiscali ad opera di società cooperative che nascono e chiudono nel breve periodo di due anni, come ad esempio il caso GESCONET, società verso le quali l'Agenzia delle entrate non ha gli strumenti idonei per compiere le necessarie verifiche.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Petrini 4.5 e Pesco 4.62, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Fassina 4.172, Menorello 4.164 e 4.166.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Plangger 4.214 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 4.76.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Plangger 4.213 è stato ritirato dal presentatore. Avverte altresì che gli identici emendamenti Fanucci 4.9, Donati 4.12, Lodolini 4.48, Marco Di Maio 4.55, Marchetti 4.57, Alberto Giorgetti 4.95, Pastorino 4.101, Vignali 4.130, Guidesi 4.184, Melilli 4.211, Dell'Aringa 4.222 e Pagano 4.235 devono ritenersi assorbiti dalle ulteriori riformulazioni presentate dai relatori.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.84, ne illustra le finalità e ne raccomanda l'approvazione, in quanto le disposizioni che intende sopprimere di fatto eliminano l'obbligo di comunicazioni tra l'Agenzia delle entrate e i paesi rientranti nella cosiddetta *black list* favorendo in tal modo il fenomeno dell'evasione fiscale e dell'elusione da parte dei grandi gruppi. Ricorda come su tale questione sia la Direzione investigativa antimafia che la Guardia di finanza hanno confermato, innanzi alla Commissione Finanze, l'opportunità dell'introduzione di norme che prevedano condizioni di reciprocità in materia di scambio di informazione fiscale. Non condivide pertanto la richiamata deroga per quei paesi nei quali già è in vigore un regime di fiscalità agevolata.

Il Viceministro Enrico ZANETTI conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Villarosa 4.84.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 4.84.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.87, ne illustra le finalità sottolineando l'importanza di evitare comportamenti elusivi da parte delle società residenti all'estero.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 4.87.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima

firma 4.83, ne illustra le finalità e dichiara di non comprendere le motivazioni del parere contrario espresso dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 4.83 e 4.85.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Baldassarre 4.155, chiedendo nel merito una conferma circa l'introduzione di sanzioni che prevedono importi fissi in luogo delle misure in percentuale previste dalla disciplina attualmente in vigore. Al riguardo, ritiene che tale modifica favorisca di fatto i grandi evasori e sul punto chiede un ulteriore chiarimento da parte del Governo.

Bruno TABACCI (Misto-CD) rileva come le disposizioni di cui si sta discutendo confermano l'opportunità che a fare il legislatore non debbano mai essere avvocati o commercialisti, che potrebbero trovarsi in una situazione di evidente conflitto di interessi.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) insiste per avere chiarimenti da parte del Governo sull'introduzione di importi fissi per le sanzioni e se tale modifica possa di fatto favorire i grandi evasori fiscali.

Il Viceministro Enrico ZANETTI conferma il parere contrario sull'emendamento Baldassarre 4.155, che ha un contenuto analogo ad altri emendamenti respinti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Baldassarre 4.155, Paglia 4.237, Carrescia 4.196 e Pisano 4.66.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Carrescia 4.198, gli identici emendamenti Fanucci 4.10, Donati 4.13, Marco Di Maio 4.36, Marchetti 4.42, Lodolini 4.49, Alberto Giorgetti 4.96, Vignali 4.131, Guidesi 4.185, Melilli 4.212 e Pagano 4.236 e l'emendamento Vignali

4.142, devono ritenersi assorbiti dalle ulteriori riformulazioni presentate dai relatori.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.88, Piccone 4.104 e 4.151, Latronico 4.170 e Capelli 4.192, i quali erano stati precedentemente accantonati.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.88, Piccone 4.104 e 4.151, Latronico 4.170 e Capelli 4.192 (*vedi allegato 2*).

Michele PELILLO (PD) ritira il suo emendamento 4.6.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 4.77, volto a sopprimere la lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 4. Al riguardo fa presente come la previsione recata dalla lettera *b*) introduca la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, le quali abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016. A tale proposito rammenta che la legge di stabilità per il 2005 ha introdotto alcune disposizioni con le quali si regolava la possibilità, per le aziende della grande distribuzione commerciale, di trasmettere i corrispettivi all'Agenzia delle entrate giornalmente. Nell'evidenziare come tali disposizioni di favore per le imprese della grande distribuzione abbiano determinato una sperequazione a favore di tale settore rispetto alla normativa prevista per la piccola distribuzione, ritiene grave che con il provvedimento in esame tale trattamento privilegiato venga mantenuto e ulteriormente prorogato. In tale quadro ricorda come sia, da tempo, in atto un confronto tra il Governo e l'Agenzia delle entrate per individuare le moda-

lità tecniche idonee a consentire la trasmissione dei corrispettivi in maniera analitica anche per la grande distribuzione. Ribadisce quindi l'impegno del Movimento 5 Stelle affinché sia eliminato tale fattore di disparità di trattamento a favore della grande distribuzione e venga adottato un identico misuratore fiscale da adottare sia ai piccoli sia ai grandi esercenti, sottolineando come, invece, la disposizione recata dall'articolo 4, comma 6, lettera *b*), vada nella direzione opposta.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, con riferimento alle considerazioni del deputato Pesco, esprime innanzitutto l'intenzione del Governo di affrontare la tematica della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione. A riguardo evidenzia come la proroga, al 31 dicembre 2017, della disciplina recata dalla legge di stabilità per il 2005 sia finalizzata proprio a consentire un ulteriore approfondimento della questione e all'elaborazione di una sua soluzione in termini complessivi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 4.77 e 4.75, mentre approvano l'emendamento Sottanelli 4.81 (*vedi allegato 2*).

Giampaolo GALLI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati ai commi 7 e 8 dell'articolo 4, relativi alla disciplina del deposito IVA, rileva, in linea generale, come la normativa recata dal provvedimento in esame comporterebbe uno svantaggio competitivo per i porti e aeroporti italiani nell'attività di importazione dai Paesi extra UE, introducendo una modalità di versamento anticipato dell'IVA. Ritiene quindi che il Governo debba valutare con attenzione le proposte emendative presentate su tale tematica, al fine di evitare che si realizzi, per l'Italia, uno svantaggio competitivo rispetto agli altri Paesi.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, con riferimento alle considerazioni del depu-

tato Galli, rileva come la tematica posta dagli emendamenti in esame, la quale incide sulla competitività del sistema fiscale italiano rispetto a quello degli altri Paesi, sia certamente oggetto di attenzione da parte del Governo. A tale riguardo sottolinea inoltre come la scelta di proporre l'accantonamento di numerose proposte emendative sia finalizzata a una loro più approfondita valutazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Oliaro 4.169 e 4.168.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra le finalità del suo emendamento 4.107. In merito al complessivo impianto dell'intervento normativo contenuto all'articolo 4, ricorda come la relazione tecnica sul provvedimento rechi la previsione di una stima di maggior gettito per l'Erario. A tale proposito, pur prendendo atto di tali previsioni, esprime la preoccupazione che a tale vantaggio in termini di maggiori risorse si accompagni un aggravio notevole degli oneri a carico dei cittadini, sia in termini di costi sia in relazione agli adempimenti burocratici richiesti.

Nel sottolineare come il Governo continui a intervenire in materia fiscale attraverso una stratificazione di norme che non consentono ai contribuenti di avere un quadro certo delle disposizioni a cui fare riferimento, rileva come anche il provvedimento in esame vada in tale direzione, appesantendo ulteriormente gli adempimenti fiscali per le imprese e i professionisti, già gravemente colpiti dall'attuale crisi economica.

In tale quadro sottolinea come la sua proposta emendativa sia volta a configurare una revisione complessiva del sistema dell'adesione agevolata, la quale, in base al decreto-legge in esame, risulta ancora parziale e inadeguata, attraverso la previsione di forme di adesione agevolata più semplici e fruibili da parte dei cittadini.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Alberto Giorgetti 4.107, 4.134 e 4.135, nonché l'emen-

damento Pagano 4.118. Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Misiani 4.61 (*vedi allegato 2*).

Luca PASTORINO (Misto-AL-P), con riferimento al suo emendamento 4.157, chiede al rappresentante del Governo le motivazioni del parere contrario espresso su di esso. A tale riguardo ricorda come la sua proposta emendativa sia volta alla fissazione del periodo di sospensione ferie dal 1° al 31 agosto di ogni anno dei termini amministrativi a carico dei contribuenti e per la definizione degli avvisi bonari.

Il Viceministro Enrico ZANETTI chiede al deputato Pastorino di ritirare l'emendamento 4.157, in vista di un suo sostanziale assorbimento in una proposta emendativa che verrà presentata dal Governo in relazione all'articolo 7, la quale accoglierà numerose proposte presentate in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) ritira il suo emendamento 4.157.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo De Girolamo 4.04 e approvano l'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.06 (*vedi allegato 2*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottoscrive a nome del suo gruppo l'articolo aggiuntivo Fassina 4.07 e ne illustra le finalità. Ricorda in primo luogo come tale proposta emendativa scaturisca dal confronto tra il Governo e l'ANCI per l'individuazione di modalità utili agli enti locali ai fini della gestione del piano di riequilibrio, attraverso la realizzazione di accordi transattivi tra gli enti locali stessi e le agenzie fiscali. Nel rilevare come l'intervento proposto dall'articolo aggiuntivo costituisca in sostanza l'estensione agli enti locali delle disposizioni già previste in materia a favore dei privati, sottolinea come tale misura non comporterebbe oneri per la finanza pubblica e, anzi, determinerebbe il beneficio per i comuni

di recuperare risorse altrimenti inesigibili. Non comprende quindi le ragioni in base alle quali i relatori ed il Governo hanno espresso un parere contrario sulla proposta emendativa in esame.

Rocco PALESE (Misto-CR), evidenziando come molta evasione, soprattutto al Sud, sia causata da oggettivi problemi finanziari dei contribuenti, sottolinea come il parere contrario espresso dal Governo sull'articolo aggiuntivo 4.08 a sua prima firma testimoni la mancata attenzione del Governo nei confronti dei problemi delle persone comuni che si trovano nell'impossibilità di adempiere agli obblighi tributari. Ricorda inoltre che la proposta emendativa a sua firma 4.08 recepisce una proposta dell'ANCI sulla quale sembrava vi fosse un consenso del Governo.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Palese 4.08.

Antonio MISIANI (PD) invita il Governo a un supplemento di riflessione sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.020, segnalando come lo stesso conceda semplicemente una facoltà alle Agenzie fiscali di concordare accordi transattivi, attraverso i quali, peraltro, si possono recuperare somme che altrimenti sarebbero di fatto inesigibili.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Fassina 4.07, Palese 4.08 e Misiani 4.020.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Fassina 4.07, Palese 4.08 e Misiani 4.020 sono accantonati e che l'articolo aggiuntivo Plangger 4.014 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Pastorino 4.09.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento agli emendamenti Schullian 4.216 e 4.215, pre-

cedentemente accantonati, invita al ritiro dell'emendamento 4.216 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 4.215, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con i pareri espressi dal relatore sugli emendamenti Schullian 4.216 e 4.215.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.216 e accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.215 proposta dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Schullian 4.215, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Pelillo 5.2 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sull'emendamento Alberto Giorgetti 5.24 e parere favorevole sull'emendamento Pelillo 5.1, nonché parere contrario sull'emendamento Alberto Giorgetti 5.25. Propone l'accantonamento dell'emendamento Fragonelli 5.30. Esprime parere contrario sull'emendamento Pagano 5.33 e propone l'accantonamento dell'emendamento Pisano 5.14. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 5.37, 5.38, 5.40, 5.42 e 5.43, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Plangger 5.02 e Pastorino 5.03 e sull'articolo aggiuntivo Pagano 5.05. Propone quindi che l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 5.06 sia accantonato.

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con i pareri espressi dal relatore.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fragonelli 5.30 e Pisano 5.14, nonché l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 5.06 sono accantonati.

Michele PELILLO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 5.2 proposta dal relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) e Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) sottoscrivono la nuova formulazione dell'emendamento Pelillo 5.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Pelillo 5.2, come riformulato (*vedi allegato 2*), respingono l'emendamento Alberto Giorgetti 5.24 e approvano l'emendamento Pelillo 5.1 (*vedi allegato 2*). Respingono altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Alberto Giorgetti 5.25, Pagano 5.33, 5.37, 5.38, 5.40, 5.42 e 5.43, gli identici articoli aggiuntivi Plangger 5.02 e Pastorino 5.03, nonché l'articolo aggiuntivo Pagano 5.05.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fragomeli 15.1, precedentemente accantonato, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco RIBAUDO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Fragomeli 15.1, del quale è cofirmatario.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono la nuova formulazione dell'emendamento Fragomeli 15.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fragomeli 15.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato le proposte emendative 7.081 e 6.138 (*vedi allegato 1*), la cui ammissibilità è in corso di valutazione da parte delle presidenze delle Commissioni riunite. Si riserva di

fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle citate proposte emendative successivamente alla valutazione dell'ammissibilità delle medesime.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel ricordare che era stato l'eventuale assenso dei gruppi a discutere nuovi emendamenti riferiti a una non meglio precisata revisione della disciplina del settore bancario, rileva come l'articolo aggiuntivo dei relatori 7.081 si riferisce invece specificamente alle misure adottate per far fronte alla crisi che ha condotto alla liquidazione di alcune imprese bancarie, riprendendo in parte norme stralciate pochi giorni fa dal disegno di legge di bilancio. Segnala quindi come non sussista l'accordo unanime dei gruppi a discutere tale proposta emendativa. Invita pertanto le presidenze delle Commissioni riunite a dichiarare fin d'ora l'inammissibilità per estraneità di materia del menzionato articolo aggiuntivo dei relatori 7.081.

Guido GUIDESI (LNA), nel caso in cui l'articolo aggiuntivo dei relatori 7.081 dovesse essere ritenuto ammissibile, chiede che, in ragione della complessità del medesimo, sia concesso un congruo termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Francesco CARIELLO (M5S) ribadisce che l'articolo aggiuntivo dei relatori 7.081 non ha caratteristiche tali da poterlo considerare ammissibile e che non sussiste in alcun modo l'assenso dei gruppi a discuterlo.

Laura CASTELLI (M5S) invita le presidenze delle Commissioni riunite a giudicare fin d'ora inammissibile l'articolo aggiuntivo 7.081 dei relatori, il quale è palesemente estraneo per materia, evidenziando la contrarietà assoluta del suo gruppo rispetto al fatto che esso venga posto in discussione.

Guido GUIDESI (LNA) concorda con le considerazioni della deputata Castelli.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) sottolinea l'evidente inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 7.081 dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, assicura che la decisione sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 7.081 dei relatori sarà presa dalle presidenze delle Commissioni riunite dopo attenta valutazione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 15.30.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, alla luce degli approfondimenti svolti, l'articolo aggiuntivo 7.081 dei relatori deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia. Comunica, altresì, che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 6.138 dei relatori, che risulta ammissibile, è fissato per le ore 16.30.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pesco 7.11 e Paglia 7.31, esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 7.13 e parere contrario sugli emendamenti Villarosa 7.5, 7.6, 7.8 e 7.7 e Paglia 7.30. Avverte inoltre che l'emendamento Piccone 7.20 è stato ritirato. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sottanelli 7.16, Faenzi 7.49 e Nastri 7.44, propone di accantonare l'emendamento Abrignani 7.43 ed avverte che l'emendamento Piccone 7.21 è stato ritirato. Esprime parere contrario sugli emendamenti Paglia 7.35, Carrescia 7.42, Paglia 7.34, Civati 7.28, Paglia 7.37, 7.36 e 7.32. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 7.4, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 7.12, Latronico 7.29, Capelli 7.41 e Piccone 7.18. Avverte inoltre che gli emendamenti Piccone 7.19 e Binetti 7.26 sono stati ritirati. Esprime parere contrario sull'emenda-

mento Villarosa 7.10 ed avverte che l'emendamento Plangger 7.47 è stato ritirato. Formula un invito al ritiro sull'emendamento Gebhard 7.45, anche ai fini della sua trasformazione in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, ed avverte che l'emendamento Plangger 7.46 è stato ritirato. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 7.3, mentre formula un invito al ritiro sull'emendamento Dellai 7.38, anche ai fini ai fini della sua trasformazione in un ordine del giorno da presentare in Assemblea. Avverte inoltre che gli emendamenti Piccone 7.23 e 7.24 e Pagano 7.50 sono stati ritirati. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Pelillo 7.03, in attesa di una sua possibile riformulazione, mentre formula un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Sottanelli 7.013, 7.017, 7.023, 7.055, 7.060, 7.054, 7.09 e 7.014. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Lupi 7.08, per le medesime considerazioni in precedenza esposte con riferimento all'articolo aggiuntivo Pelillo 7.03, mentre formula un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Sottanelli 7.015, 7.057, 7.053, 7.051, 7.056, 7.018, 7.078, 7.022, 7.025 e 7.052. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mottola 7.039, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Lupi 7.07 e Pelillo 7.05 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Paglia 7.031. Formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Sottanelli 7.021, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Pelillo 7.01 e Lupi 7.06, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Abrignani 7.035, Palese 7.075, Fragomeli 7.076.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Pesco 7.11 e Paglia 7.31, approvano l'emendamento Sottanelli 7.13 (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Villarosa 7.5.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua

prima firma 7.6, volto ad escludere espressamente dalla partecipazione alle procedure di volontaria collaborazione i soggetti condannati per reati fiscali, posto che le norme contenute nel provvedimento in esame non sembrerebbero comportare in maniera inequivocabile siffatta esclusione. Rammenta che, a sostegno di tale sua chiave interpretativa, depono anche il fatto che l'emendamento in discussione è stato inizialmente giudicato inammissibile dalle presidenze per carenza di compensazione, lasciando così intendere che alla citata procedura potessero partecipare, in virtù delle disposizioni del presente decreto-legge, la categoria di soggetti in precedenza menzionata.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Villarosa 7.6.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 7.8 che, analogamente al precedente, è finalizzato a prevedere espressamente l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di volontaria collaborazione per i soggetti che vi abbiano già partecipato nei tre anni precedenti, rinviando per i profili di criticità alle considerazioni già svolte in relazione all'emendamento 7.6.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Villarosa 7.8.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 7.7, anch'esso finalizzato a prevedere espressamente, sia pure secondo un ambito applicativo più circoscritto, l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di volontaria collaborazione per i soggetti che vi abbiano già partecipato nei tre anni precedenti.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Villarosa 7.7.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra il suo emendamento 7.30, il quale propone di anticipare al 31 agosto 2016 il termine,

fissato dall'articolo 7 al 30 settembre 2016, delle violazioni sanabili ai sensi della nuova procedura di *voluntary disclosure*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Paglia 7.30, nonché gli identici emendamenti Sottanelli 7.16, Faenzi 7.49 e Nastri 7.44.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra le finalità del suo emendamento 7.35, volto a eliminare la riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 7 del provvedimento a beneficio dei contribuenti che abbiano versato anche solo parzialmente quanto dovuto nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Ritiene infatti poco serio prevedere, a favore dei predetti soggetti, una sorta di agevolazione nell'applicazione delle sanzioni, soprattutto a fronte dei sacrifici posti in essere dai cittadini onesti che adempiono correttamente ai propri obblighi nei confronti del Fisco.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paglia 7.35, Carrescia 7.42, Paglia 7.34, Civati 7.28, Paglia 7.37, 7.36 e 7.32.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione dell'emendamento Sottanelli 7.4 è stata accettata dai presentatori.

Giovanni Paglia (SI-SEL) esprime le proprie perplessità rispetto alla riformulazione dell'emendamento Sottanelli 7.4 proposta dai relatori. Al riguardo evidenzia come essa ripristini un sistema di tassazione fissa sui contanti emersi nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure*, prevedendo che si presuma che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione delle imposte commesse nell'anno 2015 e nei quattro d'imposta precedenti. Nel ricordare come la precedente procedura di *voluntary disclosure* non prevedesse un criterio di calcolabilità predeterminata della tassazione sui contanti, sottolinea come la scelta effettuata con il provvedimento in

esame non faccia che confermare i forti dubbi sollevati sui profili di moralità e di rischio di riciclaggio di denaro emersi nel corso della discussione. Ritiene infatti fondato il rischio che la procedura di collaborazione volontaria in esame venga utilizzata per far emergere e legalizzare denaro proveniente da delitti, con l'effetto di un sostanziale riciclaggio di Stato.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, nel ritenere la ricostruzione effettuata dal deputato Paglia sostanzialmente fuorviante, ricorda come, nel corso della predisposizione del provvedimento in esame dal parte del Governo sia stata inizialmente ipotizzata un'aliquota forfettaria da applicarsi ai contanti emersi nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure*, la quale è stata poi abbandonata a favore della scelta di applicare aliquote ordinarie, in base alle quali le imposte verranno pagate per intero dai contribuenti interessati. Sottolinea quindi come la scelta effettuata di attribuire in modo uniforme, su più annualità, le somme in contanti, derivi dalle difficoltà, già emerse nella fase applicativa della precedente procedura di collaborazione volontaria, di ricostruire in modo oggettivo e puntuale la tempistica in cui le predette somme si sono venute a formare. Rileva inoltre come, ai fini del calcolo dell'IRPEF dovuta, il rischio di un'applicazione eccessivamente favorevole per i contribuenti che dichiareranno il possesso di contanti sarà opportunamente evitato inserendo tali somme nel contesto complessivo dei redditi dichiarati dal contribuente, così da non doversi applicare l'aliquota prevista per i redditi più bassi.

Filippo BUSIN (LNA), in relazione all'emendamento Sottanelli 7.4, come riformulato, ritiene che, rispetto alla scelta effettuata dal Governo di prevedere l'attribuzione, in quote costanti, del denaro contante dichiarato nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria alle annualità dal 2015 e precedenti, sarebbe stata preferibile l'applicazione, inizialmente ipotizzata, di un'aliquota forfettaria del 35 per cento. In termini più generali

ritiene che la procedura per l'emersione di contanti prevista dall'articolo 7 del provvedimento costituisca, al di là delle dichiarazioni del Governo, una misura di tipo condonistico.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), pur comprendendo l'interesse del Governo a far emergere la ricchezza sommersa, considera immorale concedere agevolazioni e sconti a chi evade. Ritiene inoltre che un atteggiamento troppo accomodante nei confronti degli evasori potrebbe tradursi in un incentivo all'esportazione dei capitali.

Il Viceministro Enrico ZANETTI conferma il parere favorevole espresso sulla nuova formulazione dell'emendamento Sottanelli 7.4, ribadendo che sulle somme emerse verranno applicate le aliquote ordinarie e sottolineando nuovamente la difficoltà per l'amministrazione finanziaria di ricostruire l'andamento temporale dell'accumulazione delle somme in questione.

Daniele PESCO (M5S) si dichiara favorevole alla soluzione prospettata dal deputato Busin, ritenendo che la tassazione *una tantum*, con un'aliquota forfettaria del 35 per cento, sarebbe preferibile anche dal punto di vista del gettito.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sottanelli 7.4, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Piccone 7.18 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 7.12, Latronico 7.29 e Cappelletti 7.41.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Piccone 7.19 e Binetti 7.26 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 7.10.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Plangger 7.47, Gebhard 7.45 e Plangger 7.46 sono stati ritirati.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sottanelli 7.3 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le proposte emendative Dellai 7.38, Piccone 7.23 e 7.24, Pagano 7.50, Sottanelli 7.013, 7.017, 7.023, 7.055, 7.060, 7.054, 7.09, 7.014, 7.015, 7.057, 7.053, 7.051, 7.056, 7.018, 7.078, 7.022, 7.025 e 7.052 sono state ritirate.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Mottola 7.039.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.031, sottolinea il contrasto tra l'attuale regime di riservatezza sul contenuto delle cassette di sicurezza e la sempre più ampia rimozione del segreto bancario.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Paglia 7.031.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Sottanelli 7.021 è stato ritirato.

Daniele PESCO (M5S), pur dichiarandosi contrario in linea di principio agli studi di settore, osserva che l'introduzione di indici sintetici di affidabilità proposta dagli identici articoli aggiuntivi Pelillo 7.01 e Lupi 7.06 conceda un margine troppo ampio di discrezionalità all'amministrazione finanziaria che potrebbe condurre a sperequazioni tra imprese.

Rocco PALESE (Misto-CR), Cosimo LATRONICO (Misto-CR), Alberto GIORGETTI (FI-PdL) e Lorena MILANATO (FI-PdL) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Lupi 7.06.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Pelillo 7.01 e Lupi 7.06 (*vedi allegato 2*).

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Palese 7.075, precedentemente accantonato, a condizione che lo stesso venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la proposta dei relatori di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 7.075, relativo all'Autorità nazionale anticorruzione.

Francesco CARRIERO (M5S), anche a nome dei componenti del gruppo Movimento 5 Stelle delle Commissioni V e VI, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Palese 7.075, come riformulato.

Maino MARCHI (PD) anche a nome dei componenti del gruppo PD delle Commissioni V e VI, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Palese 7.075, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Palese 7.075, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pelillo 7.03, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 32, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “o compensi” sono soppresse;

b) dopo le parole: “rapporti od operazioni” sono aggiunte le seguenti: “per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, ad euro 5.000 mensili”.

2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimontaria con l'applicazione del cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti”.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte con il comma 2.

4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel secondo periodo dopo le parole: “alimenti e bevande” sono aggiunte le seguenti: “nonché le prestazioni di viaggio e trasporto”. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

“In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella rice-

vuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito informatico di Infocamere. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni al primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile.”.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6 deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole da “risultante” a “7 marzo 2005, n. 82.” sono sostituite dalle seguenti: “del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata per l'inserimento in INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.

10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio alla casella PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notifica.

11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.

12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.

14. All'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".

15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo di imposta 2016.

16. All'articolo 37, comma 11-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto."

17. È sospeso dal 1° agosto al 4 settembre il termine di 30 giorni di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 1, del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

18. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: "entro il 16 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno"; le parole "entro il giorno 16", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "entro l'ultimo giorno" e le parole: "compresa quella unificata," ovunque ricorrano, sono soppresse. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

19. Agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: "per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435."

20. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 la lettera c) è soppressa.

21. La disposizione di cui al comma 20 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

22. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta, fatti salvi i

versamenti sull'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

23. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.”.

24. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento del bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità dell'esercizio dell'opzione.

25. Il comma 24 si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

26. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'espressione “mancato rinnovo”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “revoca”;

b) all'articolo 115, nel comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.”;

c) all'articolo 117, nel comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.”;

d) all'articolo 124:

1) nel comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo se-

condo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3.”;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto.”;

e) all'articolo 125:

1) nel comma 1, le parole: “l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)”;

2) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.”;

f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.”;

g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi

sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio.”.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 26.

28. Anche per l'esercizio delle opzioni che vanno comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

29. Le disposizioni di cui ai commi da 26 a 28 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

30. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è soppressa.

31. All'articolo 38-*bis*, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'espressione: “15.000” è sostituita dall'espressione: “30.000”.

32. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: “Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichia-

razione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del quarantacinque per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione e entro il sesto mese successivo a detto termine.

Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso.”;

2) al quinto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: “Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione finanziaria procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino, versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

b) all'articolo 20-*bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, secondo e terzo periodo, dell'articolo 20.”.

33. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

34. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

35. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dai seguenti: “3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) ed *i*), da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) contrassegni sostitutivi;

c) carte di debito o prepagate;

d) modalità telematiche;

e) altri strumenti di pagamento elettronico.”.

36. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 35 sono fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

37. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente: “Articolo 24. 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia stessa. 2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11.”.

38. Le disposizioni di cui al comma 37 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.

39. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di

concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.

40. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, vengono fissate, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:

a) le categorie di registro e documenti da conservare, ai sensi del Libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;

b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dall'articolo 2673 e seguenti del codice civile.

41. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 73, dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

1) "2-*ter*. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.";

2) "2-*quater*. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-*ter*, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito, va motivata dall'ufficio giudiziario, con appo-

sito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione".

b) all'articolo 73-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "entro cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Si applicano le disposizioni del comma 2-*quater* dell'articolo 73".

42. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro 30 giorni dalla data di acquisizione degli stessi".

b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 59, dopo le parole: "le sentenze" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri atti degli organi giurisdizionali".

c) all'articolo 60, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "Nelle sentenze" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri atti degli organi giurisdizionali";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali nell'ambito applicativo dell'articolo 59, lettera d), può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio

parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.”.

43. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-*quinquies* è sostituito dal seguente:

“15-*quinquies*. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.”.

44. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: “di inizio, variazione o cessazione di attività”, sono sostituite dalle seguenti: “di inizio o variazione di attività”.

45. Al decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, articolo 16, comma 1, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma 1, entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni”.

46. All'articolo 4 del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione”.

47. All'articolo 39, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, le parole: “se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta ad un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.” sono sostituite dalle seguenti: “Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-*ter*, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.” ».

Francesco BOCCIA, *presidente*, sospende la seduta, che riprenderà al termine della prima chiama della votazione in Assemblea per l'elezione di un Segretario di Presidenza.

La seduta, sospesa alle 16.15, riprende alle 20.15.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che, come convenuto in occasione della riunione, appena conclusasi, degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, l'esame del decreto-legge proseguirà domani mattina alle ore 10, con l'intento di concludere l'esame in sede referente, conferendo il mandato ai relatori sul provvedimento, entro le ore 13,30 della stessa giornata di domani. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito

dell'esame ad una seduta da convocare per domani mattina.

La seduta termina alle 20.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 20.15.

ALLEGATO 1

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI 6.138 E 7.081 DEI RELATORI E 4.238, 6.014, 7.079, 7.080, 10.02, 12.03 E 14.025 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 4.

Al comma 2, capoverso ART. 21-ter:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articoli 21 e 21-bis *inserire le seguenti:* ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

4. 238. Il Governo.

ART. 6.

Aggiungere, in fine, le parole: nonché nei procedimenti di risoluzione delle crisi di

sovraindebitamento ai sensi del Capo II, sezione I, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni.

0. 6. 138. 1 Causi.

Al comma 13, dopo le parole: procedura concorsuale *inserire le seguenti:* nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6. 138. I Relatori.

Al comma 1, sostituire le parole: dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 *con le seguenti:* dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b).

0. 6. 014. 2. Causi, Misiani.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: che non può superare il 15 marzo 2018

0. 6. 014. 1. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province,

delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2015, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 15 marzo 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale viene indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato

il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6 del presente decreto.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

6. 014. Il Governo.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quarto periodo, le parole: « entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 », sono sostituite dalle seguenti: « entro 60 giorni dalla data in cui avrà efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2 »;

b) dopo il comma 8.3 è aggiunto il seguente:

« 8.3-bis. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria

svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2014, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2014, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma ».

7. 079. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Progetto Ryder Cup).

1. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del « Progetto Ryder Cup 2022 », relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, è concessa a favore di *Ryder Cup Europe LLP* la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è

elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato.

2. La Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo dei contributi di cui al comma 1.

7. 080. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure urgenti per il settore bancario).

1. L'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi nel senso che:

a) le contribuzioni addizionali sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a carico del Fondo comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei Provvedimenti di risoluzione e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza di eventuali modifiche che dovessero essere apportate allo schema di risoluzione adottato;

b) la Banca d'Italia può determinare l'importo delle contribuzioni addizionali – da versare al Fondo di Risoluzione Nazionale ai fini di cui alla lettera a) al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di Risoluzione Unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento (UE) n. 806/2014 – non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime; la Banca d'Italia può inoltre stabilire che il pagamento di dette

contribuzioni sia effettuato al Fondo di Risoluzione Nazionale entro un arco temporale dalla stessa definito.

2. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo. »;

b) al comma 2, la parola « annualmente » è sostituita dalle seguenti: « per ciascun esercizio di applicazione della disciplina » e dopo le parole « e le imposte versate » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente »;

c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: « Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. ».

3. All'articolo 16 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, ove ricorrano, sostituire le parole « per il 5 per cento » con le parole « fino ad un massimo del 5 per cento », le parole « per l'8 per cento » con le parole « fino ad un massimo dell'8 per cento », le parole « per il 10 per cento »

con le parole « fino ad un massimo del 10 per cento », le parole « per il 12 per cento » con le parole « fino ad un massimo del 12 per cento »;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenza, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte »;

c) al comma 9, ove ricorrano, sostituire le parole « per il 5 per cento » con le parole « fino ad un massimo del 5 per cento », le parole « per l'8 per cento » con le parole « fino ad un massimo dell'8 per cento », le parole « per il 10 per cento » con le parole « fino ad un massimo del 10 per cento », le parole « per il 12 per cento » con le parole « fino ad un massimo del 12 per cento »;

d) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: « 9-bis. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo

d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dotte. ».

7. 081. I Relatori.

(Inammissibile)

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 16.000.000 per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: nonché di euro 10.000.000 per il potenziamento infrastrutturale e l'implementazione del parco treni della linea ferroviaria Milano-Treviglio-Crema-Cremona per l'anno 2016.

0. 10. 02. 1. Franco Bordo, Folino, Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Finanziamento attraversamento ferroviario linea Milano-Saronno).

1. Per il finanziamento della « Riqualficazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza – lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno », autorizzata con delibera Cipe n. 60/2013, è autorizzata la spesa di euro 16.000.000 per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 02. Il Governo.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

ART. 12-bis.

1. In attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015, al Comune di Lecce è attribuita la somma di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 7,52 milioni di euro nell'anno 2017; è attribuita altresì al medesimo comune la somma di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018. Il riconoscimento delle somme di cui al periodo precedente è subordinato alla rinuncia da parte del Comune di Lecce al contenzioso amministrativo pendente. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 », allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. 03. Il Governo.

(Inammissibile)

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis.

(Misure per l'attuazione del Progetto dell'Area Expo 2015).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario Straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in

liquidazione. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari per la realizzazione dell'Evento e di interventi connessi, sono interamente utilizzate dal Commissario liquidatore per la liquidazione della Società.

2. Gli organi sociali di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

3. I poteri attribuiti al Collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile sono assunti dal Commissario Straordinario per la liquidazione di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013.

4. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana Milano, la Camera di Commercio di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie alla integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 4.

6. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 6, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 500.000 euro per l'anno 2016, di 4.310.000 euro per il 2017, di 1.480.000 euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060.000 euro per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovrà concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 6, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.

8. Agli oneri di cui al comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attività di progettazione propeedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Milano.

10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

14. 025. Il Governo.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA ODIERNA**

ART. 4.

Al comma 1, capoverso ART. 21, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

4. 215. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e l'amministrazione, anche con il ricorso agli adeguati strumenti tecnologici, ferme le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

*** 4. 141.** Piccone.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di

semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e l'amministrazione, anche con il ricorso agli adeguati strumenti tecnologici, ferme le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

*** 4. 171.** Latronico.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e l'amministrazione, anche con il ricorso agli adeguati strumenti tecnologici, ferme le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

*** 4. 191.** Capelli, Tabacci.

(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso ART. 21, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio;

al comma 4, sostituire le parole: Dalla stessa data con le seguenti: Per il primo

anno di applicazione della disposizione di cui al comma 1, capoverso articolo 21, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1° gennaio 2017;

al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* 31 dicembre 2016.

4. 4. (Nuova formulazione) Pelillo.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 21-ter:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articoli 21 e 21-bis *inserire le seguenti:* ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

4. 238. Il Governo.

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista

dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di euro 2, per ciascuna fattura, con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. ».

*** 4. 5.** (Nuova formulazione) Petrini, Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribauda, Zoggia, Rubinato.

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di euro 2, per ciascuna fattura, con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di euro 500, se la tra-

missione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. ».

* **4. 62.** (Nuova formulazione) Pesco, Cancellieri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

(Approvato)

Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2, lettera a), dopo le parole: "nell'anno" sono inserite le seguenti: "ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)" ».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera a-bis) del comma 6, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'ar-

ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

** **4. 88.** Alberto Giorgetti, Laffranco.

(Approvato)

Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2, lettera a), dopo le parole: "nell'anno" sono inserite le seguenti: "ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)" ».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera a-bis) del comma 6, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

** **4. 104.** Piccone, Binetti.

(Approvato)

Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: “nell'anno” sono inserite le seguenti: “ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*” ».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera *a-bis)* del comma 6, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 4. 151.** Piccone, Binetti.

(Approvato)

Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: “nell'anno” sono inserite le seguenti: “ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*” ».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera *a-bis)* del comma 6, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 4. 170.** Latronico.

(Approvato)

Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: “nell'anno” sono inserite le seguenti: “ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*” ».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera *a-bis)* del comma 6, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 4. 192.** Capelli, Tabacci.

(Approvato)

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

4. 81. Sottanelli, Galati, Francesco Savario Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2019".

4. 61. Misiani, Marchi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping).

1. A partire dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO e consentire la piena operatività su tutto il territorio nazionale di quest'ultimo, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

3. Al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 le parole: « a norma dell'articolo 21 » sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.

5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.

4. 06. Boccadutri, Bernardo, Pelillo, Carbone, Coppola, Losacco, Bruno Bossio, Barbanti, Abrignani, Carbone.

(Approvato)

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Dichiarazione integrativa a favore).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, i commi 8 e 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

« 8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da pre-

sentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8-*bis*. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il contribuente di far valere anche in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito »;

b) nell'articolo 8:

1) nel comma 6, le parole « all'articolo 2, commi 7, 8, 8-*bis* e 9 » sono sostituite dalle parole « all'articolo 2, commi 7 e 9 »;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

6-*ter*. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-*bis* presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.

6-*quater*. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-*bis* presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

6-quinquies. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il contribuente di far valere anche in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile. ».

2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: « degli articoli 2, comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis »;

b) nella lettera *b)* le parole: « agli elementi » sono sostituite dalle seguenti: « ai soli elementi ».

5. 2. (Nuova formulazione) Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Morretto, Petrini, Ragosta, Ribaudò, Zoggia.

(Approvato)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: « Agenzia delle entrate » sono aggiunte le seguenti « e, limitatamente alle lettere *b-*

bis) e *b-ter)*, ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli »;

b) al comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera anche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ravvedimento.

5. 1. Pelillo.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5-octies, comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

7. 13. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: al portatore aggiungere le seguenti: , si presume, salvo prova contraria, che essi siano

derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti e;

7. 4. (Nuova formulazione) Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 3. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione della compliance

fiscale, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, ai fini dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

*** 7. 01.** Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragoستا, Ribauda, Zoggia.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione della compliance fiscale, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione

dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, ai fini dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

* **7. 06.** Lupi, Vignali, Palese, Latronico, Alberto Giorgetti, Milanato.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per l'Autorità nazionale anticorruzione).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di inde-

bitamento netto nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. 075. *(Nuova formulazione)* Palese.

(Approvato)

ART. 15.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.

15. 1. *(Nuova formulazione)* Fragomeli, Ribaudò.

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 46

RISOLUZIONI:

7-00773 Arlotti: Misure a favore del cicloturismo.
7-01110 Polidori: Misure a favore del cicloturismo (*Seguito discussione congiunta e rinvio*) 47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 48

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria per le infrastrutture e i trasporti, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice per la X Commissione Bargerò ha invitato tutti i colleghi a presentare contributi ai fini della formulazione della proposta di parere. Informa che al momento sono pervenute le proposte del M5S.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 27 ottobre, ma che le Commissioni non sono nelle condizioni di deliberare in quanto non è stato ancora reso il prescritto parere da parte della Conferenza unificata.

Ivan CATALANO (CI) segnala di voler offrire il suo contributo che prende spunto sulle notizie acquisite sul Progetto Mhybus di Enea con il quale si è sperimentato l'utilizzo nel TPL di un veicolo alimentato con una miscela, formata per il 15 per cento da idrogeno e 85 per cento da metano, denominato idrometano, che sembra garantire prestazioni di particolare

interesse. Ritiene, quindi, che tra le possibilità trascurate dal testo in esame vi siano quelle dell'utilizzo per autotrazione dell'idrometano.

Diego DE LORENZIS (M5S) comunica che in aggiunta alle osservazioni già inviate si riserva di proporre altre, con l'auspicio che su un provvedimento che riguarda una materia così importante per tutti esse possano essere recepite prescindendo dall'appartenenza politica.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice per la X Commissione*, nel sollecitare la collaborazione di tutti i gruppi all'elaborazione della proposta di parere, sottolinea che l'orientamento dei relatori per il futuro è nel senso della neutralità tecnologica per non limitare le scelte politiche di medio-lungo termine verso tecnologie che potrebbero rivelarsi inefficaci o eccessivamente costose.

Alberto BOMBASSEI (CI), sottolineato che dai soggetti auditi sono pervenute indicazioni non sempre coerenti ad esempio sul tema dell'inquinamento, invita i relatori ad approfondire adeguatamente i contenuti dei documenti depositati per elaborare una proposta di parere coerente e circostanziata.

Paolo GANDOLFI (PD) intende segnalare una questione, forse ritenuta marginale, legata al lessico. Infatti nel testo si parla di combustibili alternativi, definizione che dovrebbe includere anche sostanze che non bruciano. In tal senso potrebbe essere quindi utile l'impiego del termine di propellente per non rimanere a denominazioni che sono proprie della categoria cui appartengono le sostanze strettamente combustibili.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.35.

7-00773 Arlotti: Misure a favore del cicloturismo.

7-01110 Polidori: Misure a favore del cicloturismo.
(Seguito discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame delle risoluzioni in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alle Commissioni riunite IX e X la risoluzione Polidori 7-01110 che, vertendo sullo stesso argomento sarà discussa congiuntamente alla risoluzione Arlotti 7-00773.

Ricorda che la scorsa settimana si è svolta l'audizione del Ministro Franceschini il quale ha mostrato ampia disponibilità a valorizzare e favorire il settore del cicloturismo.

Tiziano ARLOTTI (PD) sollecita l'audizione del Ministro dei trasporti secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza congiunto.

La sottosegretaria Simona VICARI, manifestata la disponibilità del proprio dicastero a intervenire in audizione, sottolinea che nel disegno di legge di bilancio sono contenute disposizioni relative alla mobilità ciclistica. Invita pertanto le Commissioni a concludere la discussione delle risoluzioni dopo l'approvazione del disegno di legge di bilancio.

Paolo GANDOLFI (PD) collegandosi a quanto suggerito dalla rappresentante del Governo segnala che nella seduta odierna della IX Commissione trasporti, concer-

nente la relazione alla V Commissione sul disegno di legge di bilancio per il 2017 per la parte di competenza, sono stati approvati alcuni emendamenti volti a rifinanziare e a sostenere la mobilità ciclistica. Concorda pertanto con la proposta della sottosegretaria Vicari di rinviare l'approvazione delle risoluzioni, al termine della sessione parlamentare di bilancio.

Tiziano ARLOTTI (PD), sottolineato che vi sono risorse già destinate alla progettazione e alla realizzazione di alcune ciclovie strategiche sul territorio nazionale, concorda con la proposta di rinviare l'approvazione delle risoluzioni alla conclusione della sessione di bilancio.

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede al presidente se sia ancora possibile presentare un'altra risoluzione in argomento al

fine di abbinarla a quelle oggetto dell'odierna discussione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, conferma che è possibile presentare altre risoluzioni sulla materia che, una volta assegnate, saranno discusse congiuntamente a quelle in titolo.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	49
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	59

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	73

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	52
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	52
ALLEGATO 3 (<i>Nuova proposta di parere della Relatrice</i>)	74
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Forza Italia-Il Popolo della libertà</i>)	84
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	87

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia

assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte emendative al disegno di legge di bilancio (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che alcuni di questi emendamenti sono da ritenere inammissibili. In particolare, sono da ritenersi inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio della legge di stabilità: l'emendamento Garavini 4127-*bis*/I/22.3, che interviene in materia di anagrafe della popolazione italiana residente all'estero; l'articolo aggiuntivo Nuti 4127-*bis*/I/78.01, che sopprime l'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013 in materia di destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici. È da ritenersi altresì inammissibile ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento e della lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 in quanto incongruo rispetto al contesto normativo l'emendamento Nuti 4127-*bis*/I/75.1 che prevede l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sulla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.10.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge – già approvata dalla Camera, con modifiche, il 22 aprile 2015 – è stata ulteriormente modificata durante l'esame al Senato, concluso il 26 ottobre 2016. In particolare, le modifiche apportate dal Senato riguardano gli articoli 1 e 2, mentre non ha subito modifiche l'articolo 3.

Essa intende sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche e, più in generale, delle scienze della terra, attraverso incentivi per i nuovi iscritti alle inerenti classi di laurea e laurea magistrale, nonché per l'acquisto di strumentazione tecnica e la realizzazione di specifici progetti, e attraverso disposizioni volte a facilitare la costituzione dei dipartimenti universitari.

L'articolo 1, come modificato dal Senato, dispone che una quota non inferiore a euro 150.000 annui del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è destinata, a decorrere dal 2017, a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea della classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale delle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche). In particolare, si tratta di quota parte delle risorse del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, istituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2003 (legge n. 170 del 2003), e confluito, a decorrere dal 2014, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013 (legge n. 98 del 2013), nel Fondo per il finanziamento ordinario

delle università e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute, per la quota di rispettiva competenza. A tal fine, si richiama specificamente uno degli obiettivi del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, ossia quello – previsto dalla lettera *e*) del citato articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2003 – di incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. Gli incentivi sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012.

L'articolo 2, come modificato dal Senato, dispone che, per il 2016, l'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico è riservato al finanziamento dell'acquisto, da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici. Le risorse sono assegnate a seguito di « apposti bandi pubblici emanati, con cadenza annuale », dal Dipartimento della protezione civile.

Le risorse relative al 2016 possono essere utilizzate nell'anno 2017 in virtù di quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2016 (legge di contabilità e finanza pubblica), in base al quale – per quanto qui interessa – le somme stanziare per spese in conto capitale Risorse per acquisto di strumentazione tecnica non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. I bandi relativi all'utilizzo di tali risorse sono emanati entro il primo trimestre 2017.

Autorizza, altresì, una spesa di 1 milione di euro per il 2016 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, da destinare al finanziamento di progetti

di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici. Il finanziamento è attribuito a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, per ciascuno degli anni del triennio, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 3, non modificato dal Senato, è finalizzato a facilitare la costituzione dei dipartimenti universitari ai quali afferiscano pochi professori o ricercatori e, dunque, in base a quello che evidenziava la relazione illustrativa della proposta di legge C. 1533, anche dei dipartimenti di scienze della terra.

A tal fine, novella l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010. L'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010 dispone che per la costituzione di un dipartimento universitario è necessario un numero minimo di 35 unità tra professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato (elevato a 40 nel caso di atenei con oltre 1000 professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato), appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. In particolare, dispone che i dipartimenti universitari possono essere costituiti anche con un numero minimo di 20 unità tra professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'università, appartenenti ad una stessa area disciplinare.

La materia « università » non è espressamente citata nel vigente articolo 117 della Costituzione. Soccorre, tuttavia, l'ar-

articolo 33, sesto comma, della stessa Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Neanche il diritto allo studio è esplicitamente citato nel vigente articolo 117 della Costituzione, ma trova fondamento nell'articolo 34, i cui commi terzo e quarto dispongono che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Appare utile ricordare, peraltro, che, in base a quanto disposto (da ultimo) dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2012, la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta esclusivamente alle regioni, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.

Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato una nuova proposta di parere (*vedi allegato 3*). Comunica che il gruppo Forza Italia-Il Popolo della libertà ha presentato una proposta alternativa di parere a prima firma del deputato Sisto (*vedi allegato 4*).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 3*), che illustra nel dettaglio, soffermandosi, in particolare, sulle parti modificate rispetto alla precedente versione presentata nell'ultima seduta. Nel premettere che tale nuova proposta tiene conto del parere della Conferenza unificata, segnala che la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo erroneamente – in quanto non previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *c*), n. 1), della legge delega n. 124 del 2015 – indica il personale degli organi costituzionali tra le categorie reclutabili, previo assenso delle amministrazioni interessate, con il corso-concorso e il concorso per accesso alla dirigenza pubblica. Al contempo, il testo dello schema di decreto correttamente, nel rispetto del predetto principio di delega, non include il perso-

nale degli organi costituzionali tra le categorie reclutabili con le modalità sopra ricordate.

Rileva che nelle premesse della sua proposta di parere si sottolinea l'opportunità di chiarire se la previsione che stabilisce la possibilità per i dirigenti privi di incarico, in qualsiasi momento, di formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, faccia riferimento ad una facoltà di ricollocazione di natura temporanea o definitiva, mantenendo lo stato giuridico acquisito e completando altresì tale disposizione con la previsione di una formula che preveda il reinserimento nel ruolo dirigenziale a seguito di procedura a ciò finalizzata.

Quanto all'applicazione delle disposizioni in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, osserva che si fa riferimento all'esigenza di specificare – tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 22 della legge delega n. 124 del 2015 – che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni e le prerogative loro riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Si sofferma quindi sulle condizioni della proposta di parere, rilevando, ad esempio, che la seconda di esse chiede al Governo di valutare forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, sia a livello statale a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame, con particolare attenzione alla disciplina applicabile nella fase transitoria. Fa quindi notare che la terza condizione, tra l'altro, evidenzia la necessità che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata da adeguate garanzie soggettive ed oggettive anche per quanto ri-

guarda il trattamento economico. Fa presente che la medesima condizione chiede di chiarire come si coordina la nuova procedura prevista dall'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i dirigenti con quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto, che disciplinano, rispettivamente, le eccedenze di personale, la mobilità collettiva e la gestione del personale di disponibilità. Rileva quindi che la quarta condizione chiede di individuare, quanto alla composizione delle istituende Commissioni per la dirigenza statale, modalità che consentano di tenere conto pienamente delle previsioni della legge delega, anche valutando un ampliamento da 7 a 9 del numero dei componenti, con una contestuale riduzione dei componenti di diritto, una loro scadenza differenziata, e l'acquisizione di un previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi, sulla proposta di nomina dei membri non di diritto delle Commissioni, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, dei membri non di diritto delle Commissioni. Soffermandosi sulla condizione 6), osserva che essa evidenzia la necessità di prevedere intense forme di raccordo per assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito tra lo Stato e le regioni, improntate al principio di leale collaborazione. Alla condizione 10), evidenzia che andrebbe ulteriormente specificato, come previsto nel parere della Conferenza unificata, che la procedura di autorizzazione annuale da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato e la determinazione di un criterio di « giusta proporzione » tra personale dirigenziale e non dirigenziale riguarda esclusivamente la dirigenza statale. Rileva che la dodicesima condizione evidenzia la necessità di riesaminare le previsioni che attengono ai rapporti tra gli organi della SNA ed alle modalità di scelta dei loro componenti, in particolare ampliando la rosa di candidati a far parte del Comitato direttivo, (dalla formulazione attuale dello schema di decreto si evince che

sono scelti 5 soggetti nell'ambito di una rosa di soli 6 candidati), nonché prevedendo che una parte dei 10 membri previsti del Comitato scientifico della nuova Agenzia siano designati dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-città. Osserva che la condizione 15) sottolinea la necessità di valutare le previsioni dello schema di decreto legislativo (di cui all'articolo 28-bis, commi 5 e 6) rispetto alla disposizione di delega (articolo 11, comma 1, lettera c)) in ordine al soggetto cui compete la riduzione del periodo di formazione necessario prima dell'immissione nel ruolo unico della dirigenza. Fa presente che la diciassettesima condizione chiede di chiarire, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che riguarda la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, nei limiti percentuali previsti per ciascuna amministrazione, che la partecipazione alle procedure selettive e comparative, ivi previste, è consentita anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza. Fa notare che la condizione 18 evidenzia la necessità di prevedere – in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità – un obbligo generale di motivazione relativo agli incarichi dirigenziali. Fa presente che la condizione 23) chiede di prevedere che, alla luce del nuovo sistema imperniato sul principio dell'interscambio delle professionalità dei ruoli, per gli incarichi conferiti dalle regioni a statuto ordinario e dalle province (enti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014) non si applica la disposizione di cui alla lettera c) limitatamente alle parole « , anche nell'ambito di procedure di mobilità ». Evidenzia che la condizione 24), al fine di valorizzare adeguatamente le professionalità degli attuali dirigenti di I fascia, fino ad esaurimento, e tenendo conto delle effettive esigenze derivanti dalle reali consistenze del personale dirigenziale in servizio e del complessivo numero di incarichi, rileva la necessità di rivedere, ampliandola, la previsione dell'articolo 6, comma 2.

Rileva che la condizione 25) chiede di prevedere che le Commissioni per la dirigenza pubblica, nella definizione dei criteri generali relativi ai requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto delle ultime valutazioni conseguite prima del collocamento in aspettativa, o del distacco o di analogo provvedimento, nonché delle attività prestate dal dirigente (o dal segretario comunale o provinciale prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame) per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge.

Quanto alle osservazioni della nuova proposta di parere, evidenzia che l'osservazione g), in merito al personale della SNA, evidenzia l'opportunità di valutare di prevedere, tra l'altro, che siano mantenuti fino alla loro naturale scadenza i contratti di docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi in corso al momento dell'istituzione dell'Agenzia e che i docenti possano svolgere anche attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche, prevedendo per quelli di ruolo l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari.

Fa notare che l'osservazione l) evidenzia l'opportunità di tenere conto, all'articolo 3 dello schema di decreto, come evidenziato anche nel parere della Conferenza unificata, dell'esigenza di assicurare la piena coerenza con la previsione di delega nella parte in cui prevede la « cadenza annuale del corso-concorso e del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli della dirigenza ».

Fa notare che l'osservazione n) chiede di valutare l'opportunità, in ragione dell'autonomia che caratterizza le autorità indipendenti, nonché la Consob e la Covip (non previste nell'elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT), di prevedere da un lato, che il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti sia articolato in sezioni speciali, che tengano conto delle specifiche professionalità; dall'altro, fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 sulle procedure concorsuali unitarie,

evidenzia l'opportunità che sia rivista la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso anche i dirigenti di tali Autorità.

Fa presente che l'osservazione *o*) evidenzia che è opportuno che le indicazioni delle fattispecie che costituiscono, ai fini quanto della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, « mancato raggiungimento degli obiettivi » siano meglio declinate, evitando, tra l'altro, il riferimento a mere violazioni di norme.

Fa notare che l'osservazione *q*) evidenzia l'opportunità di valutare la conformità alla disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *g*), della legge n. 124 del 2014, delle previsioni di cui all'articolo 19-*ter*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Fa presente che l'osservazione *r*), alla luce del nuovo sistema della dirigenza pubblica e della previsione della disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *g*), della legge n. 124 del 2014, evidenzia l'opportunità di valutare la congruità delle percentuali attualmente previste dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel).

Fa presente che l'osservazione *s*), in considerazione delle peculiarità dell'incarico di dirigente apicale negli enti locali che presenta aspetti riconducibili tanto ad incarico di livello dirigenziale generale quanto ad incarico di vertice, chiede di valutare l'applicabilità, in tutto o in parte, alla nomina del dirigente apicale negli enti locali della disciplina della pre-selezione (di cui all'articolo 19-*ter*) da parte della Commissione per la dirigenza locale, tenendo conto delle differenti dimensioni degli enti e della presenza o meno in essi di altri uffici dirigenziali e della loro eventuale articolazione in incarichi ordinari e generali, nonché eventualmente differenziando fra disciplina applicabile durante la fase transitoria di cui all'articolo 10, comma 6, dello schema di decreto e disciplina applicabile a regime.

Evidenzia che l'osservazione *t*) evidenzia, tra l'altro, l'opportunità di chiarire le

diverse posizioni – per i segretari comunali collocati in fascia C – disciplinate unitariamente e cumulativamente nello schema di decreto legislativo in esame. Fa presente che l'osservazione *s*), riguardo alla disciplina generale dei dirigenti privi di incarico di cui all'articolo 23-*ter*, oltre all'esigenza di assicurare una piena coerenza con la disposizione di delega, sottolinea l'opportunità di valutare che le Commissioni per la dirigenza pubblica definiscano i criteri per l'assegnazione d'ufficio a coloro che rimangono privi di incarico, tenendo conto, ad esempio, del caso in cui gli avvisi pubblici siano andati deserti o della priorità da assegnare ad incarichi posti nelle vicinanze territoriali rispetto al precedente incarico.

Fa notare che l'osservazione *aa*) evidenzia l'esigenza, al medesimo articolo 23-*ter*, tenuto conto di quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata, di sopprimere le parole: « e senza retribuzioni aggiuntive » con riguardo al caso in cui i dirigenti privi di incarico svolgono attività di supporto presso le amministrazioni, e di assicurare la piena aderenza con la previsione di delega nella parte in cui stabilisce l'erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione per i dirigenti privi di incarico.

Rileva che l'osservazione *bb*) evidenzia l'opportunità di prevedere l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali ai sensi dell'articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni.

Fa notare, infine, che l'osservazione *dd*), fermo restando la necessità di garantire l'interscambio tra le professionalità appartenenti ai diversi ruoli, evidenzia l'opportunità di mantenere ed eventualmente disciplinare gli istituti del comando, del distacco e del fuori ruolo, in via transitoria e fin quando la riforma in esame non sarà pienamente operativa, per tutti i dirigenti e, una volta che la stessa

sarà a pieno regime, per i soli dirigenti che non rientrano nei tre ruoli unici, quali i dirigenti delle autorità indipendenti.

Andrea CECCONI (M5S) ringrazia la relatrice per aver recepito nella sua proposta di parere alcune condizioni e osservazioni avanzate dal suo gruppo. Sottolinea come proprio le numerose condizioni e osservazioni avanzate dalla relatrice, fatto usuale nell'esame parlamentare degli schemi di decreti attuativi della legge delega n. 124 del 2015, dimostrino la problematicità e la criticità di questi provvedimenti del Governo. Ricollegandosi all'intervento da lui svolto nella precedente seduta, ribadisce che il meccanismo premiale del merito dei dirigenti, che è alla base del provvedimento, prevede un sistema di valutazione che allo stato attuale non è stato ancora implementato. Sottolinea poi come, per sanare un sistema della dirigenza pubblica che certamente non funziona, si è scelta la strada a suo avviso sbagliata di lasciare alla discrezionalità della politica la scelta dei dirigenti. Si crea così un'accondiscendenza verso la politica da parte dei dirigenti che ne limita l'autonomia. Sarebbe stato preferibile scegliere un sistema come quello francese che, con tutti i suoi limiti, fa della dirigenza un blocco autonomo del tutto distinto dalla politica e in grado, così, di servire in modo migliore i cittadini e la politica stessa. Ribadisce anche come lo schema di decreto sia pieno di incongruenze ed errori che lo rendono inefficace a conseguire gli scopi che si prefigge. Avanza nuovamente, quindi, la proposta di prorogare la scadenza dell'esercizio della delega in modo da attuare prima altre deleghe, come quella sul sistema di valutazione.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) osserva che avrebbe preferito che la relatrice avesse incluso nell'ambito di una condizione il riferimento all'esigenza che le disposizioni del decreto legislativo siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni e le

prerogative loro riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) fa notare che, in virtù della soppressione della distinzione tra categorie della dirigenza pubblica, un pubblico impiegato, giunto ai vertici dell'amministrazione a seguito di un lungo percorso di carriera, potrebbe essere ingiustamente retrocesso, in evidente violazione di principi costituzionali. Ritiene che ciò sia una palese lesione di diritti quesiti che determinerà problemi sia sotto il profilo del buon andamento che dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Fatto notare che non è la prima volta che in questa legislatura si introducono norme che retroattivamente incidono su situazioni soggettive già consolidate, evidenzia che le numerose criticità del provvedimento sono state rilevate anche dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata. Ritiene palesemente iniquo che un dirigente apicale, dopo anni di impegno professionale, venga messo sullo stesso piano di altri di fascia inferiore, senza alcun riconoscimento della diversa esperienza maturata. Espresse perplessità sulla composizione della Commissione di valutazione, chiede poi alla relatrice se sia possibile formulare come condizioni le osservazioni *t)* e *aa)*, che, a suo avviso, meritano un'attenzione particolare da parte del Governo.

Auspica quindi che la condizione 3), nel far riferimento al trattamento economico, includa anche l'indennità di posizione, così come sembra desumersi in base ai chiarimenti della relatrice.

Andrea GIORGIS (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice. Le numerose condizioni e osservazioni, unite al richiamo ai pareri espressi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dal Comitato per la legislazione contribuiranno infatti a migliorare lo schema di decreto, muovendosi su tre direttrici. La prima è la valorizzazione delle professionalità presenti nella pubblica amministrazione; la seconda è mi-

rata a garantire l'autonomia della dirigenza, preservando così l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione; la terza è la trasparenza, con la richiesta dell'obbligo di motivazione che permette di ricorrere in sede giurisdizionale. Sottolinea in particolare la condizione n. 24 della proposta di parere della relatrice, che a suo avviso risponde alle obiezioni avanzate dal deputato Sisto in merito alla salvaguardia dei diritti acquisiti. Confida, infine, che il Governo recepirà le condizioni poste dalla Commissione, traducendole in disposizioni legislative.

Federica DIENI (M5S) osserva che il provvedimento in esame reca troppi aspetti critici che richiederebbero una completa rivisitazione del suo impianto. Si sofferma, quindi, sulla soppressione della figura dei segretari comunali, che ritiene sbagliata, considerato il delicato ruolo svolto da questi ultimi nell'ambito degli enti locali.

Evidenzia poi che lo schema di decreto, al comma 5 dell'articolo 10, recependo le direttive impartite con legge delega, prevede per tutti i vincitori del medesimo concorso, tutti segretari di fascia C (con inquadramento contrattuale equiparabile a quello di funzionari apicali), la possibilità di accedere al ruolo unico della dirigenza locale. Nel giudicare tale disposizione coerente e del tutto in linea sia con la legge delega, sia con il dettato costituzionale, fa notare che riguardo a tale punto va difesa l'impostazione inclusa nello schema di decreto e rifiutata l'impostazione inclusa nel parere del Consiglio di Stato.

In proposito, ricorda che la legge delega n. 124 del 2015, nel disciplinare un regime transitorio che portasse dalla attuale disciplina contenuta tra l'altro, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 a quella contenuta nello schema di decreto in esame e nei relativi provvedimenti esecutivi, prevede che il decreto detti una «specifica disciplina che contempra la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo,

anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge». Sarebbe a suo avviso assolutamente iniquo e in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione vigente se si dovesse sostenere, come afferma il Consiglio di Stato, che i vincitori di tale ultimo concorso che abbiano preso servizio prima dell'entrata in vigore del decreto come segretari comunali maturino, in costanza di servizio, i 18 mesi di anzianità ai fini dell'iscrizione nel ruolo unico dei dirigenti locali e al contempo si negasse ai giovani vincitori dello stesso concorso ma che non abbiano ancora preso servizio presso un comune italiano la possibilità di assumere un incarico apicale del tutto identico a quello dei colleghi già in servizio. A suo avviso, ugualmente iniquo sarebbe sostenere che il comma 5 e, quindi, la possibilità di accedere al ruolo unico attraverso il reclutamento da parte di enti locali che abbiano posizioni dirigenziali (non apicali) vacanti, fosse riconosciuto soltanto a chi accidentalmente non fosse ancora titolare di una sede di segreteria al momento di entrata in vigore del decreto legislativo e fosse invece negata a chi dovesse perderla.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL) ringrazia la relatrice in particolare per l'interlocuzione con le opposizioni e per una proposta di parere che tenta di porre parziale rimedio a un provvedimento con troppe criticità. Rileva, in particolare, come siano stati fatti passi avanti sulla questione dei segretari comunali, mentre non ritiene soddisfacente la soluzione proposta per la Consob. Si unisce alla richiesta del deputato Sisto di trasformare l'osservazione lettera *t*) in una condizione. Il provvedimento, però, nel suo complesso rimane lesivo dell'autonomia della pubblica amministrazione, che viene subordinata alla politica. Non essendoci, quindi, le condizioni per una posizione favorevole sulla

proposta di parere della relatrice, dichiara il voto contrario del suo gruppo.

Danilo TONINELLI (M5S) fa notare che il provvedimento in esame rappresenta un'occasione persa, in quanto non incide in alcun modo sul sistema della valutazione. Ritiene che esso eviti di affrontare il nodo fondamentale costituito dalla necessità di avviare un percorso virtuoso nell'ambito della pubblica amministrazione che sia fondato sul merito.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che il Consiglio di Stato, nella premessa del proprio parere, sottolinea come il riordino apportato dallo schema di decreto fosse atteso da tempo. Ricorda poi che il decreto attuativo del sistema di valutazione è previsto per il 2017. Nella logica del riconoscimento del ruolo della minoranza, concorda con la proposta avanzata dai deputati Sisto e D'Attorre di trasformare in condizione l'osservazione lettera *t*). Riguardo alla proposta del deputato Sisto di trasformare in condizione l'osservazione lettera *aa*), ritiene che possa essere accolta con riguardo alla seconda parte, dove viene richiesto di « assicurare la piena aderenza con la previsione di delega nella parte in cui stabi-

lisce l'erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione per i dirigenti privi di incarico ». Alla luce di quanto sopra esposto, formula un'ulteriore proposta di parere (*allegato 5*), volta appunto a recepire le richieste avanzate dai deputati Sisto e D'Attorre.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla relatrice, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere della relatrice, auspicando, in ogni caso, che le numerose osservazioni critiche mosse nei confronti del provvedimento stimolino il Governo a migliorarlo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che porrà prima in votazione l'ulteriore nuova proposta di parere della relatrice. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa a prima firma Sisto s'intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

La Commissione approva l'ulteriore nuova proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 16.35.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 17.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare attenzione alle start-up femminili.

4127-bis/I/17. 1. Centemero.

ART. 19.

Al comma 1 dopo le parole: nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute aggiungere le seguenti: con attenzione anche alla dimensione di genere.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni aggiungere le seguenti: anche nella dimensione di genere.

4127-bis/I/19. 1. Centemero.

ART. 22.

Al comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o che ha dismesso l'investimento prima della scadenza dei termini di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b)".

4127-bis/I/22. 1. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: per un ulteriore periodo di due anni.

4127-bis/I/22. 2. Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

13. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: « nell'anagrafe della popolazione residente del comune » sono aggiunte le seguenti: « ovvero quando dimostri di avervi acquisito in via esclusiva, a qualsiasi titolo, la proprietà di un immobile che risulta l'unico immobile posseduto in Italia dall'interessato ».

4127-bis/I/22. 3. Garavini, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Porta, Tacconi.

(Inammissibile)

ART. 25.

L'Allegato C di cui al comma 14, lettera d) è integrato con la seguente lettera:

N. Personale addetto alle operazioni di trasporto e scorta di valori e assimilati.

4127-bis/I/25. 1. Francesco Sanna.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento è basato sul metodo di calcolo contributivo.

2. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, trattenuto d'ufficio sull'indennità parlamentare.

3. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compati-

bili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

7. La lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:

n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;

n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera *n)* e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;

n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere *n)* e *n-bis)*, che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna ».

8. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere *n)*, *n-bis)* e *n-ter)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere *n)*, *n-bis)* e *n-ter)*.

9. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *n)*, *n-bis)* e *n-ter)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro ado-

zione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.

10. I trattamenti pensionistici comunque denominati conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

11. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

4127-bis/I/33. 01. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento è basato sul metodo di calcolo contributivo.

2. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, trattenuto d'ufficio sull'indennità parlamentare.

3. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato,

qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.

6. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 5, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

4127-bis/I/33. 02. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. La lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:

« *n)* abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;

n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera *n)* e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;

n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere *n)* e *n-bis)*, che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna ».

2. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere *n)*, *n-bis)* e *n-ter)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere *n)*, *n-bis)* e *n-ter)*.

3. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *n)*, *n-bis)* e *n-ter)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del

presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.

4. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

4127-bis/I/33. 03. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. I trattamenti pensionistici comunque denominati conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

4127-bis/I/33. 04. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

ART. 50.

Al comma 1, dopo le parole: Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità e non discriminazione *aggiungere le seguenti:* e al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge

4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità.

4127-bis/I/50. 1. Centemero.

ART. 52.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministero della difesa, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2017 e di 4.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, pari a 2.000 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, pari a 750 milioni di euro annui, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a

tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 750 milioni di euro annui;

d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15

luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4127-bis/I/52. 1. Vito, Centemero, Gelmini, Sisto, Calabria, Ravetto, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a

valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4127-bis/I/52. 2. Vito, Centemero, Gelmini, Sisto, Calabria, Ravetto, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2017 ».

4127-bis/I/52. 3. Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dall'anno 2017, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

4127-bis/I/52. 4. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4127-bis/I/52. 6. Vito, Centemero, Gelmini, Sisto, Calabria, Ravetto, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: , per quest'ultimo anche con riguardo alle risorse da destinare all'assunzione in forma permanente del personale delle Unità cinofile che opera alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di personale discontinuo,.

4127/bis/I/52. 7. Spadoni, Sibilia, Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti: per quest'ultimo prevedendo una riserva pari almeno al 20 per cento delle assunzioni per i vigili del fuoco volontari iscritti da almeno 5 anni negli

elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, alla data di entrata in vigore della presente legge,.

4127/bis/I/52. 8. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti: , per questo ultimo attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei concorsi in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge,.

4127/bis/I/52. 9. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n. 125 aggiungere le seguenti: , attingendo in via prioritaria dalle graduatorie di vincitori ed idonei in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al loro completo esaurimento.

4127/bis/I/52. 11. Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n. 125 aggiungere il seguente periodo: L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti all'entrata in vigore della presente legge, relative alle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

4127/bis/I/52. 12. Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato ad assumere un numero massimo di 450 unità nel ruolo iniziale, attingendo in via prioritaria, in deroga all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi banditi per gli anni, nell'ordine, 2011 e 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, che non abbiano superato il trentesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge.

4127/bis/I/52. 13. Fiano.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini di cui alla presente lettera, la graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco, a seguito di concorso indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, è prorogata sino al 31 dicembre 2017.

4127/bis/I/52. 15. Fabbri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, le graduatorie in corso di validità delle province sono trasferite agli enti subentranti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni delle stesse.

4127/bis/I/52. 19. Lattuca, Gasparini.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico).

1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali è istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito del programma di spesa « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato al finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive erogate in via fissa e continuativa al personale medesimo, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti. Il fondo di cui al precedente periodo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, fatti salvi gli incrementi di risorse finanziarie derivanti da successivi provvedimenti legislativi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, vengono utilizzati i risparmi strutturali di spesa corrente derivati dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei seguenti settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

a) locazioni passive delle sedi di servizio;

b) servizi di mensa al personale;

c) servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) dalle risorse disponibili a regime dei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aventi carattere di certezza, continuità e stabilità pari a 5.300.000 euro;

b) mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 81, comma 2 pari a 10.000.000 di euro;

c) dai risparmi di spesa di cui al comma 2, fino a un importo pari a 4.000.000 di euro per l'anno 2017 e a 6.000.000 di euro a decorrere dal 2018.

4. Le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'attribuzione degli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono stabilite con accordi integrativi nazionali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, e dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. Per le annualità precedenti al 2017, ai fini dell'attribuzione degli introiti afferenti il fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 71, comma 1-bis, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

7. Resta altresì fermo, per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quanto disposto dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.

4127/bis/I/52. 01. Fiano.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico).

1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali è istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito del programma di spesa « Preven-

zione dal rischio e soccorso pubblico », un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato al finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive erogate in via fissa e continuativa al personale medesimo, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2017 e 22 milioni a decorrere dal 2018.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 81, comma 1, con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 4.280 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.207,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.992 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4127/bis/I/52. 02. Fiano.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso; e per l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai

vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2017:

CP – 1.500.000
CS – 1.500.000

2018:

CP – 1.000.000
CS – 1.000.000

2019:

CP – 1.000.000
CS – 1.000.000

4127/bis/I/52. 03. Fiano.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Modalità di impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile).

1. Il personale volontario è richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, a rotazione, e sulla base dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati.

3. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente Direttore Regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.

4127-bis/I/52. 05. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto non superiore ad una consiliatura, applicando il metodo contributivo ».

4127-bis/I/53. 01. Fabbri.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1. Al comma 228 della legge n. 208 del 2015, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Le limitazioni di cui al periodo

precedente non si applicano agli ufficiali di stato civile e anagrafe. ».

4127-bis/I/53. 02. Fabbri.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

1. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è fatto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle disposizioni previste dall'articolo 147-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assoggettati alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali.

4127-bis/I/53. 03. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

ART. 53-bis.

1. Gli emolumenti diretti e indiretti degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse ge-

nerale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte l'importo della retribuzione più bassa erogata al personale dipendente. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

4127-bis/I/53. 05. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

ART. 54.

(Strade sicure).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada e gli *standard* operativi, nonché i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.

1-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.

4127-bis/I/54. 1. Francesco Sanna.

ART. 63.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere della Commissione di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015.

4127-bis/I/63. 1. Il Relatore.

ART. 64.

Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: delle regioni a statuto ordinario.

4127-bis/I/64. 1. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

4-ter. I Comuni possono altresì nei limiti delle proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contrarre mutui per l'adeguamento o ristrutturazione di immobili già acquisiti al patrimonio comunale, da destinare a caserme delle Forze dell'ordine e da concedere alle stesse in comodato gratuito, previa approvazione degli appositi programmi, di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4127-bis/I/64. 3. Sani, Dallai.

ART. 72.

(Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz).

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

« 8-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 32, Sezione IX, Capo II, Titolo II di cui

all'Allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dopo le parole « legalmente riconosciuti » aggiungere le seguenti: « e ai servizi di trasporto e scorta di valori e assimilati esercitati con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno ».

8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, quantificati in 5 milioni di euro, si provvede mediante le risorse di cui al comma 8 del presente articolo. ».

4127-bis/I/72. 1. Francesco Sanna.

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

« 8-*bis*. All'articolo 32, Sezione IX, Capo II, Titolo II di cui all'Allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-*bis*. Le imprese che effettuano professionalmente le attività di trasporto e scorta di valori e assimilati sono esentate dal pagamento dei contributi relativi alla concessione dei diritti d'uso di frequenza per le attività di comunicazione di fonìa ad uso privato di cui al presente Titolo.

8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, quantificati in 5 milioni di euro, si provvede mediante le risorse di cui al comma 8 del presente articolo. ».

4127-bis/I/72. 2. Francesco Sanna.

ART. 74.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è

ripristinato nell'importo di euro 400.000 e deve essere inteso come contributo ordinario.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 400.000;
2018: – 400.000;
2019: – 400.000.

4127-bis/I/74. 1. Lattuca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato nell'importo di euro 500.000 e deve essere inteso come contributo ordinario.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 500.000;
2018: – 500.000;
2019: – 500.000.

4127-bis/I/74. 2. Mongiello, Di Gioia.

ART. 75.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il parere della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

4127-bis/I/75. 1. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

(Inammissibile)

ART. 78.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.

4127-bis/I/78. 01. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

(Inammissibile)

ART. 80.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, lo stanziamento per l'anno 2017 del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è incrementato di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000;
2019: – 15.000.000.

4127-bis/I/80. 1. Fabbri.

ART. 80-bis.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

81-bis. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla Polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per

causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000.

4127-bis/I/80. 01. Fiano, Naccarato.

ART. 81.

All'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.

Conseguentemente all'articolo 104 dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

« 6-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e

funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.

6-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. ».

4127-bis/I/81. 1. Francesco Sanna.

ART. 84.

Al comma 1, sostituire le parole: stranieri irregolari con la seguente: immigrati.

4127-bis/I/84. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

ART. 84-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire le parole: « ad un anno » con le seguenti: « a due anni ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) ».

4127-bis/I/84. 01. Fabbri.

ALLEGATO 2

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato, recante « Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche »;

richiamato il parere espresso da questo Comitato in data 4 marzo 2015;

rilevato che la materia « università » non è espressamente citata nel vigente articolo 117 della Costituzione e che, tuttavia, l'articolo 33, sesto comma, della stessa Costituzione prevede che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

sottolineato che l'articolo 2, come modificato dal Senato, dispone che, per il 2016, l'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico è riservato al finanziamento dell'acquisto, da parte

delle università e degli enti pubblici di ricerca, della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici;

evidenziato, al riguardo, che le risorse sono assegnate a seguito di « appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale », dal Dipartimento della protezione civile, a fronte di un finanziamento che riguarda solo il 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione del bando annuale per l'assegnazione delle risorse con la disposizione che stabilisce che il finanziamento di cui al medesimo articolo 2 riguarda solo l'anno 2016.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto n. 328).**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disciplina della dirigenza della Repubblica » (atto 328), adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, preso atto dei rilievi espressi dalla VII Commissione Cultura e del parere del Comitato per la legislazione;

tenuto conto, in particolare, che nel parere reso dalla Conferenza unificata si fa presente che il Governo, assicurando l'intenzione di condividere il percorso di attuazione del provvedimento, ha manifestato la disponibilità all'accoglimento delle proposte formulate dalle regioni e dagli enti locali, proponendo di organizzare un incontro per definire il testo con le modifiche richieste nella formulazione più adeguata e ha precisato di poter valutare positivamente la proposta relativa alla previsione della intesa « forte » e ha chiesto un'ulteriore riflessione sulla proposta che la mobilità dei dirigenti, a livello nazionale, operi « prioritariamente » nell'ambito di ciascuno dei ruoli dirigenziali;

premesso che:

la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, con particolare riferimento ai profili dell'inquadramento, dell'accesso ai ruoli, della

formazione, del conferimento degli incarichi, della valutazione e della responsabilità;

lo schema di decreto legislativo in esame, in particolare, dispone l'articolazione del « sistema della dirigenza pubblica » nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, sulla base del principio che la qualifica dirigenziale è unica e che ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possa ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale;

uno degli obiettivi più innovativi della riforma, infatti, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, è quello di superare il perimetro della singola amministrazione e di creare un più ampio « mercato della dirigenza », coincidente con il territorio nazionale, che favorisca la mobilità sia orizzontale sia verticale, incentivando così un sistema potenzialmente virtuoso nel quale la domanda dell'amministrazione e l'offerta della figura dirigenziale possano incontrarsi e trovare reciproco soddisfacimento;

i ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali così come, — previa intesa in tali sedi — è prevista l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale e la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché la definizione dei

criteri generali che competono alle Commissioni;

lo stesso parere del Consiglio di Stato, ha del resto messo in evidenza come la creazione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con previsione di un meccanismo collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;

la Corte costituzionale ha poi più volte sottolineato come gli articoli 97 e 98 della Costituzione costituiscano corollari del principio di imparzialità, sottolineando in particolare l'importanza della distinzione «tra l'azione di governo – normalmente legata agli interessi di una parte politica espressione delle forze di maggioranza – e l'azione dell'amministrazione che nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento», ed evidenziando in tale quadro la rilevanza del fatto che il rapporto di lavoro dirigenziale sia «circondato da garanzie» (sentenze n. 453 del 1990 e n. 104 del 2007 n. 104 del 2007);

al fine di valorizzare la trasparenza, il buon funzionamento e l'imparzialità nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, la delega ha previsto l'istituzione di tre Commissioni per la dirigenza pubblica, e nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Affari costituzionali, nonché nel parere del Consiglio di Stato, è stato più volte messo in evidenza il ruolo di primaria importanza ad esse attribuito nell'ambito del complessivo disegno riformatore per assicurare il funzionamento dei meccanismi che presiedono al nuovo sistema della dirigenza pubblica;

a tali Commissioni, infatti, la riforma attribuisce funzioni di estremo rilievo in tutte le fasi nevralgiche del nuovo

sistema, da quella iniziale fino al momento della cessazione dell'incarico, con la finalità di assicurare che la relazione tra politica e amministrazione rimanga nella logica della differenziazione di funzioni coordinate, e non in quella della commistione di compiti politici e gestionali;

la legge delega ha coerentemente previsto che esse siano costituite con «modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali»;

tra le funzioni che le Commissioni per la dirigenza pubblica sono chiamate a svolgere vi è anche quella di provvedere alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 28-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se andrebbero meglio specificate con quali modalità e secondo quali criteri si procede alla nomina delle suddette commissioni;

la legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo anche ad operare una revisione complessiva dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), con eventuale trasformazione della sua natura giuridica, anche prevedendo collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali di prestigio, e l'avvalimento – per le attività di reclutamento – di istituzioni di formazione selezionate con procedure trasparenti, e lo schema di decreto in esame, ne ha disposto, conseguentemente, la trasformazione in agenzia;

appare indispensabile, per la piena attuazione della riforma, riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;

va altresì considerato che il provvedimento in esame è intrinsecamente legato alla previsione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo, in particolare, ad adottare norme di semplificazione in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione;

appare dunque necessario prevedere forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, anche a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame;

alla luce della centralità del principio di trasparenza per realizzare un'autentica riforma della dirigenza appare dunque necessario assicurare, quanto più possibile, forme congrue e diffuse di pubblicità degli avvisi per il conferimento degli incarichi, valutando l'opportunità di specificare, anche nell'ambito della disposizione in esame, l'obbligo di provvedere alla pubblicazione della banca dati su un sito istituzionale;

in sede di prima applicazione è affidata al Dipartimento della funzione pubblica una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto dell'istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale e, a decorrere dalla predetta ricognizione, tale Dipartimento – di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale – autorizza annualmente procedure concorsuali assicurando una « giusta proporzione » tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni;

appare opportuno chiarire – in sede di prima attuazione della riforma in esame – le modalità di inserimento nel ruolo della dirigenza locale degli attuali segretari comunali e provinciali, con par-

ticolare riguardo ai limiti assunzionali vigenti che non contemplano la figura dei segretari comunali e provinciali nell'ambito dei ruoli della dirigenza locale;

appare altresì necessario definire con maggiore chiarezza il quadro normativo di riferimento ed i requisiti richiesti dalla legge per la nuova figura apicale introdotta dal provvedimento in esame, che attualmente reca solo una norma per la prima applicazione che dispone il conferimento dell'incarico agli attuali segretari comunali e provinciali, oltre al richiamo all'articolo 19-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

è inoltre opportuno precisare maggiormente le competenze e le funzioni della nuova figura dei dirigenti apicali negli enti locali, anche rispetto al loro inserimento nella dotazione organica ed ai limiti vigenti, valutando altresì le ricadute nei comuni di minori dimensioni demografiche, che in molti casi non sono dotati della figura dirigenziale, e le modalità di assunzione nel caso di unioni di comuni;

il nuovo articolo 19-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che per ogni incarico dirigenziale il termine generale sia di quattro anni, rinnovabile di ulteriori due anni, per una sola volta, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e vi sia una decisione motivata dell'amministrazione;

in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, appare necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, da adeguate garanzie soggettive ed oggettive;

il Consiglio di Stato ha altresì messo in evidenza come sia necessario che la fase di attuazione della disciplina dei dirigenti privi di incarico, che comprende, ad esempio, l'esercizio delle funzioni am-

ministrative di individuazione dei posti disponibili, si svolga di intesa con il sistema delle Conferenze;

andrebbe altresì tenuto presente quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata nella parte in cui si sottolinea l'opportunità di chiarire se la previsione che stabilisce la possibilità per i dirigenti privi di incarico, in qualsiasi momento, di formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, faccia riferimento ad una facoltà di ricollocazione di natura temporanea o definitiva, mantenendo lo stato giuridico acquisito e completando altresì tale disposizione con la previsione di una formula che preveda il reinserimento nel ruolo dirigenziale a seguito di procedura a ciò finalizzata;

quanto all'applicazione delle disposizioni in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, andrebbe specificato – tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 22 della legge delega n. 124 del 2015 – che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni e le prerogative loro riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha tra le altre cose evidenziato come uno degli elementi che può incidere sul funzionamento concreto di molti degli innovativi meccanismi previsti dalla riforma è costituito dal principio della invarianza di spesa, ed è pertanto auspicabile provvedere quanto prima alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza;

appare altresì di fondamentale importanza prevedere il Parlamento possa procedere ad un costante monitoraggio delle fasi attuative della riforma, al fine di « accompagnare » i diversi passaggi previsti

dal nuovo testo ed intervenire, ove necessario, per garantire l'organicità e l'effettività delle nuove previsioni;

è necessario infine prevedere che il regolamento attuativo di cui al nuovo articolo 28-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che dovrà definire una serie di criteri attuativi della riforma, dalla composizione e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi-concorso, dei concorsi e degli esami di conferma alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali – sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e – per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali – nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si valuti l'esigenza di provvedere quanto prima, anche in altro provvedimento, alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza, così da assicurare la piena operatività del nuovo sistema definito dalla riforma;

2) valutare forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, sia a livello statale a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame, con particolare attenzione alla disciplina applicabile nella fase transitoria, anche stabilendo un cronoprogramma dettagliato delle diverse fasi di attuazione della riforma in discussione nonché assicurando che la banca dati « delle competenze » di cui all'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 abbia piena operatività;

3) in conformità al principio costituzionale di eguaglianza e dei principi co-

stituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, è necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata da adeguate garanzie soggettive ed oggettive, anche per quanto riguarda il trattamento economico; andrebbe altresì chiarito come si coordina la nuova procedura prevista dall'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i dirigenti con quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto, che disciplinano, rispettivamente, le eccedenze di personale e mobilità collettiva e la gestione del personale in disponibilità;

4) individuare, quanto alla composizione delle istituende Commissioni per la dirigenza statale, modalità che consentano di tenere conto pienamente delle previsioni della legge delega, anche valutando un ampliamento da 7 a 9 del numero dei componenti, con una contestuale riduzione dei componenti di diritto, una loro scadenza differenziata, e l'acquisizione di un previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi, sulla proposta di nomina dei membri non di diritto delle Commissioni, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, dei membri non di diritto delle Commissioni;

5) individuare modalità di selezione dei componenti delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale che sia coerente con i principi espressi nella legge delega;

6) prevedere intense forme di raccordo per assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito tra lo Stato e le regioni, improntate al principio di leale collaborazione;

7) dotare le Commissioni per la dirigenza pubblica di un adeguato *staff* di supporto tecnico, composto da persone con comprovata esperienza e idonee qualifiche, anche in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e fi-

nanziarie, al fine di consentire una « fattibilità concreta » delle numerose funzioni che esse sono chiamate a svolgere per il funzionamento del sistema che coinvolge una platea molto estesa di dirigenti pubblici;

8) prevedere l'obbligo, e non la mera facoltà, di provvedere all'articolazione del ruolo in sezioni speciali, al fine di valorizzare le specifiche professionalità acquisite nell'esercizio di determinate funzioni dirigenziali;

9) stabilire con maggior chiarezza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), che l'attribuzione della gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali è affidata, rispettivamente, alle istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale, mentre la « gestione tecnica » di tali ruoli è attribuita al Dipartimento della funzione pubblica;

10) fermo restando il principio cardine della valorizzazione dell'interscambio di professionalità e di esperienze tra i ruoli, sia salvaguardata l'autonomia regionale e locale nella ricognizione dei posti dirigenziali disponibili, nella programmazione del fabbisogno e negli ambiti di rilevanza organizzativa e formativa, individuando forme di raccordo improntate al principio di leale collaborazione, pur nel rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalla legislazione vigente; in tale quadro andrebbe ulteriormente specificato, come previsto nel parere della Conferenza unificata, che la procedura di autorizzazione annuale da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato e la determinazione di un criterio di « giusta proporzione » tra personale dirigenziale e non dirigenziale riguarda esclusivamente la dirigenza statale;

11) riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista

della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;

12) riesaminare le previsioni che attingono ai rapporti tra gli organi della SNA ed alle modalità di scelta dei loro componenti, in particolare ampliando la rosa di candidati a far parte del Comitato direttivo, (dalla formulazione attuale dello schema di decreto si evince che sono scelti 5 soggetti nell'ambito di una rosa di soli 6 candidati), nonché prevedendo che una parte dei 10 membri previsti del Comitato scientifico della nuova Agenzia siano designati dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-città;

13) al fine di assicurare stabilità e certezza nel nuovo quadro di riferimento, prevedere che le risorse attualmente nella disponibilità della SNA siano trasferite, al momento della trasformazione, all'istituenda agenzia;

14) siano indicate, anche nel regolamento attuativo, le modalità e i criteri secondo i quali si procede alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso;

15) valutare le previsioni dello schema di decreto legislativo (di cui all'articolo 28-bis, commi 5 e 6) rispetto alla disposizione di delega (articolo 11, comma 1, lettera c)) in ordine al soggetto cui compete la riduzione del periodo di formazione necessario prima dell'immissione nel ruolo unico della dirigenza;

16) rivedere la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso, con il consenso delle rispettive amministrazioni, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria, in ragione delle peculiari specialità di tali categorie;

17) chiarire, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che riguarda la procedura per il conferimento

degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, nei limiti percentuali previsti per ciascuna amministrazione, che la partecipazione alle procedure selettive e comparative, ivi previste, è consentita anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza;

18) prevedere – in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità – un obbligo generale di motivazione relativo agli incarichi dirigenziali;

19) al comma 5 dell'articolo 19-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia definito con chiarezza il numero dei candidati selezionati dalla Commissione, specificando in particolare se sia pari a cinque o a tre;

20) prevedere una disciplina afferente i requisiti professionali necessari per gli incarichi di dirigente apicale negli enti locali, anche correlata alle diverse dimensioni demografiche nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi e che tenga conto delle competenze e del ruolo ricoperto (responsabile dell'attuazione del programma, direzione e valutazione del personale, coordinamento amministrativo e controllo della legalità);

21) risolvere la contraddizione tra la previsione dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell'articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali e provinciali di cui alle fasce A e B, siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure apicali sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali – attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche – nell'ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

22) istituire un apposito Fondo perequativo che, nel nuovo sistema delineato dalla riforma, consenta ai comuni di non

doversi gravare dei costi connessi ai dirigenti privi di incarico, inclusi i dirigenti apicali, soprattutto alla luce delle stringenti previsioni normative in materia di equilibrio di bilancio e di facoltà assunzionali, anche tenendo conto delle risorse attualmente destinate alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui è disposta la soppressione all'articolo 10;

23) prevedere che, alla luce del nuovo sistema imperniato sul principio dell'interscambio delle professionalità dei ruoli, per gli incarichi conferiti dalle regioni a statuto ordinario e dalle province (enti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014) non si applica la disposizione di cui alla lettera *c*) limitatamente alle parole « , anche nell'ambito di procedure di mobilità »;

24) al fine di valorizzare adeguatamente le professionalità degli attuali dirigenti di I fascia, fino ad esaurimento, e tenendo conto delle effettive esigenze derivanti dalle reali consistenze del personale dirigenziale in servizio e del complessivo numero di incarichi, rivedere, ampliandola, la previsione dell'articolo 6, comma 2;

25) prevedere che le Commissioni per la dirigenza pubblica, nella definizione dei criteri generali relativi ai requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto delle ultime valutazioni conseguite prima del collocamento in aspettativa, o del distacco o di analogo provvedimento, nonché delle attività prestate dal dirigente (o dal segretario comunale o provinciale prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame) per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge e per le quali è obbligatorio il collocamento in aspettativa; definire, in particolare, una disciplina pienamente coerente con le previsioni dell'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione in base alle quali « chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro »;

26) prevedere che il regolamento attuativo, di cui al nuovo articolo 28-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e, per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutare l'opportunità che l'istituzione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con la previsione di un procedimento collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;

b) in corrispondenza con quanto previsto per la Commissione per la dirigenza statale, per la quale è prevista l'istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica, valutare l'opportunità di prevedere – ferma restando l'articolazione del sistema della dirigenza in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento – che le Commissioni per la dirigenza regionale e locale siano istituite presso le Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali;

c) valutare l'esigenza che, nella fase transitoria e fino alla piena operatività della riforma, sia comunque assicurata e favorita la mobilità tra le amministrazioni dei vari comparti coinvolti dalla riforma;

d) chiarire, all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la portata della previsione in base alla quale « resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali », con riguardo al nuovo sistema della dirigenza articolato nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale;

e) valutare l'opportunità di definire, all'articolo 2 dello schema di decreto, in

che modo le attuali norme che disciplinano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse – di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 – si coordinino con il nuovo sistema delle dirigenza articolato in tre ruoli unici;

f) introdurre una disposizione transitoria volta a definire meglio e in maniera graduale la prevista trasformazione della SNA in agenzia; valutare altresì l'opportunità che nella convenzione triennale di cui al comma 4 dell'articolo 28-*quinquies* sia assicurato anche il coinvolgimento dei Presidenti delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali; prevedere infine che alla nuova agenzia sia assicurato il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

g) in merito al personale della SNA, valutare l'esigenza di prevedere, da un lato, che siano mantenuti fino alla loro naturale scadenza i contratti di docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi in corso al momento dell'istituzione dell'Agenzia e che i docenti possano svolgere anche attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche, prevedendo per quelli di ruolo l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari; dall'altro lato, per il personale tecnico-amministrativo, che sia mantenuto il contratto collettivo in essere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; infine, per garantire la continuità del personale e tenendo conto dell'incardimento della nuova agenzia presso la Presidenza del Consiglio, valutare l'opportunità di mantenere a favore del personale che non opta ai sensi dell'articolo 28-*quinquies*, comma 17, il trattamento in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;

h) al fine di assicurare nell'attività di formazione un ampio coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, così come espressamente previsto dall'articolo 11, comma 1,

lettera d), della legge delega, valuti il Governo, anche alla luce della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato prevista dall'articolo 8 della medesima legge, la possibilità di avvalersi di organismi che operano nel settore, anche come società *in house* delle amministrazioni statali e locali;

i) impostare – nel nuovo assetto normativo definito dalla riforma – il rapporto tra corso-concorso e concorso sulla base del dato oggettivo determinato dal rapporto « posti fissi » e « posti disponibili » anziché sulla sola valutazione del Dipartimento della funzione pubblica fondata sul presupposto della sussistenza di « esigenze non coperte dalla programmazione triennale »; valutare altresì – quanto al concorso – la possibilità che allo stesso possano avere accesso anche soggetti esterni alla pubblica amministrazione, purché in possesso di una comprovata esperienza dirigenziale o di titoli specialistici adeguati;

l) tenere conto, all'articolo 3 dello schema di decreto, come evidenziato anche nel parere della Conferenza unificata, dell'esigenza di assicurare la piena coerenza con la previsione di delega nella parte in cui prevede la « cadenza annuale del corso-concorso e del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli della dirigenza »;

m) valorizzare, in tale quadro, il ruolo svolto dalla SNA, nel nuovo assetto delineato dal provvedimento in esame, quale « *hub* » in cui confluiscono le valutazioni di fabbisogno dei tre ruoli ed in cui sono definite le migliori pratiche per assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale;

n) si valuti l'opportunità, in ragione dell'autonomia che caratterizza le autorità indipendenti, nonché la Consob e la Covip (non previste nell'elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT), di prevedere da un lato, che il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti sia articolato in sezioni speciali, che tengano conto delle specifiche professionalità; e dall'altro, fermo re-

stando quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 sulle procedure concorsuali unitarie, sia rivista la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso anche i dirigenti di tali Autorità;

o) è opportuno che le indicazioni delle fattispecie che costituiscono, ai fini quanto della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, « mancato raggiungimento degli obiettivi » siano meglio declinate, evitando, tra l'altro, il riferimento a mere violazioni di norme;

p) si valuti l'opportunità di coordinare le previsioni previste per i dirigenti privi di incarico, che fanno riferimento ad un arco temporale di 2 anni, con il termine più ampio di 4 anni previsto dal comma 4 dell'articolo 10, concernente i segretari comunali e provinciali confluiti nel ruolo unico dei dirigenti locali;

q) si valuti la conformità alla disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2014, delle previsioni di cui all'articolo 19-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

r) alla luce del nuovo sistema della dirigenza pubblica e della previsione della disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2014, la congruità delle percentuali attualmente previste dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel);

s) in considerazione delle peculiarità dell'incarico di dirigente apicale negli enti locali che presenta aspetti riconducibili tanto ad incarico di livello dirigenziale generale quanto ad incarico di vertice, si valuti l'applicabilità, in tutto o in parte, alla nomina del dirigente apicale negli enti locali della disciplina della pre-selezione (di cui all'articolo 19-ter) da parte della Commissione per la dirigenza locale, tenendo conto delle differenti dimensioni degli enti e della presenza o meno in essi di altri uffici dirigenziali e della loro eventuale articolazione in incarichi ordi-

nari e generali, nonché eventualmente differenziando fra disciplina applicabile durante la fase transitoria di cui all'articolo 10, comma 6, dello schema di decreto e disciplina applicabile a regime;

t) valutare l'opportunità di chiarire le previsioni dettate al comma 5 dell'articolo 10 relative all'immissione in ruolo degli attuali segretari comunali e provinciali, già iscritti all'Albo, di fascia C e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riguardo al rinvio previsto all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, dove non è chiaro se l'assegnazione alle amministrazioni statali avvenga in via diretta da parte del Dipartimento della funzione pubblica oppure debba essere disposta solo all'esito delle procedure concorsuali ivi previste e chiarendo le diverse posizioni – per i segretari comunali collocati in fascia C – disciplinate unitariamente e cumulativamente nello schema di decreto legislativo in esame;

u) valutare l'opportunità di prevedere un'apposita sezione professionale dei dirigenti apicali, nell'ambito del ruolo della dirigenza degli enti locali, alla luce della obbligatorietà di questa nuova figura e del profilo professionale richiesto;

v) alla luce del nuovo articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di dirigenza degli enti locali e dell'articolo 10 dello schema di decreto sulle norme transitorie, sia definita la disciplina applicabile agli enti di area vasta, tenuto conto del numero di deleghe loro attribuite, del numero degli abitanti interessati e delle funzioni da essi svolte;

z) riguardo alla disciplina generale dei dirigenti privi di incarico di cui all'articolo 23-*ter*, oltre all'esigenza di assicurare una piena coerenza con la disposizione di delega, si valuti l'opportunità che le Commissioni per la dirigenza pubblica definiscano i criteri per l'assegnazione d'ufficio a coloro che rimangono privi di

incarico, tenendo conto, ad esempio, del caso in cui gli avvisi pubblici siano andati deserti o della priorità da assegnare ad incarichi posti nelle vicinanze territoriali rispetto al precedente incarico;

aa) sia valutata l'esigenza, al medesimo articolo 23-ter, tenuto conto di quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata, di sopprimere le parole: « e senza retribuzioni aggiuntive » con riguardo al caso in cui i dirigenti privi di incarico svolgono attività di supporto presso le amministrazioni, e di assicurare la piena aderenza con la previsione di delega nella parte in cui stabilisce l'erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione per i dirigenti privi di incarico;

bb) si valuti l'opportunità di prevedere l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali ai sensi dell'articolo 1, comma

49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni;

cc) valutare l'opportunità di specificare che per tali soggetti restano fermi l'iscrizione ai ruoli delle amministrazioni di appartenenza, il trattamento giuridico in corso alla data di collocamento in aspettativa, distacco o analogo provvedimento e, ove spettante, il relativo trattamento economico;

dd) fermo restando la necessità di garantire l'interscambio tra le professionalità appartenenti ai diversi ruoli, valutare l'opportunità di mantenere ed eventualmente disciplinare gli istituti del comando, del distacco e del fuori ruolo, in via transitoria e fin quando la riforma in esame non sarà pienamente operativa, per tutti i dirigenti e, una volta che la stessa sarà a pieno regime, per i soli dirigenti che non rientrano nei tre ruoli unici, quali i dirigenti delle autorità indipendenti.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della
Repubblica (Atto n. 328).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
FORZA ITALIA-IL POPOLO DELLA LIBERTÀ**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto n. 328), adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

rilevato che:

il Consiglio di Stato con parere n. 2113 del 14 ottobre 2016 ha espresso perplessità sulla circostanza che una riforma così rilevante sia stata approvata con invarianza di spesa rilevando altresì che l'annunciata riforma del pubblico impiego dovrebbe essere meglio coordinata con il provvedimento in esame e suggerendo quindi di valutare possibili correttivi alla norma primaria di delega;

in Conferenza Unificata del 3 novembre 2016, i rappresentanti delle Regioni dell'ANCI e dell'UPI hanno evidenziato alcune problematiche principali sull'impianto dello schema di decreto legislativo;

premessi che:

la proposta di riforma prevede la soppressione dei singoli ruoli in cui è articolata la dirigenza della Repubblica, nonché la soppressione della distinzione in fasce dei dirigenti. I dirigenti generali attualmente inseriti nei rispettivi ruoli hanno conseguito la loro qualifica superando, oltre al concorso iniziale per accedere alla dirigenza, i vari passaggi espressamente previsti dalla legge vigente

in materia ed hanno quindi maturato dei diritti relativi al proprio trattamento giuridico ed economico;

non essendo prevista nello schema in oggetto una piena garanzia di diritti legittimamente quesiti vi è una palese lesione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, nonché quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico;

secondo la Corte costituzionale l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento essenziale dello Stato di diritto e non può essere lesa da norme con effetti retroattivi che incidono irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (*ex plurimis*, sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 525 del 2000, n. 416 del 1999, n. 211 del 1997, n. 390 del 1995, n. 397 del 1994);

prevedere che un pubblico impiegato giunto ai vertici dell'amministrazione, rispettando le norme che disciplinano quel percorso di carriera, venga retrocesso, oltre a costituire una palese ingiustizia, viola palesemente i valori che hanno ispirato il legislatore costituzionale, che ha introdotto i concetti richiamati quali pilastri dello Stato di diritto e specificatamente dell'agire pubblico;

la norma transitoria che prevede la salvaguardia del 30 per cento dei soggetti interessati dalla perdita dello status di direttore generale fino all'esaurimento della qualifica dirigenziale di prima fascia

dimostra chiaramente che il legislatore delegato ha ben presente il tema della necessaria salvaguardia dei diritti quesiti, ma tali diritti, proprio perché tali, non possono che essere garantiti al cento per cento della platea dei soggetti che ne sono titolari;

la dirigenza interessata dall'attuale riforma si compone di circa 55 mila unità: i dirigenti apicali e di prima fascia sono circa 2 mila, di cui solo 417 appartenente ai ruoli dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Come si evince dai numeri, la percentuale dei soggetti cui non viene garantito la salvaguardia del profilo giuridico ed economico è particolarmente bassa – meno del 4 per cento – rispetto alla platea generale della dirigenza. Tra l'altro si tratta di soggetti che in larga misura si avvicinano all'età della pensione (età media oltre i 55 anni);

inserire gli attuali dirigenti generali selezionati sulla base della normativa vigente nel sistema previsto dalla riforma, oltre a costituire una palese lesione di diritti quesiti determinerà problemi sia sotto il profilo del buon andamento che dell'imparzialità. Infatti, nell'attuale quadro normativo il dirigente generale, forte della posizione giuridica ed economica acquisita, si pone in posizione di piena e comunque maggiore autonomia rispetto al vertice politico, il che consente e favorisce il rispetto di quel principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa che è strumento indispensabile per assicurare il rigoroso rispetto dei più volte richiamati principi costituzionali;

con l'applicazione della riforma in corso alla fine dell'incarico attuale il dirigente generale, a causa della cosiddetta retrocessione, dovrà competere per un nuovo incarico di pari rango con tutta la dirigenza, anche con quella ora chiamata di seconda fascia, che pur di progredire in carriera potrebbe porsi anche in un atteggiamento di maggiore disponibilità. È di tutta evidenza che le nuove norme devono valere per quei soggetti ora estranei alla fascia apicale;

la riforma non tiene conto del fatto che i dirigenti dello Stato attualmente in servizio, siano essi di seconda che di prima fascia, spesso provengono da percorsi di formazione specifici per i quali lo Stato ha sostenuto un notevole impegno economico e gestionale-organizzativo. Inoltre, come si sono previsti percorsi ad hoc per alcune dirigenze specifiche si rappresenta che per la Presidenza del Consiglio dei ministri vi è una normativa speciale regolata dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di cui sembra non si sia tenuto conto nello schema di decreto in oggetto;

la riforma introduce la possibilità che, in esito ad una concatenazione di eventi niente affatto improbabili alla luce della farraginosità del nuovo meccanismo di attribuzione degli incarichi, anche il dirigente che abbia sempre ben operato ricevendo costantemente valutazioni positive possa essere licenziato, senza motivazione;

tale previsione snatura evidentemente il rapporto di lavoro del dirigente, che, pur continuando a risultare a tempo indeterminato nella forma, si trasforma di fatto in un rapporto sostanzialmente a tempo determinato provocando effetti negativi facilmente immaginabili sulla sua imparzialità ed indipendenza e di rimando sul buon andamento dell'attività amministrativa;

la normativa riferita alla Commissione di valutazione che nell'ottica del legislatore delegato e delegante, costituisce uno snodo particolarmente crea numerosi dubbi interpretativi sia sugli obiettivi e sia sulla composizione della stessa;

la composizione della Commissione di valutazione risulta essere discriminante, poiché la norma di riferimento prevede che essa sia composta in larga parte da soggetti che rappresentino solo alcune delle amministrazioni interessate dalla riforma, che vengono individuati senza un criterio di scelta apparente logico e in palese conflitto di interessi, al contrario di quanto prevede la stessa disposizione, in

quanto risultano destinatari delle loro stesse decisioni, posto che anche gli interpellati da loro banditi per le amministrazioni di appartenenza passino al vaglio dell'organismo collegiale;

alla luce della riforma in corso l'assegnazione degli incarichi sembrerebbe doversi per la gran parte fondare sulla valutazione del merito. È evidente che fino a quando non vigerà un sistema unico di misurazione della performance conseguita, qualsiasi valutazione non sarà comparabile, per cui si determinerà una ulteriore ed inevitabile disparità di trattamento da cui conseguiranno numerosi contenziosi;

il ruolo unico non rappresenta un novità del sistema normativo italiano, infatti, a tal proposito va ricordata l'esperienza fallimentare della disciplina introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999, poi abrogata, con l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145;

la breve esperienza della disciplina sopra citata ha comportato circa 40 milioni di maggiori spese, un incremento di organici dirigenziali nell'ordine di circa 90 posizioni aggiuntive di livello dirigenziale generale e circa 230 di livello non generale;

la normativa prevista nello schema di decreto in esame non trova riscontro in alcuna positiva esperienza già realizzata in altri Paesi europei frequentemente citati per l'efficienza dei loro apparati amministrativi, ma rappresenta al contrario, un

unicum: in Francia non esiste retrocessione dei dirigenti di carriera una volta acquisita una determinata posizione; in Germania viene addirittura garantita in molti casi anche la stabilità del posto ricoperto oltre che lo status giuridico; in Gran Bretagna la temporaneità e l'affidamento discrezionale degli incarichi da parte della politica riguardano solo un numero circoscritto di posizioni apicali;

considerato che:

appare opportuno introdurre una previsione di piena garanzia dei diritti quesiti sia sotto il profilo giuridico che economico per i dirigenti generali inseriti nei ruoli alla data di entrata in vigore della normativa in esame in particolare appare indispensabile garantire ai segretari comunali che vadano in disponibilità con la nuova disciplina lo stesso trattamento economico oggi loro assicurato dalla legge (vedi trattamento di posizione);

occorre prevedere una normativa che stabilisca un equilibrio di genere nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali;

appare opportuno stabilire una armonizzazione completa delle norme riferite alla dirigenza della Repubblica evitando di prevedere un ibrido pericoloso per l'operatività della pubblica amministrazione, per i cittadini e verosimilmente per le casse dello Stato,

esprime

PARERE CONTRARIO

Sisto, Centemero, Ravetto e Calabria.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto n. 328).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disciplina della dirigenza della Repubblica » (Atto n. 328), adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; preso atto dei rilievi espressi dalla VII Commissione Cultura e del parere del Comitato per la legislazione;

tenuto conto, in particolare, che nel parere reso dalla Conferenza unificata si fa presente che il Governo, assicurando l'intenzione di condividere il percorso di attuazione del provvedimento, ha manifestato la disponibilità all'accoglimento delle proposte formulate dalle regioni e dagli enti locali, proponendo di organizzare un incontro per definire il testo con le modifiche richieste nella formulazione più adeguata e ha precisato di poter valutare positivamente la proposta relativa alla previsione della intesa « forte » e ha chiesto un'ulteriore riflessione sulla proposta che la mobilità dei dirigenti, a livello nazionale, operi « prioritariamente » nell'ambito di ciascuno dei ruoli dirigenziali;

premesso che:

la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, con particolare riferimento ai profili dell'inquadramento, dell'accesso ai ruoli, della

formazione, del conferimento degli incarichi, della valutazione e della responsabilità;

lo schema di decreto legislativo in esame, in particolare, dispone l'articolazione del « sistema della dirigenza pubblica » nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, sulla base del principio che la qualifica dirigenziale è unica e che ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possa ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale;

uno degli obiettivi più innovativi della riforma, infatti, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, è quello di superare il perimetro della singola amministrazione e di creare un più ampio « mercato della dirigenza », coincidente con il territorio nazionale, che favorisca la mobilità sia orizzontale sia verticale, incentivando così un sistema potenzialmente virtuoso nel quale la domanda dell'amministrazione e l'offerta della figura dirigenziale possano incontrarsi e trovare reciproco soddisfacimento;

i ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali così come, — previa intesa in tali sedi — è prevista l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale e la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché la definizione dei

criteri generali che competono alle Commissioni;

lo stesso parere del Consiglio di Stato ha del resto messo in evidenza come la creazione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con previsione di un meccanismo collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;

la Corte costituzionale ha poi più volte sottolineato come gli articoli 97 e 98 della Costituzione costituiscano corollari del principio di imparzialità, sottolineando in particolare l'importanza della distinzione «tra l'azione di governo – normalmente legata agli interessi di una parte politica espressione delle forze di maggioranza – e l'azione dell'amministrazione che nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento», ed evidenziando in tale quadro la rilevanza del fatto che il rapporto di lavoro dirigenziale sia «circondato da garanzie» (sentenze n. 453 del 1990 e n. 104 del 2007 n. 104 del 2007);

al fine di valorizzare la trasparenza, il buon funzionamento e l'imparzialità nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, la delega ha previsto l'istituzione di tre Commissioni per la dirigenza pubblica, e nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Affari costituzionali, nonché nel parere del Consiglio di Stato, è stato più volte messo in evidenza il ruolo di primaria importanza ad esse attribuito nell'ambito del complessivo disegno riformatore per assicurare il funzionamento dei meccanismi che presiedono al nuovo sistema della dirigenza pubblica;

a tali Commissioni, infatti, la riforma attribuisce funzioni di estremo rilievo in tutte le fasi nevralgiche del nuovo

sistema, da quella iniziale fino al momento della cessazione dell'incarico, con la finalità di assicurare che la relazione tra politica e amministrazione rimanga nella logica della differenziazione di funzioni coordinate, e non in quella della commistione di compiti politici e gestionali;

la legge delega ha coerentemente previsto che esse siano costituite con «modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali»;

tra le funzioni che le Commissioni per la dirigenza pubblica sono chiamate a svolgere vi è anche quella di provvedere alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 28-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se andrebbero meglio specificate con quali modalità e secondo quali criteri si procede alla nomina delle suddette Commissioni;

la legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo anche ad operare una revisione complessiva dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), con eventuale trasformazione della sua natura giuridica, anche prevedendo collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali di prestigio, e l'avvalimento – per le attività di reclutamento – di istituzioni di formazione selezionate con procedure trasparenti, e lo schema di decreto in esame, ne ha disposto, conseguentemente, la trasformazione in agenzia;

appare indispensabile, per la piena attuazione della riforma, riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;

va altresì considerato che il provvedimento in esame è intrinsecamente legato alla previsione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo, in particolare, ad adottare norme di semplificazione in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione;

appare dunque necessario prevedere forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, anche a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame;

alla luce della centralità del principio di trasparenza per realizzare un'autentica riforma della dirigenza appare dunque necessario assicurare, quanto più possibile, forme congrue e diffuse di pubblicità degli avvisi per il conferimento degli incarichi, valutando l'opportunità di specificare, anche nell'ambito della disposizione in esame, l'obbligo di provvedere alla pubblicazione della banca dati su un sito istituzionale;

in sede di prima applicazione è affidata al Dipartimento della funzione pubblica una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto dell'istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale e, a decorrere dalla predetta ricognizione, tale Dipartimento – di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale – autorizza annualmente procedure concorsuali assicurando una « giusta proporzione » tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni;

appare opportuno chiarire – in sede di prima attuazione della riforma in esame – le modalità di inserimento nel ruolo della dirigenza locale degli attuali segretari comunali e provinciali, con par-

ticolare riguardo ai limiti assunzionali vigenti che non contemplano la figura dei segretari comunali e provinciali nell'ambito dei ruoli della dirigenza locale;

appare altresì necessario definire con maggiore chiarezza il quadro normativo di riferimento ed i requisiti richiesti dalla legge per la nuova figura apicale introdotta dal provvedimento in esame, che attualmente reca solo una norma per la prima applicazione che dispone il conferimento dell'incarico agli attuali segretari comunali e provinciali, oltre al richiamo all'articolo 19-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

è inoltre opportuno precisare maggiormente le competenze e le funzioni della nuova figura dei dirigenti apicali negli enti locali, anche rispetto al loro inserimento nella dotazione organica ed ai limiti vigenti, valutando altresì le ricadute nei comuni di minori dimensioni demografiche, che in molti casi non sono dotati della figura dirigenziale, e le modalità di assunzione nel caso di unioni di comuni;

il nuovo articolo 19-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che per ogni incarico dirigenziale il termine generale sia di quattro anni, rinnovabile di ulteriori due anni, per una sola volta, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e vi sia una decisione motivata dell'amministrazione;

in conformità ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, appare necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, da adeguate garanzie soggettive ed oggettive;

il Consiglio di Stato ha altresì messo in evidenza come sia necessario che la fase di attuazione della disciplina dei dirigenti privi di incarico, che comprende, ad esempio, l'esercizio delle funzioni am-

ministrative di individuazione dei posti disponibili, si svolga di intesa con il sistema delle Conferenze;

andrebbe altresì tenuto presente quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata nella parte in cui si sottolinea l'opportunità di chiarire se la previsione che stabilisce la possibilità per i dirigenti privi di incarico, in qualsiasi momento, di formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, faccia riferimento ad una facoltà di ricollocazione di natura temporanea o definitiva, mantenendo lo stato giuridico acquisito e completando altresì tale disposizione con la previsione di una formula che preveda il reinserimento nel ruolo dirigenziale a seguito di procedura a ciò finalizzata;

quanto all'applicazione delle disposizioni in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, andrebbe specificato – tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 22 della legge delega n. 124 del 2015 – che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni e delle prerogative loro riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha tra le altre cose evidenziato come uno degli elementi che può incidere sul funzionamento concreto di molti degli innovativi meccanismi previsti dalla riforma è costituito dal principio della invarianza di spesa, ed è pertanto auspicabile provvedere quanto prima alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza;

appare altresì di fondamentale importanza prevedere che il Parlamento possa procedere ad un costante monitoraggio delle fasi attuative della riforma, al fine di « accompagnare » i diversi passaggi

previsti dal nuovo testo ed intervenire, ove necessario, per garantire l'organicità e l'effettività delle nuove previsioni;

è necessario infine prevedere che il regolamento attuativo di cui al nuovo articolo 28-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che dovrà definire una serie di criteri attuativi della riforma, dalla composizione e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi-concorso, dei concorsi e degli esami di conferma alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali – sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e – per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali – nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) valutare l'esigenza di provvedere quanto prima, anche in altro provvedimento, alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza, così da assicurare la piena operatività del nuovo sistema definito dalla riforma;

2) valutare forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, sia a livello statale sia livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame, con particolare attenzione alla disciplina applicabile nella fase transitoria, anche stabilendo un cronoprogramma dettagliato delle diverse fasi di attuazione della riforma in discussione nonché assicurando che la banca dati « delle competenze » di cui all'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 abbia piena operatività;

3) in conformità al principio costituzionale di eguaglianza e dei principi co-

stituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, è necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata da adeguate garanzie soggettive ed oggettive, anche per quanto riguarda il trattamento economico; andrebbe altresì chiarito come si coordina la nuova procedura prevista dall'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i dirigenti con quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto, che disciplinano, rispettivamente, le eccedenze di personale e mobilità collettiva e la gestione del personale in disponibilità;

4) individuare, quanto alla composizione delle istituende Commissioni per la dirigenza statale, modalità che consentano di tenere conto pienamente delle previsioni della legge delega, anche valutando un ampliamento da 7 a 9 del numero dei componenti, con una contestuale riduzione dei componenti di diritto, una loro scadenza differenziata, e l'acquisizione di un previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi, sulla proposta di nomina dei membri non di diritto delle Commissioni, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere;

5) individuare modalità di selezione dei componenti delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale che siano coerenti con i principi espressi nella legge delega;

6) prevedere intense forme di raccordo per assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definite tra lo Stato e le regioni, improntate al principio di leale collaborazione;

7) dotare le Commissioni per la dirigenza pubblica di un adeguato *staff* di supporto tecnico, composto da persone con comprovata esperienza e idonee qualifiche, anche in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, al fine di consentire una « fat-

tibilità concreta » delle numerose funzioni che esse sono chiamate a svolgere per il funzionamento del sistema che coinvolge una platea molto estesa di dirigenti pubblici;

8) prevedere l'obbligo, e non la mera facoltà, di provvedere all'articolazione del ruolo in sezioni speciali, al fine di valorizzare le specifiche professionalità acquisite nell'esercizio di determinate funzioni dirigenziali;

9) stabilire con maggior chiarezza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015, che l'attribuzione della gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali è affidata, rispettivamente, alle istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale, mentre la « gestione tecnica » di tali ruoli è attribuita al Dipartimento della funzione pubblica;

10) fermo restando il principio cardine della valorizzazione dell'interscambio di professionalità e di esperienze tra i ruoli, salvaguardare l'autonomia regionale e locale nella ricognizione dei posti dirigenziali disponibili, nella programmazione del fabbisogno e negli ambiti di rilevanza organizzativa e formativa, individuando forme di raccordo improntate al principio di leale collaborazione, pur nel rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalla legislazione vigente; in tale quadro andrebbe ulteriormente specificato, come previsto nel parere della Conferenza unificata, che la procedura di autorizzazione annuale da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato e la determinazione di un criterio di « giusta proporzione » tra personale dirigenziale e non dirigenziale riguarda esclusivamente la dirigenza statale;

11) riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione

delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;

12) riesaminare le previsioni che attingono ai rapporti tra gli organi della SNA ed alle modalità di scelta dei loro componenti, in particolare ampliando la rosa di candidati a far parte del Comitato direttivo (dalla formulazione attuale dello schema di decreto si evince che sono scelti 5 soggetti nell'ambito di una rosa di soli 6 candidati), nonché prevedendo che una parte dei 10 membri previsti del Comitato scientifico della nuova Agenzia siano designati dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-città;

13) al fine di assicurare stabilità e certezza nel nuovo quadro di riferimento, prevedere che le risorse attualmente nella disponibilità della SNA siano trasferite, al momento della trasformazione, all'istituenda agenzia;

14) indicare, anche nel regolamento attuativo, le modalità e i criteri secondo i quali si procede alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso;

15) valutare le previsioni dell'articolo 28-bis, commi 5 e 6) del decreto legislativo n. 165 del 2001 rispetto alla disposizione di delega (articolo 11, comma 1, lettera c)) in ordine al soggetto cui compete la riduzione del periodo di formazione necessario prima dell'immissione nel ruolo unico della dirigenza;

16) rivedere la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso, con il consenso delle rispettive amministrazioni, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria, in ragione delle peculiari specialità di tali categorie;

17) chiarire, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che riguarda la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non

appartenenti ai ruoli della dirigenza, nei limiti percentuali previsti per ciascuna amministrazione, che la partecipazione alle procedure selettive e comparative, ivi previste, è consentita anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza;

18) prevedere – in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità – un obbligo generale di motivazione relativo agli incarichi dirigenziali;

19) al comma 5 dell'articolo 19-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 definire con chiarezza il numero dei candidati selezionati dalla Commissione, specificando in particolare se sia pari a cinque o a tre;

20) assicurare la piena aderenza con la previsione di delega nella parte in cui stabilisce l'erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione per i dirigenti privi di incarico;

21) prevedere una disciplina afferente i requisiti professionali necessari per gli incarichi di dirigente apicale negli enti locali, anche correlata alle diverse dimensioni demografiche nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi e che tenga conto delle competenze e del ruolo ricoperto (responsabile dell'attuazione del programma, direzione e valutazione del personale, coordinamento amministrativo e controllo della legalità);

22) risolvere la contraddizione tra la previsione dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell'articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali e provinciali di cui alle fasce A e B, siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure apicali sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali – attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche – nell'ambito delle ri-

sorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

23) chiarire le previsioni dettate al comma 5 dell'articolo 10, relative all'ammissione in ruolo degli attuali segretari comunali e provinciali, già iscritti all'Albo, di fascia C e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riguardo al rinvio previsto all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, dove non è chiaro se l'assegnazione alle amministrazioni statali avvenga in via diretta da parte del Dipartimento della funzione pubblica oppure debba essere disposta solo all'esito delle procedure concorsuali ivi previste e chiarendo le diverse posizioni – per i segretari comunali collocati in fascia C – disciplinate unitariamente e cumulativamente nello schema di decreto legislativo in esame;

24) istituire un apposito Fondo perequativo che, nel nuovo sistema delineato dalla riforma, consenta ai comuni di non doversi gravare dei costi connessi ai dirigenti privi di incarico, inclusi i dirigenti apicali, soprattutto alla luce delle stringenti previsioni normative in materia di equilibrio di bilancio e di facoltà assunzionali, anche tenendo conto delle risorse attualmente destinate alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui è disposta la soppressione all'articolo 10;

25) prevedere che, alla luce del nuovo sistema imperniato sul principio dell'interscambio delle professionalità dei ruoli, per gli incarichi conferiti dalle regioni a statuto ordinario e dalle province, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma, limitatamente alle parole « , anche nell'ambito di procedure di mobilità »;

26) al fine di valorizzare adeguatamente le professionalità degli attuali dirigenti di prima fascia, fino ad esaurimento,

e tenendo conto delle effettive esigenze derivanti dalle reali consistenze del personale dirigenziale in servizio e del complessivo numero di incarichi, rivedere, ampliandola, la previsione dell'articolo 6, comma 2;

27) prevedere che le Commissioni per la dirigenza pubblica, nella definizione dei criteri generali relativi ai requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto delle ultime valutazioni conseguite prima del collocamento in aspettativa, o del distacco o di analogo provvedimento, nonché delle attività prestate dal dirigente (o dal segretario comunale o provinciale prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame) per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge e per le quali è obbligatorio il collocamento in aspettativa; definire, in particolare, una disciplina pienamente coerente con le previsioni dell'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione in base alle quali « chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro »;

28) prevedere che il regolamento attuativo, di cui al nuovo articolo 28-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e, per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutare l'opportunità che l'istituzione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con la previsione di un procedimento collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;

b) in corrispondenza con quanto previsto per la Commissione per la dirigenza

statale, per la quale è prevista l'istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica, valutare l'opportunità di prevedere – ferma restando l'articolazione del sistema della dirigenza in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento – che le Commissioni per la dirigenza regionale e locale siano istituite presso le Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali;

c) valutare l'esigenza che, nella fase transitoria e fino alla piena operatività della riforma, sia comunque assicurata e favorita la mobilità tra le amministrazioni dei vari comparti coinvolti dalla riforma;

d) valutare l'opportunità di chiarire, con riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la portata della previsione in base alla quale « resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali », con riguardo al nuovo sistema della dirigenza articolato nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale;

e) valutare l'opportunità di definire, all'articolo 2 dello schema di decreto, in che modo le attuali norme che disciplinano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse – di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 – si coordinino con il nuovo sistema delle dirigenza articolato in tre ruoli unici;

f) valutare l'opportunità di introdurre una disposizione transitoria volta a definire meglio e in maniera graduale la prevista trasformazione della SNA in agenzia; valutare altresì l'opportunità che nella convenzione triennale di cui al comma 4 dell'articolo 28-*quinquies* sia assicurato anche il coinvolgimento dei Presidenti delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali; prevedere infine che alla nuova agenzia sia assicurato il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

g) in merito al personale della SNA, valutare l'esigenza di prevedere, da un

lato, che siano mantenuti fino alla loro naturale scadenza i contratti di docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi in corso al momento dell'istituzione dell'Agenzia e che i docenti possano svolgere anche attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche, prevedendo per quelli di ruolo l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari; dall'altro lato, per il personale tecnico-amministrativo, che sia mantenuto il contratto collettivo in essere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; infine, per garantire la continuità del personale e tenendo conto dell'incardimento della nuova agenzia presso la Presidenza del Consiglio, valutare l'opportunità di mantenere a favore del personale che non opta ai sensi dell'articolo 28-*quinquies*, comma 17, il trattamento in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;

h) al fine di assicurare nell'attività di formazione un ampio coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, così come espressamente previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge delega, valuti il Governo, anche alla luce della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato prevista dall'articolo 8 della medesima legge, la possibilità di avvalersi di organismi che operano nel settore, anche come società *in house* delle amministrazioni statali e locali;

i) valutare l'opportunità di impostare – nel nuovo assetto normativo definito dalla riforma – il rapporto tra corso-concorso e concorso sulla base del dato oggettivo determinato dal rapporto « posti fissi » e « posti disponibili » anziché sulla sola valutazione del Dipartimento della funzione pubblica fondata sul presupposto della sussistenza di « esigenze non coperte dalla programmazione triennale »; valutare altresì – quanto al concorso – la possibilità che allo stesso possano avere accesso anche soggetti esterni alla pub-

blica amministrazione, purché in possesso di una comprovata esperienza dirigenziale o di titoli specialistici adeguati;

l) valutare l'opportunità di tener conto, all'articolo 3 dello schema di decreto, come evidenziato anche nel parere della Conferenza unificata, dell'esigenza di assicurare la piena coerenza con la previsione di delega nella parte in cui prevede la « cadenza annuale del corso-concorso e del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli della dirigenza »;

m) valutare l'opportunità di valorizzare, in tale quadro, il ruolo svolto dalla SNA, nel nuovo assetto delineato dal provvedimento in esame, quale « *hub* » in cui confluiscono le valutazioni di fabbisogno dei tre ruoli ed in cui sono definite le migliori pratiche per assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale;

n) valutare l'opportunità, in ragione dell'autonomia che caratterizza le autorità indipendenti, nonché la Consob e la Covip (non previste nell'elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT), di prevedere da un lato, che il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti sia articolato in sezioni speciali, che tengano conto delle specifiche professionalità; e dall'altro, fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 sulle procedure concorsuali unitarie, sia rivista la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso anche i dirigenti di tali Autorità;

o) è opportuno che le indicazioni delle fattispecie che costituiscono, ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, « mancato raggiungimento degli obiettivi » siano meglio declinate, evitando, tra l'altro, il riferimento a mere violazioni di norme;

p) valutare l'opportunità di coordinare le previsioni relative ai dirigenti privi di incarico, che fanno riferimento ad un arco temporale di 2 anni, con il termine

più ampio di 4 anni previsto dal comma 4 dell'articolo 10, concernente i segretari comunali e provinciali confluiti nel ruolo unico dei dirigenti locali;

q) valutare la conformità alla disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2014, delle previsioni di cui all'articolo 19-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

r) alla luce del nuovo sistema della dirigenza pubblica e della previsione della disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2014, è opportuno valutare la congruità delle percentuali attualmente previste dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

s) in considerazione delle peculiarità dell'incarico di dirigente apicale negli enti locali che presenta aspetti riconducibili tanto ad incarico di livello dirigenziale generale quanto ad incarico di vertice, è opportuno valutare l'applicabilità, in tutto o in parte, alla nomina del dirigente apicale negli enti locali della disciplina della pre-selezione (di cui all'articolo 19-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001) da parte della Commissione per la dirigenza locale, tenendo conto delle differenti dimensioni degli enti e della presenza o meno in essi di altri uffici dirigenziali e della loro eventuale articolazione in incarichi ordinari e generali, nonché eventualmente differenziando fra disciplina applicabile durante la fase transitoria di cui all'articolo 10, comma 6, dello schema di decreto e disciplina applicabile a regime;

t) valutare l'opportunità di prevedere un'apposita sezione professionale dei dirigenti apicali, nell'ambito del ruolo della dirigenza degli enti locali, alla luce della obbligatorietà di questa nuova figura e del profilo professionale richiesto;

u) alla luce del nuovo articolo 27-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di dirigenza degli enti locali e dell'articolo 10 dello schema di decreto

sulle norme transitorie, definire la disciplina applicabile agli enti di area vasta, tenuto conto del numero di deleghe loro attribuite, del numero degli abitanti interessati e delle funzioni da essi svolte;

v) riguardo alla disciplina generale dei dirigenti privi di incarico di cui all'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, oltre all'esigenza di assicurare una piena coerenza con la disposizione di delega, valutare l'opportunità che le Commissioni per la dirigenza pubblica definiscano i criteri per l'assegnazione d'ufficio a coloro che rimangono privi di incarico, tenendo conto, ad esempio, del caso in cui gli avvisi pubblici siano andati deserti o della priorità da assegnare ad incarichi posti nelle vicinanze territoriali rispetto al precedente incarico;

z) valutare l'esigenza, al medesimo articolo 23-ter, tenuto conto di quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata, di sopprimere le parole: « e senza retribuzioni aggiuntive » con riguardo al caso in cui i dirigenti privi di incarico svolgono attività di supporto presso le amministrazioni;

aa) valutare l'opportunità di prevedere l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali ai sensi dell'articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni;

bb) valutare l'opportunità di specificare che per tali soggetti restano fermi l'iscrizione ai ruoli delle amministrazioni di appartenenza, il trattamento giuridico in corso alla data di collocamento in aspettativa, distacco o analogo provvedimento e, ove spettante, il relativo trattamento economico;

cc) fermo restando la necessità di garantire l'interscambio tra le professionalità appartenenti ai diversi ruoli, valutare l'opportunità di mantenere ed eventualmente disciplinare gli istituti del comando, del distacco e del fuori ruolo, in via transitoria e fin quando la riforma in esame non sarà pienamente operativa, per tutti i dirigenti e, una volta che la stessa sarà a pieno regime, per i soli dirigenti che non rientrano nei tre ruoli unici, quali i dirigenti delle autorità indipendenti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con approvazione di emendamenti</i>)	97
ALLEGATO 1 (Articoli aggiuntivi presentati)	100
ALLEGATO 2 (Articoli aggiuntivi approvati)	104
ALLEGATO 3 (Proposta di relazione)	106
ALLEGATO 4 (Nuova proposta di relazione approvata)	109

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con approvazione di emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati articoli aggiuntivi al disegno di legge di bilancio (*vedi allegato 1*).

Fa presente che l'articolo aggiuntivo Amoddio 4127-bis/II/52.03 è inammissibile per estraneità di materia, essendo volto a modificare principi e criteri direttivi della delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57.

Informa, altresì, che è da considerarsi inammissibile anche il comma 2 dell'articolo aggiuntivo Marotta 4127-bis/II/75.01, in quanto contiene una norma di delega al Governo.

Ricorda che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha confermato il divieto, previsto in passato per il disegno di legge di stabilità, di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura

localistica o microsettoriale. Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli articoli presentati.

Walter VERINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sulla proposta emendativa De Rosa 4127-bis/II/21.01, mentre raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi a sua firma 4127-bis/II/52.01 e 4127-bis/II/52.02. Esprime, quindi, parere contrario sulla proposta emendativa Amoddio 4127-bis/II/52.04, sull'articolo aggiuntivo Marotta 4127-bis/II/75.01, nella parte ritenuta ammissibile, nonché sulla proposta emendativa Nuti 4127-bis/II/78.01. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo articolo aggiuntivo Verini 4127-bis/II/92.01.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo De Rosa 4127-bis/II/21.01 e approva la proposta emendativa Verini 4127-bis/II/52.01 (*vedi allegato 2*).

Vittorio FERRARESI (M5S), ribadendo che il gruppo Movimento Cinque Stelle presenterà proposte emendative direttamente presso la Commissione Bilancio, osserva, in relazione all'articolo aggiuntivo Verini 4127-bis/II/52.02, che alcune di tali proposte, prevedono misure dirette al reclutamento e alla riqualificazione del personale amministrativo del Ministero della giustizia, nell'ottica di incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari.

La Commissione approva la proposta emendativa Verini 4127-bis/II/52.02 (*vedi allegato 2*).

Sofia AMODDIO (PD) ritira la proposta emendativa a sua firma 4127-bis/II/52.04, riservandosi di sottoscrivere una proposta emendativa a prima firma del collega Guerini, di analogo tenore, dallo stesso già presentata presso la V Commissione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marotta 4127/II/75.01, limitatamente alla parte dichiarata ammissibile.

Vittorio FERRARESI (M5S) sottoscrive e ritira la proposta emendativa Nuti 4127-bis/II/78.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Verini 4127-bis/II/92.01 (*vedi allegato 2*).

Walter VERINI (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di relazione favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*) sul provvedimento in titolo.

Vittorio FERRARESI (M5S), nello stigmatizzare che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2017 prevede stanziamenti invariati rispetto a quelli previsti per gli anni precedenti, osserva che la proposta di relazione testé illustrata dal relatore, nel sollecitare il Governo ad adottare adeguate misure dirette ad incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari, in particolare attraverso il rafforzamento degli organici e delle professionalità del personale amministrativo del Ministero della giustizia, va comunque nella direzione da tempo auspicata dal suo gruppo parlamentare. Rileva, tuttavia, in riferimento all'ultima condizione contenuta nella proposta di relazione, come la questione più rilevante non sia unicamente quella connessa alla necessità di implementare le risorse del Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, ma anche quella relativa alle condizioni e modalità di accesso al Fondo medesimo, previste dalla vigente normativa in termini eccessivamente restrittivi. A suo avviso, è necessario, infatti, introdurre disposizioni dirette ad ampliare le condizioni di accesso a tale fondo, anche al fine di evitare una nuova condanna del nostro Paese in sede europea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che la condanna dell'Italia in sede europea si riferiva al quadro normativo precedente all'entrata in vigore della legge

n. 122 del 2016, istitutiva del Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti.

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce la necessità di ampliare la platea dei soggetti che possono accedere alle risorse del Fondo istituito dalla legge n. 122 del 2016, già richiamata.

Walter VERINI (PD), all'esito del dibattito appena svoltosi, presenta una nuova

proposta di relazione (*vedi allegato 4*) sul provvedimento in discussione.

La Commissione approva la nuova proposta del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nomina il deputato Verini relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 21.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia).

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, con una dotazione annuale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a destinazione obbligata finanziata con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, detta legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: « 300 milioni » con le seguenti: « 290 milioni ».

4127-bis/II/21. 01. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ART. 52.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Risorse per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso già espletato).

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2017, di euro 25.043.700 per l'anno 2018, di euro 27.387.210 per l'anno 2019, di euro 27.926.016 per l'anno 2020, di euro 35.423.877 per l'anno 2021, di euro 35.632.851 per l'anno 2022, di euro 36.273.804 per l'anno 2023, di euro 37.021.584 per l'anno 2024, di euro 37.662.540 per l'anno 2025 e di euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di

279.056.916,00 di euro per l'anno 2017, di 274.956.300,00 di euro per l'anno 2018, di 272.612.790,00 di euro per l'anno 2019, di 272.073.984,00 di euro per l'anno 2020, di 264.576.123,00 di euro per l'anno 2021, di 264.367.149,00 di euro per l'anno 2022, di 263.726.196,00 di euro per l'anno 2023, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2024, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2025 e di 261.589.680,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4127-bis/II/52. 01. Verini, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici).

1. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e di ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « , di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico »;

b) le parole: « di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) » sono sostituite dalle seguenti: « di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico ».

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 21-*quater* del decreto-legge

27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

4127-bis/II/52. 02. Verini, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 2, comma 17, lettera b), i numeri 1), 3), 4, 5) e il punto c) sono sostituiti dal seguente:

« 1) L'indennità dei magistrati onorari in regime transitorio si compone di una parte fissa e di una parte variabile;

2) ad essi è attribuita l'indennità fissa di Euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali, da corrispondersi in dodici rate mensili, entro l'ultimo giorno di ogni mese. La parte variabile dell'indennità sarà corrisposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c) dell'articolo 2, comma 13, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi;

3) al comma 1, lettera f) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 le parole "giudici di pace", sono sostituite con "magistrati onorari di cui alla legge 28 aprile 2016 n. 57";

4) il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato;

5) le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 ».

4127-bis/II/52. 03. Amoddio, Ermini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

« 3. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura della procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

4127-bis/II/52. 04. Amoddio, Ermini.

ART. 75.

Dopo l'articolo 75 inserire il seguente articolo:

ART. 75-bis.

(Interventi per la riduzione dei costi derivanti da sovraffollamento carcerario).

1. Al fine di individuare parametri certi per l'attivazione dei rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, all'articolo 35-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:

a) le condizioni di inumana detenzione di cui al comma 1 s'intendono immediatamente realizzate qualora l'istante sia detenuto in una struttura con una presenza superiore al 40 per cento della capienza detentiva massima prevista;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:

Il periodo complessivo in cui l'istante abbia subito il pregiudizio previsto dal comma 1 è detto "credito di libertà". Tale periodo sarà sottratto dalle pene di espiazione (in qualsiasi regime), da quelle eventualmente inflitte per procedimenti in corso durante la detenzione o per procedimenti avviati nei 24 mesi successivi al termine della stessa, al medesimo soggetto e per qualsiasi ipotesi di reato, in caso di assoluzione o di assenza (entro 24 mesi successivi) di nuove indagini, il soggetto avrà diritto all'erogazione di 8 euro al giorno per ciascun giorno di detenzione trascorso in maniera disagiata;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis: Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2-bis hanno efficacia retroattiva e sono efficaci dai termini di applicazione previsti dagli articoli 35-bis e 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Con propri provvedimenti il Governo apporta alla legge 26 luglio 1975 n. 354 le seguenti modificazioni:

a) è abolito il termine di efficacia di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non convertito, in modifica dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354. Pertanto le modifiche apportate continuano, senza soluzione di continuità, a far data dal 24 dicembre 2015;

b) la detrazione di pena concessa, pari a 75 giorni per ogni semestre di pena scontata, viene applicata anche ai soggetti di detenzione secondo quanto previsto dall'articolo 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354, per i quali la norma viene applicata retroattivamente, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;

c) la liberazione anticipata, secondo quanto previsto dalle modifiche dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 non è concessa ai detenuti ai quali sono stati erogate sanzioni disciplinari. Qualora non vengano erogate nei successivi 12 mesi (per un totale di 3 semestri di pena scontata) sanzioni che (includendo quella erogata) non superino complessivamente giorni 6 di esclusione dalle attività ricreative (non viene applicata per altre sanzioni più gravi), al detenuto viene concessa la liberazione anticipata retroattiva, relativa al semestre per il quale era stata sospesa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 ».

4127-bis/II/75. 01. Marotta.

(Inammissibile in relazione al comma 2)

ART. 78.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito

con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: « remunerazione massima spettante a titolo di aggio » sono aggiunte le seguenti: « , comunque non superiore al 3 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di gestione del Fondo medesimo ».

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al finanziamento delle opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

4127-bis/II/78. 01. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

ART. 92.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 92-bis.

(Destinazione dei proventi delle manifatture carcerarie).

1. All'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, tra le entrate della cassa delle ammende rientra l'intero ammontare dei proventi delle manifatture carcerarie affluito nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, annualmente assegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero della giustizia, in base alla normativa vigente, e successivamente versato in apposito conto della cassa.

4127-bis/II/92. 01. Verini, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.**ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

ART. 52.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Risorse per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso già espletato).

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2017, di euro 25.043.700 per l'anno 2018, di euro 27.387.210 per l'anno 2019, di euro 27.926.016 per l'anno 2020, di euro 35.423.877 per l'anno 2021, di euro 35.632.851 per l'anno 2022 di euro 36.273.804 per l'anno 2023, di euro 37.021.584 per l'anno 2024, di euro 37.662.540 per l'anno 2025 e di euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* di 279.056.916,00 di euro per l'anno 2017,

di 274.956.300,00 di euro per l'anno 2018, di 272.612.790,00 di euro per l'anno 2019, di 272.073.984,00 di euro per l'anno 2020, di 264.576.123,00 di euro per l'anno 2021, di 264.367.149,00 di euro per l'anno 2022, di 263.726.196,00 di euro per l'anno 2023, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2024, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2025 e di 261.589.680,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4127-bis/II/52. 01. Verini, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici).

1. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e di ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « , di ufficiale giudiziario, di contabile, di assi-

stente informatico e di assistente linguistico »;

b) le parole: « di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) » sono sostituite dalle seguenti: « di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico ».

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

4127-bis/II/52. 02. Verini, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazzoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

ART. 92.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 92-bis.

(Destinazione dei proventi delle manifatture carcerarie).

1. All'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-*bis*. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, tra le entrate della cassa delle ammende rientra l'intero ammontare dei proventi delle manifatture carcerarie affluito nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, annualmente assegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero della giustizia, in base alla normativa vigente, e successivamente versato in apposito conto della cassa.

4127-bis/II/92. 01. Verini, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazzoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.**PROPOSTA DI RELAZIONE**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

lo stato di previsione del Ministero della Giustizia per il 2017 prevede spese finali pari a 7.932, 2 milioni di euro, di cui 7.812,8 milioni per le spese correnti e 119,4 milioni per le spese in conto capitale;

rispetto al 2016, sono previsti per il Ministero della Giustizia stanziamenti pressoché invariati, con un incremento di 16,3 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2016;

le spese del predetto Ministero corrispondono all'1,3 per cento del totale delle spese finali dello Stato, che risultano pari a 606.595 milioni di euro;

preso favorevolmente atto delle misure adottate nel disegno di legge di bilancio per il 2017, contenute, rispettivamente, nell'articolo 7, concernente i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, nell'articolo 21, istitutivo di un Fondo da ripartire per il finanziamento di investimenti destinati, tra l'altro, all'informaticizzazione dei servizi della giustizia, e nell'articolo 75, che prevede l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata;

ritenuto che:

l'efficienza della giustizia sia una condizione imprescindibile per la crescita

dell'economia e per la modernizzazione dello Stato in una ottica di accrescimento della competitività dello stesso anche a livello internazionale, in quanto una giustizia celere e accessibile, che produce esiti di qualità e ragionevolmente prevedibili è una preconditione per un buon funzionamento del sistema economico e per la ripresa degli investimenti produttivi anche da parte delle imprese estere;

al fine di garantire l'efficienza della giustizia siano necessarie non solo norme sostanziali e processuali congrue, ma anche strutture organizzative adeguate sotto il profilo sia del personale sia delle risorse disponibili;

qualsiasi riforma della giustizia che punti a snellimento dei tempi e qualità implica necessariamente un rafforzamento degli organici e delle professionalità del personale amministrativo, sia riavviando i processi di reclutamento e di riqualificazione del personale amministrativo sia utilizzando strumenti che, come l'ufficio del processo, vedono il coinvolgimento anche di soggetti non appartenenti all'amministrazione della giustizia, ma che sono in grado di dare un apporto significativo, quali ad esempio i cosiddetti tirocinanti;

in relazione all'ufficio del processo, ad esempio, appare necessario consentire la definizione dei progetti avviati in tale ambito attraverso la partecipazione dei soggetti il cui periodo di perfezionamento scade entro la fine del corrente anno. A tal fine dovrebbe essere autorizzato, ove espressamente richiesto dagli interessati, un ulteriore periodo di perfezionamento

per una durata non superiore a dodici mesi mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400,00 mensili;

in relazione al personale amministrativo degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi e tributari, sempre in una ottica di maggiore efficienza degli uffici giudiziari, appare opportuno prevedere la possibilità di remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario che si rendono necessarie per la realizzazione degli obiettivi posti, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti redatto dai capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In particolare, si potrebbe prevedere uno stanziamento annuo destinato a fronteggiare le imprevedibili esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai predetti programmi, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario. In tal caso l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario potrebbe essere disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili;

al fine di contenere le gravi scoperture di organico presso gli uffici giudiziari e accompagnare il processo di digitalizzazione dell'apparato giudiziario, nonché di dare compiuta attuazione alle nuove disposizioni in materia di gestione delle spese di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria appare necessario autorizzare, per il triennio 2017-2019, il Ministero della Giustizia all'assunzione di un numero massimo di 2500 unità di

personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attraverso un ulteriore programma straordinario di assunzioni, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 bis, del Decreto Legge 117/2016, convertito dalla legge n. 161 del 2016;

a torto la materia del trattamento penitenziario è considerata estranea alla finalità di incrementare la competitività del sistema economico, in quanto un sistema penitenziario che consenta ai detenuti di intraprendere reali e concreti percorsi educativi rappresenta uno strumento di contrasto della criminalità, la quale costituisce uno degli ostacoli più rilevanti per la crescita economica di un Paese. L'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale e che nel contempo non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo ma, al contrario, nel rideterminare le piante organiche a seguito della revisione della spesa, si è proceduto con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna), per cui al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, appare opportuno autorizzare il Ministero della giustizia ad assumere personale anche in deroga alle disposizioni della legislazione vigente;

l'amministrazione della giustizia può essere considerata effettivamente efficiente se non tutela in maniera adeguata le vittime dei reati sia fornendo loro strumenti processuali idonei per far valere le proprie ragioni in ambito processuale sia garantendo mezzi di risarcimento o di

indennità. Per tali ragioni appare opportuno individuare nuove fonti di alimentazione dei fondi attualmente previsti a favore delle vittime dei reati, come, ad esempio, il Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, istituito ai sensi della legge n. 122 del 2016;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti condizioni:

1) sia introdotta nel disegno di legge una disposizione finalizzata a consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, autorizzando, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di bilancio, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati, mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400,00 mensili.

2) sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta ad autorizzare, per il triennio 2017-2019, il Ministro della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 2500 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente comma, secondo i criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 30

giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.161;

3) sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta a prevedere uno stanziamento annuo destinato a fronteggiare le imprevedibili esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi definiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti redatto dai capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

4) sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta ad autorizzare il Ministero della giustizia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ad assumere, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale;

5) sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta a prevedere una diversa finalizzazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, ai sensi del D.Lgs. 7/2016, assegnandoli al Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, istituito ai sensi della Legge 122/2016, in luogo della originaria destinazione alla Cassa delle Ammende.

e trasmette gli articoli aggiuntivi approvati 4127-bis/II/52.01, 4127-bis/II/52.02 e 4127-bis/II/92.01.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.**NUOVA PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

lo stato di previsione del Ministero della Giustizia per il 2017 prevede spese finali pari a 7.932, 2 milioni di euro, di cui 7.812,8 milioni per le spese correnti e 119,4 milioni per le spese in conto capitale;

rispetto al 2016, sono previsti per il Ministero della Giustizia stanziamenti pressoché invariati, con un incremento di 16,3 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2016;

le spese del predetto Ministero corrispondono all'1,3 per cento del totale delle spese finali dello Stato, che risultano pari a 606.595 milioni di euro;

preso favorevolmente atto delle misure adottate nel disegno di legge di bilancio per il 2017, contenute, rispettivamente, nell'articolo 7, concernente i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, nell'articolo 21, istitutivo di un Fondo da ripartire per il finanziamento di investimenti destinati, tra l'altro, all'informatizzazione dei servizi della giustizia, e nell'articolo 75, che prevede l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata;

ritenuto che:

l'efficienza della giustizia sia una condizione imprescindibile per la crescita

dell'economia e per la modernizzazione dello Stato in una ottica di accrescimento della competitività dello stesso anche a livello internazionale, in quanto una giustizia celere e accessibile, che produce esiti di qualità e ragionevolmente prevedibili è una preconditione per un buon funzionamento del sistema economico e per la ripresa degli investimenti produttivi anche da parte delle imprese estere;

al fine di garantire l'efficienza della giustizia siano necessarie non solo norme sostanziali e processuali congrue, ma anche strutture organizzative adeguate sotto il profilo sia del personale sia delle risorse disponibili;

qualsiasi riforma della giustizia che punti a snellimento dei tempi e qualità implica necessariamente un rafforzamento degli organici e delle professionalità del personale amministrativo, sia riavviando i processi di reclutamento e di riqualificazione del personale amministrativo sia utilizzando strumenti che, come l'ufficio del processo, vedono il coinvolgimento anche di soggetti non appartenenti all'amministrazione della giustizia, ma che sono in grado di dare un apporto significativo, quali ad esempio i cosiddetti tirocinanti;

in relazione all'ufficio del processo, ad esempio, appare necessario consentire la definizione dei progetti avviati in tale ambito attraverso la partecipazione dei soggetti il cui periodo di perfezionamento scade entro la fine del corrente anno. A tal fine dovrebbe essere autorizzato, ove espressamente richiesto dagli interessati, un ulteriore periodo di perfezionamento

per una durata non superiore a dodici mesi mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400,00 mensili;

in relazione al personale amministrativo degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi e tributari, sempre in una ottica di maggiore efficienza degli uffici giudiziari, appare opportuno prevedere la possibilità di remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario che si rendono necessarie per la realizzazione degli obiettivi posti, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti redatto dai capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In particolare, si potrebbe prevedere uno stanziamento annuo destinato a fronteggiare le imprevedibili esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai predetti programmi, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario. In tal caso l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario potrebbe essere disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili;

al fine di contenere le gravi scoperture di organico presso gli uffici giudiziari e accompagnare il processo di digitalizzazione dell'apparato giudiziario, nonché di dare compiuta attuazione alle nuove disposizioni in materia di gestione delle spese di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria appare necessario autorizzare, per il triennio 2017-2019, il Ministero della Giustizia all'assunzione di un numero massimo di 2500 unità di

personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attraverso un ulteriore programma straordinario di assunzioni, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 bis, del Decreto Legge 117/2016, convertito dalla legge n. 161 del 2016;

a torto la materia del trattamento penitenziario è considerata estranea alla finalità di incrementare la competitività del sistema economico, in quanto un sistema penitenziario che consenta ai detenuti di intraprendere reali e concreti percorsi educativi rappresenta uno strumento di contrasto della criminalità, la quale costituisce uno degli ostacoli più rilevanti per la crescita economica di un Paese. L'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale e che nel contempo non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo ma, al contrario, nel rideterminare le piante organiche a seguito della revisione della spesa, si è proceduto con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna), per cui al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, appare opportuno autorizzare il Ministero della giustizia ad assumere personale anche in deroga alle disposizioni della legislazione vigente;

l'amministrazione della giustizia può essere considerata effettivamente efficiente se non tutela in maniera adeguata le vittime dei reati sia fornendo loro strumenti processuali idonei per far valere le proprie ragioni in ambito processuale sia garantendo mezzi di risarcimento o di

indennità. Per tali ragioni appare opportuno individuare nuove fonti di alimentazione dei fondi attualmente previsti a favore delle vittime dei reati, come, ad esempio, il Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, istituito ai sensi della legge n. 122 del 2016;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione finalizzata a consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, autorizzando, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di bilancio, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati, mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400,00 mensili;

2. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta ad autorizzare, per il triennio 2017-2019, il Ministro della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 2500 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente comma, secondo i criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 30

giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.161;

3. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta a prevedere uno stanziamento annuo destinato a fronteggiare le imprevedibili esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi definiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti redatto dai capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

4. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta ad autorizzare il Ministero della giustizia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ad assumere, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale;

5. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta a prevedere una diversa finalizzazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, ai sensi del D.Lgs. 7/2016, assegnandoli al Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, istituito ai sensi della Legge 122/2016, in luogo della originaria destinazione alla Cassa delle Ammende, nonché ad ampliare le condizioni di accesso al Fondo medesimo.

e trasmette gli articoli aggiuntivi approvati 4127-bis/II/52.01, 4127-bis/II/52.02 e 4127-bis/II/92.01.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.	
Audizione del Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro (Svolgimento e conclusione)	112
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016. C. 4108 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	113
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. C. 4109 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	116
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-09972 Manlio Di Stefano: Sull'adeguamento degli stipendi del personale a contratto in alcune sedi estere	116
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	118
5-09973 Fitzgerald Nissoli: Sul voto degli italiani all'estero in occasione del referendum del 4 dicembre	117
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	118

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza della presidente Maria Edera SPADONI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.
(Svolgimento e conclusione).

Maria Edera SPADONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Mario GIRO, *Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Lia QUAR-TAPELLE PROCOPIO (PD), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), e Maria Edera SPADONI, *presidente*.

Mario GIRO, *Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.

C. 4108 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo ALLI (AP), *relatore*, sottolinea che la firma del Protocollo di adesione di Podgorica al Trattato istitutivo della NATO rappresenta il passo conseguente alla manifestazione di volontà politica degli Stati membri ad accogliere il Paese balcanico nell'Alleanza, formalizzata in occasione

della riunione dei Ministri degli affari esteri della NATO del dicembre 2015. Il Protocollo di adesione è stato firmato dai 28 Alleati in occasione di un'altra riunione dei Ministri degli esteri il 19 maggio 2016.

Il Montenegro, paese di circa 700.000 abitanti, stretto fra i Balcani occidentali e il Mediterraneo e dopo la dissoluzione dello Stato jugoslavo è rimasto legato alla Serbia anche per la prevalente e comune impronta ortodossa, nella cosiddetta Repubblica Federale di Jugoslavia, attraversando in maniera dolorosa tutte le fasi della guerra.

Divenuto indipendente nel 2006, il Montenegro, forte di un progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti e delle prospettive di ulteriore sviluppo economico che sarebbero potute derivarne, si è quindi risolutamente avviato sulla via della integrazione europea ed atlantica. Il percorso di avvicinamento all'Unione europea, dopo l'adozione unilaterale dell'euro come propria moneta, ha ufficialmente preso inizio nel 2008 con la presentazione della domanda di adesione, cui ha fatto seguito l'avvio dei relativi negoziati nel 2012.

Ad oggi Podgorica, come ha riconosciuto la Commissione europea nel suo *Country report* del 2015, ha compiuto progressi significativi in numerosi capitoli negoziali, fra cui quelli relativi al sistema giudiziario e diritti fondamentali e alla giustizia, libertà e sicurezza, sebbene debba ancora essere perfezionato sul fronte della lotta al crimine organizzato e alla corruzione.

Altrettanto risoluto, per quanto segnato da controversie in sede domestica e non improntato ad intenti antirussi, è stato l'impegno di Podgorica in direzione dell'Alleanza Atlantica, nel solco peraltro di quanto già deciso da altri Paesi dell'area.

Alla decisione del Montenegro di aderire al programma denominato Partenariato per la Pace con la NATO, avanzata sin dal dicembre 2006, hanno fatto seguito l'avvio di esercitazioni militari congiunte nell'Adriatico, l'invito ufficiale ad aderire all'Organizzazione formulato nel dicembre 2015 dai ventotto ministri degli esteri dei

Paesi membri, e, da ultimo, la firma a Bruxelles lo scorso 19 maggio del Protocollo sull'adesione, già approvato dal Senato il 18 ottobre scorso.

Rileva come l'Assemblea parlamentare della NATO, al cui interno ricopre la carica di vicepresidente e in cui collabora con il presidente Manciuoli nella sua qualità di capo della Delegazione italiana, ha svolto un ruolo pilota in questo percorso d'integrazione atlantica, approvando una risoluzione della Commissione politica che sollecitava questa iniziativa, in considerazione del contributo fornito da Podgorica alla stabilizzazione ed alla sicurezza dei Balcani occidentali e del suo ruolo di elemento strategico in questa fase anche per la lotta contro il terrorismo. Peraltro, anticipando talune polemiche già emerse, fa presente che la domanda di adesione alla NATO ha costituito oggetto di un'iniziativa autonoma da parte di Podgorica, come nel caso di qualunque Stato si sia attivato in tal senso in passato e che la questione non ha nulla a che veder con presunte mire espansionistiche dell'Alleanza nella direzione del versante est.

Segnala, quindi, che il Protocollo, che si compone di un preambolo e di tre articoli, stabilisce tempi e modalità dell'adesione del Montenegro nell'Alleanza Atlantica. Una volta concluso il percorso di ratifica da parte di tutti i Paesi alleati, infatti, il Montenegro, che dallo scorso maggio siede nell'Alleanza atlantica in qualità di osservatore e partecipa già ad alcune missioni internazionali, ne diverrà ufficialmente il ventinovesimo Stato membro. Si tratta evidentemente di un evento di grande rilievo geopolitico, che ha l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e stabilità all'intera regione dei Balcani occidentali ed alla zona Adriatica, consolidando il processo di integrazione nelle organizzazioni europee ed atlantiche del Montenegro.

L'adesione di Podgorica, peraltro, è un tema che ha ripercussioni anche sulla politica interna: da un lato l'obiettivo prioritario della politica estera del Governo del *premier* montenegrino Djukanovic, *leader* del primo partito del Paese, il Partito

Democratico dei Socialisti (DPS), che ha nuovamente vinto le consultazioni del 16 ottobre scorso, conseguendo però solo la maggioranza relativa dei seggi in Parlamento, in un contesto purtroppo segnato da un triste evento di violenza politica legato a gruppi estremisti serbi.

È stato proprio il progressivo avvicinamento alle strutture europee ed euro-atlantiche, dall'altro ampio settore dell'opposizione e della società civile si dimostrano restii ad allontanare il Montenegro dal quadro delle alleanze tradizionali con Serbia e Russia.

Non si può negare che la crisi dell'Unione europea si sia inevitabilmente riverberata sui Paesi dell'area balcanica, per i quali la prospettiva dell'adesione all'Unione europea ha per molti anni costituito uno stimolo essenziale per le riforme interne ed un preciso punto di riferimento in politica estera. La situazione è molto delicata sia Bosnia Erzegovina che in Macedonia, oltre che nei rapporti tra Croazia e Serbia, come ha avuto modo di constatare ieri nel corso della riunione interparlamentare promossa dalla Commissione Affari esteri del Parlamento europeo alla quale ha preso parte l'onorevole Bakir Izetbegovic, componente della presidenza collegiale della Bosnia-Erzegovina.

A tal proposito coglie l'occasione per riferire che l'Alto Rappresentante Mogherini nelle medesima riunione di ieri ha approfondito il tema del rapporto tra l'Unione europea e la NATO in riferimento ad un incremento del grado di sinergia, alla necessità di evitare sovrapposizioni e alla natura dell'Alleanza quale parte del sistema di sicurezza dell'Unione europea con prospettive di impiego nel campo della gestione del post conflitto, delle migrazioni o della sicurezza marittima. Indubbiamente l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti costituisce motivo per ulteriori riflessioni su questi temi.

Conclude, quindi, osservando che è proprio in questa prospettiva che il nostro Paese – che può vantare ottime relazioni in quell'area e con il Montenegro in particolare per motivi di carattere storico – può svolgere un importante ruolo di cer-

niera e di orientamento, tenendo aperta la prospettiva dell'integrazione europea. Nell'auspicare, infine, una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione, ricorda che il disegno di legge di ratifica del Protocollo esclude oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il viceministro Mario GIRO si associa alle considerazioni del relatore.

Manlio DI STEFANO (M5S) dà atto al relatore di avere anticipato gli elementi che animano la polemica sugli ulteriori ingressi di Paesi alla NATO. Ritiene che la richiesta formale del Montenegro rispetto all'adesione è un dato incontrovertibile, tuttavia non si può eludere una riflessione su cui lo stesso nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto, ponendo per la prima volta la problematica circa il ruolo svolto oggi dalla NATO. A suo avviso, sussiste una rappresentazione volutamente distorta tra Paesi dell'est europeo, resto dell'Unione europea e NATO, quale necessario « ponte » proteso verso il confine russo. Questa visione stravolge, peraltro, gli stessi accordi raggiunti alla fine del secondo conflitto mondiale. Allo stato la situazione è tale da comportare il rischio di *escalation* di tensione se non si prende atto della realtà. Per tali ragioni il suo gruppo è fermamente contrario all'ingresso di qualunque nuovo Paese nell'Alleanza atlantica, considerato che questa ha cessato di essere un organismo impegnato nel solo *peace keeping*. Ritiene, inoltre, che proprio la NATO sia alla base della strategia di guerra preventiva messa in atto in questi anni in diversi scenari e che ha comportato la degenerazione di crisi come quella siriana. Ricorda, poi, che la Commissione sta esaminando la proposta di legge di iniziativa popolare n. 2 riguardante il recesso dalla NATO e che è finalizzata ad una diversa impostazione del quadro di relazioni internazionali del nostro Paese, laddove con questo provvedimento si mira invece ad inasprire il clima sul suolo europeo. In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo

gruppo ritenendo che l'accordo in titolo sia frutto di una leggerezza politica disarmante.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ritiene che sulla materia sia necessario esercitare equilibrio, pur potendo comprendere taluni degli argomenti portati dal collega Di Stefano con riferimento a quei Paesi che si sono avvicinati alla NATO in base al proprio quadro di relazioni regionali e in particolare con il vicino russo. Non potendo condividere la visione di coloro che rimpiangono lo scenario antecedente alla caduta del Muro di Berlino e richiamando la complessità di *dossier* come quello ucraino, ricorda che il Montenegro non è collocato lungo il confine orientale dell'Europa e che proprio in ragione della sensibilità nei confronti di Mosca la NATO stessa ha congelato talune richieste di adesione che si muovevano in un'ottica antirussa, come nel caso della Georgia. La simpatia per la Russia non può, in ogni caso, portare a danneggiare l'interesse nazionale dell'Italia, che è geograficamente contigua al Montenegro e a tutti i Paesi dei Balcani occidentali. Il nostro è un Paese in grado di influenzare il processo di stabilizzazione dell'area; non a caso in tale regione l'Italia finanzia ben due missioni militari. Fa presente che la recente riunione del Gruppo Speciale sul Mediterraneo dell'Assemblea parlamentare della NATO ha registrato la partecipazione di tali Paesi, che non sono membri dell'Alleanza, nella consapevolezza del ruolo imprescindibile che essi esercitano anche nel contrasto al terrorismo. Invita, quindi, i colleghi del M5S a formulare opinioni e giudizi ponderati, ricordando che il nostro Paese è stato contrario allo scioglimento del tavolo NATO-Russia e che occorre discernere tra quanto è di stretto interesse per il nostro Paese rispetto alle istanze di altri attori esterni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.

C. 4109 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianni FARINA (PD), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame riguarda una rettifica del confine di Stato nel tratto del torrente Barbucina fra i comuni di San Floriano del Collio (in provincia di Gorizia) e di Obcina Brda (in Slovenia).

La modifica del confine, di modesta entità, si è resa necessaria dopo i lavori di regimentazione del torrente, effettuati di comune accordo da Italia e Slovenia fra il 1986 e il 1993. Per ciò si rende necessaria una modifica della Convenzione bilaterale del 2007 che ha finora definito la linea di frontiera, con documenti specifici, un catalogo delle coordinate della linea del confine e un Atlante delle carte e delle mappe.

La rettifica richiede uno scambio di superfici equivalenti, pari a 1.746 metri quadrati. L'intesa prevede che le Parti provvedano ad eseguire i lavori necessari alla demarcazione dei termini di confine con lo spostamento di alcuni cippi e prevede anche che ulteriori variazioni del corso del torrente non avranno influenza sul tracciato come nuovamente definito (articolo 3). L'articolo 4, da ultimo, esclude la possibilità che l'Accordo possa essere oggetto di denuncia.

L'Accordo non presenta profili d'incompatibilità con altre normative, e anzi risolve una questione, piccola ma comunque significativa, considerando che si tratta pur sempre dei confini dello Stato, che da qualche anno attendeva una soluzione.

In conclusione, auspica una rapida approvazione del disegno di legge, già licenziato dall'altro ramo del Parlamento il 18 ottobre scorso.

Il viceministro Mario GIRO si riserva di intervenire in una seduta successiva.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 15.20

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09972 Manlio Di Stefano: Sull'adeguamento degli stipendi del personale a contratto in alcune sedi estere.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, la cui presentazione si è resa necessaria avendo il rappresentante del Governo, in sede di risposta all'interrogazione n. 5-09655 vertente sulla medesima materia, ha fornito dati totalmente inesatti alla luce di documentazione che deposita agli atti della Commissione e che consegna anche al viceministro Giro. Dalla risposta del sottosegretario Della Vedova si evinceva la scelta per il massimo del salario possibile per il contrattista locale nella difficoltà di indi-

viduare una media ponderata tra i salari riconosciuti ad analoghe categorie negli altri Paesi europei. Si tratta di un argomento che sarebbe inaccettabile per qualunque operaio italiano. Pone, quindi, in risalto l'enorme sperequazione, oltre 5.200 euro mensili rispetto a circa 1.200 euro, tra la retribuzione del personale che, pur svolgendo le stesse funzioni, risiede negli Stati Uniti o a Roma, ricordando nuovamente che i dati a sua disposizione relativi ai principali partner europei indicano livelli retributivi negli USA sensibilmente inferiori a quegli italiani. Ritiene quindi necessaria una revisione della retribuzione del personale a contratto operante nelle sedi diplomatiche americane con una riduzione nella misura del 30 per cento.

Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), precisando che per il personale che opera presso molte sedi diplomatiche vi è un problema di elevata anzianità, derivante dal blocco del *turnover*, con conseguenze anche sulle dinamiche retributive. Occorre altresì tenere conto che non è possibile applicare il diritto italiano ai contratti fatti a livello locale e che occorre preservare il potere di acquisto degli stipendi in ragione del costo della vita a locale. Segnala, inoltre, che per una comparazione più puntuale rispetto a quanto accade in relazione ad altri Paesi occorre considerare anche eventuali *benefit* accessori rispetto alla retribuzione. Nel ricordare che presso le sedi estere opera sia personale con contratto locale che personale con contratto italiano, segnala che quest'ultima fattispecie, seppure in astratto preferibile, non è in molti casi praticabile. Coglie l'opportunità per ricordare l'urgente necessità di provvedere all'assunzione di personale delle qualifiche funzionali sia in Italia sia presso la rete all'estero. Per dovere di completezza ricorda anche la presenza di lavoratori con contratti brevi

assunti per situazione particolari, citando, a titolo esemplificativo, quanto accade attualmente in Venezuela in ragione della grave crisi che tale Paese sta attraversando.

Manlio DI STEFANO (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta, insistendo sulla inesattezza dei dati forniti ed osservando che gli Stati Uniti non possono essere considerati una sede disagiata. Nel sottolineare ancora una volta l'inaccettabile disparità di trattamento subita da coloro che si trovano a svolgere in Italia funzioni equivalenti a quelle dei contrattisti negli USA, preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-09973 Fitzgerald Nissoli: Sul voto degli italiani all'estero in occasione del referendum del 4 dicembre.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (DeS-CD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che occorre assumere ogni misura possibile per scongiurare brogli in occasione delle prossime operazioni di votazioni all'estero.

Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (DeS-CD), replicando, prende atto di quanto riferito al rappresentante del Governo auspicando che davvero si sia fatto il possibile per assicurare il corretto svolgimento delle votazioni all'estero per il referendum costituzionale.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-09972 Manlio Di Stefano: Sull'adeguamento degli stipendi del personale a contratto in alcune sedi estere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta alle osservazioni sollevate dagli On.li Interroganti, non posso che confermare quanto già dichiarato dal Sottosegretario Della Vedova in risposta ad una precedente interrogazione sul tema: le retribuzioni del personale a contratto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono stabilite sulla base di precisi parametri individuati dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 18/67, ovvero il costo della vita, l'andamento del locale mercato del lavoro e – principalmente – le retribuzioni corrisposte nella stessa Sede dalle rappresentanze diplomatiche-consolari degli altri Paesi e devono « essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati ».

In particolare, gli attuali livelli garantiti al personale in servizio negli Stati Uniti sono stati determinati sulla base di un'ampia e approfondita indagine svolta dall'Ambasciata d'Italia a Washington nel 2015, che ha messo a confronto gli stipendi del personale locale impiegato dalle Ambasciate dei principali *partner* europei, dalla Delegazione dell'Unione europea, da importanti Organizzazioni Internazionali (Organizzazione Internazionale del Lavoro, Banca Mondiale, Organizzazione degli Stati Americani, Banca di Sviluppo Interamericana), e dal Governo federale statunitense.

Nell'analisi si è tenuto conto di un ampio spettro di dati e di tutti gli aspetti contrattuali previsti dal rapporto di impiego con il MAECI da un lato e con gli altri datori di lavoro dall'altro: *fringe benefits*, scatti di anzianità, progressioni economiche. Con ogni evidenza, nel deter-

minare gli stipendi di personale che ha fino a 20 anni di anzianità di servizio, non si poteva far riferimento unicamente ai salari di ingresso, indicati negli avvisi di assunzione delle altre Rappresentanze.

Confermo quindi che il risultato dello studio è stato l'individuazione di livelli stipendiali in linea con le retribuzioni medie – e non certo quelle « massime » – corrisposte sul mercato del lavoro statunitense, per pari mansioni.

Con riferimento all'inquadramento giuridico, inoltre, segnalo che il personale in questione è impiegato sulla base di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazioni italiana, sulla base di quanto previsto dal titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 18/67. La dizione « personale a contratto » è quella comunemente utilizzata, in quanto riportata dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 18/67, ma il rapporto d'impiego è a tutti gli effetti quello del lavoratore dipendente. I relativi redditi sono tassati, in base a quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Stati Uniti e Italia, in Italia (cittadini italiani titolari di visto di lavoro) o negli USA (cittadini statunitensi, doppi cittadini o cittadini italiani in possesso di permesso di soggiorno permanente).

Anche con riferimento alle retribuzioni in vigore presso le altre sedi, infine, confermo che esse sono determinate sulla base dei medesimi criteri e sono pertanto parametrizzate ai locali livelli stipendiali medi, sia del mercato del lavoro che delle sedi diplomatiche dei Paesi *partner*.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-09973 Fitzgerald Nissoli: Sul voto degli italiani all'estero in occasione del referendum del 4 dicembre.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero innanzitutto ringraziare l'On. Interrogante per avere sollevato la questione del corretto svolgimento del voto all'estero e assicurare che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha prontamente diramato – come in occasione di ogni consultazione elettorale svolta ai sensi della legge 459/2001 – specifiche istruzioni a tutta la rete diplomatico-consolare circa la corretta applicazione delle norme di legge in materia di voto all'estero.

Sono pienamente consapevole che il complesso meccanismo introdotto dalla legge sul voto all'estero richiede la massima precisione e scrupolo e per tale motivo abbiamo dato precise istruzioni agli Uffici consolari di prestare la massima attenzione a tutte le delicati fasi organizzative del processo elettorale.

Innanzitutto, è stato raccomandato alle Sedi di vigilare accuratamente sullo svolgimento, anche sul piano pratico, delle procedure condotte da fornitori di servizi esterni (vettori aerei, tipografie, servizi postali, personale interinale, eventuali servizi di sorveglianza, etc).

Inoltre, è stato chiesto alla rete diplomatico-consolare di verificare con scrupolo la rispondenza quantitativa e qualitativa (anche attraverso analisi a campione) del materiale elettorale stampato rispetto a quanto ordinato, vincolando per

iscritto le imprese alla non divulgazione a terzi dei facsimili e alla non accettazione di incarichi di stampa del medesimo materiale per nessun altro. A tal fine le Sedi sono state istruite affinché le operazioni di stampa e imbustamento siano supervisionate da personale della Sede, ponendo particolare attenzione alla qualità del materiale, come ad esempio l'efficace sistema di chiusura delle buste.

In merito alla consegna dei plichi elettorali, nel sottolineare che spetta ai consulari comunicare eventuali aggiornamenti dei propri dati anagrafici presso il Consolato, ricordo che la rete delle Sedi estere ha ricevuto l'istruzione di concordare ogni aspetto di tale procedura con il vettore prescelto, in modo da evitare – per quanto possibile – la mancata consegna del materiale elettorale. Parimenti, è stato chiesto alla rete di prendere accordi precisi circa le modalità di consegna in sicurezza all'ufficio consolare delle buste restituite dagli elettori, comprimendone al massimo i tempi di giacenza.

Infine, come da prassi consolidata, il materiale residuo (necessario per i duplicati) sarà rigorosamente contabilizzato e conservato in sicurezza, così come le buste pervenute dagli elettori, assicurando una continua catena di conservazione e controllo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	120
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 351 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	120

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	121
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Prima proposta di relazione del relatore</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di

previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 351.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2016.

Tatiana BASILIO (M5S) ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si è soffermato a chiarire le ragioni per cui non è stato possibile trasmettere i rendiconti delle associazioni beneficiarie dei contributi, come richiesto nel parere espresso dalla Commissione, sull'atto n. 224, in occasione del precedente provvedimento di riparto.

Al riguardo osserva che la legge n. 549 del 1995 – nel prevedere che i contributi

erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni vengano iscritti in un unico capitolo di previsione per ciascun ministero interessato e che il relativo riparto fra i singoli enti sia effettuato annualmente con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – ha espressamente precisato, al comma 40 dell'articolo 1, che i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti devono essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio. Evidenzia, inoltre, che tale disposizione è integrata dalla previsione del comma 42 del medesimo articolo 1, che stabilisce l'esclusione dal finanziamento per gli enti che non abbiano fatto pervenire, alla data del 15 luglio di ciascun anno, il conto consuntivo dell'anno precedente.

Poiché ritiene che la Commissione non sia in grado di potersi esprimere sullo schema in esame senza tali elementi, invita il Governo a dare adempimento alle citate disposizioni normative trasmettendo i rendiconti dei sodalizi che hanno beneficiato dei contributi del dicastero.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, osserva che, in ogni caso, il Governo non potrà trasmettere i rendiconti relativi alle attività realizzate dalle associazioni con i contributi ripartiti con il decreto il cui schema è all'esame della Commissione, né con quelli ripartiti per l'anno precedente.

Tatiana BASILIO (M5S) chiarisce che sta chiedendo che il Governo trasmetta alla Commissione tutti i rendiconti delle associazioni disponibili con riferimento agli anni passati, e non in modo specifico i bilanci relativi a questo o quell'anno, sottolineando che la richiesta è funzionale a mettere la Commissione nella condizione di conoscere in che modo le associazioni beneficiarie hanno utilizzato fino ad oggi i contributi dello Stato. Si tratta di un elemento di conoscenza a suo giudizio importante per potersi esprimere in merito al nuovo riparto.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ribadisce che il ragionamento da lui svolto nella seduta di ieri era finalizzato a chiarire che, dal momento che i contributi per l'esercizio finanziario 2015 sono stati di fatto erogati ai sodalizi solo nel 2016, i rendiconti relativi alle attività realizzate con tali contributi potranno essere trasmessi solo a chiusura dei bilanci del 2016 e quindi non prima del 2017. Ciò evidenziato, assume l'impegno di verificare quali rendiconti possano essere fin da ora trasmessi alle Commissioni sulla base della legge n. 549 del 1995.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati quattro emendamenti (*vedi allegato 1*) e che gli stessi sono, a suo avviso, ammissibili, fermo restando che il giudizio sulla piena idoneità della copertura finanziaria, dove prevista, sarà pronunciato dal presidente della Commissione Bilancio all'atto dell'eventuale ripresentazione degli stessi emendamenti in quella Commissione. Non sono stati presentati ordini del giorno.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vito 4127-*bis*/IV/52.1.

Invita invece al ritiro dell'emendamento Vito 4127-*bis*/IV/52.2, suggerendo al presentatore di proporlo direttamente alla Commissione Bilancio. Osserva infatti che, sebbene la finalità perseguita dall'emendamento sia condivisibile e coerente con l'orientamento della Commissione Difesa, tuttavia per determinare l'ammontare delle risorse destinate specificamente agli interventi di cui all'articolo 52, comma 2, lettera *c*) occorre avere una prospettiva d'insieme sul complesso degli interventi per il pubblico impiego che il Governo intende realizzare con i fondi di quest'articolo. Si tratta di una prospettiva d'insieme che manca alla Commissione, in quanto la materia del pubblico impiego non è di sua competenza. Quanto alla possibilità di aumentare i fondi destinati agli interventi di cui alla lettera *c*) in questione, osserva che si pone lo stesso problema, in quanto la copertura finanziaria proposta dall'emendamento è di carattere tale da non poter essere valutata dal solo punto di vista della Commissione Difesa. D'altra parte, riconoscendo l'importanza dell'intervento per le Forze di polizia e le Forze armate di cui alla predetta lettera *c*), preannuncia che ha inserito nella sua proposta di relazione per la Commissione Bilancio un richiamo all'esigenza di attribuire a questa finalità un ammontare di risorse adeguato.

Invita infine al ritiro degli emendamenti Micillo 4127-*bis*/IV/54.1 e 4127-*bis*/IV/54.2. Quanto al primo dei due emendamenti, chiarisce che l'invito al ritiro è motivato dalla considerazione che non appare opportuno stabilire direttamente con legge quanti militari debbano essere impiegati in una specifica area del territorio. Non per nulla la legge prevede che sia il Ministero dell'interno a stabilire quante unità di personale debbano essere impiegate e in quali province, secondo le esigenze di volta in volta attuali nelle varie parti del Paese. Avverte che, nel caso gli emendamenti anzidetti non fossero ritirati, il parere su di essi è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Elio VITO (FI-PdL) insiste per la votazione del suo emendamento 4127-*bis*/IV/52.2, sottolineando come lo stesso persegua un'esigenza riconosciuta da tutta la Commissione Difesa. Fa presente che l'approvazione dell'emendamento da parte della Commissione avrebbe il solo significato di trasformare la proposta emendativa di cui si parla in una proposta comune e condivisa di tutta la Commissione e non precluderebbe nessuna successiva decisione della Commissione Bilancio o dell'Assemblea, le quali resterebbero libere di approvare come di respingere l'emendamento alla luce della valutazione complessiva sia degli interventi di cui all'articolo 52 sia del complesso della manovra. Chiarisce, ad ogni modo, che i due emendamenti a sua prima firma fanno parte di un gruppo più ampio, presentato per la parte restante alla Commissione Affari costituzionali, con il quale si incrementa il totale delle risorse complessivamente destinate al pubblico impiego – non solo quindi per le finalità di cui alla lettera *c*), ma anche per quelle delle lettere *a*) e *b*), vale a dire per i rinnovi contrattuali e per le assunzioni a tempo indeterminato – e si prevede inoltre un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri che deve ripartire le risorse del fondo tra le diverse finalità indicate dall'articolo. Al momento, infatti, non è previsto alcun termine, il che significa che il decreto potrebbe essere adottato alla fine del 2017 come pure essere rimandato *sine die*.

Luca FRUSONE (M5S) ritira gli emendamenti Micillo 4127-bis/IV/54.1 e 4127-bis/IV/54.2, di cui è cofirmatario, invitando il relatore a tenere conto dell'esigenza di cui al primo dei due emendamenti, richiamandola nella sua proposta di relazione alla Commissione Bilancio.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, conferma che il parere sull'emendamento Vito 4127-bis/IV/52.2 è contrario per le ragioni dette e si dichiara disponibile ad accogliere l'invito del deputato Frusone, fermo restando che non ritiene che spetti alla legge decidere quale quota di militari impiegare in una determinata parte del territorio nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vito 4127-bis/IV/52.1 e respinge gli emendamenti Vito 4127-bis/IV/52.2, Micillo 4127-bis/IV/54.1 e Micillo 4127-bis/IV/54.2.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta per avere il tempo di rivedere la sua proposta di relazione per la Commissione Bilancio.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.50.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole con una condizione e quattro osservazioni (*vedi allegato 2*).

Carlo GALLI (SI-SEL) chiede al relatore di riformulare la condizione, precisando, per coerenza con il senso della frase e con il fatto che si tratta di una condizione, che « appare necessario » – e non semplicemente « opportuno » – rinnovare per il triennio 2017-2019 gli stanziamenti da destinare a contributi per le associazioni combattentistiche.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, accoglie la proposta di riformulazione del deputato Carlo Galli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**EMENDAMENTI**

ART. 52.

Al comma 2, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *inserire le seguenti:* il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,.

4127-bis/IV/52.1 Vito, Gelmini, Palmizio, Secco, Gregorio Fontana.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 500 milioni di euro annui;

d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da

interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4127-bis/IV/52.2 Vito, Gelmini, Palmizio, Secco, Gregorio Fontana.

ART. 54.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 7.050 unità con le seguenti: 10.000;

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'interno del contingente di cui al precedente periodo, 3.500 unità sono impiegate per gli interventi di cui al citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

all'articolo 54 sostituire le parole: euro 123.000.000 con le seguenti: euro 174.500.000;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 51.500.000 euro

2018: – 51.500.000 euro

2019: – 51.500.000 euro

4127-bis/IV/54.1 Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Frusone.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono specificatamente elencate le unità di personale giornalmente impegnate nel territorio della «terra dei fuochi», unitamente ai compiti svolti.

4127-bis/IV/54.2 Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Frusone.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**PRIMA PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e di bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo);

rilevato che:

l'articolo 52 stanziava risorse per il pubblico impiego, e in particolare: per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni e per i miglioramenti economici del personale delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni statali, compresi i Corpi di polizia (al cui ambito – per quanto di competenza della Commissione – appartengono Carabinieri e Guardia di finanza); per la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle Forze di polizia; e per la equiordinazione, in tale materia, del trattamento del personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia;

l'articolo 54 proroga al 31 dicembre 2017 l'impiego di militari (nel limite di 7.050 unità) per il controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia;

l'articolo 61 chiama le amministrazioni centrali dello Stato a contribuire alla manovra di finanza pubblica attraverso misure di risparmio della spesa (il Ministero della difesa contribuisce al risultato con 74,9 milioni per il 2017, 74,8 milioni per il 2018 e 71,4 milioni per il 2019);

l'articolo 80 istituisce un fondo con dotazione di 70 milioni per il 2017 e di 180 milioni annui dal 2018 al 2030 per l'acquisito e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso, tra l'altro, alle Forze di polizia (al cui ambito, come detto, appartengono i Carabinieri e la Guardia di finanza);

ricordato, con riferimento agli stanziamenti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c), per il riordino della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera del personale delle Forze di polizia e per l'equiordinazione del trattamento del personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia, che l'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, prevede, tra l'altro, che sia assicurato il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici; che il principio di equiordinazione – sancito dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 – è riferito al personale dell'intero comparto Sicurezza e difesa, e cioè non solo alle Forze di polizia, ma anche alle Forze armate; e che, con l'approvazione della legge n. 124 del 2015, alla Camera dei deputati il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/46, che lo impegna « ad assicurare in via normativa il pieno rispetto della sostanziale equiordinazione tra gradi, qualifiche, funzioni e trattamenti economici delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui alla sentenza n. 216 del 1992, individuando a tal fine

con ogni consentita urgenza, in armonia con i richiamati principi, i relativi contesti legislativi di riferimento»; nella stessa occasione, sulla medesima tematica, è stato altresì accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/63, che a sua volta impegna il Governo « ad intraprendere le opportune iniziative volte a disciplinare unitariamente le varie componenti del comparto Sicurezza e difesa, procedendo al riordino e al rispetto delle carriere e delle aspettative sia delle Forze di polizia che delle Forze armate colpite dal blocco degli stipendi e delle risorse, confermando la specificità del settore che va concepito nella sua unitarietà »;

richiamata la relazione approvata dalla Commissione il 26 novembre 2015 con riferimento ai disegni di legge di stabilità per il 2016 e di bilancio per il triennio 2016-2018;

**DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE**

con la seguente condizione:

per consentire la prosecuzione delle attività e l'attuazione dei progetti di interesse collettivo portati avanti dalle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa, appare opportuno rinnovare per il triennio 2017-2019 gli stanziamenti previsti dall'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), che, a legislazione vigente, si esauriscono nel 2016;

e con le seguenti osservazioni:

a) è della massima importanza che, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 52, comma 2, alle finalità di cui alla lettera c) – vale a dire l'attuazione delle deleghe al Governo per la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle Forze di polizia e per la equiordinazione, in tale materia, del trattamento del personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia – siano assicurate risorse congrue e sufficienti a garantire un adeguato trattamento stipendiale del personale del comparto Sicurezza e difesa;

b) le risorse del fondo di cui all'articolo 80, destinate all'acquisto e all'ammmodernamento dei mezzi strumentali in uso, tra l'altro, alle Forze di polizia, siano utilizzate anche per l'acquisto di dispositivi di nuova tecnologia (quali etilometri o rilevatori del consumo di stupefacenti) utili per il contrasto dei reati e della criminalità organizzata;

c) appare opportuno, per migliorare la qualità della vita del personale militare, estendere a tutto il territorio nazionale la possibilità (già oggi prevista in alcune regioni) di fruire dei trasporti pubblici regionali in modo gratuito;

d) all'articolo 54, si valuti l'opportunità di incrementare il contingente di personale militare impiegato nelle varie operazioni per il controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia, da destinare in modo specifico alle aree in cui si riscontra la maggiore esigenza.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e di bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo);

rilevato che:

l'articolo 52 stanziava risorse per il pubblico impiego, e in particolare: per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni e per i miglioramenti economici del personale delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni statali, compresi i Corpi di polizia (al cui ambito – per quanto di competenza della Commissione – appartengono Carabinieri e Guardia di finanza); per la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle Forze di polizia; e per la equiordinazione, in tale materia, del trattamento del personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia;

l'articolo 54 proroga al 31 dicembre 2017 l'impiego di militari (nel limite di 7.050 unità) per il controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia;

l'articolo 61 chiama le amministrazioni centrali dello Stato a contribuire alla manovra di finanza pubblica attraverso misure di risparmio della spesa (il Ministero della difesa contribuisce al risultato con 74,9 milioni per il 2017, 74,8 milioni per il 2018 e 71,4 milioni per il 2019);

l'articolo 80 istituisce un fondo con dotazione di 70 milioni per il 2017 e di 180 milioni annui dal 2018 al 2030 per l'acquisito e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso, tra l'altro, alle Forze di polizia (al cui ambito, come detto, appartengono i Carabinieri e la Guardia di finanza);

ricordato, con riferimento agli stanziamenti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c), per il riordino della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera del personale delle Forze di polizia e per l'equiordinazione del trattamento del personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia, che l'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, prevede, tra l'altro, che sia assicurato il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici; che il principio di equiordinazione – sancito dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 – è riferito al personale dell'intero comparto Sicurezza e difesa, e cioè non solo alle Forze di polizia, ma anche alle Forze armate; e che, con l'approvazione della legge n. 124 del 2015, alla Camera dei deputati il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/46, che lo impegna « ad assicurare in via normativa il pieno rispetto della sostanziale equiordinazione tra gradi, qualifiche, funzioni e trattamenti economici delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui alla sentenza n. 216 del 1992, individuando a tal fine

con ogni consentita urgenza, in armonia con i richiamati principi, i relativi contesti legislativi di riferimento»; nella stessa occasione, sulla medesima tematica, è stato altresì accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/63, che a sua volta impegna il Governo « ad intraprendere le opportune iniziative volte a disciplinare unitariamente le varie componenti del comparto Sicurezza e difesa, procedendo al riordino e al rispetto delle carriere e delle aspettative sia delle Forze di polizia che delle Forze armate colpite dal blocco degli stipendi e delle risorse, confermando la specificità del settore che va concepito nella sua unitarietà »;

richiamata la relazione approvata dalla Commissione il 26 novembre 2015 con riferimento ai disegni di legge di stabilità per il 2016 e di bilancio per il triennio 2016-2018;

**DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE**

con la seguente condizione:

per consentire la prosecuzione delle attività e l'attuazione dei progetti di interesse collettivo portati avanti dalle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa, appare necessario rinnovare per il triennio 2017-2019 gli stanziamenti previsti dall'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), che, a legislazione vigente, si esauriscono nel 2016;

e con le seguenti osservazioni:

a) è della massima importanza che, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 52, comma 2, alle finalità di cui alla lettera c) – vale a dire l'attuazione delle deleghe al Governo per la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle Forze di polizia e per la equiordinazione, in tale materia, del trattamento del personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia – siano assicurate risorse congrue e sufficienti a garantire un adeguato trattamento stipendiale del personale del comparto Sicurezza e difesa;

b) le risorse del fondo di cui all'articolo 80, destinate all'acquisto e all'ammmodernamento dei mezzi strumentali in uso, tra l'altro, alle Forze di polizia, siano utilizzate anche per l'acquisto di dispositivi di nuova tecnologia (quali etilometri o rilevatori del consumo di stupefacenti) utili per il contrasto dei reati e della criminalità organizzata;

c) appare opportuno, per migliorare la qualità della vita del personale militare, estendere a tutto il territorio nazionale la possibilità (già oggi prevista in alcune regioni) di fruire dei trasporti pubblici regionali in modo gratuito;

d) all'articolo 54, si valuti l'opportunità di incrementare il contingente di personale militare impiegato nelle varie operazioni per il controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia, da destinare in modo specifico alle aree in cui si riscontra la maggiore esigenza.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
20.15 alle 20.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole)	131
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	137
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	138

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro, ed il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 11.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis (per le parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. L'ordine del giorno porta il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo), ai sensi degli articoli 120, comma 3, e 121 del Regolamento, per le parti di competenza. Ieri la deputata Coscia ha svolto la relazione. È in distribuzione un nuovo fascicolo di emendamenti; comunica, inoltre, che saranno proposte diverse riformulazioni, i cui testi sono pure in distribuzione. Sono stati successivamente sottoscritti dagli onorevoli Iacono e Di Lello l'emendamento 52.1 Malpezzi, dagli onorevoli Ghizzoni e Piccoli Nardelli l'articolo aggiuntivo 59.0.1 Crimi, dal deputato Di Lello il 74.8 Carocci e dall'onorevole Matarrese l'articolo aggiuntivo 82.0.1 Molea.

Gianluca VACCA (M5S) rileva che le norme di competenza della Commissione riguardano soprattutto l'ambito universitario, mentre risultano più contenuti la parte inerente alla scuola e l'ambito di

interesse dei beni e attività culturali. Evidenza l'incremento degli stanziamenti relativi al MIUR, anche se caratterizzati da alcuni significativi tagli, quale quello di 300 milioni relativo al secondo ciclo di istruzione. Accoglie favorevolmente la presenza, nel disegno di legge, della norma sulla contribuzione studentesca universitaria, di cui all'articolo 36, ricordando il lungo e proficuo lavoro della Commissione che ha condotto all'introduzione della *no tax area*. Ritiene tuttavia che la norma possa essere migliorata nei contenuti e nella forma: preannuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti volti a modificarne alcuni aspetti critici, specialmente quelli relativi alla previsione di crediti formativi troppo alti che potrebbero alterarne le finalità. Esprime, al contrario, ferma contrarietà sui contenuti dell'articolo 38 relativo alle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità. Ritiene completamente sbagliata l'impostazione dell'articolo — che sembra creare un sistema parallelo di borse di studio rispetto alla normativa vigente — e che introduce un sistema premiale con scarse risorse e criteri troppo severi. Critica, inoltre, la previsione di borse di studio per la mobilità, in quanto il meccanismo incentiverebbe un esodo di studenti dalle università ritenute meno prestigiose, verso atenei più appetibili per la maggiore spendibilità del titolo rilasciato. Rispetto all'istituzione di una sezione del FFO destinata a finanziare i dipartimenti universitari di eccellenza, è perplesso: si tratta di un ulteriore appesantimento burocratico dell'accesso ai canali di finanziamento che continuano a sovrapporsi. Ritiene insufficienti sia le risorse destinate al Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca, sia quelle finalizzate alla realizzazione del progetto «*Human Technopole*». Infine, in merito all'articolo 52, che incrementa l'organico dell'autonomia, considera le disposizioni la risposta del Governo alla risoluzione presentata diverso tempo fa dal suo Gruppo: una risposta comunque poco chiara e che non definisce il numero di unità di personale interessate dalla norma.

Manuela GHIZZONI (PD) si riallaccia a quanto esposto dal collega Vacca, ma deve avvertire che le misure relative al diritto allo studio universitario, contenute nel disegno di legge di bilancio, devono essere colte nel loro complesso. Si tratta di un impianto, forse migliorabile, basato su quattro pilastri. In primo luogo, l'articolo 36 del disegno di legge, per la prima volta, istituisce la *no tax area* per gli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito, con ciò rispondendo all'esigenza di favorirne l'accesso all'università. Una seconda esigenza, cui viene incontro la disposizione dell'articolo 39, è quella della lotta all'abbandono universitario, tanto che vengono finanziati, per la prima volta a regime, l'orientamento e il tutoraggio degli studenti. Un terzo filone dell'intervento legislativo, cioè l'articolo 37, affronta alcune problematiche del diritto allo studio, che è di competenza regionale, da un lato, stabilizzando definitivamente l'incremento di 50 milioni del fondo integrativo statale per le borse di studio stabilito solo per il 2016; dall'altro, dando immediata attuazione ad una norma del decreto legislativo n. 68 del 2012 che stabilisce che il riparto del fondo statale sulla base del fabbisogno regionale. In questo modo ritiene che cresca sensibilmente il tasso di copertura degli idonei con borsa. Ricorda poi di aver presentato l'emendamento 4127-bis/VII/37.4 in una formulazione volta ad attivare finalmente l'Osservatorio nazionale sul diritto allo studio istituito dal medesimo decreto legislativo. Purtroppo questa parte, poiché di carattere ordinamentale, è risultata inammissibile. Si riserva pertanto di presentare un ordine del giorno al proposito. In quarto e ultimo luogo, la legge affronta il tema del supporto agli studenti universitari provenienti da famiglie non abbienti e particolarmente talentuosi e meritevoli. Deve rammentare che l'articolo 34 della Costituzione non solo statuisce il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, ma stabilisce che la Repubblica deve rendere effettivo tale diritto con borse di studio, assegni alle famiglie o altre provvidenze che devono essere attribuite per

concorso. È proprio quello che fa l'articolo 38 di questo disegno di legge istituendo nuove borse di studio per il merito e la mobilità e quindi scongiurando il rischio, paventato già da don Milani, di fare parti uguali tra disuguali. Concludendo al riguardo, fa menzione del contenuto degli articoli da 43 a 45 che istituiscono e finanziano un fondo per i dipartimenti universitari di eccellenza, quale sezione apposita distinta nel fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, istituendo per la prima volta un canale separato per la premialità senza che il premio per un ateneo debba coincidere con una sanzione per un altro. Per tutti questi motivi, crede che la legge di bilancio di quest'anno costituisca un indubbio passo avanti sul sostegno ai diritti degli studenti e al sistema universitario.

Maria Grazia ROCCHI (PD) riprendendo l'intervento del collega Vacca sull'incremento dell'organico delle scuole, sostiene che le disposizioni che istituiscono il passaggio dall'organico di fatto a quello dell'autonomia sono figlie di una lunga stagione di « *pressing* », iniziata prima dell'approvazione della legge n. 107 del 2015. Sottolinea la distorsione del sistema provocata dalle due tipologie di organico, che ha determinato il fenomeno del continuo ricorso a contratti a tempo determinato: fenomeno ormai non più fisiologico, ma patologico. L'articolo 52, con le risorse allocate, permette finalmente di ridurre in modo consistente l'altissimo numero di supplenze che da sempre ha caratterizzato il sistema scolastico italiano e consente alle scuole di effettuare un'autentica programmazione didattica ed educativa.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) considera le norme sulla scuola, contenute nel disegno di legge, l'effetto della fretta con cui si è giunti all'approvazione della legge n. 107, che ha lasciato irrisolti molti problemi, primo tra tutti quello dell'adeguamento tra organico di fatto e organico di diritto. Ritene che le norme contenute nel disegno di legge non offrano una risposta adeguata, come raccontano le numerose

testimonianze da lei raccolte, provenienti dai dirigenti scolastici che reputano di difficile attuazione l'unificazione degli spezzoni in un'unica cattedra. Troverebbe più appropriato investire le risorse stanziare per risolvere l'annosa questione della carenza di dirigenti scolastici amministrativi, per l'assunzione dei quali è stato bandito un concorso nel 2010, che non è mai stato svolto. Si dichiara d'accordo sull'articolo 38, anche se non comprende le ragioni che hanno indotto a dare un nome diverso alla Fondazione per il merito. È perplessa circa i criteri previsti per la selezione dei 400 beneficiari delle borse di studio che, oltre ai requisiti reddituali, prendono in considerazione la votazione, escludendo altre forme di valutazione, quali la partecipazione a concorsi come il *certamen* o le olimpiadi della matematica. Esprime una posizione analoga in relazione alle norme sull'università e preannuncia la presentazione di emendamenti volti a dare certezza alle scuole paritarie in materia di finanziamenti.

Umberto D'OTTAVIO (PD) esprime, per prima cosa, la sua più genuina solidarietà per le popolazioni terremotate del Centro Italia, nelle quali garantire il diritto allo studio resta pur sempre una priorità. Fatto un breve cenno all'incontro che si è svolto nell'Aula della Camera dei deputati lo scorso lunedì 7 novembre – organizzato dalla Presidente Boldrini e dall'ANCI – cui hanno preso parte alcuni presidenti di commissione e diverse centinaia di sindaci, sottolinea l'impegno del Governo in tema di edilizia scolastica, le spese per la quale sono ormai escluse dal patto di stabilità. Crede che un modo proficuo di usare le risorse disponibili su questo terreno sia di cofinanziare i mutui BEI. Conclude sottolineando come spesso i comuni bandiscano in questo campo appalti con il metodo del ribasso d'asta e pensa che i risparmi dovuti alle aggiudicazioni con il ribasso debbano essere conservati alle necessità dell'edilizia scolastica e non stornati ad altri fini.

Simone VALENTE (M5S) esprime perplessità in merito alla linea politica del

Governo sulla tutela dei beni culturali che emerge dall'impostazione del disegno di legge. Stigmatizza la destinazione di risorse alle realtà museali più importanti, quelle che creano *business*, mentre si trascurano i musei più piccoli e che costituiscono circa il 90 per cento del patrimonio museale italiano. Sarebbe invece auspicabile investire sulla « cultura diffusa » attraverso la gratuità dell'accesso ai piccoli musei che verrebbero così portati alla conoscenza di un maggior numero di persone. Ritiene opportuna anche l'incentivazione dei servizi aggiuntivi all'interno dei musei, portando al loro interno attività didattiche e di ricerca. Sottolinea la riduzione di 43 milioni degli stanziamenti in favore dei siti archeologici ed evidenzia l'incremento, anche se contenuto, del FUS, per il quale andrebbero rivisti i criteri di riparto. In merito alle attività sportive, ribadisce quanto già sostenuto recentemente nel corso dello svolgimento di interrogazioni, circa la necessità di incentivare lo svolgimento dello *sport* di base, dell'attività fisica nelle scuole, piuttosto che sostenere finanziariamente solo lo svolgimento di « grandi eventi ».

Maria COSCIA (PD) ringrazia i colleghi per la ricchezza del dibattito; esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.1, 15.1, 25.1, 36.1, 37.1, 37.2, 37.4, 37.5, 38.2, 40.3, 41.2, 41.3, 41.4, 45.1, 52.1, 52.0.1, 53.4, 53.8, 59.0.1, 60.1, 61.1, 74.1, 74.2, 74.6, 74.7, 74.8, 74.10, 74.12, 78.7, 82.2, 82.1, 82.4, TAB A/1. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti 36.7, 37.3, 38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 39.1, 39.2. Crede che potrebbero essere ritirati, poiché eventualmente assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 40.3, gli articoli aggiuntivi 40.0.1 e 40.03. Invita, altresì, al ritiro degli emendamenti 53.7, 71.0.1, 78.2, 78.3, 78.4, 78.5, 78.6, 78.8, 82.3 e dell'articolo aggiuntivo 82.0.1. Ricorda che gli emendamenti ritirati o respinti potranno essere presentati alla Commissione Bilancio.

Il Sottosegretario Antimo CESARO esprime parere conforme, salva la riformulazione degli emendamenti 15.1 e 61.1.

Il Sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI esprime parere conforme, salva la riformulazione degli emendamenti 25.1, 36.1, 37.2, 38.2, 52.0.1, 53.4 e 53.8.

La seduta, sospesa alle 13.05, è ripresa alle 13.20.

La Commissione approva l'emendamento 13.1 Ascani, sottoscritto dalla deputata Manzi; indi con distinta votazione approva l'emendamento 15.1 Vignali, come riformulato. Approva altresì gli emendamenti 25.1 Ventricelli e 36.1 Ghizzoni, come riformulati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per assorbiti gli emendamenti 36.2, 36.3 e 36.5 Vacca e avverte che il firmatario ha ritirato l'emendamento 36.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 37.1 Vacca e, come riformulato, l'emendamento 37.2 Vacca. Respinge poi l'emendamento 37.3 Vacca. Con distinte votazioni approva gli emendamenti 37.4 Ghizzoni e 37.5 Vacca. Indi, respinge l'emendamento 38.1 Vacca e approva l'emendamento 38.2 Ghizzoni, come riformulato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 38.3 e 38.4 Centemero, 38.5 Vignali, 39.1 e 39.2 Centemero.

La Commissione approva l'emendamento 40.3 Ghizzoni e, dopo che sono stati dati per assorbiti gli articoli aggiuntivi 40.01 e 40.02 Centemero, approva, con ulteriori distinte votazioni, gli emendamenti 41.1, 41.2 e 41.3 Ghizzoni e 41.4 Ascani, nonché l'emendamento 45.1 Ghizzoni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette quindi ai voti l'emendamento 52.1 Malpezzi, che viene approvato, e avverte che è stato ritirato l'emendamento 52.3 Mongiello.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 52.01 Mongiello, come riformulato, sottoscritto altresì dalla deputata Manzi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento 53.1 Iori e che risulta assorbito l'emendamento 53.3 D'Ottavio. Dà comunicazione che la deputata Sgambato ha ritirato la propria firma dall'emendamento 53.4, che viceversa è stato sottoscritto dalla deputata Malisani.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), comunica che non parteciperà alla votazione sull'emendamento 53.4.

La Commissione lo approva, come riformulato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà conto del ritiro degli emendamenti 53.5 Cimbro e 53.7 Vignali.

La Commissione con distinte votazioni approva gli emendamenti 53.8 Carocci, come riformulato, 53.9 Blažina, l'articolo aggiuntivo 59.01 Crimi, nonché gli emendamenti 60.1 Ghizzoni e 61.1 Bonaccorsi, come riformulato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo 71.01 Vignali.

La Commissione con distinte votazioni approva gli emendamenti 74.1 Manzi, 74.2 Rampi, 74.6 Rocchi, 74.7 Rocchi 74.8 Carocci e 74.10 Santerini.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per precluso l'emendamento 74.11 Santerini e mette ai voti l'emendamento 74.12 Malisani.

La Commissione lo approva, mentre respinge l'emendamento 78.2 Luigi Gallo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà conto del ritiro degli emendamenti 78.3, 78.4, 78.5 e 78.6 Centemero.

La Commissione approva l'emendamento 78.7 Centemero.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 78.8 Centemero e 82.3 Vignali.

La Commissione approva l'emendamento 82.2 Rampi.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, sottoscrive a nome di tutti i deputati del suo gruppo, l'emendamento 82.1 Piccoli Nardelli.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 82.1 Piccoli Nardelli e 82.4 Bonaccorsi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 82.01 Molea è stato ritirato, e mette ai voti l'emendamento Tab.A/1 Narduolo, sottoscritto altresì dalla collega Malisani.

La Commissione lo approva.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, avanza una proposta di riferire favorevolmente alla Commissione Bilancio e di accompagnare tale relazione con gli emendamenti testé approvati (*vedi allegati 1 e 2*).

Simona Flavia MALPEZZI (PD) sottolinea il carattere organico e coerente delle misure contenute nel provvedimento. Evidenzia che gli interventi sulla cultura hanno una portata minore in ragione della recente approvazione di importanti provvedimenti in materia. Il disegno di legge reca disposizioni sull'Università che consentono di concretizzare il lavoro svolto dalla Commissione su numerosi fronti, non ultimo dei quali la delega per la formazione iniziale della legge n. 107. Richiama le norme che incrementano l'organico dell'autonomia delle scuole e quelle sull'alternanza scuola-lavoro che hanno raccolto le sollecitazioni avanzate dalla Commissione. Preannuncia il voto favorevole del Gruppo PD sulla relazione.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), esprimendo la propria contrarietà sulle norme sulla scuola, che mancano di aderenza alla realtà, preannunzia la presentazione di emendamenti volti a risolvere le criticità segnalate proprio dal mondo della scuola. Sottolinea la mancanza di disposizioni volte a risolvere la cronica carenza di dirigenti scolastici amministrativi e rimarca la necessità per l'Università di una maggiore equità in termini di platea dei beneficiari di borse di studio e di attenzione agli atenei nei territori più svantaggiati.

Gianluca VACCA (M5S) apprezza che il lavoro del suo Gruppo sia stato citato e

preso in considerazione nel dibattito. Pensa che talune disposizioni ricomprese nel disegno di legge abbiano carattere sostanzialmente ordinamentale, ciò che comporta un significativo impatto sull'Università. Nell'impostazione complessiva e nelle parti di competenza permangono profili di dissenso, come per esempio la proroga del programma « Scuole belle ». Annuncia il voto contrario del Gruppo M5S.

La Commissione approva la proposta di relazione.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127-bis (per le parti di competenza).**

RELAZIONE APPROVATA

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per le parti di competenza, l'atto Camera 4127-bis Governo;

udita la relazione della deputata Coscia nella seduta dell'8 novembre 2016;

udito il dibattito svoltosi nella seduta del 9 novembre 2016, al cui resoconto si rinvia integralmente;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 13.

Al comma 4, dopo le parole: aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti, aggiungere le seguenti: in servizi culturali e creativi,.

4127-bis/VII/13. 1. Ascani, Manzi.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Tax credit per le opere musicali di giovani artisti).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018 e 2019 » e alla fine sopprimere le parole: « fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni di imposta »;

b) al comma 2, le parole: « opere prime o seconde » sono sostituite dalle seguenti parole: « opere prime e seconde »;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: « Le imprese di cui al comma 1

non devono essere controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi »;

d) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: « L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea ».

2. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.

4127-bis/VII/15. 1. *(Nuova formulazione)*
Vignali.

ART. 25.

Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

4127-bis/VII/25. 1. *(Nuova formulazione)*
Ventricelli, Coscia, Blažina, Carocci, Rocchi, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato.

ART. 36.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra i diversi corsi di laurea aggiungere le seguenti: e di laurea magistrale.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 *con le seguenti:* di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 » *con le seguenti:* « dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 »;

al comma 4, lettera a), dopo le parole: « 5 dicembre 2013, n. 159 » *aggiungere le seguenti:* « nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89 »;

al comma 4, lettera b) sostituire le parole: « laurea o laurea magistrale a ciclo unico » *con la parola:* « studio »;

al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso di iscrizione al primo anno accademico l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a) »;

al comma 5 sostituire le parole: « 25.000 euro » *con le parole:* « 30.000 euro », *nonché le parole:* « 8 per cento » *con le seguenti:* « 7 per cento »;

al comma 6 sostituire le parole: « 25.000 euro » *con le parole:* « 30.000 euro »;

al comma 9 sostituire le parole: « commi 2, 4, 5 e 6 » *con le seguenti:* « commi 4, 5 e 6 »;

dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore

dell'università. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.

9-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati gli articoli 2 e 3.

al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro *con le parole:* 50 milioni di euro *e le parole:* 85 milioni di euro *con le parole:* 100 milioni di euro;

all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: di 300 milioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* di 290 milioni di euro per il 2017 e di 285 milioni di euro a decorrere dal 2018.

4127-bis/VII/36. 1. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 37.

Al comma 1 dopo le parole: borse di studio *inserire le seguenti:* , di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: dell'accesso alle *con le seguenti:* della gestione delle;

al comma 2, sostituire: al comma 1 *con:* all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

4127-bis/VII/37. 1. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi.

4127-bis/VII/37. 2. (Nuova formulazione) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Al comma 4, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.

4127-bis/VII/37. 4. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 5, sostituire le parole: al comma 1 con: all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

4127-bis/VII/37. 5. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

ART. 38.

Al comma 3, dopo le parole la Fondazione aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente:

b) al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013 n. 159 aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 2-sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89;

c) al comma 10, dopo le parole: corso di laurea, aggiungere le parole « o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello;

d) al comma 11 sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 con le parole: di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;

e) al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo: La quota parte delle risorse di cui al comma 14 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui al

presente articolo confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.».

4127-bis/VII/38. 2. *(Nuova formulazione)* Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 40.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.

4127-bis/VII/40. 3. Ghizzoni, Malpezzi, Coscia, Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Centemero.

ART. 41.

Al comma 2 sopprimere le parole: a tempo pieno.

Conseguentemente:

al comma 3 dopo le parole: i ricercatori aggiungere le seguenti: e i professori di seconda fascia.

al comma 6, lettera a), sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le parole: di cui al comma 3.

al comma 3 sostituire le parole: al comma 207 con le parole: ai commi ai commi da 207 a 212 abrogare le parole: dal « Fondo per gli investimenti nella ricerca di base » (FIRB).

c) sostituire il comma 4 con il seguente: L'importo annuale del finanziamento individuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 6, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 7 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate da ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.

d) al comma 6, lettera b) sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 60 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.

al comma lettera c) sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.

4127-bis/VII/41. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Ai professori e ai ricercatori universitari in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono riconosciuti, per intero ai fini giuridici e per il 50% ai fini economici » le classi e gli scatti di carriera maturati nel quinquennio 2011-2015 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, ma non goduti in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai professori e ai ricercatori universitari che hanno preso servizio successivamente alla data del 1° gennaio 2011 le classi e gli scatti sono riconosciuti per intero sia ai fini giuridici che economici. Al fine di sostenere i bilanci delle università per i pagamenti di questi emolumenti e degli incrementi stipendiali correnti del personale docente stabiliti dalla legge, a decorrere dal 2017 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro e il contributo alle università non statali di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 » è incrementato di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 190 milioni.

4127-bis/VII/41. 2. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Allo scopo di incrementare il potenziale di ricerca delle università statali italiane, nei comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole

« dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017 ». A tal fine, il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.

4127-bis/VII/41. 3. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) è autorizzata l'assunzione a decorrere dall'anno 2017 di ulteriori 15 unità di Area terza del CCNL Ministeri (13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi) e ulteriori 2 unità di Area seconda del CCNL Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del d.lgs n. 165/2001. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nei limiti delle risorse assegnate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca già stanziata nella parte II (sezione II – Gap. 1688) della presente legge.

4127-bis/VII/41. 4. Ascani, Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 45.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 43 e 44, sono apportate le seguenti modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240:

a) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: « ruoli universitari » sono aggiunte le seguenti parole: « ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4 »;

b) all'articolo 24, comma 3, lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a)*, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di cui all'articolo 22, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

4127-bis/VII/45. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 52.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per il concorso alle finalità di cui al comma 1, il Fondo « La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica » di cui all'articolo 1,

comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017. Per le medesime finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca un fondo con un'autonoma dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 53, con il seguente:

ART. 53.

(Personale della scuola).

1. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, anche costituiti tra più scuole, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.

2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.

4. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1. Il piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.

6. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: « titoli ed esami », sono aggiunte le seguenti: « banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo ».

7. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la

scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114 ».

4127-bis/VII/52. 1. Malpezzi, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimi, Dalai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Iacono, Di Lello.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento).

1. A decorrere dall'anno accademico 2017-2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. A decorrere dall'anno accademico 2017-2018, l'assunzione di personale a

tempo indeterminato delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui al comma 1 non si procede a conversioni di cattedre esistenti o variazioni di organico che siano in grado, ad ogni modo, di incidere sul totale delle cattedre destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui al predetto comma 1.

4127-bis/VII/52. 0. 1. *(Nuova formulazione)* Mongiello, Bordo, Di Gioia, Ventricelli, Ginefra, Manzi.

ART. 53.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, al primo corso-concorso a posti di dirigente scolastico, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a sostenere la prova scritta, senza previa prova preselettiva, coloro che abbiano superato almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).

4127-bis/VII/53. 4. *(Nuova formulazione)* Rocchi, Malisani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *1-bis.* Limitatamente al primo corso-concorso bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori hanno luogo anche nel corso dell'anno scolastico ed entro il 31 dicembre. Conseguentemente, la decorrenza giuridica del contratto di lavoro coincide con l'anno scolastico di assunzione e la decorrenza economica con la presa di servizio ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).

4127-bis/VII/53. 8. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fermo restando che il computo dei trentasei mesi su posto vacante e disponibile di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n. 107 decorre dal 1° settembre 2016, il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della medesima legge è rifinanziato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, con la somma di euro 5 milioni ad anno. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna delle annualità indicate, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).

4127-bis/VII/53. 9. Blažina, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 59.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i nuovi iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale stipulano un apposito contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37,38,39,40 e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 dell'importo lordo di euro 25.000. Il contratto non dà titolo di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università né costituisce rapporto di lavoro con tali enti.

2. Ai corsi di formazione in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1 si fa fronte con l'importo dei fondi vincolati nel Fondo sanitario nazionale precedentemente destinati ai corsi di formazione specifica in Medicina generale, secondo la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali fondi sono incrementati di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/VII/59. 01. Crimì, Lenzi, Coscia, Gelli, Ghizzoni, Piccoli Nardelli.

ART. 60.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si

applicano alle istituzioni universitarie per l'acquisto di beni e servizi destinati esclusivamente all'attività di ricerca.

4127-bis/VII/60. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 61.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire risparmi strutturali della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assicurando altresì maggiori entrate derivanti dalla bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali del medesimo Ministero si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli *standard* internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 31 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nei termini e nei modi di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016 ».

4127-bis/VII/61. 1. (Nuova formulazione) Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 74.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate

alla agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui in favore di tali enti. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.

4127-bis/VII/74. 1. Manzi, Bonaccorsi, Coscia, Rampi, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dall'anno 2017, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i teatri classificati nella categoria catastale D/3.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.

4127-bis/VII/74. 2. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « assistente amministrativo » sono aggiunte le seguenti: « per i primi 30 giorni di assenza ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 288,81 milioni.

4127-bis/VII/74. 6. Rocchi, Coscia, Carocci, Ascani, Ghizzoni, Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di rendere effettivo il processo di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, in considerazione dell'incremento del fondo « La Buona Scuola » di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 come disposto dalla presente legge in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 185, della citata legge n. 107 del 2015, il termine per l'adozione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera a) della legge n. 107 del 2015, è prorogato di 6 mesi.

4127-bis/VII/74. 7. Rocchi, Coscia, Carocci, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di 39 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 261 milioni di euro.

4127-bis/VII/74. 8. Carocci, Coscia, Crimì, Manzi, Ascani, Bonaccorsi, Blažina, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

All'articolo 74, comma 9 le parole: 20 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

4127-bis/VII/74. 10. Santerini, Fitzgerald Nissoli.

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112 le parole da « e la misura della riduzione dei consumi intermedi » fino a « è pari all'8 per cento » sono sostituite dalle seguenti parole « e, a decorrere dall'anno 2017, non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni di euro.

4127-bis/VII/74. 12. Malisani, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 78.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il contributo è erogato

entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

4127-bis/VII/78. 7. Centemero, Palmieri, Crimi.

ART. 82.

Al comma 1, dopo le parole: anno 2017 inserire le seguenti: , i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata.

Conseguentemente, sostituire le parole: Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.

4127-bis/VII/82. 2. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno e il calo del consumo di libri e promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1° gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.

1-ter. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne hanno titolo i contribuenti appartenenti ai nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 15 mila. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficia-

rio e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

1-quinquies. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura ».

1-sexies. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), costituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, adotta annualmente il Piano per il contrasto della povertà culturale. Per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione è assegnata al CEPELL una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

1-septies. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi tre anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

1-octies. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.

1-nonies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7.

1-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da **1-bis** a **1-nonies**, quantificati in euro 60 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4127-bis/VII/82. 1. Piccoli Nardelli, Blažina, Coscia, Manzi, Malpezzi, Rampi, Bonaccorsi, Ascani, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di potenziare l'offerta culturale per l'attuazione del comma 1 e di promuovere le attività educative e di ricerca dei musei, nonché favorire il mecenatismo culturale, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può costituire una segreteria tecnica, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la

durata massima di 24 mesi, entro i limiti di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per sostenere il buon andamento degli istituti. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo.

4127-bis/VII/82. 4. Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

TAB. A.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, azione: Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei, apportare le seguenti variazioni.

2017:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2018:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2019:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

4127-bis/VII/Tab. A/1. Narduolo, Malisani.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i>)	156
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	183
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di relazione</i>)	190
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	154

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici – Audizione degli Uffici di presidenza dei Consigli regionali delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	154
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — *Presidenza del presidente Ermete REALACCI – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

La seduta comincia alle 12.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono state presentate proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio 2017 (*vedi allegato 1*). Avverte che sono inammissibili, in quanto estranee per materia, le seguenti proposte emendative: Mannino 4127-bis/VIII/21.02, che istituisce la banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio; Segoni 4127-bis/VIII/21.8, volto a vietare le proroghe di concessioni autostradali senza gara; Zolezzi 4127-bis/VIII/46.01, che istituisce il fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità. *Ritiene invece inammissibili per carenza o inidoneità della copertura finanziaria le seguenti proposte emendative: Segoni 4127-bis/VIII/1.01; Segoni 4127-bis/VIII/1.02; De Rosa 4127-bis/VIII/2.50; Zolezzi 4127-bis/VIII/2.51; De Rosa 4127-bis/VIII/2.54; De Rosa 4127-bis/VIII/2.55; Segoni 4127-bis/VIII/2.100; De Rosa 4127-bis/VIII/2.60; De Rosa 4127-bis/VIII/*

2.61; De Rosa 4127-bis/VIII/2.62; Segoni 4127-bis/VIII/2.101; Segoni 4127-bis/VIII/2.103; Carrescia 4127-bis/VIII/2.105; Segoni 4127-bis/VIII/2.9; De Rosa 4127-bis/VIII/2.107; Segoni 4127-bis/VIII/2.8; Segoni 4127-bis/VIII/2.10; Segoni 4127-bis/VIII/2.01; Daga 4127-bis/VIII/21.9; Daga 4127-bis/VIII/21.05; Segoni 4127-bis/VIII/77.1; Segoni 4127-bis/VIII/77.4; Daga 4127-bis/VIII/65.6; Micillo 4127-bis/VIII/Tab. A. 1; De Rosa 4127-bis/VIII/Tab. 10.1.

Claudia MANNINO (M5S) esprime perplessità circa l'inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 4127-bis/VIII/21.02 per estraneità di materia, ricordando che la medesima proposta emendativa è stata presentata in sede di esame del provvedimento in materia di demolizioni abusive esaminato dalla II Commissione e dichiarata ammissibile.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che la proposta emendativa richiamata dalla collega Mannino è estranea al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, avendo natura ordinamentale.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) avanza perplessità sull'inammissibilità del suo emendamento 4127-bis/VIII/2.105 per carenza di copertura finanziaria dal momento che esso è volto a restringere la platea degli aventi diritto, prevedendo che la detrazione fiscale di cui all'articolo 2 spetti soltanto a coloro che abbiano installato impianti di riscaldamento conformi al regolamento (UE) 2015/1185. Chiede quindi alla presidenza che possa essere svolto un supplemento di valutazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva di svolgere un supplemento di istruttoria del cui esito darà conto nel corso della seduta.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Realacci 4127-bis/VIII/2.1, Realacci 4127-bis/VIII/2.4, Daga 4127-bis/VIII/2.53, Realacci 4127-bis/VIII/2.3 e

4127-bis/VIII/2.2, Daga 4127-bis/VIII/21.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), Bratti 4127-bis/VIII/21.5, Mariani 4127-bis/VIII/21.7, Mariani 4127-bis/VIII/21.10, Mannino 4127-bis/VIII/21.01, Narduolo 4127-bis/VIII/21.04, Carrescia 4127-bis/VIII/51.1, Terzoni 4127-bis/VIII/51.2, Bratti 4127-bis/VIII/61.01 e 4127-bis/VIII/63.1, Mariani 4127-bis/VIII/64.02, Bratti 4127-bis/VIII/65.1 e 4127-bis/VIII/65.2, Mariani 4127-bis/VIII/74.4, Busto 4127-bis/VIII/77.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Claudia MANNINO (M5S), dichiara di sottoscrivere, a nome di tutti i componenti del gruppo M5S, l'emendamento Realacci 4127-bis/VIII/2.1.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Realacci 4127-bis/VIII/2.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Realacci 4127-bis/VIII/2.1 (*vedi allegato 2*); respinge l'emendamento Zolezzi 4127-bis/VIII/2.52; approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Realacci 4127-bis/VIII/2.4 e Daga 4127-bis/VIII/2.53 (*vedi allegato 2*).

Claudia MANNINO (M5S), dichiara di sottoscrivere, a nome di tutti i componenti del gruppo M5S, l'emendamento Realacci 4127-bis/VIII/2.3.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Realacci 4127-bis/VIII/2.3 e Realacci 4127-bis/VIII/2.2 (*vedi allegato 2*); respinge quindi l'emendamento De Rosa 4127-bis/VIII/2.104.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, a seguito di un supplemento di

istruttoria, ritiene ammissibile l'emendamento Carrescia 4127-bis/VIII/2.105 e invita la relatrice ad esprimere il parere.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carrescia 4127-bis/ VIII/2.105.

Claudia MANNINO (M5S) chiede chiarimenti in merito all'orientamento del Governo rispetto alla normativa dell'UE in materia di impianti di riscaldamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottoscrive l'emendamento in questione e invita la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

La sottosegretaria Silvia VELO ritiene di non poter esprimere un parere non avendo avuto modo di valutare l'emendamento Carrescia 4127-bis/VIII/2.105, in quanto dichiarato inizialmente inammissibile. In secondo luogo, anche in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata dalla deputata Mannino, rileva che si tratta di materia di competenza di altro Ministero. Pertanto, si rimette al voto della Commissione per l'emendamento Carrescia 4127-bis/VIII/2.105.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Carrescia 4127-bis/VIII/2.105 (*vedi allegato 2*); respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti De Rosa 4127-bis/VIII/2.106 e 4127-bis/VIII/2.108.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Fanucci 4127-bis/VIII/2.5 e Cera 4127-bis/VIII/2.6: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Federica DAGA (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4127-bis/VIII/21.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Daga 4127-bis/VIII/21.1 (nuova formulazione) (*vedi allegato 2*); respinge l'emendamento Segoni 4127-bis/VIII/21.2.

Claudia MANNINO (M5S) illustra il suo emendamento 4127-bis/VIII/21.4, volto ad inserire anche gli interventi di demolizione di immobili abusivi tra quelli finanziabili con il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale.

Chiara BRAGA, *relatrice*, ritiene improprio l'inserimento di tali interventi – di norma finanziati in conto corrente – tra quelli finanziabili dal fondo, dal momento che non si tratta di investimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Mannino 4127-bis/VIII/21.4.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara di sottoscrivere, a nome di tutti i componenti del gruppo M5S, l'emendamento Bratti 4127-bis/VIII/21.5.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Bratti 4127-bis/VIII/21.5 (*vedi allegato 2*).

Claudia MANNINO (M5S) con riferimento all'emendamento Terzoni 4127-bis/VIII/21.6 sollecita una sua eventuale riformulazione che ne consenta di superare le obiezioni avanzate dalla relatrice.

Chiara BRAGA, *relatrice*, nel rilevare che non ci sono i tempi tecnici per predisporre una riformulazione dell'emendamento in questione, suggerisce di respingerlo ai fini della ripresentazione presso la Commissione Bilancio dopo le opportune modifiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Terzoni 4127-bis/VIII/21.6.

Claudia MANNINO (M5S) esprime la contrarietà del suo gruppo all'emendamento Mariani 4127-bis/VIII/21.7, considerando in controtendenza la detraibilità delle spese sostenute per gli studi di fattibilità per le opere di importo inferiore alla soglia comunitaria. Evidenzia a tale proposito una totale contraddizione rispetto alla linea che il Governo ha assunto sul codice degli appalti.

Raffaella MARIANI (PD) nel sottolineare che anche sotto i 5 milioni di euro fissati dalla soglia comunitaria la gara viene effettuata, illustra la finalità del suo emendamento che è volto a reperire le risorse per consentire ai comuni di arrivare alla fase del progetto esecutivo.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che la questione è stata posta anche nel corso delle audizioni sul codice degli appalti, che la Commissione sta svolgendo insieme all'omologa Commissione del Senato. Nel ribadire l'opportunità della disposizione sulla progettazione esecutiva inserita in sede di delega al Governo sul codice degli appalti, rileva che sussiste un problema di carenza di risorse che l'emendamento della collega Mariani si prefigge di affrontare.

Enrico BORGHI (PD) dichiara di sottoscrivere, a nome di tutti i componenti del gruppo PD, gli emendamenti Mariani 4127-bis/VIII/21.7 e 4127-bis/VIII/21.10.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mariani 4127-bis/VIII/21.7 e 4127-bis/VIII/21.10 (*vedi allegato 2*); respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Daga 4127-bis/VIII/21.11 e 4127-bis/VIII/21.12.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Mannino 4127-bis/VIII/21.01.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Mannino 4127-bis/VIII/21.01 e Narduolo 4127-bis/VIII/21.04 (*vedi allegato 2*); respinge quindi l'articolo aggiuntivo Daga 4127-bis/VIII/21.06; approva, poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Carrescia 4127-bis/VIII/51.1 e Terzoni 4127-bis/VIII/51.2 (*vedi allegato 2*); respinge infine, con distinte votazioni, gli emendamenti Terzoni 4127-bis/VIII/57.1, Daga 4127-bis/VIII/57.2 e De Rosa 4127-bis/VIII/57.3.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara di sottoscrivere, a nome dei componenti del

gruppo M5S, l'articolo aggiuntivo Bratti 4127-bis/VIII/61.01 e l'emendamento Bratti 4127-bis/VIII/63.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Bratti 4127-bis/VIII/61.01 e l'emendamento Bratti 4127-bis/VIII/63.1 (*vedi allegato 2*); respinge poi l'emendamento De Rosa 4127-bis/VIII/63.2.

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4127-bis/VIII/64.01, che è volto a favorire l'incremento del verde urbano per i comuni che siano in regola con le norme vigenti in materia urbanistica. Nell'esprimere il proprio stupore per il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo, preannuncia la sua ripresentazione in sede di Commissione Bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mannino 4127-bis/VIII/64.01; approva quindi l'articolo aggiuntivo Mariani 4127-bis/VIII/64.02 (*vedi allegato 2*).

Claudia MANNINO (M5S) dichiara di sottoscrivere, a nome di tutti i componenti del gruppo M5S, l'emendamento Bratti 4127-bis/VIII/65.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bratti 4127-bis/VIII/65.1 e Bratti 4127-bis/VIII/65.2 (*vedi allegato 2*); respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Daga 4127-bis/VIII/65.3 e De Rosa 4127-bis/VIII/65.4.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che gli emendamenti Segoni 4127-bis/VIII/65.5 e De Rosa 4127-bis/VIII/65.7 risultano assorbiti a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Mariani 4127-bis/VIII/64.02.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Rosa 4127-bis/VIII/74.2 e 4127-bis/VIII/74.3; approva l'emendamento Braga 4127-bis/VIII/74.4 (*vedi allegato 2*); respinge poi l'emendamento Cristian Iannuzzi 4127-bis/VIII/77.2.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento Busto 4127-bis/VIII/77.3, avanzata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Busto 4127-bis/VIII/77.3 (nuova formulazione) (vedi allegato 2); respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Cristian Iannuzzi 4127-bis/VIII/77.5 e 4127-bis/VIII/77.6, Mannino 4127-bis/VIII/77.7 e 4127-bis/VIII/77.8, De Rosa 4127-bis/VIII/104.1, Mannino 4127-bis/VIII/Tab. A. 2. e Daga 4127-bis/VIII/Tab. B. 1.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame della proposta di relazione formulata dalla relatrice.

Chiara BRAGA, *relatrice*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di bilancio 2017, per le parti di competenza, con condizioni e con osservazioni (vedi allegato 3).

Enrico BORGHI (PD) propone di integrare la proposta di relazione, chiarendo che l'incremento delle risorse destinate dalla normativa vigente agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne è finalizzato alla copertura integrale dell'attivazione completa della Strategia Nazionale delle Aree Interne.

Chiara BRAGA, *relatrice*, anche alla luce dell'intervento del collega Borghi, riformula la proposta di relazione con condizioni e con osservazioni presentata (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge di bilancio 2017, per le parti di competenza, con condizioni e con osservazioni, come riformulata dalla relatrice (vedi allegato 4). Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la deputata Chiara Braga quale relatrice presso al V Commissione, per l'esame delle parti di competenza del disegno di legge di bilancio 2017.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che la relazione approvata dalla commissione, unitamente agli emendamenti approvati, sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.30 alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — *Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici – Audizione degli Uffici di presidenza dei Consigli regionali delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio.

(Svolgimento e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio MASTROVINCENZO, *presidente Consiglio regionale delle Marche*, Mirco CARLONI, *consigliere segretario del Consiglio regionale delle Marche*, Donatella PORZI, *presidente Consiglio regionale dell'Umbria*, Valerio MANCINI, *vicepresidente Consiglio regionale dell'Umbria*, Giuseppe

DI PANGRAZIO, *presidente Consiglio regionale d'Abruzzo*, Giorgio D'IGNAZIO, *componente Ufficio di presidenza Consiglio regionale d'Abruzzo*, e Daniele LEODORI, *presidente Consiglio regionale del Lazio*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare rilievi e osservazioni, il presidente Ermete REALACCI e i deputati Filiberto ZARATTI (SI-SEL), Piergiorgio CARRESCIA (PD) e Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI).

Donatella PORZI, *presidente Consiglio regionale dell'Umbria*, *Antonio MASTRO-

VINCENZO, *presidente Consiglio regionale delle Marche*, Giuseppe DI PANGRAZIO, *presidente Consiglio regionale d'Abruzzo*, Valerio MANCINI, *vicepresidente Consiglio regionale dell'Umbria* e Daniele LEODORI, *presidente Consiglio regionale del Lazio* forniscono ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per il triennio 2017-2019:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;

b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;

c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione della pericolosità;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia della e della sede stradale;

e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli in-

terventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;

f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;

g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

Tutti gli interventi sopra citati devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.

3. Sentite le Commissioni Parlamentari competenti su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri vedranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposta dal comma 1.

4127-bis/VIII/1. 01. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo 152/2006, è autorizzata la spesa complessiva di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, per la realizzazione di interventi straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Il 50 per cento di tale fondo è destinato specificatamente a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, quali:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;

b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;

c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;

d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale

tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici;

Tutti gli interventi sopra citati devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi, »

4127-bis/VIII/1. 02. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. »

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 270 milioni di euro per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-bis/VIII/2. 1. Realacci, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, comprese quelle per le opere di demolizione e di smaltimento dell'esistente, per la realizzazione di coperture a verde su lastrici solari o su coperture a falda in conformità alla norma tecnica UNI 11235 o secondo progetti innovativi redatti da tecnici abilitati, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.

4127-bis/VIII/2. 50. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-quater primo periodo, dopo le parole: riqualificazione energetica inserire le seguenti: nonché per interventi di bonifica da amianto.

4127-bis/VIII/2. 51. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-quater, primo periodo,

sostituire le parole: « 25 per cento » con le seguenti: « 20 per cento ».

4127-bis/VIII/2. 52. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere daranno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 285 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4127-bis/VIII/2. 4. Realacci, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-septies, dopo le parole: adibiti ad edilizia residenziale pubblica aggiungere le seguenti: ivi compresi gli interventi previsti nell'ambito del Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

4127-bis/VIII/2. 53. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-septies aggiungere il seguente:

2-octies. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, comprese quelle per le opere di demoli-

zione e di smaltimento dell'esistente, per la realizzazione di coperture a verde su lastrici solari o su coperture a falda in conformità alla norma tecnica UNI 11235 o secondo progetti innovativi redatti da tecnici abilitati, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.

4127-bis/VIII/2. 54. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-septies aggiungere il seguente:

«2-octies. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, comprese quelle relative alla realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152., fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.»

4127-bis/VIII/2. 55. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

Al comma 1 lettera c), numero 3), sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:

1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili, nonché le spese per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 10.000 euro.

4127-bis/VIII/2. 100. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:

1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 288 milioni di euro per l'anno 2018, di 282 milioni di euro per l'anno 2019, di 275 milioni di euro per l'anno 2020 e di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

4127-bis/VIII/2. 3. Realacci, Baradello, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Pastorelli, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1 lettera c), numero 3), capoverso 1-sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché le spese effettuate per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi a operazioni di bonifica dall'amianto negli edifici, ivi compresa la sostituzione delle coperture di amianto, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro.

4127-bis/VIII/2. 60. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

Al comma 1 lettera c), numero 3), capoverso 1-sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché le spese di redazione del fascicolo del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4127-bis/VIII/2. 61. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zoletti.

(Inammissibile)

Al comma 1 lettera c), numero 3), capoverso 1-sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché le spese per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 10.000 euro.

4127-bis/VIII/2. 62. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zoletti.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), numero 3) capoverso 1-sexies aggiungere le seguenti parole: Le detrazioni spettano anche per le spese di redazione del libretto unico del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4127-bis/VIII/2. 101. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 1-sexies, aggiungere il seguente periodo:

Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi a operazioni di bonifica dall'amianto negli edifici, ivi compresa la sostituzione delle coperture di amianto, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro.

4127-bis/VIII/2. 103. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere i seguenti: 1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, spetta la detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro. 1-octies. Al fine di agevolare il tempestivo inizio dei lavori di sistemazione a verde di cui al comma 1-septies, il fondo speciale di cui al punto 4) del primo comma dell'articolo 1135 del codice civile è costituito obbligatoriamente entro l'inizio dei lavori o entro l'inizio di ogni lavoro nel caso di pagamento graduale, in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori stessi.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 296 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

4127-bis/VIII/2. 2. Realacci, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere il seguente:

1-septies. Gli enti locali provvedono ad utilizzare il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica di cui al presente decreto per effettuare la mappatura degli edifici inutilizzati.

4127-bis/VIII/2. 104. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zozzezzi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente punto:

3-bis) dopo il comma *3-bis*, è aggiunto il seguente:

3-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano agli impianti per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che rispettano i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

4127-bis/VIII/2. 105. Carrescia, Realacci.

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo la parola: ristrutturazione inserire le seguenti: , nonché per i costi sostenuti individualmente per l'inserimento dell'immobile nel Sistema Informativo sugli At-

testati di Prestazione Energetica ovvero nella mappatura sulla presenza di amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 2003.

4127-bis/VIII/2. 106. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zozzezzi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è autorizzata la spesa complessiva di Euro 500 mila euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, per la realizzazione di interventi straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Il 50 per cento di tale fondo è destinato specificatamente a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, quali:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;

b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;

c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;

d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale

tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici;

1-ter. Tutti gli interventi di cui al comma 1-bis devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

2017: + 500.000;

2018: + 500.000;

2019: + 500.000.

4127-bis/VIII/2. 8. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Alle persone fisiche e giuridiche e agli enti pubblici e privati, soggetti a imposte sui redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017 per:

a) l'aggiornamento dei propri quadri conoscitivi e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico;

b) gli interventi per la sistemazione o per il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale attesti la riduzione della pericolosità;

c) gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere accessorie al reticolo stradale necessarie a garantire o a ripristinare il regolare deflusso delle acque nonché a favorire la stabilità del terreno, della roccia o della sede stradale;

d) gli interventi per contrastare l'erosione superficiale del suolo agricolo;

e) gli interventi per migliorare le caratteristiche del reticolo idrico superficiale favorendo azioni che mirano a controllare le naturali dinamiche di espansione periodiche dei corsi d'acqua diminuendone la pericolosità mediante l'individuazione e la realizzazione di aree di laminazione e di aree di esondazione naturale;

f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde di corsi d'acqua;

g) la realizzazione di piani di assetto e di piani di gestione delle superfici boschive e gli interventi di taglio selettivo, di rimboschimento o di impianto di specie arbustive, pianificati dagli enti territoriali competenti, qualora in fase di progettazione una perizia di un professionista abilitato, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento contribuisca a una sensibile riduzione del rischio idrogeologico non solo alla scala puntuale ma anche a scala di bacino.

2-ter. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma *2-bis* realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute nei medesimi anni precedenti.

2-quater. Sono altresì comprese nell'importo detraibile le spese sostenute per gli interventi di cui al comma *2-bis* successivamente al 31 dicembre 2017, purché siano relative a interventi la cui realizzazione sia effettivamente iniziata entro tale data.

2-quinquies. Tra le spese sostenute di cui al comma *2-bis* sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere e alla redazione delle relazioni tecniche, perizie e certificazioni tecniche.

2-sexies. Su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vedranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposta dal comma *2-bis*.«

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

2017: + 500.000;
2018: + 500.000;
2019: + 500.000.

4127-bis/VIII/2. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

«*g-bis*) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i

propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

4127-bis/VIII/2. 107. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente:

m) relativi alla realizzazione di certificate opere finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.

4127-bis/VIII/2. 108. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

6-bis. Sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per il triennio 2017-2019 relative a:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;

b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;

c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in gene-

rare, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione della pericolosità;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia della e della sede stradale;

e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;

f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;

g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico.

6-ter. Tutti gli interventi di cui al comma 6-bis devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.

6-quater. Sentite le Commissioni Parlamentari competenti su proposta del Mi-

nistro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri verranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposta dal comma 6-bis ».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

2017: + 500.000;

2018: + 500.000;

2019: + 500.000.

4127-bis/VIII/2. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

m) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:

1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;

2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;

3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 del codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni.

*** 4127-bis/VIII/2. 5.** Fanucci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

m) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:

1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;

2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;

3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 del codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135.

A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni.

*** 4127-bis/VIII/2. 6.** Cera, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Alle persone fisiche e giuridiche e agli enti pubblici e privati, soggetti a imposte sui redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017 per:

a) l'aggiornamento dei propri quadri conoscitivi e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico;

b) gli interventi per la sistemazione o per il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale attesti la riduzione della pericolosità;

c) gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere accessorie al reticolo stradale necessarie a garantire o a ripristinare il regolare deflusso delle acque nonché a favorire la stabilità del terreno, della roccia o della sede stradale;

d) gli interventi per contrastare l'erosione superficiale del suolo agricolo;

e) gli interventi per migliorare le caratteristiche del reticolo idrico superficiale favorendo azioni che mirano a controllare le naturali dinamiche di espansione periodiche dei corsi d'acqua dimi-

nuendone la pericolosità mediante l'individuazione e la realizzazione di aree di laminazione e di aree di esondazione naturale;

f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde di corsi d'acqua;

g) la realizzazione di piani di assestamento e di piani di gestione delle superfici boschive e gli interventi di taglio selettivo, di rimboschimento o di impianto di specie arbustive, pianificati dagli enti territoriali competenti, qualora in fase di progettazione una perizia di un professionista abilitato, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento contribuisca a una sensibile riduzione del rischio idrogeologico non solo alla scala puntuale ma anche a scala di bacino;

2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute nei medesimi anni precedenti.

3. Sono altresì comprese nell'importo detraibile le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 2017, purché siano relative a interventi la cui realizzazione sia effettivamente iniziata entro tale data.

4. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere e alla redazione delle relazioni tecniche, perizie e certificazioni tecniche.

5. Su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vedranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposta dal comma 1.

4127-bis/VIII/2. 01. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

ART. 21.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « del Paese » aggiungere le seguenti: « , anche al fine di pervenire alla soluzione delle procedure di infrazione europea, »;

b) dopo le parole: « b) infrastrutture », aggiungere le seguenti: « con particolare riguardo alle opere di collettamento, fognatura e depurazione »;

c) dopo le parole: « e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica », aggiungere le seguenti: « con particolare riguardo agli interventi di recupero ed autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico ».

4127-bis/VIII/21. 1. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a) trasporti e viabilità; b) infrastrutture con le seguenti: Linee metropolitane e tram; b) treni per il servizio ferroviario regionale e metropolitano.

4127-bis/VIII/21. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: difesa del suolo e dissesto idrogeologico e demolizione di immobili abusivi.

4127-bis/VIII/21. 4. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; inserire le seguenti: d-bis) risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realiz-

zazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;

4127-bis/VIII/21. 5. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni e Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* 1.895 milioni di euro per l'anno 2017, 3.145 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.495 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente alla sezione II, stato di previsione del ministero dell'ambiente, missione 1, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18), programma 1.6 programma tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13), apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2018

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2019

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

4127-bis/VIII/21. 6. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: gli interventi da finanziare e i relativi importi *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le spese inerenti gli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva, con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria.

4127-bis/VIII/21. 7. Mariani, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. decorrere dal 1o gennaio 2017, sono vietate le proroghe di concessioni autostradali senza gara, legate a interventi di adeguamento, potenziamento o realizzazione di tratte autostradali A decorrere dalla stessa data gli introiti provenienti dalle concessioni autostradali sono vincolati per metà a essere trasferiti al fondo unico nazionale per il TPL di cui alla legge 135 del 2012, articolo 16-bis.

4127-bis/VIII/21. 8. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti in tema di edilizia pubblica, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari e il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, sono rispettivamente incrementati di 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 100.000.000 euro;

2018: – 100.000.000 euro;

2019: – 100.000.000 euro.

4127-bis/VIII/21. 9. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente comma:

3. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge del 7 maggio 1999 n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: »della progettazione preliminare« sono sostituite con le seguenti: « degli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva »;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I finanziamenti di cui al presente comma sono destinati con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50. »

4127-bis/VIII/21. 10. Mariani, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Maroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 3. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è determinato in modo da garantire che una quota pari al 10 per cento dei contributi per importi pari o superiori ai 150 milioni di euro per gli interventi di

cui al presente articolo sia destinata alle misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, avuto particolare riguardo a:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;

b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;

c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;

d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessario.

Tali interventi sono realizzati nei rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

4127-bis/VIII/21. 11. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati gli importi dei contributi da destinare alle misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico avuto particolare riguardo a:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;

b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno,

c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;

d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessario.

Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30

dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

4127-bis/VIII/21. 12. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di am-

mortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4127-bis/VIII/21. 01. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Ferraresi, Agostinelli, Baradello, Reallacci.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio).

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni, le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti si avvalgono della banca di dati nazionali sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La banca di dati nazionale di cui al periodo precedente è costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le modalità di accesso alla banca di dati di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti e le modalità di gestione della medesima e dei rilievi satellitari effettuati per monitorare il territorio a fini di contrasto dell'abusivismo edilizio sono determinate dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni per l'acquisizione alla medesima banca di dati.

3. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca di dati nazionale di cui al comma 1 si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 a carico del dirigente o funzionario inadempiente.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nonché delle informazioni contenute nella banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione come previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Agli oneri derivanti dalla costituzione della banca di dati nazionale di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al funzionamento della banca di dati nazionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4127-bis/VIII/21. 02. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Ferraresi, Agostinelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Fondo da ripartire per la messa in sicurezza nelle aree interessate da depositi di rifiuti).

1. Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione dei rifiuti e siti contaminati. Il Piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Mini-

stro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi. Le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino già cofinanziati dalle Regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 50.000.000;

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000.

4127-bis/VIII/21. 04. Narduolo, Zardini, Baradello, Cominelli, Pastorelli, Crivellari, Ginato, Camani.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico).

1. Per le finalità di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 400 milioni di euro per il 2017, destinato anche alla realizzazione di interventi straordinari di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Una quota pari al 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo a:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geo-

morfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;

b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;

c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;

d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessari.

Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

3. Una quota non inferiore al 10 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 per l'anno 2017 è destinata agli interventi di compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, allo svolgimento di studi di settore e alla redazione di progetti e studi di fattibilità per interventi di difesa del suolo.

4. Ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65, comma 4 non rilevano le spese effettuate da parte degli enti

locali per l'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 400.000.000 euro;

2018: – 200.000.000 euro;

2019: – 200.000.000 euro.

4127-bis/VIII/21. 05. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico).

1. Per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Una quota pari ai 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo a:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;

b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;

c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;

d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessari;

f) interventi di compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi di settore e redazione di progetti e studi di fattibilità per interventi di difesa del suolo.

Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

3. Ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65, comma 4 non rilevano le spese effettuate da parte degli enti locali per l'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.

Conseguentemente,

all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: « 300 milioni » con le seguenti: « 100 milioni ».

4127-bis/VIII/21. 06. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Contributi in favore dei coltivatori diretti e finanziamento delle pratiche di compostaggio domestico e di comunità).

1. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche, di cui agli articoli 37 e 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali », per prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, per ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, per preservare la fertilità dei suoli coltivabili, nonché per consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse è costituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai Comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, attueranno entro il 31 dicembre 2018 una rete locale di compostaggio domestico, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole.

3. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato tramite una dotazione di 1 milione di euro per gli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente alla Tab. A apportare le seguenti modificazioni alla Voce Ministero dell'Economia modificare gli importi come segue:

2017: – 1.000.000 di euro;

2018: – 1.000.000 di euro;

2019: – 1.000.000 di euro.

4127-bis/VIII/46. 01. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

(Inammissibile)

ART. 51.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: del 24 agosto 2016 con le seguenti: che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

4127-bis/VIII/51. 1. Carrescia, Pastorelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018, di 450 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.

4127-bis/VIII/51. 2. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Mannino, Zolezzi.

ART. 57.

Al comma 1 sostituire le parole: 45 milioni di euro con le seguenti: 43 milioni di euro.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione 1, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18), programma 1.6 programma tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13), apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2018

CP: -;

CS: -.

2019

CP: -;

CS: -.

4127-bis/VIII/57. 1. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al comma 1 può essere destinata al finanziamento di interventi non strutturali contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo.

4127-bis/VIII/57. 2. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Una quota non inferiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi non strutturali contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo.

4127-bis/VIII/57. 3. De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

ART. 61.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

(Norme in materia di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non utilizzate per mancata attuazione degli interventi, nonché i residui di somme erogate e parzialmente utilizzate sono versate all'entrata

del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, per le medesime finalità, al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il 2,5 per cento delle risorse complessive di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale riconducibili alle finalità del medesimo articolo. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate è inviata, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.

4127-bis/VIII/61. 01. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Baradello.

ART. 63.

Al comma 3 sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 *con le seguenti:* 909,6 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;

Conseguentemente all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti

inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente. L'esclusione opera nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, e 2019 per gli enti locali e di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 per le regioni.

4127-bis/VIII/63. 1. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 3 è destinata all'effettuazione, da parte degli enti locali, di un censimento immobiliare. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni eseguono la rilevazione e catalogazione degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti nel proprio territorio, individuandone le caratteristiche e le dimensioni.

4-ter. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicata la destinazione d'uso; le relative informazioni sono iscritte con gli altri dati in un archivio elettronico degli immobili inutilizzati.

4127-bis/VIII/63. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ART. 64.

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

ART. 64-bis.

(Fondo green city).

1. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio verde urbano, nello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato *Green city* al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.

2. La fruibilità di tale fondo, da parte degli enti locali, è condizionata al rispetto delle regole vigenti in materia urbanistica: piano regolatore generale approvato ed aggiornato in materia di sicurezza sismica, idrogeologica, di tutela del paesaggio, protezione della natura e rispetto delle norme relative alla repressione dell'abusivismo edilizio.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.

4127-bis/VIII/64. 01. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base delle norme abrogate.

4127-bis/VIII/64. 02. Mariani, Pastorelli, Giovanna Sanna, Realacci, Baradello.

ART. 65.

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

17-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, a procedere a decorrere dal 10 gennaio 2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive Regioni. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

Conseguentemente all'articolo 87 alla tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2017: – 2.000.000;

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000.

4127-bis/VIII/65. 1. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Pastorelli, Terzoni, Zolezzi, Antezza.

Al comma 30, lettera c) dopo le parole: rischio idrogeologico inserire le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.

Conseguentemente al comma 37, lettera b) dopo le parole: rischio idrogeologico inserire le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.

4127-bis/VIII/65. 2. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 30, lettera c), sopprimere le parole: , per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

Conseguentemente al comma 37, lettera b) sopprimere le parole: , per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

4127-bis/VIII/65. 3. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) investimenti finalizzati alla rimozione e sostituzione delle condutture di approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque reflue contenenti amianto.

4127-bis/VIII/65. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Sostituire il comma 39 con il seguente:

39. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi pubblici compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, o ricadenti in area a rischio idrogeologico, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.

4127-bis/VIII/65. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:

43. Ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 4 non rilevano le spese a

qualsiasi titolo effettuate da parte degli enti locali per l'attuazione misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, realizzate nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico, relative a:

a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;

b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;

c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;

d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici.

4127-bis/VIII/65. 6. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:

43. I proventi dei titoli abilitativi edilizi nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla

manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'inseadimento di attività di agricoltura in ambito urbano.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.

4127-bis/VIII/65. 7. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ART. 74.

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

37. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 6 è sostituito con il seguente:

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 90 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;

b) adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

c) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

d) sviluppare le filiere industriali delle energie rinnovabili e sviluppare le tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

e) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;

f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico e privato a basse emissioni;

g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;

h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso.

4127-bis/VIII/74. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zozzi.

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

37. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 5 è sostituito con il seguente:

5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello svi-

luppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli aventi diritto di cui al citato comma 3 dell'articolo 2 verranno liquidati entro l'anno 2018. Dall'anno 2017 detti proventi sono riassegnati alle attività di cui al comma 6.

4127-bis/VIII/74. 3. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zozzi.

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

36-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente, all'articolo 87, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000.

4127-bis/VIII/74. 4. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marconi, Massa, Mazzoli, Morassut, Reallacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 77.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rinnovo del parco degli autobus aggiungere le seguenti: , di treni metropolitani e tram, di treni per il servizio ferroviario regionale.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033», con: « 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 ».

4127-bis/VIII/77. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rinnovo inserire le seguenti: alla riconversione elettrica.

4127-bis/VIII/77. 2. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) primo periodo dopo le parole: »è incrementato *inserire le seguenti:* di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di 100 milioni di euro per l'anno 2018,

b) primo periodo sostituire le parole: « 200 milioni » con le parole: « 300 milioni »;

c) dopo primo periodo inserire il seguente: « Una quota non inferiore a ! 20 per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata all'incentivazione della mobilità ciclistica ».

Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: « 300 milioni » con le seguenti: « 200 milioni ».

4127-bis/VIII/77. 3. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zollezzi.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) primo periodo, dopo le parole: « è incrementato » inserire le seguenti: « di 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, ».

b) sostituire le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 » con le seguenti: « 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 »;

c) sostituire il secondo periodo con il seguente: « Una quota del Fondo di cui al presente articolo non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2033 è destinata prioritariamente alla realizzazione di reti tranviarie urbane e per la promozione dello sviluppo e della diffusione di mezzi di trasporto ad alimentazione alternativa a basse emissioni ».

4127-bis/VIII/77. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zollezzi.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono esclusi dall'utilizzo di tale Fondo le pubbliche amministrazioni, le regioni, gli enti locali e i gestori di pubblica utilità che al momento della sostituzione del parco auto, autobus e mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani non riconvertano i veicoli stessi in elettrici oppure non acquistino veicoli alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0 e 1 oppure alimentati da combustibili a basso impatto ambientale.

4127-bis/VIII/77. 5. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: finanze, inserire le seguenti: con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4127-bis/VIII/77. 6. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché all'acquisto di taxi ed autobus elettrici di piccole

dimensioni per i centri storici delle Città Metropolitane.

4127-bis/VIII/77. 7. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 27 milioni di euro per l'anno 2017, di 65 milioni di euro per l'anno 2018 e 60 milioni per l'anno 2019 di cui 25 milioni per il 2017, 15 milioni per il 2018 e 10 milioni per il 2019 sono destinati alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private.

Conseguentemente alla Tab. A apportare le seguenti modificazioni Alla Voce Ministero dell'Economia modificare gli importi come segue:

2017: – 25.000.000 di euro;
2018: – 15.000.000 di euro;
2019: – 10.000.000 di euro.

4127-bis/VIII/77. 8. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 104.

Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole: A decorrere dal 1 gennaio 2017, il 3 per cento delle risorse complessive di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate, è inviata

alla fine di ogni esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.

4127-bis/VIII/104. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

TAB. A.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 10.000.000;
2018: – 150.000.000;
2019: – 150.000.000.

Conseguentemente alla sezione II, allo stato di previsione del ministero dell'economia, Missione 12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2017
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2018
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.

2019
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.

4127-bis/VIII/Tab. A. 1. Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.

(Inammissibile)

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000.

Conseguentemente alla sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, missione sviluppo sostenibile e tutela

del territorio e dell'ambiente, *programma gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche* apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

2018

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

2019

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

4127-bis/VIII/Tab. A. 2. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.

TAB. B.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: - 10.000.000 euro;
2018: - 10.000.000 euro;
2019: - 10.000.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2017: +10.000.000 euro;
2018: +10.000.000 euro;
2019: +10.000.000 euro.

4127-bis/VIII/Tab. B. 1. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

TAB. 10.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 1 infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma 1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11), apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: - 130.000.000;
CS: - 130.000.000.

2018

CP: - 130.000.000;
CS: - 130.000.000.

2019

CP: - 130.000.000;
CS: - 130.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 2 diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), programma 2.4 sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5), apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: - 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

2018

CP: - 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

2019

CP: - 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

4127-bis/VIII/Tab. 10. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo)**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. »

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 270 milioni di euro per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-bis/VIII/2. 1. Realacci, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostit-

uire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere daranno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 285 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4127-bis/VIII/2. 4. Realacci, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-septies, dopo le parole: ad edilizia residenziale pubblica aggiungere le seguenti: ivi compresi gli interventi previsti nell'ambito del Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

4127-bis/VIII/2. 53. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:

1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le spese effettuate per la classifica-

zione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 288 milioni di euro per l'anno 2018, di 282 milioni di euro per l'anno 2019, di 275 milioni di euro per l'anno 2020 e di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

4127-bis/VIII/2. 3. Realacci, Baradello, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Pastorelli, Valiante, Zardini, Busto Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere i seguenti: 1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, spetta la detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro. 1-octies. Al fine di agevolare il tem-

pestivo inizio dei lavori di sistemazione a verde di cui al comma 1-septies, il fondo speciale di cui al punto 4) del primo comma dell'articolo 1135 del codice civile è costituito obbligatoriamente entro l'inizio dei lavori o entro l'inizio di ogni lavoro nel caso di pagamento graduale, in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori stessi.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 296 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

4127-bis/VIII/2. 2. Realacci, Borghi, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente punto:

3-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

3-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano agli impianti per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che rispettano i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

4127-bis/VIII/2. 105. Carrescia, Realacci.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « del Paese » aggiungere le seguenti: « , anche al fine di pervenire alla soluzione delle procedure di infrazione europea, »;

b) dopo le parole: « b) infrastrutture », aggiungere le seguenti: « comprese le opere di collettamento, fognatura e depurazione »;

4127-bis/VIII/21. 1. (nuova formulazione)
Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; inserire le seguenti: d-bis) risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;

4127-bis/VIII/21. 5. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni e Zolezzi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: gli interventi da finanziare e i relativi importi aggiungere le seguenti: ivi comprese le spese inerenti gli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva, con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria.

4127-bis/VIII/21. 7. Mariani, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello.

Aggiungere infine il seguente comma:

3. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge del 7 maggio 1999 n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « della progettazione preliminare » sono sostituite con le seguenti: « degli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva »;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I finanziamenti di cui al presente comma sono destinati con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50. »

4127-bis/VIII/21. 10. Mariani, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4127-bis/VIII/21. 01. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Ferraresi, Realacci.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Fondo da ripartire per la messa in sicurezza nelle aree interessate da depositi di rifiuti).

1. Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione dei rifiuti e siti contaminati. Il Piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi. Le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino già cofinanziati dalle Regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 50.000.000;

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000.

4127-bis/VIII/21. 04. Narduolo, Zardini, Baradello, Cominelli, Pastorelli, Crivellari, Ginato, Camani

ART. 51.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: del 24 agosto 2016 con le seguenti: che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

4127-bis/VIII/51. 1. Carrescia, Pastorelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018, di 450 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.

4127-bis/VIII/51. 2. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Mannino, Zolezzi.

ART. 61.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

(Norme in materia di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non utilizzate per mancata attuazione degli interventi, nonché i residui di somme erogate e parzialmente utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, per le medesime finalità, al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il 2,5 per cento delle risorse complessive di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale riconducibili alle finalità del medesimo articolo. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate è inviata, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.

4127-bis/VIII/61. 01. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morasut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Baradello.

ART. 63.

Al comma 3 sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: 909,6 milioni di euro per ciascuno anno 2017, 2018 e 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;

Conseguentemente all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vi-

gente. L'esclusione opera nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, e 2019 per gli enti locali e di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 per le regioni.

4127-bis/VIII/63. 1. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

sono abrogati. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base delle norme abrogate.

4127-bis/VIII/64. 02. Mariani, Pastorelli, Giovanna Sanna, Realacci, Baradello.

ART. 65.

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

17-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, a procedere a decorrere dal 10 gennaio 2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive Regioni. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

Conseguentemente all'articolo 87 alla tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2017: – 2.000.000;

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000.

4127-bis/VIII/65. 1. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Gi-

noble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Pastorelli, Terzoni, Zolezzi, Antezza.

Al comma 30, lettera c) dopo le parole: rischio idrogeologico inserire le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.

Conseguentemente al comma 37, lettera b) dopo le parole: rischio idrogeologico inserire le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.

4127-bis/VIII/65. 2. Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

36-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente, all'articolo 87, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000.

4127-bis/VIII/74. 4. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) primo periodo dopo le parole: è incrementato inserire le seguenti: di 30 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018,

b) dopo il primo periodo inserire il seguente: Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata all'incentivazione della mobilità ciclistica.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le seguenti parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017 e per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-bis/VIII/77. 3. *(nuova formulazione)* Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo)**PROPOSTA DI RELAZIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di bilancio 2017, limitatamente alle parti di competenza;

considerato che:

il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stato rifinanziato fino al 2015 dall'articolo 1 del decreto legge n. 47 del 2014 e che appare opportuno destinare risorse alla dotazione del Fondo per il triennio 2017-2019;

appare, altresì, opportuno introdurre una disciplina a regime per la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, che vincoli tali risorse a interventi rilevanti per le politiche urbanistiche ed edilizie degli enti territoriali, sulla scorta di quanto prevede l'articolo 10 del disegno di legge concernente il contenimento del consumo di suolo, in corso di esame parlamentare;

nell'ambito della ridefinizione della disciplina concernente le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione antisismica prevista dall'articolo 2, le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni andrebbero adottate tempestivamente per garantire contestualità tra l'entrata in operatività delle detrazioni e le nuove regole per la classificazione;

l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in

base alla quale gli enti territoriali devono procedere agli affidamenti degli appalti relativi ai lavori ponendo a base di gara il progetto esecutivo, evidenzia la necessità di destinare risorse a supporto della progettualità degli enti medesimi;

ritenuto che:

andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che beneficino degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche quelli di bonifica degli edifici dall'amianto, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;

andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che beneficino degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi;

andrebbe valutata l'ipotesi di prevedere una detrazione di imposta per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione, nonché

relative a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;

le detrazioni fiscali del 65% per interventi di efficienza energetica, che l'articolo 2 prevede a prorogare, andrebbero estese anche all'acquisto e alla posa in opera dei micro-cogeneratori;

andrebbe prevista la possibilità di cessione della detrazione ai fornitori che effettuano gli interventi, per tutte le spese di riqualificazione energetica e non solo per quelle relative a parti comuni di edifici condominiali, come attualmente prevista all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3);

appare necessario incentivare gli enti territoriali all'adozione di interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente;

appare, altresì, necessario che le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente possano disporre del contingente di personale necessario a svolgere in maniera efficace le funzioni di monitoraggio e controllo ambientale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche;

all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di protezione e ricerca ambientale, andrebbe destinata una parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra;

il Fondo istituito dall'articolo 21 dovrebbe finanziare anche gli interventi finalizzati alla bonifica dell'amianto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti condizioni:

1) si destinino i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusivamente e senza vincoli temporali, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;

2) sia rifinanziato, per il triennio 2017-2019, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

3) siano destinate risorse a sostegno della progettualità dei comuni, anche attraverso modifiche agli strumenti già previsti dalla normativa vigente;

4) si preveda la detrazione fiscale del 65 per cento per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio e siano sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;

5) si preveda la detrazione fiscale del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro per le spese sostenute dal 1°

gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;

6) si ricomprensano fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi;

7) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), si preveda, per tutte le spese di riqualificazione energetica e non solo per quelle relative a parti comuni di edifici condominiali, la cessione della detrazione fiscale ai fornitori che effettuano gli interventi;

8) siano inclusi gli interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario, tra quelli prioritari in base ai quali sono determinati gli spazi finanziari attribuiti agli enti locali e alle regioni ai sensi dei commi 30 e 37 dell'articolo 65;

9) non si considerino – nel saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, individuato dal comma 4 dell'articolo 65 – le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante

impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente;

10) si preveda che le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente siano autorizzate a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche;

11) siano incluse tra le spese oggetto di finanziamento da parte del Fondo istituito dall'articolo 21 gli interventi di risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;

12) sia destinato il 2% dei proventi delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di protezione e ricerca ambientale nell'ambito delle attività già finanziate dalla normativa vigente;

13) all'articolo 51 si incrementino le risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, disponendo altresì che tali risorse possano essere destinate agli interventi volti a fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici verificatisi successivamente alla predetta data;

14) si prevedano ulteriori risorse sul programma 18.13 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente finalizzate all'incremento dei capitoli dedicati al funzionamento degli Enti Parco;

15) si incrementino le risorse destinate dalla normativa vigente agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne;

16) si preveda, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale delle aree portuali, l'introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di alimentazione elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il termine del 28 febbraio 2017 per l'adozione delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni – fissato dal nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 16 del decreto legge 63 del 2013 introdotto dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 – sia tassativamente rispettato o addirittura anticipato per consentire piena operatività al meccanismo delle nuove agevolazioni per interventi di riqualificazione antisismica in un quadro organico e coerente degli interventi;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare le risorse

destinate ad assicurare il finanziamento degli investimenti in materia di edilizia pubblica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 47 del 2014;

c) si valuti l'opportunità di includere tra le spese oggetto delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, prorogate dall'articolo 2, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, l'acquisto e la posa in opera dei microcogeneratori fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro;

d) si valuti l'opportunità di istituire un Fondo per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 152 del 2006, destinando una quota di tali risorse a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico;

e) si valuti l'opportunità, all'articolo 21, relativamente agli interventi in materia di dissesto idrogeologico, di prevedere che le operazioni finanziarie disciplinate dal DPCM, previsti dalla norma, possano riguardare anche le risorse allo scopo già autorizzate;

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo)**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di bilancio 2017, limitatamente alle parti di competenza;

considerato che:

il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stato rifinanziato fino al 2015 dall'articolo 1 del decreto legge n. 47 del 2014 e che appare opportuno destinare risorse alla dotazione del Fondo per il triennio 2017-2019;

appare, altresì, opportuno introdurre una disciplina a regime per la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, che vincoli tali risorse a interventi rilevanti per le politiche urbanistiche ed edilizie degli enti territoriali, sulla scorta di quanto prevede l'articolo 10 del disegno di legge concernente il contenimento del consumo di suolo, in corso di esame parlamentare;

nell'ambito della ridefinizione della disciplina concernente le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione antisismica prevista dall'articolo 2, le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni andrebbero adottate tempestivamente per garantire contestualità tra l'entrata in operatività delle detrazioni e le nuove regole per la classificazione;

l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in

base alla quale gli enti territoriali devono procedere agli affidamenti degli appalti relativi ai lavori ponendo a base di gara il progetto esecutivo, evidenzia la necessità di destinare risorse a supporto della progettualità degli enti medesimi;

ritenuto che:

andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che beneficino degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche quelli di bonifica degli edifici dall'amianto, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;

andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che beneficino degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi;

andrebbe valutata l'ipotesi di prevedere una detrazione di imposta per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione, nonché

relative a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;

le detrazioni fiscali del 65% per interventi di efficienza energetica, che l'articolo 2 prevede a prorogare, andrebbero estese anche all'acquisto e alla posa in opera dei micro-cogeneratori;

andrebbe prevista la possibilità di cessione della detrazione ai fornitori che effettuano gli interventi, per tutte le spese di riqualificazione energetica e non solo per quelle relative a parti comuni di edifici condominiali, come attualmente prevista all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3);

appare necessario incentivare gli enti territoriali all'adozione di interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente;

appare, altresì, necessario che le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente possano disporre del contingente di personale necessario a svolgere in maniera efficace le funzioni di monitoraggio e controllo ambientale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche;

all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di protezione e ricerca ambientale, andrebbe destinata una parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra;

il Fondo istituito dall'articolo 21 dovrebbe finanziare anche gli interventi finalizzati alla bonifica dell'amianto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto;

andrebbero incrementati gli stanziamenti e le risorse a disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC) per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, anche considerato l'ampliamento degli stessi disposto dalla nuova normativa in materia di contratti pubblici;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) si destinino i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusivamente e senza vincoli temporali, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'inseadimento di attività di agricoltura in ambito urbano;

2) sia rifinanziato, per il triennio 2017-2019, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

3) siano destinate risorse a sostegno della progettualità dei comuni, anche attraverso modifiche agli strumenti già previsti dalla normativa vigente;

4) si preveda la detrazione fiscale del 65 per cento per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'effi-

cienza energetica dell'edificio e siano sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;

5) si preveda la detrazione fiscale del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione, nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;

6) si ricomprenda fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi;

7) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), si preveda, per tutte le spese di riqualificazione energetica e non solo per quelle relative a parti comuni di edifici condominiali, la cessione della detrazione fiscale ai fornitori che effettuano gli interventi;

8) siano inclusi gli interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario, tra quelli prioritari in base ai quali sono determinati gli spazi finanziari attribuiti agli enti locali e alle regioni ai sensi dei commi 30 e 37 dell'articolo 65;

9) non si considerino – nel saldo non negativo, in termini di competenza, tra le

entrate e le spese finali, individuato dal comma 4 dell'articolo 65 – le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente;

10) si preveda che le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente siano autorizzate a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche;

11) siano incluse tra le spese oggetto di finanziamento da parte del Fondo istituito dall'articolo 21 gli interventi di risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;

12) sia destinato il 2 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di protezione e ricerca ambientale nell'ambito delle attività già finanziate dalla normativa vigente;

13) all'articolo 51, si incrementino le risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, disponendo altresì che tali risorse possano essere destinate agli inter-

venti volti a fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici verificatisi successivamente alla predetta data;

14) si prevedano ulteriori risorse sul programma 18.13 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzate all'incremento dei capitoli dedicati al funzionamento degli Enti Parco;

15) si incrementino le risorse destinate dalla normativa vigente agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, al fine della copertura integrale dell'attuazione completa della Strategia Nazionale delle Aree Interne;

16) si preveda, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale delle aree portuali, l'introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di alimentazione elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto;

17) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-*quater*, si preveda che la detrazione ivi stabilita si applica alle spese per interventi di riqualificazione energetica, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, dell'intero edificio condominiale e non solo delle parti comuni dello stesso;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il termine del 28 febbraio 2017 per l'adozione delle linee guida per la classificazione del ri-

schio sismico delle costruzioni – fissato dal nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 16 del decreto legge 63 del 2013 introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 – sia tassativamente rispettato o addirittura anticipato per consentire piena operatività al meccanismo delle nuove agevolazioni per interventi di riqualificazione antisismica in un quadro organico e coerente degli interventi;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare le risorse destinate ad assicurare il finanziamento degli investimenti in materia di edilizia pubblica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 47 del 2014;

c) si valuti l'opportunità di includere tra le spese oggetto delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, prorogate dall'articolo 2, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, l'acquisto e la posa in opera dei microcogeneratori fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro;

d) si valuti l'opportunità di istituire un Fondo per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 152 del 2006, destinando una quota di tali risorse a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico;

e) si valuti l'opportunità, all'articolo 21, relativamente agli interventi in materia di dissesto idrogeologico, di prevedere che le operazioni finanziarie disciplinate dal DPCM, previsti dalla norma, possano riguardare anche le risorse allo scopo già autorizzate.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo. (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	198
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	201
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	209
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
AVVERTENZA	200

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che sono stati presentati 20 emendamenti (*vedi allegato 1*), per i quali si riserva di pronunciarsi in merito all'ammissibilità dopo aver consentito ai presentatori e al relatore di esprimersi.

Non essendovi richieste di intervento per l'illustrazione degli emendamenti, invita il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, dichiara fin d'ora di condividere lo spirito degli emendamenti presentati.

Per tale ragione ha elaborato una proposta di relazione in cui recepisce i contenuti della discussione di ieri nonché degli stessi emendamenti presentati le cui

principali finalità verranno quindi portate all'attenzione della Commissione bilancio, anche indipendentemente dall'approvazione delle proposte emendative.

Esprime pertanto un parere favorevole su di essi chiedendo tuttavia al collega Garofalo di valutare il ritiro del suo emendamento 4127-*bis*/IX 77.01 dal momento che la materia trattata, ovvero il *car pooling*, è oggetto di iniziativa legislativa in stato di avanzato esame presso questa Commissione.

Nel segnalare la rilevanza dell'emendamento a firma del presidente Meta ritiene, inoltre, meritevole di particolare attenzione l'emendamento Gandolfi 4127-*bis*/IX 21.02 che tuttavia reca oneri rilevanti. Al riguardo preannuncia l'intenzione di assumere iniziative emendative che perseguano i medesimi obiettivi, sia pure su scale più limitata, al fine di ridurre, per alcune specifiche categorie (studenti, disoccupati, pensionati, ecc.), i costi del trasporto nelle aree metropolitane agganciandole alle distanze percorse e non ai confini amministrativi.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, nell'accogliere l'invito del relatore, ritira il suo emendamento e precisa di aver assunto tale iniziativa anche allo scopo di imprimere un'accelerazione al dibattito concernente una materia di grande interesse che intercetta la sensibilità anche delle altre forze politiche.

Il sottosegretario di Stato Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme al relatore invitando, tuttavia, il proponente dell'emendamento 4127-*bis*/IX 74.2, Garofalo, ad un'ulteriore riflessione in particolar modo per quanto ivi previsto con riferimento ai collegamenti aerei interni alla regione Sicilia.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ritira il proprio emendamento.

La Commissione approva con distinte votazioni l'articolo aggiuntivo 4127-*bis*/IX/4. 01. Tullo, l'articolo aggiuntivo 4127-*bis*/IX/7. 01. Garofalo, l'emendamento

4127-*bis*/IX/21. 1. Cristian Iannuzzi, l'emendamento 4127-*bis*/IX/21. 2. Gandolfi.

Ivan CATALANO (CI) intervenendo sull'emendamento 4127-*bis*/IX/21. 3. Meta invita il Governo a rendere noti i motivi che hanno dato origine alla disposizione su cui interviene l'emendamento in oggetto, volto ad escludere il settore dei trasporti e delle infrastrutture.

Il sottosegretario di Stato Umberto DEL BASSO DE CARO sottolinea che quanto stabilito nel testo assicura un pieno coinvolgimento dei ministeri di settore e dunque del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, precisa al collega che l'emendamento presentato dal presidente Meta non esclude il settore dei trasporti e delle infrastrutture dal novero degli investimenti finanziabili con il fondo di cui all'articolo 21 bensì interviene sulle procedure di adozione del DPCM che ne dispone l'utilizzazione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 4127-*bis*/IX/21. 3. Meta, l'articolo aggiuntivo 4127-*bis*/IX/21. 01. Gandolfi, l'articolo aggiuntivo 4127-*bis*/IX/21. 02. Gandolfi, l'articolo aggiuntivo 4127-*bis*/IX/21. 03. Gandolfi, l'articolo aggiuntivo 4127-*bis*/IX/21. 04. Tullo, l'emendamento 4127-*bis*/IX/52. 1. Tullo, l'emendamento 4127-*bis*/IX/61. 1. Garofalo, l'emendamento 4127-*bis*/IX/74. 1. Garofalo, l'emendamento 4127-*bis*/IX/77. 1. Tullo, l'articolo aggiuntivo 4127-*bis*/IX/77. 02. Crivellari, l'articolo aggiuntivo 4127-*bis*/IX/77. 03. Crivellari, l'articolo aggiuntivo 4127-*bis*/IX/77. 04. Crivellari, l'articolo aggiuntivo 4127-*bis*/IX/77. 05. Crivellari, l'emendamento 4127-*bis*/IX/Tab. A. 1. Garofalo.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti approvati (*vedi allegato 2*) saranno inclusi nella relazione

della Commissione che invita il relatore ad illustrare.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, illustra la relazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di relazione (*vedi allegato 3*), conferendo altresì all'onorevole Minnucci l'incarico di relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prata-viera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian-A.

*Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.
C. 1964 Oliaro ed altri.*

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (C. 4127-bis Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Sgravi fiscali per la formazione dei lavoratori marittimi).

1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « L'ammontare delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento delle convalide e per il rinnovo dei medesimi certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto, non concorre a formare il reddito. ».

2. Qualora le spese inerenti ai corsi di cui al comma 1 siano a carico delle imprese di navigazione, anche per le attività di addestramento e formazione a bordo, a queste è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al costo, documentato o documentabile, dei corsi e delle attività di addestramento e formazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni

2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.

4127-bis/IX/4. 01. Tullo, Oliaro, Garofalo, Mognato, Pagani, Carloni, Brandolin, Bruno Bossio, Giacobbe, Di Stefano, Mauri.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servizi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, primo comma, n. 14), le parole: « o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare » sono soppresse;

b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente: « 2) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. »;

c) alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), dopo la parola: « escluse » sono aggiunte le parole: « quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 2), e ».

2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.

4127-bis/IX/7. 01. Garofalo, Carloni.

ART. 21.

Al comma 1, dopo le parole: nei settori di spese relativi a: trasporti inserire le seguenti: , interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le barriere architettoniche e migliorare l'accessibilità nelle stazioni ferroviarie italiane, anche minori,

4127-bis/IX/21. 1. Cristian Iannuzzi, Carloni.

Al comma 1, dopo le parole: h) prevenzione del rischio sismico; aggiungere le seguenti: i) mobilità ciclistica e sicurezza stradale dell'utenza vulnerabile.

4127-bis/IX/21. 2. Gandolfi, Tullo, Crivellari, Mognato, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Brandolin, Catalano, Di Stefano, Mauri.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i settori di spesa relativi alle

lettere a) e b), e, per gli altri settori di spesa di cui al primo periodo,

4127-bis/IX/21. 3. Meta, Carloni, Di Stefano.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Fondo per il trasporto pubblico locale e regionale).

1. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e a decorrere dal 2018 di 5.032.000.000 euro annui.

4127-bis/IX/21. 01. Gandolfi, Tullo, Mognato, Crivellari, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Di Stefano, Mauri.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se

la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: « *d-bis*) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 ».

3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera *d-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 3.800.000;
2018: – 14.500.000;
2019: – 14.500.000.

voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 79.900.000;
2019: – 40.800.000.

4127-bis/IX/21. 02. Gandolfi, Tullo, Crivellari, Mognato, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Di Stefano, Garofalo, Mauri.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2017, 30.000.000 per l'anno 2018, 40.000.000 per l'anno 2019.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 13.000.000;
2018: – 30.000.000;
2019: – 40.000.000.

4127-bis/IX/21. 03. Gandolfi, Tullo, Mognato, Crivellari, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Di Stefano.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Diffusione della logistica digitale).

1. Ai fini del completamento degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.

4127-bis/IX/21. 04. Tullo, Carloni, Di Stefano.

ART. 52.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di sicurezza delle strutture portuali e delle navi nei confronti di minacce. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4127-bis/IX/52. 1. Tullo, Gandolfi, Mognato, Carloni, Bruno Bossio, Pierdomenico Martino, Crivellari, Di Stefano.

ART. 61.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si applica al reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.

4127-bis/IX/61. 1. Garofalo, Carloni.

ART. 74.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

36-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 destinato alla formazione avanzata dei macchinisti ferroviari. I corsi di formazione sono affidati ad organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2020.

4127-bis/IX/74. 1. Garofalo, Bruno Bossio, Carloni, Mognato, Catalano, Oliaro, Mauri, Mura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

36-bis. Al comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole: « per l'anno 2016 » aggiungere le seguenti: « e per l'anno 2017 »;

b) Dopo le parole: «collegamenti aerei infracomunitari» aggiungere le seguenti: «L'agevolazione non si applica ai collegamenti aerei interni alla Regione Sicilia. In caso di mancato rispetto delle previsioni del precedente periodo, le somme utilizzate in difformità sono portate in riduzione dei trasferimenti alla Regione Sicilia spettanti nell'anno 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/IX/74. 2. Garofalo, Carloni.

ART. 77.

Al comma 3 aggiungere i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire il primo periodo del comma 640 con il seguente:

«640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi da Ventimiglia (IM) a Roma (Ciclovie Tirrenica), Verona-Firenze (Ciclovie del Sole), Venezia-Torino (Ciclovie VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovie dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indiffe-

ribili di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.

4127-bis/IX/77. 1. Tullo, Giacobbe, Carloni, Di Stefano.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Disposizioni in materia di car pooling).

1. Nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 77, è ricompresa la pratica del *car pooling*, intesa come modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non. Per gestore si intende il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione; per utente operatore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo; per utente fruitore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore; per utente si intende l'utente operatore o l'utente fruitore. A tal fine sono vincolate risorse pari al 10 per cento della dotazione prevista dal comma 1 dell'articolo 77.

2. Il *car pooling* non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compartecipazione di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto

di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.

3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme si configura come attività di impresa.

4. Al fine di promuovere lo sviluppo del *car pooling*, al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore del *car pooling*.

4127-bis/IX/77. 01. Garofalo, Carloni.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

1. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: « con particolare riferimento alle autostrade del mare » sono aggiunte le seguenti: « e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare ».

2. Il Governo è conseguentemente autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:

a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: « strada-mare, » sono aggiunte le seguenti: « strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare »;

b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: « con particolare riferimento all'utilizzazione della mo-

dalità marittima » sono aggiunte le seguenti: « e della modalità di trasporto per vie navigabili interne »;

c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluvio-marittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,5 milioni.

4127-bis/IX/77. 02. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano, Mauri.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « nonché » è soppressa;

b) dopo le parole: « ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali » sono aggiunte le seguenti: « nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluvio-marittima ».

2. Il Governo è autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al comma 3,

dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107:

a) la parola: « nonché » è soppressa;

b) dopo le parole: « su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.

4127-bis/IX/77. 03. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

1. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « servizi marittimi » sono aggiunte le seguenti: « o di navigazione interna »;

b) dopo le parole: « 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. » sono aggiunte le seguenti: « Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,3 milioni.

4127-bis/IX/77. 04. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

1. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « all'articolo 3 della » sono sostituite con la parola: « alla »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezza-

ture per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 298,5 milioni.

4127-bis/IX/77. 05. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano.

Alla Sezione prima, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e finanze, gli importi sono così modificati:

2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13 « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto », Programma (13.9) « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo », gli importi sono così modificati:

2017:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2018:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2019:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

4127-bis/IX/Tab. A. 1. Garofalo, Bruno Bossio, Carloni.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (C. 4127-bis Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Sgravi fiscali per la formazione dei lavoratori marittimi).

1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « L'ammontare delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento delle convalide e per il rinnovo dei medesimi certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto, non concorre a formare il reddito. ».

2. Qualora le spese inerenti ai corsi di cui al comma 1 siano a carico delle imprese di navigazione, anche per le attività di addestramento e formazione a bordo, a queste è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al costo, documentato o documentabile, dei corsi e delle attività di addestramento e formazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.

4127-bis/IX/4. 01. Tullo, Oliaro, Garofalo, Mognato, Pagani, Carloni, Brandolin, Bruno Bossio, Giacobbe, Di Stefano, Mauri.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servizi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, primo comma, n. 14), le parole: « o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare » sono soppresse;

b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente. « 2) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. »;

c) alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), dopo la parola: « escluse » sono aggiunte le parole: « quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 2), e ».

2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.

4127-bis/IX/7. 01. Garofalo, Carloni.

ART. 21.

Al comma 1, dopo le parole: nei settori di spese relativi a: trasporti inserire le seguenti: , interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le barriere architettoniche e migliorare l'accessibilità nelle stazioni ferroviarie italiane, anche minori,.

4127-bis/IX/21. 1. Cristian Iannuzzi, Carloni.

Al comma 1, dopo le parole: h) prevenzione del rischio sismico; aggiungere le seguenti: i) mobilità ciclistica e sicurezza stradale dell'utenza vulnerabile.

4127-bis/IX/21. 2. Gandolfi, Tullo, Crivellari, Mognato, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Brandolin, Catalano, Di Stefano, Mauri.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i settori di spesa relativi alle lettere a) e b), e, per gli altri settori di spesa di cui al primo periodo,.

4127-bis/IX/21. 3. Meta, Carloni, Di Stefano.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Fondo per il trasporto pubblico locale e regionale).

1. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e a decorrere dal 2018 di 5.032.000.000 euro annui.

4127-bis/IX/21. 01. Gandolfi, Tullo, Mognato, Crivellari, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Di Stefano, Mauri.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: « *d-bis*) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 ».

3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera *d-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 3.800.000;
2018: – 14.500.000;
2019: – 14.500.000.

voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 79.900.000;
2019: – 40.800.000;

4127-bis/IX/21. 02. Gandolfi, Tullo, Crivellari, Mognato, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Di Stefano, Garofalo, Mauri.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2017, 30.000.000 per l'anno 2018, 40.000.000 per l'anno 2019.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 13.000.000;
2018: – 30.000.000;
2019: – 40.000.000.

4127-bis/IX/21. 03. Gandolfi, Tullo, Mognato, Crivellari, Zardini, Mura, Tentori, Carloni, Di Stefano.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Diffusione della logistica digitale).

1. Ai fini del completamento degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro

per l'anno 2019. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.

4127-bis/IX/21. 04. Tullo, Carloni, Di Stefano.

ART. 52.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« d) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di sicurezza delle strutture portuali e delle navi nei confronti di minacce. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

4127-bis/IX/52. 1. Tullo, Gandolfi, Mognato, Carloni, Bruno Bossio, Pierdomenico Martino, Crivellari, Di Stefano.

ART. 61.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si applica al reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui

al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.

4127-bis/IX/61. 1. Garofalo, Carloni.

ART. 74.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 36-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 destinato alla formazione avanzata dei macchinisti ferroviari. I corsi di formazione sono affidati ad organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2020.

4127-bis/IX/74. 1. Garofalo, Bruno Bossio, Carloni, Mognato, Catalano, Oliaro, Mauri, Mura.

ART. 77.

Al comma 3 aggiungere i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire il primo periodo del comma 640 con il seguente:

« 640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ci-

clovie turistiche, con priorità per i percorsi da Ventimiglia (IM) a Roma (Ciclovía Tirrenica), Verona-Firenze (Ciclovía del Sole), Venezia-Torino (Ciclovía VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovía dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.

4127-bis/IX/77. 1. Tullo, Giacobbe, Carloni, Di Stefano.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

1. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: « con particolare riferimento alle autostrade del mare » sono aggiunte le seguenti: « e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare ».

2. Il Governo è conseguentemente autorizzato ad apportare le seguenti modifiche

al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:

a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: « strada-mare, » sono aggiunte le seguenti: « strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare »;

b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: « con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima » sono aggiunte le seguenti: « e della modalità di trasporto per vie navigabili interne »;

c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,5 milioni.

4127-bis/IX/77. 02. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano, Mauri.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « nonché » è soppressa;

b) dopo le parole: « ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali » sono aggiunte le seguenti: « nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima ».

2. Il Governo è autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107:

a) la parola: « nonché » è soppressa;

b) dopo le parole: « su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.

4127-bis/IX/77. 03. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

1. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « servizi marittimi » sono aggiunte le seguenti: « o di navigazione interna »;

b) dopo le parole: « 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. » sono aggiunte le seguenti: « Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della

crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,3 milioni.

4127-bis/IX/77. 04. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

1. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « all'articolo 3 della » sono sostituite con la parola: « alla »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone o nuovi motori dotati

delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 298,5 milioni.

4127-bis/IX/77. 05. Crivellari, Mognato, Carra, Carloni, Di Stefano.

Alla Sezione prima, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e finanze, gli importi sono così modificati:

2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma (13.9) «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo», gli importi sono così modificati:

2017:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2018:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

4127-bis/IX/Tab. A. 1. Garofalo, Bruno Bossio, Carloni.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (C. 4127-bis Governo).**RELAZIONE APPROVATA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4127-*bis* e gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) nonché del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10);

premessi che:

il disegno di legge di bilancio, nell'indicare il 2019 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,3 per cento del 2017, migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore negativo di 0,2 punti percentuali di Pil (prossimo quindi al pareggio);

esso prospetta una manovra finanziaria di carattere espansivo, atteso che gli interventi disposti nella legge di bilancio ammontano a circa 35,8 miliardi nel 2017, 33,2 miliardi nel 2018 e 31,8 miliardi nel 2019, mentre le risorse reperite dalla manovra sono pari a circa 20,8 miliardi nel 2017, 22,6 miliardi nel 2018 e 25,6 miliardi nel 2019. Anche quest'anno, pertanto, in termini di competenza, i provvedimenti della manovra collegata al disegno di legge di bilancio e del cd. decreto fiscale, comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato per circa 15 miliardi nel 2017, 10,6 miliardi nel 2018 e 6,3 miliardi nel 2019. Tuttavia aumentano in termini di competenza di circa 30 miliardi di euro nel triennio, il risparmio pubblico e l'avanzo primario del

bilancio dello Stato segnalando il progressivo miglioramento dello stato delle finanze pubbliche.

Considerato che

l'articolo 9 sancisce la riduzione a 90 euro annui del canone Rai;

per quanto concerne gli interventi nel settore dei trasporti, l'articolo 21 prevede l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per il sostegno di investimenti in numerosi settori di spesa tra i quali figurano i trasporti e la viabilità, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 miliardi per ciascun anno tra il 2020 e il 2032;

l'articolo 55 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;

l'articolo 72 interviene in materia di diritti d'uso delle frequenze assegnate alla telefonia mobile GSM in banda 900 Mhz e a quelle UMTS in banda 1800 Mhz, al fine di prevederne – a determinate condizioni – la possibile proroga fino al 31 dicembre 2029;

l'articolo 74, al comma 7 autorizza una spesa di 11 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nonché, al comma 8, il possibile

afflusso di ulteriori risorse pari al massimo a 9 milioni di euro dai fondi strutturali 2014/2020;

L'articolo 77 prevede l'incremento – per l'anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno – delle risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, estendendone le finalità allo scopo di realizzare un piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, destinato fondamentalmente al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative; per il sostegno agli investimenti produttivi con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Rilevato che, con riguardo alle Tabelle 2 e 10:

quanto allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, le spese finali complessive, in conto competenza, sono pari a 13.388,41 milioni di euro nel 2017, rappresentando il 2,2 per cento del bilancio delle spese complessive, con una riduzione di circa 714,77 milioni di euro rispetto alle spese finali assestate 2016, pari a 14.103,18 milioni (di cui 6,843 miliardi di euro per spese correnti e 6,544 miliardi di euro in conto capitale);

la previsione pluriennale delle spese finali del MIT, vede nel 2018 una previsione di spesa a 14.131,34 milioni di euro, in linea con la spesa prevista per il 2016 ma in aumento di circa 742 milioni di euro rispetto alla spesa prevista nel 2017. Per il 2019 si evidenzia invece la previsione di una forte riduzione di spesa finale, sia rispetto al 2017 (-1.115,81 milioni di euro) che rispetto al 2018 (-1.858,7 milioni di euro);

l'intervento più rilevante è quello relativo alla missione 13 « diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto », articolata in 6 Programmi, che presenta uno stanziamento complessivo per il 2017 di 7.487,98 milioni di euro (erano 7.847,93 milioni di euro nel bilancio assestate 2016), con una riduzione sul 2016 di 359,95 milioni di euro; oltre i tre quarti delle risorse assegnate alla missione 13 concernono il programma Sviluppo e sicurezza della mobilità locale che finanzia il Fondo per il sostegno al trasporto pubblico locale che vede una riduzione di risorse per 170 milioni di euro circa;

risulta lo stanziamento di 545,57 milioni di euro del programma (13.5) Sistemi ferroviari, Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, in diminuzione di circa 70 milioni di euro rispetto all'Assestamento 2016, i cui obiettivi principali riguardano la promozione del trasporto ferroviario merci (obiettivo n. 177) e le attività di vigilanza su RFI (obiettivo n. 221); si registra una rimodulazione di 5 milioni di euro, per gli anni 2018 e 2019, sul cap. 7290 relativo alle spese per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Fréjus.

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il principale programma di interesse della Commissione è quello concernente il Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) al quale afferiscono la massima parte delle risorse destinate agli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria nazionale e il sostegno al trasporto ferroviario che rappresentano generalmente tra l'80 per cento ed il 90 per cento della spesa totale del programma.

Per il 2017 gli stanziamenti del programma ammontano complessivamente a 3.737,17 milioni di euro. Le previsioni assestate 2016 evidenziano una spesa prevista di 3.222,32 milioni di euro mentre nel rendiconto 2015 il programma 13.8 recava una spesa a consuntivo di 3.527,61 milioni di euro, in competenza.

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), è iscritto anche il programma 15.3 che reca stanziamenti relativi ai servizi postali e telefonici, tra cui i trasferimenti correnti a Poste Italiane S.p.a. per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Per il programma 15.3 si prevede per il 2017 una spesa in termini di competenza di 448,25 milioni di euro, in aumento di 121 milioni di euro rispetto alle previsioni dell'Assestamento 2016.

È inoltre soppressa la Missione n. 17 – Ricerca e innovazione comprende programma « Ricerca nel settore dei trasporti », che conteneva un modesto importo di circa 4 milioni di euro destinato all'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (I.N.S.E.A.N.) e al Centro per gli studi di Tecnica Navale (CE.TE.NA.). Le risorse di tale programma sono ora confluite nel programma 13.9 « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ».

Quanto alla Missione n. 7 – Ordine pubblico e sicurezza comprende il programma 7.7 « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste » per il quale nel 2016 vengono stanziati 724,04 milioni di euro, con una riduzione dai 752,41 milioni di euro delle previsioni assestate 2016, con una riduzione di circa 30 milioni di euro.

sono invece defianziati, per risorse pari nel triennio a 13 milioni di euro, talune voci concernenti il programma 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, e segnatamente quelle riferite:

alla manutenzione straordinaria di opere marittime relative ai porti di competenza statale di seconda categoria – seconda classe – nonché delle aree di preminente interesse nazionale escluse dalla delega alle regioni, in attuazione del programma triennale delle opere marittime (riduzione pari a 8 milioni di euro di cui 6 nel triennio di riferimento);

il contributo per l'attraversamento veloce dello stretto di Messina 8 un milione di euro per il 2017);

il contributo ventennale per il finanziamento di progetti innovativi di prodotto o di processo in ambito navale, avviati o in fase di avvio (2 milioni di euro annui);

Rilevato che, con riguardo alla Tabella 3:

si opera un rifinanziamento per 20 milioni annui nel triennio del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che pertanto ora ammonta a circa 67 milioni di euro nel triennio;

quanto gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico relativi ai seguenti programmi della missione 15 « Comunicazioni »: 15.5, Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico»; 15.8, « Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali » e 15.9, « Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti ». si rinvergono modeste variazioni di spesa nel triennio e nulla cambia riguardo al programma 17.18 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione.

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) nell'ambito delle disposizioni sulle agevolazioni fiscali (articoli 4 e seguenti) si inserisca una norma volta a supportare le spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani per il conseguimento nonché il rinnovo di specifici certificati e abilitazioni, richiesti dalle disposizioni sovranazionali, da cui consegue la scadenza di tutti i certificati di competenza per il 1° gennaio 2017 (circolare n. 8 del 27 dicembre 2011);

b) sempre nell'ambito delle disposizioni sulle agevolazioni fiscali, si valuti l'esigenza di ricondurre il servizio di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare all'assoggettamento ad IVA agevolata;

c) con riguardo al fondo istituito dall'articolo 21, si abbia cura di evitare che l'accorpamento di finanziamenti su così tante materie provochi effetti disfunzionali, riportando le opportune responsabilità ai singoli ministeri competenti nei diversi settori coinvolti dalla norma in esame;

d) di verifichi inoltre al possibilità di finalizzare il medesimo fondo anche al sostegno della mobilità ciclistica e sicurezza stradale dell'utenza vulnerabile, nonché al superamento delle barriere architettoniche delle stazioni ferroviarie;

e) si valuti inoltre l'esigenza di stabilizzare per il triennio di riferimento l'ammontare delle risorse che affluiscono al Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale e regionale per garantire maggiori certezze nella programmazione delle attività degli enti locali;

f) si valuti la possibilità di reintrodurre la misura – già esistente e positivamente sperimentata negli anni scorsi – concernente la parziale defiscalizzazione del costo degli abbonamenti per gli utenti del trasporto pubblico locale; Al riguardo si intervenga per ridurre, per alcune specifiche categorie (studenti, disoccupati, pensionati, etc.), i costi del trasporto nelle aree metropolitane agganciandole alle distanze percorse e non ai confini amministrativi

g) si incrementino gli stanziamenti del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture destinati alle ciclovie turistiche, di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 640 e 644); al riguardo, si verifichi anche la possibilità di introdurre tra gli itinerari preferenziali il percorso da Ventimiglia a Roma (ciclovie tirrenica);

h) con specifico riferimento al trasporto pubblico locale, dovrebbe valutarsi

la necessità di proseguire il percorso iniziato con il trasferimento dallo Stato alle Regioni del complesso immobiliare delle ex gestioni governative, esente da imposte e tasse, (decreto legislativo n. 422 del 1997) consentendo che la medesima esenzione possa avvenire anche nei casi di conferimento di parte di tali beni alle società costituite dalle ex gestioni governative;

i) si preveda un incremento del contributo per l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica digitale nazionale;

j) nell'ambito delle « misure di attrazione degli investimenti », di cui all'articolo 22, si ponga particolare attenzione all'esigenza di istituire – per le finalità di sviluppo della logistica e dei trasporti, soprattutto in ambito portuale, le cosiddette « zone economiche speciali »;

k) nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 52, si tenga altresì conto dell'esigenza di rafforzare – in ragione del crescente volume di mansioni alle quale sono chiamati ad adempiere – gli organici del Corpo delle capitanerie di porto;

l) si verifichi l'esigenza di estendere gli sgravi fiscali sul reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, anche ai redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di navigazione;

m) si valuti l'esigenza, di introdurre specifici stanziamenti a favore della formazione dei macchinisti di treni, anche considerato il previsto incremento del traffico del trasporto merci ferroviario che dovrebbe verificarsi in un prossimo futuro anche in virtù dei recenti interventi nella legislazione di settore;

n) si abbia cura di introdurre specifiche disposizioni con riguardo alla navigazione interna volta a favorire lo sviluppo

del trasporto intermodale, anche riconoscendo adeguati incentivi alle imprese ed agli operatori del settore;

o) si valuti la necessità di evitare il definanziamento del programma 13.9 Svi-

luppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con specifico riferimento al contributo per l'attraversamento veloce dello stretto di Messina, prevista in un milione di euro per il 2017.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	221
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	224
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 14.25.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono state presentate 24 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Ricorda che, come avvenuto gli scorsi anni, in considerazione della necessità di operare sulla

base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. I giudizi di ammissibilità svolti in sede consultiva non avranno quindi carattere definitivo e si limiteranno ai profili generali di ammissibilità, senza che si effettui una disamina compiuta soprattutto dei profili della estraneità di materia e della idoneità e della sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dall'emendamento. Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio sarà pertanto ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalla Commissione sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione Bilancio. Ciò premesso, alcuni degli emendamenti in esame presentano profili critici, dal punto di vista della conformità alle regole in materia di emendabilità stabilite dalla legge di contabilità e finanza pubblica e dal regolamento della Camera. In particolare, risultano inammissibili per estraneità di materia, in quanto

non conformi al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, le seguenti proposte emendative:

Arlotti 4127-*bis*/X/11.01 in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Basso 4127-*bis*/X/13.01 in materia di aggiornamento delle procedure per il versamento online delle imposte per l'iscrizione degli atti al registro delle imprese;

Martella 4127-*bis*/X/18.01 volto al riconoscimento dell'area industriale di Porto Marghera quale area di crisi industriale complessa;

De Rosa 4127-*bis*/X/67.1, 4127-*bis*/X/67.2, 4127-*bis*/X/67.01, 74.1 e 74.2 in materia di prodotti di coltivazione di idrocarburi.

Invita quindi il relatore Basso e il sottosegretario Gentile ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2; raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 4127-*bis*/X/3.1 e 4127-*bis*/X/3.2, invita al ritiro dell'emendamento Benamati 4127-*bis*/X/4.1 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Zolezzi 4127-*bis*/X/13.1 ed Arlotti 13.2; raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 4127-*bis*/X/13.02 e del proprio emendamento 4127-*bis*/X/14.1. Invita al ritiro dell'emendamento Arlotti 4127-*bis*/X/15.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Arlotti 4127-*bis*/X/15.2; raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 4127-*bis*/X/22.1.

Il sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianluca BENAMATI (PD) ritira il proprio emendamento 4127-*bis*/X/2.1 sottolineando, tuttavia, che si sarebbe aspettato

una valutazione del contenuto da parte almeno da parte del Governo.

Tiziano ARLOTTI (PD) ritira il proprio emendamento 4127-*bis*/X/2.2.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constatata l'assenza del deputato Vignali: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 4127-*bis*/X/2.3.

Tiziano ARLOTTI (PD) ritira i propri emendamenti 4127-*bis*/X/2.4 e 4127-*bis*/X/2.5.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constatata l'assenza del deputato Vignali: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 4127-*bis*/X/2.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Basso 4127-*bis*/X/3.1 e 3.2 (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD) ritira il proprio emendamento 4127-*bis*/X/4.1. Rileva tuttavia che le Commissioni Finanze e Attività produttive hanno approvato lo scorso 6 ottobre la risoluzione Petrini 7-01066 risoluzione di analogo contenuto volta a impegnare il Governo ad assumere le necessarie iniziative di carattere normativo per incentivare gli investimenti effettuati nella ricerca industriale e nello sviluppo precompetitivo, per la realizzazione di campionari nell'industria tessile e calzaturiera al fine di sostenere il settore della moda in Italia.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zolezzi 4127-*bis*/X/13.1 e Arlotti 4127-*bis*/X/13.2, l'articolo aggiuntivo Basso 4127-*bis*/X/13.02 e l'emendamento Basso 4127-*bis*/X/14.1 (*vedi allegato 1*).

Tiziano ARLOTTI (PD) ritira il proprio emendamento 4127-*bis*/X/15.1

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti Arlotti 4127-*bis*/X/15.2 e Basso 4127-*bis*/X/22.1 (*vedi allegato 1*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte altresì che il relatore ha predisposto una relazione che è stata anticipata per email a tutti i commissari.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore*, illustra la proposta di relazione favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la relazione favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

Delibera, altresì, di nominare ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il deputato Basso quale relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) alla fine del comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « c) per l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Per micro-cogeneratori si intendono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 50 kWe che rispettano i vincoli in termini di risparmio energetico definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal decreto ministeriale del 4 agosto 2011 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. con le seguenti: 299 milioni di euro per l'anno 2017, 299 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/X/2. 1. Benamati, Braga, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Peluffo, Donati, Scuvera, Becattini.

(Ritirato)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

4127-bis/X/2. 2. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Peluffo, Donati, Becattini.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 2, comma 3, è inserito il seguente: Il secondo periodo del comma 7 di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, è sostituito dal seguente periodo: « Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma, è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.

4127-bis/X/2. 3. Vignali.

(Decaduto)

Al comma 3, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.

4127-bis/X/2. 4. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Peluffo, Donati, Becattini.

(Ritirato)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di cui al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: le strutture ricettive

all'aria aperta quali campeggi e villaggi turistici, nonché.

4127-bis/X/2. 5. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargerò, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Pelluffo, Donati, Becattini.

(Ritirato)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: « dal 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017 ».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sostituire gli stanziamenti previsti:

2017: 88.924.319;

2018: 189.337.319;

2019: 174.067.319;

Con i seguenti:

2017: 74.724.319;

2018: 151.534.319;

2019: 143867319.

4127-bis/X/2. 6. Vignali.

(Decaduto)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2018 con le seguenti: 30 settembre 2018.

4127-bis/X/3. 1. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Benamati, Becattini, Donati.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli investimenti negli im-

pianti di cui all'allegato A annesso alla presente legge, non possono superare il limite massimo di 10 milioni di euro per ogni singolo impianto.

Conseguentemente, Allegato A (articolo 3, comma 2), alla sezione: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, la voce: macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime è sostituita dalla seguente: macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.

4127-bis/X/3. 2. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Benamati, Becattini, Donati.

(Approvato)

ART. 4.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le imprese del settore tessile e abbigliamento, calzaturiero e degli articoli in pelle identificati dai codici ATECO 2007 C.13, C.14, C.15 le quali in ragione del settore merceologico di appartenenza sostengono annualmente, ovvero ciclicamente, costi connessi alla realizzazione di campionari con specifico riferimento alle spese relative alla ricerca e ideazione estetica, ovvero alla realizzazione di prototipi, è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa complessiva annua di 15 milioni di euro per l'anno 2017, nella misura del 15 per cento per tali categorie di spesa, elevabile al 20 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con Università e Enti Pubblici di ricerca.

2-ter. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « *de minimis* ». Le

modalità attuative del comma 2-bis sono identificate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017., con le seguenti: 285 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/X/4. 1. Benamati, Montroni, Bargerò, Bini, Arlotti, Iacono, Ginefra, Cani, Peluffo, Vico, Donati, Scuvera, Becattini.

(Ritirato)

ART. 11.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164).

La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, sugli obblighi di servizio nel settore del gas a carico gestore uscente, si interpreta nel senso che tale gestore resta obbligato a proseguire il servizio senza soluzione di continuità, limitatamente alla ordinaria amministrazione, e il contratto di concessione, con i relativi oneri, si intende prorogato dalla sua scadenza fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.

4127-bis/X/11. 01. Arlotti, Impegno, Bargerò, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Peluffo, Donati, Becattini.

(Inammissibile)

ART. 13.

Al comma 4, in fine, dopo le parole: Radio Frequency identification (RFID) inserire le seguenti: e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

4127-bis/X/13. 1. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli.

(Approvato)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2017, per l'acquisto degli immobili situati nei distretti turistici individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, condotti dalle medesime e destinati alla prosecuzione dell'attività, possono accedere, alle medesime condizioni, in quanto compatibili, ai finanziamenti di cui al comma 1.

6-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le finalità di cui al comma 6-bis.

4127-bis/X/13. 2. Arlotti, Benamati, Tarranto, Camani, Impegno, Bargerò, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Peluffo, Donati, Scuvera, Becattini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Aggiornamento delle procedure per il versamento online delle imposte per l'iscrizione degli atti del registro delle imprese).

1. Gli atti che devono essere iscritti nel registro delle imprese, di cui all'articolo

2188 del codice civile, per i quali lo stesso codice o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, formati con documento informatico di cui all'articolo 21, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e soggetti a registrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono registrati per via telematica.

2. I soggetti obbligati a richiedere la registrazione inoltrano la stessa all'Agenzia delle entrate per il tramite dell'ufficio del registro delle imprese, provvedendo al contestuale pagamento delle imposte dagli stessi liquidata. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

3. Le modalità di attuazione della registrazione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il competente Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico.

4127-bis/X/13. 01. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

13-bis. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: « dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale » sono sostituite con le seguenti: « dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale ».

4127-bis/X/13. 02. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.

(Approvato)

ART. 14.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « L'atto costitutivo della *start-up* innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione in sezione speciale, di cui al comma 8 dell'articolo 25, è esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.

4127-bis/X/14. 1. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.

(Approvato)

ART. 15.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si applica nelle medesime modalità ivi previste anche per l'anno 2017.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020.

3-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 marzo 2017 sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del

limite di cui al comma 3-ter, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. con le seguenti: 285 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4127-bis/X/15. 1. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Pelluffo, Donati, Scuvera, Becattini.

(Ritirato)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, per l'attuazione di ulteriori interventi di cui all'articolo 66, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 si provvede nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2017.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. con le seguenti: 292 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/X/15. 2. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani, Pelluffo, Donati, Scuvera, Becattini.

(Approvato)

ART. 18.

Dopo articolo 18 aggiungere il seguente:

18-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 agosto 2012, n. 134, recante il « riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa », e i conseguenti provvedimenti attuativi, l'area industriale di Porto Marghera, in considerazione della sua rilevanza strategica e dei processi di rilancio in atto, è riconosciuta quale area industriale di crisi complessa.

4127-bis/X/18. 01. Martella.

(Inammissibile)

ART. 22.

Al comma 1, capoverso « Art. 26-bis », comma 1, lettera b), dopo le parole: due anni sono inserite le parole: ovvero euro 500.000 nel caso tale società sia una startup innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.,.

4127-bis/X/22. 1. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.

(Approvato)

ART. 67.

Dopo il comma 7 è aggiunto il comma seguente:

7-bis. Al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 19, il comma 2 è abrogato.

4127-bis/X/67. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7 è aggiunto il comma seguente:

7-bis. Al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 19, il comma 3 è abrogato.

4127-bis/X/67. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

ART. 67-bis.

1. Al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 30 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 30 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 30 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

4127-bis/X/67. 01. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

ART. 74.

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

36-bis. Al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. A decorrere dal 1 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terra-

ferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato; concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

b) l'articolo 19 è abrogato.

1-bis. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

4127-bis/X/74. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato ».

36-ter. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

36-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

36-quinquies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, *6-bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: « e tenendo conto delle riduzioni » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: « la Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie »;

d) al comma 14, le parole: « per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

4127-bis/X/74. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, limitatamente alle parti di competenza (C. 4127-bis Governo).**RELAZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4127-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, per le parti di propria competenza;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13), limitatamente alle parti di competenza;

preso atto positivamente della riprogrammazione e del rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per lo sviluppo e la coesione che anticipa al triennio 2017-2019 importi invece iscritti a legislazione vigente agli anni 2020 e successivi;

apprezzate nell'ambito del programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)* le misure relative ai crediti di imposta correlati all'adeguamento tecnologico e quelle riguardanti il credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo;

valutate positivamente, nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione », le

somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia;

condivisi gli assi portanti individuati nelle politiche del Ministero dello sviluppo economico volti al consolidamento del ciclo degli investimenti privati per assicurare le risorse necessarie a rafforzare in via prioritaria gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione; alla promozione della concorrenza e della competitività attraverso la semplificazione del quadro regolatorio e il sostegno a percorsi di aggregazione delle imprese;

valutate positivamente le principali linee di attività del Ministero e, in particolare, la definizione delle *policy* nell'ambito delle macro aree ritenute strategiche, quali quelle riconducibili a Industria 4.0, alle bioeconomie e all'economia circolare, alla *space economy*, alle industrie culturali e creative;

sottolineato, in particolare, che il documento conclusivo (Doc. XVII, n. 16) dell'indagine conoscitiva condotta dalla X Commissione sul tema « Industria 4.0 » deliberato il 30 giugno 2016 ha rappresentato la base sulla quale sono state sviluppate le proposte contenute nel Piano governativo su Industria 4.0 presentato lo scorso 21 settembre;

apprezzati gli interventi a favore della semplificazione amministrativa per le imprese e, nell'ambito della lotta alla contraffazione, della difesa della proprietà intellettuale, nonché gli ulteriori interventi nell'ambito dell'accesso al credito e l'im-

plementazione di quelli esistenti quali il Fondo centrale di garanzia per le PMI e la cosiddetta « Nuova Sabatini »;

evidenziate altresì le misure volte alla riduzione dei costi energetici e alla promozione delle eccellenze produttive italiane sui mercati internazionali, ivi inclusa la completa attuazione del Piano straordinario per il *Made in Italy* e attrazione degli investimenti esteri in Italia;

valutati positivamente gli stanziamenti previsti a favore del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (cap.

1678), del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (cap. 7236), per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agencia spaziale europea nonché ai programmi nazionali di rilevanza strategica (cap.7238);

preso atto che non sono variare le dotazioni di spesa relative al programma « Sviluppo e competitività del turismo » (31.1),

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (<i>per le parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con condizione</i>)	233
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	239
ALLEGATO 2 (<i>Riformulazioni proposte dalla Relatrice</i>)	262
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	265
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata</i>)	274

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — *Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

La seduta comincia alle 14.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(*per le parti di competenza*).

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica anzitutto che sono stati presentate 82 proposte emendative riferite alle parti di

competenza del disegno di legge (*vedi allegato 1*).

Quanto all'ammissibilità di tali proposte, fa presente che le valutazioni espresse in sede consultiva non hanno carattere definitivo e si limitano ai profili generali di ammissibilità, senza l'effettuazione di una disamina compiuta soprattutto dei profili dell'estraneità della materia rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio e della idoneità e della sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dall'emendamento.

Avverte, pertanto, che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio sarà ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalla Commissione sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione Bilancio.

Alla luce di queste premesse, ritiene che debbano considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Catanoso 4127-bis/XI/31.4 e Rizzetto 4127-bis/XI/33.02, in quanto determinano oneri privi di copertura finanziaria;

Rizzetto 4127-bis/XI/35.03, Baruffi 4127-bis/XI/52.4, Capone 4127-bis/XI/52.5, Rostellato 4127-bis/XI/74.5 e 4127-bis/XI/74.6, in quanto recano disposizioni di carattere ordinamentale.

Dà, quindi la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pizzolante 4127-bis/XI/24.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Pizzolante 4127-bis/XI/24.02, che sarebbe assorbito a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Pizzolante 4127-bis/XI/24.01 e dell'identico articolo aggiuntivo Patrizia Maestri 4127-bis/XI/35.02, su cui preannuncia il suo parere favorevole.

Passando, quindi, all'articolo 25, esprime parere favorevole sulle proposte emendative Damiano 4127-bis/XI/25.2, Pizzolante 4127-bis/XI/25.3, Damiano 4127-bis/XI/25.6, Pizzolante 4127-bis/XI/25.5, Damiano 4127-bis/XI/25.7 e 4127-bis/XI/25.8, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Giacobbe 4127-bis/XI/25.4 che risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Damiano 4127-bis/XI/25.8, così come da ultimo riformulato. Sull'emendamento Rostellato 4127-bis/XI/25.9 formula un invito al ritiro dal momento che il suo contenuto risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Damiano 4127-bis/XI/25.8. Formula ugualmente un invito al ritiro dell'emendamento Fregolent 4127-bis/XI/25.10 e dell'emendamento Binetti 4127-bis/XI/25.1.

Passando all'articolo 26, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Patrizia Maestri 4127-bis/XI/26.01 e 4127-bis/XI/26.02. Quanto alle proposte emendative presentate all'articolo 28, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Boccuzzi

4127-bis/XI/28.02, mentre invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Boccuzzi 4127-bis/XI/28.01.

Sull'articolo 29, esprime parere favorevole sulle proposte emendative Mottola 4127-bis/XI/29.1 e Pizzolante 4127-bis/XI/29.2, a condizione che siano riformulate nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), Baruffi 4127-bis/XI/29.3 e Pizzolante 4127-bis/XI/29.4.

Sulle proposte emendative riferite all'articolo 30, invita al ritiro degli emendamenti Fregolent 4127-bis/XI/30.2, Pizzolante 4127-bis/XI/30.1 e Rizzetto 4127-bis/XI/30.3, nonché degli articoli aggiuntivi Rizzetto 4127-bis/XI/30.01 e 4127-bis/XI/30.02.

Passando, quindi agli emendamenti presentati all'articolo 31, esprime parere favorevole sull'emendamento Rostellato 4127-bis/XI/31.3 e sull'articolo aggiuntivo Miccoli 4127-bis/XI/31.01, mentre invita al ritiro degli emendamenti Sani 4127-bis/XI/31.2 e Gribaudo 4127-bis/XI/31.1.

All'articolo 33, esprime parere favorevole sugli emendamenti Airaudo 4127-bis/XI/33.4 e Boccuzzi 4127-bis/XI/33.1, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché sugli emendamenti Damiano 4127-bis/XI/33.5 e 4127-bis/XI/33.6, Paris 4127-bis/XI/33.2 e Incerti 4127-bis/XI/33.7. Esprime, quindi, parere favorevole anche sull'emendamento Incerti 4127-bis/XI/33.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché sull'articolo aggiuntivo Damiano 4127-bis/XI/33.01. Invita, invece, al ritiro degli emendamenti Rizzetto 4127-bis/XI/33.3 e 4127-bis/XI/33.9, Pizzolante 4127-bis/XI/33.10 nonché dell'articolo aggiuntivo Rizzetto 4127-bis/XI/33.03.

Quanto alle proposte emendative riferite all'articolo 35, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Patrizia Maestri 4127-bis/XI/35.02, Damiano 4127-bis/XI/35.04, Gribaudo 4127-bis/XI/35.05, Patrizia Maestri 4127-bis/XI/35.06 e Gribaudo 4127-bis/XI/35.07. Invita, invece, al ritiro degli articoli aggiuntivi Rizzetto 4127-bis/XI/35.01, 4127-bis/XI/35.08 e 4127-bis/XI/35.09.

Sull'articolo 42, esprime parere favorevole sugli emendamenti Gribaudo 4127-*bis*/XI/42.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), e Di Salvo 4127-*bis*/XI/42.2.

All'articolo 48, esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Salvo 4127-*bis*/XI/48.1 e 4127-*bis*/XI/48.2. Invita, quindi, al ritiro delle proposte emendative riferite agli articoli 52, 53, 61 e 65, mentre, con riferimento alle proposte riferite all'articolo 74, esprime parere favorevole all'emendamento Boccuzzi 4127-*bis*/XI/74.1, mentre invita al ritiro degli emendamenti Miotto 4127-*bis*/XI/74.2 e 4127-*bis*/XI/74.3 e Rostellato 4127-*bis*/XI/74.4. Con riferimento alle proposte emendative riferite al personale dipendente da basi militari, presentate dal collega Artini, sottolinea che l'invito al ritiro è motivato unicamente dalla necessità di procedere a ulteriori approfondimenti con il Governo, allo scopo di individuare una soluzione positiva ai problemi. Con particolare riferimento al tema del personale dipendente dai Centri per l'impiego, pur avendo invitato al ritiro delle proposte emendative presentate al riguardo, preannuncia che la sua proposta di relazione alla V Commissione recherà una specifica condizione volta ad assicurare l'impegno all'individuazione di misure che, in vista della piena attuazione del riordino delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro disposto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, assicurino la funzionalità dei centri per l'impiego, garantendo un'adeguata valorizzazione delle professionalità presenti in tali strutture e il mantenimento dei livelli occupazionali, con particolare riferimento al personale impiegato con contratti di collaborazione o con contratti a tempo determinato.

Infine, invita al ritiro dell'emendamento Tacconi 4127-*bis*/XI/Tab. A. 1.

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva preliminarmente che il parere che è chiamato a esprimere è necessariamente condizionato dalla constatazione che quasi tutte le proposte emendative presentano profili di onerosità, la cui consistenza e la

cui compensazione dovranno essere valutate nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio con la cooperazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si rimette, quindi, alla valutazione della Commissione sugli articoli aggiuntivi Pizzolante 4127-*bis*/XI/24.01, come riformulato, e Pizzolante 4127-*bis*/XI/24.02, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Damiano 4127-*bis*/XI/25.2, 4127-*bis*/XI/25.6 e 4127-*bis*/XI/25.7. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti Pizzolante 4127-*bis*/XI/25.3 e 4127-*bis*/XI/25.5. Esprime parere favorevole, condizionato alla verifica degli effetti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli emendamenti Damiano 4127-*bis*/XI/25.8, come riformulato, mentre, conformemente alla relatrice, invita al ritiro degli emendamenti Giacobbe 4127-*bis*/XI/25.4, Rostellato 4127-*bis*/XI/25.9, Fregolent 4127-*bis*/XI/25.10 ed esprime parere contrario sull'emendamento Binetti 4127-*bis*/XI/25.1.

Sull'articolo 26, si rimette alla valutazione della Commissione per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi Patrizia Maestri 4127-*bis*/XI/26.01 e 4127-*bis*/XI/26.02, rinviando alla valutazione dei loro effetti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Allo stesso modo, si rimette alla Commissione, ferma restando la necessità della valutazione degli effetti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'articolo aggiuntivo Boccuzzi 4127-*bis*/XI/28.02, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Boccuzzi 4127-*bis*/XI/28.01. Passando all'articolo 29, si rimette alla Commissione sugli emendamenti Mottola 4127-*bis*/XI/29.1, Pizzolante 4127-*bis*/XI/29.2, così come riformulato, Pizzolante 4127-*bis*/XI/29.4 e Baruffi 4127-*bis*/XI/29.3. All'articolo 30, invita al ritiro dell'emendamento Fregolent 4127-*bis*/XI/30.2 ed esprime parere contrario sulle proposte emendative Pizzolante 4127-*bis*/XI/30.1 e Rizzetto 4127-*bis*/XI/30.3, 4127-*bis*/XI/01 e 4127-*bis*/XI/30.02.

Per quanto riguarda l'articolo 31, si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento Rostellato 4127-*bis*/XI/

31.3, esprime parere contrario sull'emendamento Sani 4127-*bis*/XI/31.2 e si rimette al parere della Commissione, fatte salve le valutazioni del Ministero dell'economia per i profili finanziari, per le proposte emendative Gribaudo 4127-*bis*/XI/31.1 e Miccoli 4127-*bis*/XI/31.01. Sull'articolo 33, esprime parere favorevole sull'emendamento Damiano 4127-*bis*/XI/33.5 e Incerti 4127-*bis*/XI/33.7, si rimette al parere della Commissione, fatte salve le valutazioni del Ministero dell'economia per i profili finanziari, per la nuova formulazione delle proposte emendative Boccuzzi 4127-*bis*/XI/33.1 e Airaudo 4127-*bis*/XI/33.4, nonché per le proposte emendative Damiano 4127-*bis*/XI/33.6, Paris 4127-*bis*/XI/33.2, Incerti 4127-*bis*/XI/33.8, così come riformulata. Esprime, poi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Damiano 4127-*bis*/XI/33.01. Esprime, invece, parere contrario sulle proposte emendative Rizzetto 4127-*bis*/XI/33.3 e 4127-*bis*/XI/33.9, Pizzolante 4127-*bis*/XI/33.10 e Rizzetto 4127-*bis*/XI/33.03.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Damiano 4127-*bis*/XI/35.04, mentre si rimette al parere della Commissione, fatte salve le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sulle proposte emendative Patrizia Maestri 4127-*bis*/XI/35.02, Gribaudo 4127-*bis*/XI/35.05, Patrizia Maestri 4127-*bis*/XI/35.06 e Gribaudo 4127-*bis*/XI/35.07 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rizzetto 4127-*bis*/XI/35.01, 4127-*bis*/XI/35.08 e 4127-*bis*/XI/35.09.

All'articolo 42, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Salvo 4127-*bis*/XI/42.2, mentre si rimette al parere della Commissione, fatte salve le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sull'emendamento Gribaudo 4127-*bis*/XI/42.1, così come riformulato. All'articolo 48, esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Salvo 4127-*bis*/XI/48.1 e 4127-*bis*/XI/48.2, mentre, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 52 e all'articolo 53, esprime parere conforme alla relatrice. Esprime, quindi, parere contrario sull'e-

mendamento Rostellato 4127-*bis*/XI/61.1 nonché sull'emendamento Venittelli 4127-*bis*/XI/65.1, mentre si rimette al parere della Commissione, fatte salve le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, sull'emendamento Boccuzzi 4127-*bis*/XI/74.1. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Miotto 4127-*bis*/XI/74.2 e 4127-*bis*/XI/74.3 nonché sugli emendamenti Rostellato 4127-*bis*/XI/74.4 e Tacconi 4127-*bis*/XI/Tab. A.1.

Cesare DAMIANO, *presidente*, si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice in merito alle proposte emendative volte ad affrontare le problematiche relative al personale dipendente dalle basi militari e dai centri per l'impiego. Per ambedue i temi, assicura l'impegno suo e della Commissione tutta per l'individuazione, in accordo con il Governo, di specifiche soluzioni.

Patrizia MAESTRI (PD) ritira i suoi articoli aggiuntivi 4127-*bis*/XI/26.01 e 4127-*bis*/XI/26.02.

Antonio BOCCUZZI (PD), dopo avere sottoscritto l'emendamento Tacconi 4127-*bis*/XI/Tab. A.1, lo ritira.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) preso atto dei pareri espressi dalla relatrice e dal rappresentante del Governo ritira tutte le sue proposte emendative

Cesare DAMIANO, *presidente*, passando ai voti delle proposte emendative, chiede all'on. Pizzolante se accetta la proposta di riformulazione della relatrice del suo articolo aggiuntivo 4127-*bis*/XI/24.01. In tale caso, la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pizzolante 4127-*bis*/XI/24.01, che, se approvato, assorbirebbe l'articolo aggiuntivo 4127-*bis*/XI/24.02, verrebbe votato in sede di esame dell'articolo 35, insieme all'identico articolo aggiuntivo Patrizia Maestri 4127-*bis*/XI/35.02.

Sergio PIZZOLANTE (AP) accetta la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 4127-*bis*/XI/24.01.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte, quindi, che gli articoli aggiuntivi Pizzolante 4127-bis/XI/24.01 e 4127-bis/XI/24.02 devono ritenersi accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Damiano 4127-bis/XI/25.2, Pizzolante 4127-bis/XI/25.3, Damiano 4127-bis/XI/25.6 e Pizzolante 4127-bis/XI/25.5 (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 4127-bis/XI/25.8.

La Commissione approva l'emendamento Damiano 4127-bis/XI/25.8 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'emendamento Giacobbe 4127-bis/XI/25.4 deve intendersi assorbito a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Damiano 4127-bis/XI/25.8.

La Commissione approva l'emendamento Damiano 4127-bis/XI/25.7 (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'emendamento Fregolent 4127-bis/XI/25.10 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 4127-bis/XI/25.1.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 4127-bis/XI/28.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 4127-bis/XI/28.02 (*vedi allegato 3*).

I deputati Mottola e Pizzolante dichiarano di accettare la proposta di riformulazione dei loro emendamenti 4127-bis/XI/29.1 e 4127-bis/XI/29.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Mottola

4127-bis/XI/29.1 (*Nuova formulazione*) e Pizzolante 4127-bis/XI/29.2 (*Nuova formulazione*), nonché gli emendamenti Baruffi 4127-bis/XI/29.3 e Pizzolante 4127-bis/XI/29.4 (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Pizzolante 4127-bis/XI/30.1, Sani 4127-bis/XI/31.2, fatto proprio dalla deputata Albanella, e Gribaudo 4127-bis/XI/31.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Rostellato 4127-bis/XI/31.3 e l'articolo aggiuntivo Miccoli 4127-bis/XI/31.01 (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Airaudo 4127-bis/XI/33.4: si intende vi abbiano rinunciato. Fa presente, quindi, che i deputati Boccuzzi e Incerti hanno accettato la riformulazione dei loro emendamenti 4127-bis/XI/33.1 e 4127-bis/XI/33.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Boccuzzi 4127-bis/XI/33.1 (*Nuova formulazione*), Damiano 4127-bis/XI/33.5 e 4127-bis/XI/33.6, Paris 4127-bis/XI/33.2, Incerti 4127-bis/XI/33.7 e 4127-bis/XI/33.8 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Sergio PIZZOLANTE (AP) ritira il suo emendamento 4127-bis/XI/33.10.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Damiano 4127-bis/XI/33.01, gli identici articoli aggiuntivi Patrizia Maestri 4127-bis/XI/35.02 e Pizzolante 4127-bis/XI/24.01 (*Nuova formulazione*), che assume la numerazione 4127-bis/XI/35.010, nonché gli articoli aggiuntivi Damiano 4127-bis/XI/35.04, Gribaudo 4127-bis/XI/35.05, Patrizia Maestri 4127-bis/XI/35.06 e Gribaudo 4127-bis/XI/35.07 (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici articoli aggiuntivi Patrizia Maestri

4127-bis/XI/35.02 e Pizzolante 4127-bis/XI/35.010, l'articolo Pizzolante 4127-bis/XI/24.02 deve intendersi assorbito.

Chiara GRIBAUDO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 4127-bis/XI/42.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Gribaudo 4127-bis/XI/42.1 (*Nuova formulazione*), Di Salvo 4127-bis/XI/42.2, 4127-bis/XI/48.1 e 4127-bis/XI/48.2.

Marco BALDASSARRE (Misto-AL-P), preso atto di quanto rappresentato dalla relatrice e dal presidente, ritira gli emendamenti presentati dal collega Artini agli articoli 52 e 53, dei quali è firmatario.

Gessica ROSTELLATO (PD) fa propri gli emendamenti presentati dalla collega Venittelli agli articoli 52 e 65 e li ritira. Ritira, altresì, i suoi emendamenti 4127-bis/XI/61.1 e 4127-bis/XI/74.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Nuti 53.01 e approva l'emendamento Boccuzzi 4127-bis/XI/74.1 (*vedi allegato 3*).

Patrizia MAESTRI (PD) fa propri gli emendamenti Miotto 4127-bis/XI/74.2 e 4127-bis/XI/74.3 e li ritira.

Laura VENITTELLI (PD), facendo riferimento alle sue proposte emendative riferite ai dipendenti dei centri per l'impiego, ringrazia la relatrice per l'impegno preannunciato in loro favore e anticipa l'intenzione di ripresentarle alla V Commissione in un testo riformulato. Coglie, quindi, l'occasione della presenza del sottosegretario Bobba per sollecitare la risposta ad una sua interrogazione riguardante i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego del Molise che lavorano pur essendo privi di contratto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la relatrice ha depositato una proposta di relazione riferita alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la deputata Gneccchi quale relatrice presso la V Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Commissione, alla quale sono allegate le proposte emendative approvate, sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio).

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Esonero dal contributo di licenziamento).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Per il periodo 2013-2016 » sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.

4127-bis/XI/24. 01. Pizzolante.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Esonero dal contributo di licenziamento).

All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Per il periodo 2013-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2017-2019 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2020.

4127-bis/XI/24. 02. Pizzolante.

ART. 25.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al medesimo articolo, comma 21, sopprimere l'ultimo periodo;

b) dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA).

1. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui agli articoli 25 e 27 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

4127-bis/XI/25. 2. Damiano, Incerti, Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima aggiungere le seguenti: , alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

b) alla lettera a), dopo le parole: in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni aggiungere le seguenti: ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita IVA, cancellazione dall'Albo e dal registro delle imprese artigiane e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4127-bis/XI/25. 3. Pizzolante.

Al comma 14, lettera d), sostituire le parole: 36 anni con le seguenti: 35 anni.

4127-bis/XI/25. 6. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, lettera d), dopo le parole: « un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. » aggiungere le seguenti: « A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa »;

b) al comma 21, primo periodo:

1) sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro;

2) sostituire le parole: 609 milioni di euro con le seguenti: 659 milioni di euro;

3) sostituire le parole: 647 milioni di euro con le seguenti: 697 milioni di euro;

4) sostituire le parole: 462 milioni di euro con le seguenti: 512 milioni di euro;

5) sostituire le parole: 280 milioni di euro con le seguenti: 330 milioni di euro;

6) sostituire le parole: 83 milioni di euro con le seguenti: 133 milioni di euro;

7) sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 58 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2024.

4127-bis/XI/25. 5. Pizzolante.

Al comma 14, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: per i lavoratori delle lavorazioni dell'amianto, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Conseguentemente, all'Allegato C, di cui all'articolo 14, lettera d), dopo la lettera M. aggiungere la seguente:

N. Lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto.

4127-bis/XI/25. 4. Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, le parole: per gli operai del settore dell'edilizia e delle costruzioni, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco degli ultimi 12 anni.

4127-bis/XI/25. 7. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

All'Allegato C di cui al comma 14, lettera d), dopo la lettera M, aggiungere le seguenti:

N. Lavoratori marittimi;

O. Lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto;

P. Lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

R. Operai agricoli;

S. *Stuntman*;

T. Operai occupati in attività di stampaggio a caldo che manipolano particolari in acciaio ad alte temperature;

U. Operatori socio sanitari;

V. Pescatori imbarcati a bordo ai sensi dell'articolo 115 del codice della navigazione.

4127-bis/XI/25. 8. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Ribaldo, Iacono.

All'allegato C di cui al comma 14, lettera d), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

N. Pescatori imbarcati a bordo di cui all'articolo 115 del codice della navigazione.

4127-bis/XI/25. 9. Rostellato, Venittelli, Iacono, Ribaldo, Crivellari.

Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

4127-bis/XI/25. 10. Fregolent.

Al comma 20 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) l'individuazione delle misure volte a favorire un accesso facilitato alle misure anche per genitori di famiglie in cui siano presenti minori disabili o familiari non autosufficienti;

4127-bis/XI/25. 1. Binetti.

ART. 26.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Adeguamento dell'assegno mensile e della pensione di inabilità a favore degli invalidi civili).

1. All'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole « di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « mensile di 300 euro per tredici mensilità ».

2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole « 248,84 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 300 euro ».

Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.

4127-bis/XI/26. 01. Patrizia Maestri.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Adeguamento dei trattamenti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti).

1. A decorrere dall'anno 2017 l'importo dei trattamenti pensionistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, complessivamente inferiori a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è incrementato del dieci per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.

4127-bis/XI/26. 02. Patrizia Maestri.

ART. 28.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Esenzione restituzione somme percepite).

1. In caso di decadenza dai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, per effetto di sentenze di riforma di precedenti pronunce favorevoli, con le quali siano stati riconosciuti i predetti benefici, ai soggetti che hanno contratto patologie asbesto correlate nonché agli eventuali superstiti in caso di decessi già intervenuti in relazione a pa-

tologie asbesto correlate, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.

4127-bis/XI/28. 01. Boccuzzi, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).

1. Tutti i lavoratori affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti dall'INAIL di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, hanno diritto ad essere collocati in pensione secondo le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in assenza di qualsiasi limite, di grado di inabilità e di anzianità anagrafica e contributiva, e con effetto immediato, e con quantificazione degli importi della prestazione, nella misura dell'80 per cento della media delle retribuzioni percepite per attività di lavoro, con rivalutazione in base agli indici ISTAT.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

4127-bis/XI/28. 02. Boccuzzi.

ART. 29.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti o coincidenti quando trattasi di iscrizione obbligatoria ad un fondo di previdenza integrativa, al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione di anzianità e anticipata di cui al comma 10 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno

2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-bis/XI/29. 1. Mottola, Palese, Lainati, Vezzali, Buttiglione, D'Alessandro, Pizzolante, Ciprini, Laffranco.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) dopo le parole: « e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, » sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui all'allegato A) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, »;

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-bis/XI/29. 2. Pizzolante.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal comma 10 del medesimo articolo 24 aggiungere le seguenti: o in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.

4127-bis/XI/29. 3. Baruffi, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1991 n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il con-

seguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

4127-bis/XI/29. 4. Pizzolante, Calabrò.

ART. 30.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi aggiungere le seguenti: ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita IVA, cancellazione dall'Albo e dal registro delle imprese artigiane.

Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4127-bis/XI/30. 1. Pizzolante.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento.

4127-bis/XI/30. 2. Fregolent.

Sopprimere il comma 2.

4127-bis/XI/30. 3. Rizzetto.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. – (Opzione donna). – 1. All'articolo 1, comma 281, primo periodo,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « entro il 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue del medesimo articolo 1, comma 281 della legge n. 208 del 2015.

4127-bis/XI/30. 01. Rizzetto.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Opzione donna).

1. All'articolo 1, comma 281, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue del medesimo articolo 1, comma 281 della legge 218 del 2015 ».

4127-bis/XI/30. 02. Rizzetto.

ART. 31.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2011, n.67 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) lavoratori di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 delle strutture sanitarie pubbliche e private che hanno erogato prestazioni assistenziali a pazienti con patologie degenerative neurologiche. ».

Conseguentemente, nel medesimo decreto n. 67 del 2011, le parole: a), b), c), e

d) ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: a), b), c), d), e d-bis).

Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

4127-bis/XI/31. 2. Sani, Dellai.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, sono aggiunti e in fine, le seguenti parole: «lavori svolti nel bosco per taglio ed esbosco da parte degli addetti boscaioli.»

4127-bis/XI/31. 4. Catanoso, Russo.

(Inammissibile)

Al comma 3, dopo le parole: attuazione del presente articolo *aggiungere le seguenti:* nonché ai fini di una puntuale specifica delle mansioni di cui alla tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, per le quali è previsto l'accesso anticipato al pensionamento e al fine di semplificare la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio ».

4127-bis/XI/31. 3. Rostellato, Venittelli, Iacono, Ribauda, Crivellari.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono soppresse le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» e sono aggiunte in fine le seguenti parole «e all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4127-bis/XI/31. 1. Gribaudo, Patrizia Maestri, Incerti, Paris, Rotta, Albanella, Miccoli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, di cui alla legge 29 ottobre 2016, n.199, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2017, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4127-bis/XI/31. 01. Miccoli, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

ART. 33.

Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nel limite di 8.000 soggetti, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano

stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipologia finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che prevedevano l'eventualità alla mobilità alla fine della Cassa integrazione guadagni speciale, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui alla presente lettera.

4127-bis/XI/33. 4. Airaudo, Fassina.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità,;

b) sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

4127-bis/XI/33. 1. Boccuzzi.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

4127-bis/XI/33. 5. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.

4127-bis/XI/33. 6. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere le seguenti: e al coniuge.

4127-bis/XI/33. 2. Paris, Gribaudo, Patrizia Maestri, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Miccoli, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Tinagli, Simoni, Zappulla.

Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.

4127-bis/XI/33. 7. Incerti, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) Nel limite di 5.000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4127-bis/XI/33. 3. Rizzetto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2017, 270 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4127-bis/XI/33.8. Incerti, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Iacono, Ribaldo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore degli articoli 12-bis e 12-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122 del 30 maggio 2010, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 136, e prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4127-bis/XI/33. 9. Rizzetto.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. All'articolo 1, comma 281, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 da intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per accedere al regime sperimentale »;

11. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 190 milioni di euro per l'anno 2017, e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/XI/33. 10. Pizzolante.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

1. A seguito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, terzo e quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al medesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 »;

b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al primo periodo del presente comma, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet* in forma aggregata, al

fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento degli oneri previsti per l'attuazione del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della facoltà di cui al medesimo periodo. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/XI/33. 01. Damiano, Baruffi, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Iacono, Ribaldo.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis. – 1. Le disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4127-bis/XI/33. 02. Rizzetto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis. – 1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.

4127-bis/XI/33. 03. Rizzetto.

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.

2. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.

4127-bis/XI/35. 01. Rizzetto.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. — 1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole « Per il periodo 2013-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2013 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.

4127-bis/XI/35. 02. Patrizia Maestri, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Tinagli, Simoni, Zappulla, Ginefra, Taricco.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad istituire, senza oneri aggiuntivi, una commissione indi-

pendente per valutare i criteri idonei per l'istituzione di una retribuzione minima garantita su base nazionale.

4127-bis/XI/35. 03. Rizzetto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Interventi in materia di politiche del lavoro).

1. A carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, ai seguenti interventi:

a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'interconnessione dei sistemi informativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro attraverso l'implementazione di una infrastruttura tecnologica denominata « Nodo di coordinamento nazionale », che garantisce l'interconnessione delle banche dati in materia di lavoro e i flussi informativi con altri soggetti istituzionali, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al fine di implementare il « Nodo di coordinamento nazionale » è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con incremento degli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) per consentire all'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 150, di svolgere le proprie funzioni istituzionali, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017;

d) il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017;

e) gli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. All'articolo 32, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo le parole: « sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 » sono inserite le seguenti: « e di 27 milioni di euro per l'anno 2017 »;

f) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, le parole: « euro 15 milioni annui » sono sostituite dalle seguenti « euro 30 milioni annui »;

g) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del *call-center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.

4127-bis/XI/35. 04. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere).

1. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.

2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.

4127-bis/XI/35. 05. Gribaudo, Incerti, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Durata delle prestazioni della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali).

1. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2017, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi

dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/XI/35. 06. Patrizia Maestri, Arlotti, Damiano, Di Salvo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Tino Iannuzzi, Fanucci.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Proroga DIS-COLL).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 246 milioni di euro per l'anno 2017, 276 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-bis/XI/35. 07. Gribaudo, Damiano, Baruffi, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Nardi.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Tutela della malattia nel lavoro autonomo).

1. In caso di malattia di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività professionale per una durata superiore ai sessanta giorni, per i lavoratori autonomi il versamento degli oneri previdenziali è sospeso per l'intera durata del periodo di malattia fino ad un massimo di due anni. A decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione della malattia il lavoratore autonomo è tenuto ad effettuare il pagamento del debito previdenziale maturato durante il periodo di sospensione, in rate mensili nell'arco di un periodo pari a tre volte quello di sospensione.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 gennaio 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai lavoratori autonomi e ai piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti alla Camera di commercio.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, a valere sulla quota attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4127-bis/XI/35. 08. Rizzetto.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e

8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

4127-bis/XI/35. 09. Rizzetto.

ART. 42.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 282 milioni di euro per l'anno 2017; 246 milioni di euro per l'anno 2018, 125,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4127-bis/XI/42. 1. Gribaudo, Giacobbe, Patrizia Maestri, Paris, Rotta, Miccoli, Baruffi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. Al fine di favorire l'autonomia delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, così come certificati dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ai datori di lavoro privato che le assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta a domanda e alle condizioni di cui al successivo comma 6, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal presente comma.

6. Il beneficio contributivo di cui al comma 5 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per l'anno 2017, di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,74 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,35 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,85 milioni di euro per l'anno 2021 e di 580 mila euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 5.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 288,26 milioni di euro per l'anno 2019, di 288,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 299,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni a decorrere dal 2023.

4127-bis/XI/42. 2. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

ART. 48.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: cinque giorni;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le seguenti: in 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 20 milioni,.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/XI/48. 1. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Cenni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

4127-bis/XI/48. 2. Di Salvo, Albanella, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli.

ART. 52.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: comprensive dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017,.

4127-bis/XI/52. 1. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: le agenzie incluse aggiungere le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e.

4127-bis/XI/52. 2. Venittelli.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) determinazione per gli anni 2017, 2018 e 2019 degli oneri aggiuntivi pari a 500 mila euro per finanziare adeguatamente il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di consentirne l'impiego per la ricollocazione lavorativa di tutti i lavoratori civili italiani che sono stati impiegati in strutture militari della Comunità Atlantica, o dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, presenti nel territorio italiano e che sono stati licenziati in data successiva al 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: -500.000;
2018: -500.000;
2019: -500.000.

4127-bis/XI/52. 3. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Il personale comandato presso l'INPS da oltre tre anni, rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilizzato, tramite procedura di mobilità dagli enti di provenienza per cessione di contratto, entro il 31 dicembre 2017.

4127-bis/XI/52. 4. Baruffi, Iacono, Capone, Patrizia Maestri, Lodolini, Paola Boldrini, Pes, Sani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Il personale comandato presso altri enti da oltre tre anni, rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge,

dovrà essere stabilizzato in via prioritaria rispetto all'assunzione di nuovo personale.

4127-bis/XI/52. 5. Capone, Iacono, Patrizia Maestri, Lodolini, Paola Boldrini, Pes, Sani, Baruffi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, le graduatorie in corso di validità delle province sono trasferite agli enti subentranti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni delle stesse.

4127-bis/XI/52. 6. Venittelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano anche alle Agenzie pubbliche regionali. In caso di subentro nelle funzioni o delle competenze precedentemente in capo alle Province da parte di Regioni o Agenzie regionali, ai fini della maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti presso i servizi delle Province purché impiegati presso le medesime funzioni e svolti a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica.

4127-bis/XI/52. 7. Venittelli.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Personale dei Centri per l'Impiego).

1. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di

riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro ed allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi per l'impiego, le Regioni o i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono autorizzati per il triennio 2016-2018 a procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità appartenenti agli enti di area vasta o dalle città metropolitane dalle quali siano già avvenute assunzioni per i profili richiesti nella medesima area territoriale o mediante procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive a evidenza pubblica. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi pubblici per l'impiego delle Province. Tali procedure sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Il reclutamento è autorizzato sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da ANPAL e dall'articolazione territoriale dei servizi definita dalle Regioni nell'ambito delle risorse previste per il funzionamento delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane o i soggetti istituzionali competenti possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.

4127-bis/XI/52. 01. Venittelli.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Personale dei Centri per l'Impiego).

1. Per garantire la continuità dei servizi e assicurare il rafforzamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, le Regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definite, da Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed ANPAL nonché delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da destinare ai centri per l'impiego, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

2. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi per l'impiego e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, le Regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da ANPAL, del fabbisogno in relazione all'articolazione territoriale dei servizi definito dalle Regioni e sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, possono, negli anni 2016, 2017 e 2018, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato e con altre forme contrattuali atipiche che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui agli articoli 11 e 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive ad

evidenza pubblica, nonché del personale inserito in idonee graduatorie di natura concorsuale esistenti a livello regionale, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, destinate alle assunzioni presso i sopra citati servizi nell'area territoriale interessata. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi per l'impiego pubblici delle Province. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Nelle more delle procedure del presente articolo, le Regioni e i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, possono stipulare fino al 31 dicembre 2018 contratti a tempo determinato con i lavoratori di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

4127-bis/XI/52. 02. Venittelli.

ART. 53.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio, o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000.

4127-bis/XI/53. 3. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni

per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione alle pubbliche amministrazioni collocate nel territorio provinciale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000.

4127-bis/XI/53. 4. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri

che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio, o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000.

4127-bis/XI/53. 5. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il

31 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione, prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale, o regionale dell'organismo militare, alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici collocati nel territorio provinciale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000.

4127-bis/XI/53. 6. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con

le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione alle pubbliche amministrazioni collocate nel territorio provinciale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4127-bis/XI/53. 1. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione alle pubbliche amministrazioni collocate nel territorio provinciale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007.

4127-bis/XI/53. 2. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione, prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale, o regionale dell'organismo militare, alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici collocati nel territorio provinciale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007.

4127-bis/XI/53. 7. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-*bis*. – 1. All'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «ove esistenti e disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di altre amministrazioni pubbliche». Gli eventuali risparmi di spesa realizzati in

attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

4127-bis/XI/53. 01. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

ART. 61.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000.

4127-bis/XI/61. 1. Rostellato, Venittelli, Giacobbe, Crivellari.

ART. 65.

Dopo il comma 13, introdurre il seguente:

13-*bis*. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane e i soggetti istituzionali competenti definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.

4127-bis/XI/65. 1. Venittelli.

ART. 74.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANIMIL Onlus nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000.

4127-bis/XI/74. 1. Boccuzzi, Damiano, Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Caselato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « per gli anni 2015 e 2016 » ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017, 2018 e 2019 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 300.000;
2018: – 300.000;
2019: – 300.000.

4127-bis/XI/74. 2. Miotto.

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-bis. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di euro 300.000. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4127-bis/XI/74. 3. Miotto.

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

37. All'articolo 2, dopo il comma 33, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere il seguente:

« 33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, nei casi di risoluzione del rapporto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

4127-bis/XI/74. 4. Rostellato, Venittelli, Giacobbe, Iacono, Crivellari.

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

37. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, aggiungere il seguente capoverso:

« La partecipazione alla Cabina di Regia è estesa ad un rappresentante per ciascuna delle confederazioni dei produttori agricoli sottoscrittrici del protocollo di intesa « Cura – Legalità – Uscita dal Ghetto » del 27 maggio 2016. ».

4127-bis/XI/74. 5. Rostellato, Iacono.

(Inammissibile)

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

37. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « tre

rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: « quattro rappresentanti ».

4127-bis/XI/74. 6. Rostellato, Iacono.

(Inammissibile)

TAB. A.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione Politiche previdenziali, Programma Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, apportare le seguenti variazioni:

2017: + 50.000.000;
2018: + 50.000.000;
2019: + 50.000.000.

4127-bis/XI/Tab. A. 1. Tacconi, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**RIFORMULAZIONI PROPOSTE DALLA RELATRICE**

ART. 24.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole « Per il periodo 2013-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2013 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.

4127-bis/XI/24.01. Pizzolante.

ART. 28.

Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, le parole: per i lavoratori delle lavorazioni dell'amianto, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco dell'intera vita lavorativa;

Conseguentemente, all'Allegato C di cui al comma 14, lettera d), dopo la lettera M, aggiungere le seguenti:

N. Lavoratori marittimi;

O. Lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto;

P. Lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

R. Operai agricoli;

S. *Stuntman*;

T. Operai occupati in attività di stampaggio a caldo che manipolano particolari in acciaio ad alte temperature;

U. Operatori socio sanitari;

V. Pescatori imbarcati a bordo, ai sensi dell'articolo 115 del codice della navigazione.

4127-bis/XI/25. 8. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Ribaudo, Iacono.

ART. 29.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, « sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, » e

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per

l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-bis./XI/29. 1. Mottola, Palese, Lainati, Vezzali, Buttiglione, D'Alessandro, Pizzolante, Ciprini, Laffranco.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, « sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, » e

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-bis./XI/29. 2. Pizzolante.

ART. 33.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità,;

4127-bis./XI/33. 4. Airaudo, Fassina.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze

occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità,;

4127-bis./XI/33. 1. Boccuzzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro

4127-bis./XI/33. 8. Incerti, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Iacono, Ribaldo.

ART. 42.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando

fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017

con le seguenti: 282 milioni di euro per l'anno 2017; 246 milioni di euro per l'anno 2018 e 125,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-bis/XI/42. 1. Gribaudo, Giacobbe, Patrizia Maestri, Paris, Rotta, Miccoli, Baruffi.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 25.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al medesimo articolo, comma 21, sopprimere l'ultimo periodo;

b) dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA).

1. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui agli articoli 25 e 27 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

4127-bis/XI/25. 2. Damiano, Incerti, Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima

aggiungere le seguenti: , alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

b) alla lettera a), dopo le parole: in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni aggiungere le seguenti: ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita IVA, cancellazione dall'Albo e dal registro delle imprese artigiane e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4127-bis/XI/25. 3. Pizzolante.

Al comma 14, lettera d), sostituire le parole: 36 anni con le seguenti: 35 anni.

4127-bis/XI/25. 6. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, le parole: a tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa;

b) al comma 21, primo periodo:

1) sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro;

2) sostituire le parole: 609 milioni di euro con le seguenti: 659 milioni di euro;

3) sostituire le parole: 647 milioni di euro con le seguenti: 697 milioni di euro;

4) sostituire le parole: 462 milioni di euro con le seguenti: 512 milioni di euro;

5) sostituire le parole: 280 milioni di euro con le seguenti: 330 milioni di euro;

6) sostituire le parole: 83 milioni di euro con le seguenti: 133 milioni di euro;

7) sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 58 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4127-bis/XI/25. 5. Pizzolante.

Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, le parole: per i lavoratori delle lavorazioni dell'amianto, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco dell'intera vita lavorativa;

Conseguentemente, all'Allegato C di cui al comma 14, lettera d), dopo la lettera M, aggiungere le seguenti:

N. Lavoratori marittimi;

O. Lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto;

P. Lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

R. Operai agricoli;

S. *Stuntman*;

T. Operai occupati in attività di stampaggio a caldo che manipolano particolari in acciaio ad alte temperature;

U. Operatori socio sanitari;

V. Pescatori imbarcati a bordo, ai sensi dell'articolo 115 del codice della navigazione.

4127-bis/XI/25. 8. (Nuova formulazione). Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Ribaldo, Iacono.

Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, le parole: per gli operai del settore dell'edilizia e delle costruzioni, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco degli ultimi 12 anni;

4127-bis/XI/25. 7. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

ART. 28.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).

1. Tutti i lavoratori affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale

del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti dall'INAIL di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, hanno diritto ad essere collocati in pensione secondo le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in assenza di qualsiasi limite, di grado di inabilità e di anzianità anagrafica e contributiva, e con effetto immediato, e con quantificazione degli importi della prestazione, nella misura dell'80 per cento della media delle retribuzioni percepite per attività di lavoro, con rivalutazione in base agli indici ISTAT.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

4127-bis/XI/28. 02. Boccuzzi.

ART. 29.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, « sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, » e

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

*** 4127-bis./XI/29. 1.** (Nuova formulazione). Mottola, Palese, Lainati, Vezzali, Buttiglione, D'Alessandro, Pizzolante, Ciprini, Laffranco.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, « sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previ-

denza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, » e

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

*** 4127-bis./XI/29. 2.** (Nuova formulazione). Pizzolante.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal comma 10 del medesimo articolo 24 aggiungere le seguenti: o sia in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici previsti dall'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.

4127-bis./XI/29. 3. Baruffi, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1991 n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

4127-bis./XI/29. 4. Pizzolante, Calabrò.

ART. 31.

Al comma 3, dopo le parole: attuazione del presente articolo *aggiungere le seguenti:* nonché ai fini di una puntuale specifica delle mansioni di cui alla tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, per le quali è previsto l'accesso anticipato al pensionamento e al fine di semplificare la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio.

4127-bis/XI/31. 3. Rostellato, Venittelli, Iacono, Ribaudò, Crivellari.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* 290 milioni di euro per l'anno 2017, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4127-bis/XI/31. 01. Miccoli, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

ART. 33.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti *aggiungere le seguenti:* ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità;

4127-bis/XI/33. 1. *(Nuova formulazione).* Boccuzzi.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2014.

4127-bis/XI/33. 5. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: settantaduesimo *con la seguente:* ottantaquattresimo.

4127-bis/XI/33. 6. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, *aggiungere le seguenti:* e al coniuge.

4127-bis/XI/33. 2. Paris, Gribaudo, Patrizia Maestri, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Miccoli, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Tinagli, Simoni, Zappulla.

Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.

4127-bis/XI/33. 7. Incerti, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro

4127-bis/XI/33. 8. (Nuova formulazione). Incerti, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Iacono, Ribaldo.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

1. A seguito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, terzo e quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al medesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 »;

b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al primo periodo del presente comma, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet* in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento degli oneri previsti per l'attuazione del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della facoltà di cui al medesimo periodo. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/XI/33. 01. Damiano, Baruffi, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Iacono, Ribaldo.

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Esonero dal contributo di licenziamento).

1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole « Per il periodo 2013-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2013 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.

*** 4127-bis/XI/35. 02.** Patrizia Maestri, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Tinagli, Simoni, Zappulla, Ginefra, Taricco.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Esonero dal contributo di licenziamento).

1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole « Per il periodo 2013-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2013 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.

*** 4127-bis/XI/35.010.** Pizzolante.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Interventi in materia di politiche del lavoro).

1. A carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, ai seguenti interventi:

a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'interconnessione dei sistemi informativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro attraverso l'implementazione di una infrastruttura tecnologica denominata «Nodo di coordinamento nazionale», che garantisce l'interconnessione delle banche dati in materia di lavoro e i flussi informativi con altri soggetti istituzionali, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al fine di implementare il «Nodo di coordinamento nazionale» è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con incremento degli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) per consentire all'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di svolgere le proprie funzioni istituzionali, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017;

d) il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017;

e) gli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. All'articolo 32, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo le parole: « sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 » sono inserite le seguenti: « e di 27 milioni di euro per l'anno 2017 »;

f) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti «euro 30 milioni annui»;

g) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del *call-center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.

4127-bis/XI/35. 04. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere).

1. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.

2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.

4127-bis/XI/35. 05. Gribaudo, Incerti, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Durata delle prestazioni della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali).

1. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2017, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/XI/35. 06. Patrizia Maestri, Arlotti, Damiano, Di Salvo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Tino Iannuzzi, Fanucci.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-*bis*.

(Proroga DIS-COLL).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 246 milioni di euro per l'anno 2017, 276 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-*bis*/XI/35. 07. Gribaudo, Damiano, Baruffi, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Nardi.

ART. 42.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 282 milioni di euro per

l'anno 2017, 246 milioni di euro per l'anno 2018 e 125,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-*bis*/XI/42. 1. *(Nuova formulazione).* Gribaudo, Giacobbe, Patrizia Maestri, Paris, Rotta, Miccoli, Baruffi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. Al fine di favorire l'autonomia delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, così come certificati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ai datori di lavoro privato che le assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta a domanda e alle condizioni di cui al successivo comma 6, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal presente comma.

6. Il beneficio contributivo di cui al comma 5 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per l'anno 2017, di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,74 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,35 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,85 milioni di euro per l'anno 2021 e di 580 mila euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 5.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* di 299,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 288,26 milioni di euro per l'anno 2019, di 288,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 299,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

4127-bis/XI/42. 2. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

ART. 48.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: due giorni *con le seguenti:* cinque giorni;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede *con le seguenti:* in 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 20 milioni,.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* 270 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/XI/48. 1. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Mae-

stri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Cenni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: « L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. »

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni *con le seguenti:* 290 milioni.

4127-bis/XI/48. 2. Di Salvo, Albanella, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli.

ART. 74.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A.-Istituto per la riabilitazione e la formazione ANIMIL Onlus nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 1.500.000;

2018: – 1.500.000;

2019: – 1.500.000.

4127-bis/XI/74. 1. Boccuzzi, Damiano, Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4127-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, nonché la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, e la Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

considerate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 23, che rafforzano e ampliano la portata degli interventi recati dalla legge di stabilità 2016, volti ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e il cosiddetto *welfare* aziendale;

ritenuto che le misure volte al potenziamento degli incentivi fiscali della componente della retribuzione legata alla produttività si pongono il giusto obiettivo di promuovere, attraverso la leva fiscale, la crescita della produttività del lavoro, che rappresenta uno dei punti deboli del sistema economico italiano, come testimoniano i dati relativi all'anno 2015, quando si è registrato un decremento della produttività del lavoro dello 0,3 per cento e, in una prospettiva di medio periodo, i dati riferiti al periodo tra il 1995 e il 2015, quando la crescita della produttività del

lavoro è risultata pari allo 0,3 per cento, un dato decisamente inferiore a quello riscontrato in media nei Paesi dell'Unione europea, nei quali la crescita nello stesso periodo è stata pari all'1,6 per cento;

valutato positivamente il rafforzamento degli istituti di *welfare* aziendale, che possono costituire un valido strumento per integrare e completare le prestazioni sociali e assistenziali garantite dagli operatori pubblici;

espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 24, che riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie, né pensionati, stabilendone la misura al 25 per cento a decorrere dall'anno 2017, a fronte del 27 per cento previsto per l'anno in corso, del 29 per cento previsto per il 2017 e del 33 per cento che si sarebbe applicato a decorrere dall'anno 2018;

osservato che tale previsione raccoglie le sollecitazioni formulate nel corso degli ultimi anni dalla XI Commissione in occasione dell'esame dei documenti di programmazione economica e finanziaria e delle manovre di finanza pubblica, confermate, da ultimo, nel parere espresso sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-*bis*, annesso e allegato I);

rilevato che il disegno di legge, agli articoli da 25 a 34, reca un ampio e articolato insieme di provvedimenti in materia previdenziale, volto ad incidere tanto

sull'accesso al pensionamento, anche tenendo conto delle peculiarità delle diverse attività lavorative, quanto sulla misura dei trattamenti di importo più contenuto;

considerato che la definizione degli interventi inseriti nel disegno di legge di bilancio è stata preceduta da una lunga e approfondita discussione tra Governo, CGIL, CISL e UIL sulle problematiche aperte in campo previdenziale, conclusa il 28 settembre scorso con la sottoscrizione di un verbale nel quale l'Esecutivo e le organizzazioni sindacali hanno concordato sull'obiettivo di adottare alcune misure già a partire dalla legge di bilancio 2017, volte, in particolare, a favorire l'equità sociale, ad aumentare la flessibilità delle scelte individuali, ad eliminare gli ostacoli alla mobilità lavorativa e a sostenere i redditi da pensione più bassi, lasciando aperto un confronto costruttivo e di merito su ulteriori interventi di riforma previdenziale da realizzare nel corso del prossimo anno;

osservato che, in questo contesto, l'articolo 25 introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (APE sociale), mentre l'articolo 27 introduce in via sperimentale, per il medesimo periodo, l'istituto della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), consentendo l'erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio;

sottolineato che tali previsioni avviano una sperimentazione riferita all'introduzione di forme di flessibilità nell'accesso al trattamento pensionistico, raccogliendo in tal modo le sollecitazioni avanzate in tutti i pareri approvati dalla Commissione lavoro nel corso della presente legislatura con riferimento ai documenti di programmazione economica;

ricordato come la XI Commissione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Atto Camera n. 857 e abbinate, recanti disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare, abbia svolto un'approfondita istruttoria tecnica in ordine alle questioni connesse all'introduzione di forme di flessibilità nei requisiti per l'accesso al pensionamento;

ritenuto che le sperimentazioni proposte dal disegno di legge potranno consentire di valutare gli effetti dell'introduzione di forme di flessibilità nell'accesso ai trattamenti previdenziali e che, in tale contesto, sia opportuno che il Governo assicuri il coinvolgimento del Parlamento nel monitoraggio dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 25 e 27, anche ai fini di un loro prolungamento;

rilevata l'esigenza di introdurre alcuni correttivi alle disposizioni in materia di accesso all'APE sociale da parte dei lavoratori addetti ad attività gravose, ai sensi dell'articolo 25, comma 14, lettera d), in particolare al fine di:

a) ridurre da 36 a 35 anni il requisito di anzianità contributivo richiesto;

b) riconsiderare il requisito dello svolgimento in via continuativa da almeno sei anni di attività lavorative gravose, anche tenendo conto che in alcune delle professioni indicate nell'allegato C, annesso al provvedimento, come quelle dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, sono frequenti le interruzioni lavorative connesse alla chiusura dei cantieri;

c) operare un ampliamento mirato delle professioni indicate nell'allegato C annesso al provvedimento;

valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 26, che interviene sulla disciplina della cosiddetta « quattordicesima », destinata ad incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, aumentandone, a decorrere dall'anno 2017, l'importo e ampliando la platea dei beneficiari;

espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 28, che prevedono l'esclusione, a regime, dell'applicazione della riduzione percentuale, prevista a carico dei trattamenti pensionistici anticipati dalla manovra pensionistica dall'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

condiviso l'impianto dell'articolo 29, che amplia le fattispecie nelle quali è possibile procedere al cumulo dei periodi assicurativi, sopprimendo le disposizioni che attualmente escludono la possibilità di avvalersi di tale facoltà per i soggetti in possesso del requisito autonomo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, nonché non consentono di utilizzare tale istituto per l'accesso alla pensione anticipata;

osservato, tuttavia, che la facoltà non si estende ai professionisti iscritti alle casse professionali, nonché alle lavoratrici che rientrano nel regime sperimentale relativo alla cosiddetta « opzione donna » di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, alle quali non è concesso di cumulare i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre gestioni con quelli versati nella gestione separata;

giudicato apprezzabile il riconoscimento, da parte dell'articolo 30, di requisiti agevolati per l'accesso al pensionamento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i lavoratori precoci appartenenti a specifiche categorie indicate dalla norma, sostanzialmente coincidenti con quelle dei beneficiari dell'APE sociale;

valutati positivamente gli interventi previsti dall'articolo 31, che intendono rendere più agevole l'accesso al pensionamento da parte dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, rifinanziando a tal fine il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, più volte ridotto, nell'ambito delle precedenti manovre finanziarie, per finalità di copertura finanziaria;

condivisi i contenuti dell'articolo 32, che rafforza le previsioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di detrazioni d'imposta per i redditi da pensione, estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già riconosciute ai soggetti di età superiore;

osservato che l'articolo 33 reca l'ottavo provvedimento di salvaguardia dei lavoratori rispetto all'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

rilevato che dai dati riportati nella relazione tecnica che correda il provvedimento si evince che i limiti programmati di spesa, rideterminati a seguito del monitoraggio effettuato, con riferimento alle sette precedenti salvaguardie, ammontano a 9.269,1 milioni di euro per un limite numerico programmato di 137.095 soggetti, a fronte di una spesa a suo tempo programmata, nell'ambito della legge di stabilità 2016, per i medesimi provvedimenti di salvaguardia, pari a circa 11.433 milioni di euro per un totale di 172.466 soggetti;

considerato che tali dati rappresentano una ulteriore conferma della tendenziale sovrastima delle previsioni, effettuate in occasione dell'approvazione dei provvedimenti di salvaguardia, con riferimento tanto alle spese quanto alle platee dei possibili beneficiari;

evidenziato che, anche grazie a tale sovrastima, gli oneri derivanti dal nuovo provvedimento di salvaguardia sono ampiamente inferiori alle economie riscontrate nell'ambito dei precedenti interventi in materia;

segnalata, quindi, l'esigenza che, anche a fronte dei risparmi riscontrati in sede di attuazione dei precedenti interventi di salvaguardia e destinati, nell'ambito del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, al finanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, vengano introdotte opportune modifiche e integra-

zioni alle disposizioni dell'articolo 33, in modo da poter chiudere definitivamente il percorso volto a contenere gli effetti negativi del brusco innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011;

rilevata la necessità di dare seguito alle previsioni dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al monitoraggio in ordine all'attuazione della sperimentazione relativa alla cosiddetta « opzione donna » di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, al fine di destinare le risorse non utilizzate alla prosecuzione della medesima sperimentazione;

considerata l'opportunità di destinare nell'anno 2017 una quota delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione a interventi urgenti in materia di politiche del lavoro, anche in considerazione del già richiamato rifinanziamento del Fondo, disposto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 193 del 2016;

valutata l'esigenza di costituire uno specifico fondo per promuovere la realizzazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, che saranno previste nell'ambito del piano di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;

apprezzata la circostanza che il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ha stabilito che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, in presenza di specifici requisiti, possa essere incrementata di un mese, precisando che in ogni caso, che essa non può superare il limite massimo di quattro mesi;

ritenuto che tale ampliamento delle tutele debba essere garantito anche nel-

l'anno 2017 con riferimento al settore turistico e a quello termale, considerando le peculiarità dell'occupazione in tali settori produttivi;

segnalata la necessità, con riferimento al sistema di finanziamento degli ammortizzatori sociali, di rendere strutturale l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, che escludono, fino all'anno 2016, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

ritenuto opportuno estendere agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2017 il regime sperimentale di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

condivisi i contenuti dell'articolo 48, comma 2, che proroga per il 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016, con una durata di due giorni, fruibili anche in via non continuativa, in linea con quanto già disposto dalla legge di stabilità 2016;

rilevata l'opportunità di estendere la portata di tale ultima disposizione, prevedendo un congedo obbligatorio di cinque giorni, al fine di promuovere lo sviluppo di modelli comportamentali che garantiscano una maggiore partecipazione dei padri nei lavori di cura dei figli;

appreziate le disposizioni dell'articolo 49, che, ai commi 2 e 3, dispone la proroga per il 2017 e il 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per il pagamento degli oneri della rete pubblica dei servizi dell'infanzia o dei servizi privati accreditati in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, nel limite di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per le lavoratrici dipendenti e nel limite di 10 milioni di euro annui per i medesimi anni per le lavoratrici autonome o imprenditrici;

osservato che l'articolo 52, comma 2, prevede l'istituzione di un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione aggiuntiva di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018, in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dalla legge di stabilità 2016 e i miglioramenti economici del personale non contrattualizzato, assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, l'attuazione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché sull'assegno straordinario del personale militare, affidando la ripartizione del fondo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

apprezzata la previsione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4), di un rifinanziamento per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 del capitolo 3550 relativo al Fondo per la lotta alla povertà e all'e-

sclusione sociale, i cui stanziamenti sono, quindi, complessivamente pari a 1 miliardo e 30 milioni di euro nell'anno 2017 e a 1 miliardo e 554 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

ricordato che nel parere espresso dalla XI Commissione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-*bis*, annesso e allegato I), si era segnalata l'esigenza che, in linea con l'impegno contenuto nella Nota relativo alla previsione di risorse aggiuntive per il piano di contrasto alla povertà, nel quadro della manovra di bilancio fosse definito un percorso per la progressiva definizione delle risorse destinate nei prossimi anni di una misura nazionale di contrasto della povertà, che ne garantisca la portata universalistica;

auspicato che tale percorso di progressivo incremento degli stanziamenti possa ulteriormente consolidarsi anche nel corso delle prossime manovre di bilancio, al fine di estendere gli interventi finanziari destinati al sostegno dei soggetti e dei nuclei familiari che versino in condizioni di povertà;

raccomandata l'approvazione delle proposte emendative approvate dalla XI Commissione, trasmesse in allegato alla presente relazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

si individuino misure che, in vista della piena attuazione del riordino delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro disposto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, assicurino la funzionalità dei centri per l'impiego, garantendo un'adeguata valorizzazione delle professionalità presenti in tali strutture e il mantenimento dei livelli occupazionali, con particolare riferimento al personale impiegato con contratti di collaborazione o con contratti a tempo determinato.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>).	279
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	286
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	296
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	302

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI, indi della vicepresidente Daniela SBROLINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.25.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(per le parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge recante

bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di competenza.

Ricorda, altresì, che alle ore 15 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti: ne sono stati complessivamente presentati oltre 40 (*vedi allegato 1*).

Al riguardo, fa presente che, come avvenuto gli scorsi anni, in considerazione della necessità di operare sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. I giudizi di ammissibilità svolti in sede consultiva non avranno quindi carattere definitivo e si limiteranno ai profili generali di ammissibilità, senza che si effettui una disamina compiuta soprattutto dei profili della estraneità di materia e della idoneità e della sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dall'emendamento.

Avverte pertanto che nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio sarà ulteriormente valutata l'ammissibilità sia

degli emendamenti approvati o respinti dalla Commissione sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione Bilancio. Ciò premesso, fa presente che i seguenti emendamenti presentano profili critici, per estraneità di materia o in quanto recano norme di carattere ordinamentale. Si tratta dei seguenti emendamenti: Sbröllini 59.16 e Paola Bragantini 59.13. Propone, pertanto, ai presentatori di non insistere per la votazione e di valutarne, quindi, il ritiro, anche ai fini dell'eventuale ripresentazione direttamente alla V Commissione (Bilancio) per una valutazione più compiuta sotto il profilo dei criteri di ammissibilità.

Invita quindi, il relatore, e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Giovanni MONCHIERO (CI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lenzi 4127-bis/XII/19.2 e Miotto 4127-bis/XII/19.3 e 4127-bis/XII/19.4 ed invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Binetti 4127-bis/XII/19.1.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 4127-bis /XII/19.2 (*vedi allegato 2*).

Paola BINETTI (AP) alla luce dell'approvazione dell'emendamento Lenzi 4127-bis/XII/19.2, ritira il suo emendamento Binetti 4127-bis/XII/19.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Miotto 4127-bis/XII/19.3 e 4127-bis/XII/19.4 (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'unica proposta emendativa riferita all'articolo 33.

Giovanni MONCHIERO (CI), *relatore*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Coppola 4127-bis/XII/33.01.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Coppola 4127-bis/XII/33.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) accetta la riformulazione proposta dal Governo dell'articolo aggiuntivo Coppola 4127-bis/XII/33.01, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Coppola 4127-bis/XII/33.01 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Giovanni MONCHIERO (CI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Binetti 4127-bis/XII/47.1, parere contrario sull'emendamento Binetti 4127-bis/XII/47.2 ed invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Miotto 4127-bis/XII/47.3.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Paola BINETTI (AP) illustra le motivazioni sottese al suo emendamento 4127-bis/XII/47.2, finalizzato ad agevolare i giovani e le coppie nell'acquisto della prima casa o nell'avvio di un'attività lavorativa.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda all'onorevole Binetti che l'attuale formulazione del testo non esclude aiuti ai giovani per le finalità richiamate dall'emendamento in esame.

Paola BINETTI (AP) ritira il suo emendamento 4127-bis/XII/47.2.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 4127-bis/XII/47.1 (vedi allegato 2).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il successivo emendamento Miotto 4127-bis/XII/47.3 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Binetti 4127-bis/XII/47.1. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 48, avvertendo che l'emendamento Piazzoni 4127-bis/XII/48.2 è stato ritirato dai presentatori.

Giovanni MONCHIERO (CI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Piazzoni 4127-bis/XII/48.3 e Binetti 4127-bis/XII/48.1.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Piazzoni 4127-bis/XII/48.3 e Binetti 4127-bis/XII/48.1 (vedi allegato 2).

Mario MARAZZITI, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Giovanni MONCHIERO (CI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Piazzoni 4127-bis/XII/49.3 e 4127-bis/XII/49.4; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Binetti 4127-bis/XII/49.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) ed invita al ritiro dell'emendamento Binetti 4127-bis/XII/49.2.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario MARAZZITI, *presidente*, prende atto che la presentatrice accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Binetti 4127-bis/XII/49.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Binetti 4127-bis/XII/49.1 (*Nuova formulazione*), Piazzoni 4127-bis/XII/49.3 e 4127-bis/XII/49.4 (vedi allegato 2).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che l'emendamento Binetti 4127-bis/XII/49.2 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento Piazzoni 4127-bis/XII/49.4.

Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 58, avvertendo che l'emendamento Miotto 4127-bis/XII/58.14 è stato ritirato.

Giovanni MONCHIERO (CI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 4127-bis/XII/58.9, nonché sull'emendamento Calabrò 4127-bis/XII/58.2, purché riformulato nel senso di ricollocarlo dopo il comma 13 dell'articolo 59. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Calabrò 4127-bis/XII/58.6 e 4127-bis/XII/58.5 ed invita quindi al ritiro dei restanti emendamenti. Propone infine una riformulazione dell'emendamento Miotto 4127-bis/XII/58.15 nei seguenti termini: « Sostituire il comma 9 con il seguente: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute presenta al Parlamento una relazione riguardante l'applicazione da parte delle regioni dell'articolo 1, comma 524, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale relazione dovrà in particolare confrontare, per ogni azienda cui si applica la norma, i dati dell'esercizio 2016, con quelli del biennio precedente, nonché i volumi di attività svolti in ciascuna azienda nei medesimi anni. *Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis.* All'articolo 1, comma 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « A decorrere dal 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2018 » ».

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento

Miotto 4127-bis/XII/58.15, in relazione al quale si rimette alla Commissione.

Paola BINETTI (AP) non accede all'invito al ritiro del suo emendamento 4127-bis/XII/58.8, che si pone l'obiettivo di includere i dati dei soggetti affetti da tossicodipendenze, alcolismo e ludopatia nel sistema del fascicolo sanitario elettronico, al solo fine di esonerare tali soggetti dal pagamento del *ticket* sanitario. Lamenta quindi l'assordante silenzio ed il disinteresse del Governo nei confronti del problema delle dipendenze.

Donata LENZI (PD), pur convenendo sulle dimensioni e la realtà del problema sollevato dalla collega Binetti, concorda con il parere espresso dal relatore al riguardo, evidenziando l'estrema delicatezza dei dati che la collega suggerisce di includere nel fascicolo sanitario elettronico.

Paola BINETTI (AP) ricorda che tutti i dati archiviati nel fascicolo sanitario elettronico sono di natura sensibile ed evidenza come la soluzione proposta nel suo emendamento 4127-bis/XII/58.8 venga già adottata in molti Paesi europei, senza che vi sia alcun problema per la privacy dei soggetti interessati.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 4127-bis/XII/58.8 (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (AP) richiama le finalità del suo emendamento 4127-bis/XII/58.16, che ritira, avente l'obiettivo tra l'altro di incentivare il ricorso ai farmaci biosimilari, con conseguenti risparmi di risorse utilizzabili per campagne sulle vaccinazioni.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 4127-bis/XII/58.9 (*vedi allegato 2*).

Giovanni MONCHIERO (CI), *relatore*, propone un'ulteriore nuova riformula-

zione dell'emendamento Miotto 4127-bis/XII/58.15 (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) non comprende l'ultima riformulazione proposta dal relatore, atteso che la richiesta di fornire i dati relativi all'applicazione da parte delle regioni delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 524, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'anno 2015, vanificherebbe di fatto l'obiettivo dell'emendamento medesimo.

Giovanni MONCHIERO (CI), *relatore*, chiarisce che, in sede di applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 524, della legge n. 208 del 2015, le regioni sarebbero state tenute a prendere in considerazione i dati di bilancio del 2015, non essendo ancora disponibili i dati relativi al 2016.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ribadisce che il conseguimento dell'obiettivo sotteso alla citata norma di cui al comma 524 della legge n. 208 del 2015 si riferiva in realtà ai dati relativi all'esercizio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di accantonare l'esame dell'emendamento Miotto 4127-bis/XII/58.15, al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

La Commissione acconsente.

Raffaele CALABRÒ (AP) ritira i suoi emendamenti 4127-bis/XII/58.6 e 4127-bis/XII/58.5, preannunciando l'intenzione di ripresentarli presso la V Commissione in un testo riformulato, ed accetta la riformulazione proposta del suo emendamento 4127-bis/XII/58.2.

La Commissione approva l'emendamento Calabro' 4127-bis/XII/58.2 (Nuova formulazione), che diventa l'emendamento 59.12 (*vedi allegato 2*).

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 59.

Giovanni MONCHIERO (CI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lenzi 4127-*bis*/XII/59.10 e 4127-*bis*/XII/59.15, nonché sugli emendamenti Lenzi 4127-*bis*/XII/59.9 e Miotto 4127-*bis*/XII/59.20, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita quindi al ritiro i presentatori di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 59.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento Lenzi 4127-*bis*/XII/59.11, sul quale esprime parere favorevole.

Paola BINETTI (AP) richiama le finalità del suo emendamento 4127-*bis*/XII/59.1, di cui annuncia il ritiro, volto a consentire una miglior tracciabilità dei farmaci attraverso il ricorso a tecnologie informatiche quali i lettori di codici a barre, conseguendo l'obiettivo di una maggior semplificazione e riduzione dei possibili errori.

Donata LENZI (PD) osserva che un'analoga metodologia di tracciabilità è già attuata dal sistema farmaceutico atteso che sulle confezioni dei farmaci sono presenti codici alfanumerici rilevati da strumenti informatici presenti, ad esempio, nelle farmacie.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gigli 4127-*bis*/XII/59.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Donata LENZI (PD) ritira il suo emendamento 4127-*bis*/XII/59.7.

Maria AMATO (PD) ritira i suoi emendamenti 4127-*bis*/XII/59.6 e 4127-*bis*/XII/59.5, ricordando alla Commissione che le terapie oncologiche non prevedono esclusivamente il ricorso ai farmaci, ma anche l'ausilio di strumenti tecnologici di precisione in materia di radioterapia, non sempre disponibili presso strutture sanitarie pubbliche, reputando opportuno adottare

misure volte a rendere più facilmente usufruibili tali apparecchiature.

Donata LENZI (PD) ritira il suo emendamento 4127-*bis*/XII/59.8 e accetta la riformulazione del suo emendamento 4127-*bis*/XII/59.9.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 4127-*bis*/XII/59.9 (Nuova formulazione) (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 4127-*bis*/XII/59.19 e accetta la riformulazione del suo emendamento 4127-*bis*/XII/59.20.

Matteo MANTERO (M5S) osserva che la riformulazione dell'emendamento in esame ne muta sostanzialmente il contenuto e la portata, riducendo in maniera rilevante la possibilità di ricorrere a farmaci biosimilari e limitando sostanzialmente la capacità di conseguire risparmi nella spesa farmaceutica.

Giovanni MONCHIERO (CI), osserva che il testo in esame fa riferimento esclusivamente allo svolgimento di gare per l'acquisto di farmaci, e che la riformulazione proposta non esclude in alcun modo la possibilità di prescrivere farmaci biosimilari.

Silvia GIORDANO (M5S), ritiene che la formulazione dell'articolo di fatto esclude la possibilità di porre in gara nelle procedure pubbliche d'acquisto i farmaci biosimilari.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Miotto 4127-*bis*/XII/59.20 (Nuova formulazione) e Lenzi 4127-*bis*/XII/59.10 (*vedi allegato 2*).

Giovanni MONCHIERO (CI), modifica il parere precedentemente espresso sull'emendamento Lenzi 4127-*bis*/XII/59.11, sul quale esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 4127-bis/XII/59.11 (vedi allegato 2).

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, avverte che l'emendamento Sbroellini 4127-bis/XII/59.16 è stato ritirato.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) ritira l'emendamento Paola Bragantini 4127-bis/XII/59.13, di cui è cofirmataria.

Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'emendamento Lenzi 4127-bis/XII/59.15.

Paola BOLDRINI (PD) sottoscrive l'emendamento Lenzi 4127-bis/XII/59.15.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 4127-bis/XII/59.15 (vedi allegato 2).

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'unico emendamento riferito all'articolo 74, avvertendo che l'emendamento Beni 4127-bis/XII/74.3 è stato ritirato.

Giovanni MONCHIERO (CI), esprime parere favorevole sull'emendamento Lenzi 4127-bis/XII/74.1.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI (PD) esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 4127-bis/XII/74.1 (vedi allegato 2).

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 81, avvertendo che l'emendamento Piazzoni 4127-bis/XII/81.1 è stato ritirato.

Giovanni MONCHIERO (CI), chiede alle presentatrici degli emendamenti Miotto 4127-bis/XII/81.3, Paola Boldrini 4127-bis/XII/81.4 e Miotto 4127-bis/XII/81.2 di ren-

dere note alla Commissione le finalità degli emendamenti proposti, essendo questi ultimi formulati con riferimento a un programma di spesa.

Anna Margherita MIOTTO (PD) precisa che, per quanto riguarda i suoi emendamenti 4127-bis/XII/81.3 e 4127-bis/XII/81.2, i maggiori finanziamenti sono imputati al capitolo 2409 «Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», per il primo emendamento al fine della corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensiva della valutazione dell'indennità integrativa; per il secondo emendamento, al fine di includere tra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis della legge n. 114 del 2014 anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono *iure proprio*, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all'*iter* transattivo nn. 222 e 244 del 2007, entro la data del 19 gennaio 2010.

Paola BOLDRINI (PD) precisa che, per quanto riguarda il suo emendamento 4127-bis/XII/81.4, i maggiori finanziamenti sono imputati al predetto capitolo 2409, al fine di estendere le disposizioni di cui all'articolo 27-bis della legge n. 114 del 2014 anche ai soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati o da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni successivamente al 1° gennaio 2008.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, per consentire alla Commissione una valutazione più approfondita dei chiarimenti forniti dalle presentatrici, propone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 81.

La Commissione acconsente.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, invita il relatore ad esprimere il parere

sugli emendamenti riferiti alla Tabelle 2 e 4, avvertendo che l'emendamento Beni 4127-bis/XII/Tab 14.1 è stato ritirato.

Giovanni MONCHIERO (CI), esprime parere favorevole sugli emendamenti Miotto 4127-bis/XII/Tab 2.1 e Carnevali 4127-bis/XII/Tab 4.1.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI (PD) esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Miotto 4127-bis/XII/Tab 2.1 e Carnevali 4127-bis/XII/Tab 4.1 (*vedi allegato 2*).

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, avverte che la Commissione procederà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Giovanni MONCHIERO (CI), ribadisce le motivazioni alla base dell'ulteriore nuova riformulazione proposta dell'emendamento Miotto 4127-bis/XII/58.15.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta l'ulteriore nuova riformulazione del proprio emendamento 4127-bis/XII/58.15.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI si rimette alla Commissione sull'ulteriore nuova riformulazione dell'emendamento Miotto 4127-bis/XII/58.15.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 4127-bis/XII/58.15 (*Ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Giovanni MONCHIERO (CI), alla luce delle precisazioni fornite dalle presentatrici, esprime parere favorevole sugli emendamenti Miotto 4127-bis/XII/81.3,

Paola Boldrini 4127-bis/XII/81.4 e Miotto 4127-bis/XII/81.2, precedentemente accantonati.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI (PD) esprime parere conforme a quello del relatore, rimettendosi alla Commissione sull'emendamento Paola Boldrini 4127-bis/XII/81.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Miotto 4127-bis/XII/81.3 e Paola Boldrini 4127-bis/XII/81.4 (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE (M5S) sottoscrive l'emendamento Miotto 4127-bis/XII/81.2.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 4127-bis/XII/81.2 (*vedi allegato 2*).

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, si procederà invita il relatore ad illustrare proposta di relazione predisposta.

Giovanni MONCHIERO (CI), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole, con una serie di premesse i cui contenuti sono stati tradotti in proposte emendative approvate dalla XII Commissione, che saranno trasmesse alla Commissione Bilancio, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore.

Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il deputato Monchiero quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).
(per le parti di competenza)**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 19.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministero della salute.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e del Ministero della salute;

b) al comma 8, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministero della salute.

4127-bis/XII/19. 2. Lenzi, Miotto, Carnovali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché il Ministero della salute e le Università, ivi comprese quelle non statali.

4127-bis/XII/19. 1. Binetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La Fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

4127-bis/XII/19. 3. Miotto, Paola Bragantini.

Al comma 3, sostituire le parole da: approvato con decreto del Presidente del Consiglio fino a: ricerca con le seguenti: approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

4127-bis/XII/19. 4. Miotto, Patriarca.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Criteri di determinazione del patrimonio mobiliare ai fini ISEE per usufruire delle prestazioni e dei servizi alla collettività).

All'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: 4-bis. Ai fini del computo del patrimonio mobiliare, di cui al comma 4, non si tiene conto del valore dei depositi aventi ad oggetto i libretti di prestito sociale nel caso in cui l'emittente sia sottoposto a procedura concorsuale.

4127-bis/XII/33. 01. Coppola, Boccadutri, Piazzoni.

ART. 47.

Al comma 1, dopo le parole: adottati aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento all'acquisto della prima casa o all'avvio di una impresa familiare.

4127-bis/XII/47. 2. Binetti.

Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

4127-bis/XII/47. 1. Binetti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: economia e finanze aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

4127-bis/XII/47. 3. Miotto, Carnevali, Paola Bragantini, Patriarca.

ART. 48.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il premio è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza della richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui. Il premio è cumulabile con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per i soli nuclei familiari che si trovino in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 13.000 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

4127-bis/XII/48. 2. Piazzoni, Miotto, Carnevali, Capone.

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il premio è cumulabile con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i soli nuclei familiari che si trovino in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 13.000 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

4127-bis/XII/48. 3. Piazzoni, Miotto, Carnevali, Capone, Patriarca.

Al comma 2, sostituire le parole: è aumentata a due giorni con le seguenti: è aumentata a tre giorni.

Conseguentemente, all'ultimo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: valutato in 20 milioni con le seguenti: valutato in 30 milioni.

4127-bis/XII/48. 1. Binetti.

ART. 49.

Al comma 1, dopo le parole: asili nido pubblici e privati aggiungere le seguenti: nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da patologie croniche.

4127-bis/XII/49. 1. Binetti.

Al comma 1, dopo le parole: attestante l'iscrizione aggiungere le seguenti: e la frequenza.

4127-bis/XII/49. 3. Piazzoni, Miotto, Carnevali, Capone, Patriarca.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il beneficio è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

4127-bis/XII/49. 4. Piazzoni, Miotto, Carnevali, Capone, Patriarca.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In considerazione del limite di spesa di cui al precedente periodo, il buono è attribuito a partire dalle classi di reddito più basse.

4127-bis/XII/49. 2. Binetti.

ART. 58.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 15-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'accesso alle eventuali prescrizioni, terapeutiche o limitative poste a carico dei soggetti affetti da tossicodipendenza, alcolismo e ludopatia.

4127-bis/XII/58. 8. Binetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2017, con riferimento alla quota premiale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15, comma 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, una quota pari a 150 milioni della medesima è destinata alle regioni che:

a) valorizzino l'assistenza domiciliare medico-infermieristica;

b) introducano specifici strumenti migliorativi dei LEA con riferimento alla cura delle malattie rare;

c) prevedano misure in favore delle strutture che si occupano di anziani fragili in strutture miste, casa-centro;

d) prevedano specifiche campagne informative in relazione al Piano vaccini;

e) incentivino l'uso di farmaci biosimilari.

4127-bis/XII/58. 16. Binetti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: permanente con le seguenti: , per il medesimo anno 2017,.

4127-bis/XII/58. 9. Carnevali, Miotto, Capone, Paola Bragantini.

Al comma 9, premettere le seguenti parole: Nelle regioni sottoposte a piani di rientro,.

4127-bis/XII/58. 14. Miotto, Carnevali, Paola Bragantini, Patriarca.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute presenta una relazione al Parlamento riguardante l'andamento dei bilanci 2016, confrontati con i bilanci del biennio precedente, delle aziende di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché i volumi di attività svolte in ciascuna azienda.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « A decorrere dal 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2019 ».

4127-bis/XII/58. 15. Miotto, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Patriarca.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, le parole: « a decorrere dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2014 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.

4127-bis/XII/58. 6. Calabrò.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 574 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, capoverso « articolo 15 », lettera *b*), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: « istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) » sono aggiunte le seguenti: « e dalle strutture accreditate pubbliche e private »;

dopo le parole: « per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS » sono aggiunte le seguenti: « e dalle strutture accreditate pubbliche e private. »;

dopo le parole: « Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS » sono aggiunte le seguenti: « e per ciascuna struttura accreditata pubblica e privata ».

4127-bis/XII/58. 5. Calabrò.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Con accordo da sancire entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è disposto, per il triennio 2017-2019 l'obbligo per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale

di procedere alla copertura di posti vacanti in organico attraverso procedure di mobilità nella misura del 50 per cento dei posti autorizzati per nuove assunzioni, prima di espletare nuove procedure concorsuali.

4127-bis/XII/58. 2. Calabrò.

ART. 59.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. 1. Al fine di ridurre la spesa farmaceutica e di adeguare il sistema di tracciabilità del farmaco alla dematerializzazione delle ricette e alle nuove tecnologie informatiche, in coerenza con gli obiettivi di efficientamento dell'articolo 58, in via sperimentale per gli anni 2017-2019, i produttori di farmaci possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo a quello indicato dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, apponendo su ogni confezione di farmaci, in chiaro e a barre, un codice alfanumerico formato dall'AIC seguito da un numero seriale almeno di nove cifre univoco, unico ed irripetibile, apposto con modalità che ne rendano impossibile la cancellazione. I codici, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono consentire al consumatore di tracciare ogni confezione lungo la filiera distributiva sino al produttore. I produttori di farmaci traslano non meno del 70 per cento dei risparmi conseguiti nell'applicazione del sistema di tracciabilità di cui al primo periodo, a riduzione del prezzo dei farmaci. Resta fermo quanto stabilito dalle norme sulla modalità di archiviazione e trasmissione del codice alla Banca dati istituita presso il Ministero della salute ai sensi del decreto

dei Ministro della salute 15 luglio 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2005, n. 2. Entro il 31 dicembre 2017, il Ministro della salute procede alla verifica dei risultati della sperimentazione. I risparmi conseguiti sono reimpiegati a copertura della spesa farmaceutica del Servizio Sanitario Nazionale.

4127-bis/XII/59. 1. Binetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « e per i medicinali per i quali esistano più aziende titolari di AIC acquistati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite di procedure di gara »;

b) al comma 8, lettera a), le parole « distintamente per i farmaci equivalenti e » sono soppresse.

4127-bis/XII/59. 2. Gigli, Marazziti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: medicinali innovativi aggiungere le seguenti: di classe A.

4127-bis/XII/59. 7. Lenzi, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Patriarca, Amato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: « 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 » con le seguenti: « 315 milioni di euro per l'anno 2017, 213 milioni di euro per l'anno 2018, 154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 »;

b) al comma 5, sostituire le parole: « 500 milioni » con le seguenti: « 480 milioni ».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 2017 nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascun anno, vincolati alla riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione ed in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o elicoidale.

4127-bis/XII/59. 6. Amato, Carnevali, Capone, Paola Bragantini.

Al comma 5 dopo le parole: oncologici innovativi aggiungere le seguenti: di classe H.

4127-bis/XII/59. 8. Lenzi, Capone, Paola Bragantini, Patriarca, Amato.

Al comma 5, sostituire le parole 500 milioni con le seguenti 470 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 2017, nell'ambito del programma pluriennale di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, è incrementato di 30 milioni di euro vincolati alla riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione ed in parti-

colare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o elicotale.

4127-bis/XII/59. 5. Amato, Carnevali, Capone.

Al comma 6, dopo le parole: determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante della Commissione consultiva tecnico scientifica (CTS).

4127-bis/XII/59. 9. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Patriarca, Amato.

Al comma 11, capoverso comma 11-quater, sopprimere i primi tre periodi.

4127-bis/XII/59. 19. Miotto, Capone, Paola Bragantini, Amato.

Al comma 11, capoverso, comma 11-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: European Medicine Agency (EMA) *aggiungere le seguenti:* e dell'AIFA;

b) sopprimere le parole da: Nelle procedure pubbliche di acquisto *fino a:* indicazioni terapeutiche.

4127-bis/XII/59. 20. Miotto, Amato.

Al comma 11, capoverso comma 11-quater, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo quando i medicinali siano più di tre. A tal fine le centrali d'acquisto predispongono un lotto unico, la base d'asta dell'accordo quadro

deve essere il prezzo medio di cessione dei medicinali al Servizio Sanitario Nazionale.

4127-bis/XII/59. 10. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Patriarca.

Al comma 11, capoverso comma 11-quater lettera c) sostituire le parole: entro trenta giorni *con le seguenti:* entro sessanta giorni.

4127-bis/XII/59. 11. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Patriarca.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole « 30 giugno 2017 » con le seguenti: « 30 giugno 2018 »;

b) aggiungere, in fine i seguenti periodi: « Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia italiana del farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco ».

4127-bis/XII/59. 16. Sbrollini, Patriarca.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. A decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è applicato, per la durata legale

del corso alle figure professionali di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 « Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

4127-bis/XII/59. 13. Paola Bragantini, Piazzoni.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis; Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 541-543, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari in riferimento all'area dell'emergenza urgenza e della terapia intensiva e del fabbisogno correlato alla riorganizzazione della rete ospedaliera e di emergenza urgenza ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, (*standard H*) nonché nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome possono indire, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto sanità a copertura del *turn over* nell'area indicata. Il personale così assunto ha l'obbligo di permanere in tale area per almeno otto anni dall'atto dell'assunzione.

4127-bis/XII/59. 15. Lenzi, Miotto, Piazzoni, Carnevali, Capone, Iacono, Paola Bragantini, Patriarca.

ART. 74.

Al comma 1, dopo le parole: versamenti volontari effettuati aggiungere le seguenti: eccedenti quanto già previsto dalla normativa vigente.

4127-bis/XII/74. 1. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Patriarca.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2017 con le seguenti: per gli anni 2017, 2018 e 2019;

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2018

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

2019

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

4127-bis/XII/74. 3. Beni, Piazzoni, Patriarca.

ART. 81.

Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione Diritti Sociali, politiche e famiglia programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valorizzazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 200.000.000;
CS: + 200.000.000.

2018

CP: + 200.000.000;
CS: + 200.000.000.

2019	2019
CP: + 200.000.000; CS: + 200.000.000.	CP: + 50.000.000; CS: + 50.000.000.
4127-bis/XII/81. 1. Piazzoni, Carnevali, Beni, Capone, Paola Bragantini, Patriarca.	4127-bis/XII/81. 4. Paola Boldrini.
<i>Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 170 milioni.</i>	<i>Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.</i>
<i>Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:</i>	<i>Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:</i>
2017	2017
CP: + 130.000.000; CS: + 130.000.000.	CP: + 10.000.000; CS: + 10.000.000.
2018	2018
CP: + 130.000.000; CS: + 130.000.000.	CP: + 10.000.000; CS: + 10.000.000.
2019	2019
CP: + 130.000.000; CS: + 130.000.000.	CP: + 10.000.000; CS: + 10.000.000.
4127-bis/XII/81. 3. Miotto, Sbroliini.	4127-bis/XII/81. 2. Miotto.
	TAB. 2.
<i>Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.</i>	<i>Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Giovani e sport programma Incentivazione e sostegno alla gioventù apportare le seguenti variazioni:</i>
<i>Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni.</i>	
2017	2017
CP: + 50.000.000; CS: + 50.000.000.	CP: + 100.000.000; CS: + 100.000.000.
2018	2018
CP: + 50.000.000; CS: + 50.000.000.	CP: + 100.000.000; CS: + 100.000.000.
	2019
	CP: + 100.000.000; CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2018

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2019

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2018

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2019

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

4127-bis/XII/Tab. 2. 1. Miotto, Patriarca, Narduolo, Beni, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini.

TAB. 4.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazio-

nale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2018

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2019

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2018

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2019

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

4127-bis/XII/Tab. 4. 1. Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Patriarca.

TAB. 14.

Allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute programma Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 50.000.000
CS: + 50.000.000

2018

CP: + 50.000.000
CS: + 50.000.000

2019

CP: + 50.000.000

CS: + 50.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2018

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2019

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

4127-bis/XII/Tab. 14. 1. Beni, Capone, Piazzoni.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza)

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 19.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministero della salute.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e del Ministro della salute;

b) al comma 8, dopo le parole: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministro della salute.

4127-bis/XII/19. 2. Lenzi, Miotto, Carnovali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Mariano, Grassi, Paola Boldrini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La Fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

4127-bis/XII/19. 3. Miotto, Paola Bragantini, Mariano, Grassi.

Al comma 3, sostituire le parole da: approvato con decreto del Presidente del

Consiglio fino a: ricerca con le seguenti: approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

4127-bis/XII/19. 4. Miotto, Patriarca, Mariano.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Criteri di determinazione del computo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE per usufruire delle prestazioni e dei servizi alla collettività).

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto previsto all'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ai fini del computo del patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non si tiene conto del valore dei depositi aventi ad oggetto i libretti di prestito sociale nel caso in cui l'emittente sia sottoposto a procedura concorsuale.

4127-bis/XII/33. 01. *(Nuova formulazione)* Coppola, Boccadutri, Piazzoni.

ART. 47.

Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

4127-bis/XII/47. 1. Binetti.

ART. 48.

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il premio è cumulabile con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i soli nuclei familiari che si trovino in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 13.000 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

4127-bis/XII/48. 3. Piazzoni, Miotto, Carnevali, Capone, Patriarca, Mariano, Grassi, Paola Boldrini.

Al comma 2, sostituire le parole: è aumentata a due giorni con le seguenti: è aumentata a tre giorni.

Conseguentemente, all'ultimo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: valutato in 20 milioni con le seguenti: valutato in 30 milioni.

4127-bis/XII/48. 1. Binetti.

ART. 49.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: asili nido pubblici e privati aggiungere le seguenti: , nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche,.

4127-bis/XII/49. 1. (Nuova formulazione). Binetti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attestante l'iscrizione aggiungere le seguenti: e la frequenza.

4127-bis/XII/49. 3. Piazzoni, Miotto, Carnevali, Capone, Patriarca, Mariano, Grassi, Paola Boldrini.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il beneficio è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

4127-bis/XII/49. 4. Piazzoni, Miotto, Carnevali, Capone, Patriarca, Mariano, Grassi, Paola Boldrini.

ART. 58.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: permanente con le seguenti: , per il medesimo anno 2017,.

4127-bis/XII/58. 9. Carnevali, Miotto, Capone, Paola Bragantini.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione riguardante l'applicazione da parte delle regioni dell'articolo 1, comma 524, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale relazione dovrà in particolare confrontare, per ogni azienda cui si applica la predetta disposizione, i dati dell'esercizio 2015 con quelli del biennio precedente, nonché i volumi di attività svolti in ciascuna azienda nei medesimi anni.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « A decorrere dal 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2018 ».

4127-bis/XII/58. 15. *(Ulteriore nuova formulazione)* Miotto, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Patriarca, Mariano, Grassi, Paola Boldrini.

ART. 59.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) *aggiungere le seguenti:* previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS).

4127-bis/XII/59. 9. *(Nuova formulazione)* Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Patriarca, Amato, Mariano, Grassi, Paola Boldrini.

Al comma 11, capoverso, comma 11-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: European Medicine Agency (EMA) *aggiungere le seguenti:* e dell'AIFA;

b) sopprimere il secondo periodo.

4127-bis/XII/59. 20. *(Nuova formulazione)* Miotto, Amato, Mariano, Grassi, Paola Boldrini.

Al comma 11, capoverso comma 11-quater, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo quando i medicinali siano più di tre. A tal fine le centrali d'acquisto predispongono un lotto unico; la base d'asta dell'accordo quadro deve essere il prezzo medio di cessione dei medicinali al Servizio sanitario nazionale.

4127-bis/XII/59. 10. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Patriarca, Mariano, Grassi, Vico.

Al comma 11, capoverso comma 11-quater lettera c), sostituire le parole: entro trenta giorni *con le seguenti:* entro sessanta giorni.

4127-bis/XII/59. 11. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Patriarca, Mariano, Grassi, Vico, Paola Boldrini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 541-543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari in riferimento all'area dell'emergenza urgenza e della terapia intensiva e del fabbisogno correlato alla riorganizzazione della rete ospedaliera e di emergenza-urgenza ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nonché nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome possono indire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto sanità a copertura del *turn over* nell'area indicata. Il perso-

nale così assunto ha l'obbligo di permanere in tale area per almeno otto anni dall'atto dell'assunzione.

4127-bis/XII/59. 15. Lenzi, Miotto, Piazzoni, Carnevali, Capone, Iacono, Paola Bragantini, Patriarca, Mariano, Maraziti, Grassi, Vico, Paola Boldrini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Con accordo da sancire entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è disposto, per il triennio 2017-2019, l'obbligo per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale di procedere alla copertura di posti vacanti in organico attraverso procedure di mobilità nella misura del 50 per cento dei posti autorizzati per nuove assunzioni prima di espletare nuove procedure concorsuali.

4127-bis/XII/59. 12. (Nuova formulazione) (ex 58. 2.) Calabrò.

ART. 74.

Al comma 1, dopo le parole: versamenti volontari effettuati aggiungere le seguenti: eccedenti quanto già previsto dalla normativa vigente.

4127-bis/XII/74. 1. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Patriarca, Mariano, Grassi.

ART. 81.

Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 170 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione

Tutela della salute, programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

2018

CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

2019

CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

4127-bis/XII/81. 3. Miotto, Sbroellini, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Carnevali.

Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2018

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2019

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

4127-bis/XII/81. 4. Paola Boldrini, Sbroellini.

Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione

Tutela della salute, programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2018

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2019

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

4127-bis/XII/81. 2. Miotto, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Carnevali, Piccione, Sbroliini.

TAB. 2.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Giovani e sport, programma Incentivazione e sostegno alla gioventù, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2018

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2019

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2018

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2019

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2018

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2019

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

4127-bis/XII/Tab. 2. 1. Miotto, Patriarca, Narduolo, Beni, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Mariano, Grassi, Paola Boldrini.

TAB. 4.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitorag-

gio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2018

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2019

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, pro-

gramma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2018

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2019

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

4127-bis/XII/Tab. 4. 1. Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Patriarca, Marazziti, Grassi, Paola Boldrini.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza)

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali), esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4127-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, per le parti di propria competenza;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 14);

espresso apprezzamento, per quanto riguarda le politiche sociali, per la previsione di una serie di misure a sostegno della natalità e della genitorialità;

evidenziato, con specifico riferimento alle singole disposizioni recanti tali misure, che l'articolo 47, nel demandare a un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo di sostegno alla natalità, non stabilisce alcun termine per l'emanazione di tale decreto;

rilevato, inoltre, che l'articolo 48, comma 1, e l'articolo 49, comma 1, prevedono, rispettivamente, l'erogazione di un premio di 800 euro alla nascita o all'adozione di un minore e un buono di 1.000 euro su base annua per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, senza che tale erogazione sia subordinata a specifici requisiti reddituali;

segnalato, poi, che il suddetto premio alla nascita, in assenza di previsioni in senso contrario, è cumulabile senza alcun limite con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014 (cosiddetto *bonus bebé*);

rilevato, per quanto concerne le disposizioni afferenti alla materia della salute, che l'articolo 19, nel prevedere l'istituzione della Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «*Human Technopole*», non prevede alcun coinvolgimento del Ministero della salute, come invece richiederebbero le finalità e le attribuzioni della predetta Fondazione;

espressi dubbi rispetto al comma 7 dell'articolo 58, in quanto non appare chiaro il riferimento al carattere «*permanente*» della perdita del diritto di accesso alle forme premiali previste dall'articolo medesimo, considerato che tali misure non risultano strutturali bensì definite in via sperimentale per il solo anno 2017;

manifestate perplessità relativamente al comma 9 dell'articolo 58, che rende più stringente l'obbligatorietà dei piani di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, condizionandola alla sussistenza di un disavanzo tra i costi ed i ricavi pari o superiore al 5 per cento dei medesimi

ricavi (il parametro attuale è il 10 per cento) o pari, in valore assoluto, ad almeno 5 milioni di euro (il parametro attuale è di 10 milioni di euro);

evidenziato, al riguardo, che sarebbe opportuno prevedere un periodo di monitoraggio dei provvedimenti adottati dalle regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 524, lettera *a*), della legge n. 208 del 2015, al fine di verificare l'omogeneità dei criteri adottati nel valutare il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio e di scongiurare il rischio che le strutture interessate compromettano la qualità delle cure erogate pur di raggiungere tale obiettivo;

espresso, altresì, apprezzamento per il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato – che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 ed è stabilito in 115.000 milioni di euro per il 2019 – e per il fatto che l'entità del finanziamento è determinata direttamente dalla legge (articolo 58, comma 10) anziché essere rimessa a successivi accordi tra lo Stato e le regioni, come invece è accaduto in passato;

segnalata l'opportunità di introdurre un meccanismo che consenta l'eventuale trasferimento di risorse tra i due Fondi, previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 59, rispettivamente per l'acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, qualora l'importo stanziato per

ciascun Fondo non venga interamente utilizzato per l'acquisto dell'una o dell'altra tipologia di medicinale;

rilevato, inoltre, che i pur apprezzabili stanziamenti stabiliti in relazione ai processi di assunzione e di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale (*ex* articolo 59, comma 13) potrebbero rivelarsi tuttavia insufficienti rispetto all'effettivo fabbisogno della rete ospedaliera, oggettivamente incrementato dall'obbligo di assicurare il rispetto delle normative europee in materia di articolazione dell'orario di lavoro;

considerata l'esigenza di incrementare le risorse volte ad indennizzare i soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto o da vaccinazioni obbligatorie;

tenuto altresì conto dell'opportunità di implementare le risorse del Fondo per gli interventi del servizio civile nazionale e del Fondo per le non autosufficienze;

fatto presente che i rilievi critici formulati nelle premesse sono stati tradotti in proposte emendative approvate dalla XII Commissione, e allegate alla presente relazione, di cui si raccomanda l'approvazione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	304
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	304

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 11.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2016.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, preso atto dei contenuti del provvedimento, che incide in misura marginale sulle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di relazione favorevole.

Sergio BATTELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL), pur esprimendo apprezzamento per le disposizioni recate all'articolo 83, che prevede a incrementare da 500 milioni a un miliardo di euro il limite annuale di anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, formula un giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso, preannunciando il proprio voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore, deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Giulietti quale relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 11.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	305
Audizione del direttore del Giornale Radio e Radio1, Andrea Montanari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	305
Comunicazioni del presidente	306
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 510/2503 al n. 512/2552)</i>)	307

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per la Rai, il direttore del Giornale Radio e Radio1, Andrea Montanari, e il direttore delle Relazioni istituzionali, Fabrizio Ferragni.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del direttore del Giornale Radio e Radio1, Andrea Montanari.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Andrea MONTANARI, *direttore del Giornale Radio e Radio1*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), il deputato Maurizio LUPI (AP), il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Giorgio LAINATI (SCCI-MAIE), i senatori Francesco VERDUCCI (PD), Lello CIAMPOLILLO (M5S) e Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Andrea MONTANARI, *direttore del Giornale Radio e Radio1*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Montanari e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 510/2503 al n. 512/2552,

per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 510/2503 al n. 512/2552).

NESCI. – *Alla Presidente della Rai* – Permesso che:

sul quotidiano «*La Gazzetta del Sud*», a pagina 19 dell'edizione dell'otto ottobre 2016, viene riportata la notizia della promozione del caporedattore del tg Rai della Calabria, Alfonso Samengo, quale vicedirettore della testata Rai Tg Parlamento, il che comporta la nomina di un sostituto;

nel riferito articolo si legge che «*Samengo porta con sé gli ottimi risultati in termini di gradimento del pubblico ottenuti dal tg regionale e il successo registrato da «Buongiorno regione», il mattutino appuntamento con l'informazione che è risultato essere tra i più visti d'Italia*»;

è «*un risultato importante – prosegue l'articolo succitato – che il caporedattore condivide con Riccardo Giacoia, coordinatore della trasmissione quotidiana messa in piedi con tutto lo staff tecnico e giornalistico in servizio nella sede Rai di Cosenza*»;

in un articolo del direttore Paolo Pollichieni, apparso il 15 ottobre scorso sul portale della testata giornalistica «*Il Corriere della Calabria*», si legge, in ordine alla nomina del nuovo caporedattore del telegiornale Rai della Calabria, che «*in testa ai desiderata di Mario Oliverio c'è Gennaro Cosentino che in Rai Calabria ci arriva dopo avere svolto il ruolo di portavoce quando presidente della Regione Calabria era Pino Nisticò*»;

nel citato articolo, si riporta che «*mentre si lavora alla candidatura di Cosentino, da viale Mazzini arriva una*

doccia gelata: i vertici della testata convocano Anna La Rosa, già conduttrice della trasmissione «*Telecamere*»;

«*orgogliosa della sua calabresità (mantiene casa a Gerace), Anna La Rosa – prosegue l'articolo – non ha mai fatto mistero della disponibilità a spendersi concretamente per la sua terra, al punto che si tentò un suo coinvolgimento nella giunta regionale a guida Nisticò e, successivamente, si ipotizzò anche una sua candidatura alla guida della Regione Calabria*»;

L'Azienda dovrà dunque, a breve, nominare un caporedattore, il quale dovrebbe essere scelto, appare pacifico, tra i giornalisti che già lavorano nella stessa sede, anche al fine di valorizzare le professionalità formatesi – grazie alla Rai e dunque ai soldi degli italiani – nel luogo, in ossequio agli impegni riguardanti il servizio pubblico rispetto al ruolo e al futuro delle sedi regionali e per la necessità crescente che il Mezzogiorno si racconti con maggiore profondità, specie per mezzo della Rai;

se Rai scegliesse un caporedattore di altra regione, e nello specifico del Nord, ciò sarebbe, come già osservato in altro atto di sindacato ispettivo, oggettivamente contrario alla dichiarata volontà di valorizzare le redazioni territoriali e alla stessa logica federalistico-autonomistica che ha permeato la cultura organizzativa pubblica e costituzionale degli ultimi anni;

all'odierna interrogante, come osservato in analoga interrogazione, appare dunque illogico, contraddittorio, insensato, penalizzante, classistico, riduttivo e anti-moderno nominare un caporedattore proveniente da altra realtà regionale, atteso

che per i complessi problemi sociali della Calabria e per le evidenti sue necessità d'informazione è meglio investire sulle risorse già formate della sede locale, a meno che l'Azienda non intenda onorare patti già siglati coi partiti governisti, a discapito della dignità dei lavoratori calabresi;

si chiede di sapere:

con quali criteri di massima trasparenza, scongiurando l'odierna interrogante il prevalere dell'affiliazione, della prossimità o dell'obbedienza politica, intenda procedere alla nomina del nuovo caporedattore;

quali iniziative intenda assumere, a partire dalla predetta nomina, a garanzia dell'efficienza della sede regionale della Rai calabrese, della professionalità dei suoi giornalisti e della piena valorizzazione di tutte le risorse umane colà impiegate, in modo da assicurare un servizio di qualità e un racconto dall'interno di quella regione del Sud.

(510/2503)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea con la policies aziendali attualmente in atto, è stata lanciata nelle scorse settimane — in relazione all'esigenza di individuare il nuovo Capo Redattore Responsabile della Redazione Regionale TGR-Calabria e in un'ottica di sviluppo delle risorse interne — una specifica procedura di job posting; tale procedura costituisce uno degli strumenti a disposizione dell'Azienda per finalità ricognitive sulla posizione da ricercare, utile soprattutto ai fini della raccolta di candidature interne. Il job posting, più in particolare, è utilizzato in relazione alle disposizioni aziendali per l'attribuzione degli incarichi di Capo redattore di line nelle testate Giornalistiche.

La procedura di job poasting sopra sintetizzata è aperta a tutti i giornalisti impegnati con contratto di lavoro ex articolo 1 C.N.L.G. subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di Capo Redattore e di Vice Capo Redattore.

Con lo stesso obiettivo saranno valutate le candidature dei giornalisti impegnati con contratto di lavoro ex articolo 1 C.N.L.G. subordinato a tempo indeterminato, attualmente inquadrati nell'ambito della Redazione Regionale TGR-Calabria, con la qualifica di Capo Servizio.

Ogni valutazione verrà svolta nel rispetto delle previsioni del Contratto di Lavoro sopra indicato, nonché delle disposizioni aziendali vigenti.

GASPARRI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:*

sabato 15 ottobre, in prime time su Rai 1 è andata in onda la prima puntata del programma « Dieci cose »;

il programma è nato da un'idea di Walter Veltroni — già cofondatore del Partito democratico — e prevede che ad ogni puntata, due rappresentanti della scena culturale, musicale, televisiva e sportiva italiana raccontino aspetti inediti della loro vita confessando le dieci cose che li hanno particolarmente segnati. Inoltre, questi ultimi, sono intramezzati da ospiti inattesi, coreografie, filmati ed esibizioni musicali dal vivo;

il programma summenzionato, nel corso della prima puntata, ha visto la partecipazione di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica;

in data 15 ottobre, il programma ha registrato un ascolto di 2.368.000 telespettatori pari al 10,9 per cento di share;

da notizie in possesso dell'interrogante, il costo per singola puntata si aggirerebbe attorno al milione di euro;

si chiede di sapere:

se siano a conoscenza di quanto costi, nel dettaglio, il programma « Dieci cose » e se conoscano, nello specifico, la parcella dell'autore Walter Veltroni;

per quali ragioni sia stata scelta « la Magnolia », come casa produttrice, per il programma di punta di Rai 1, in onda il sabato in prima serata;

se non ritengano necessario attivarsi celermente al fine di sospendere il programma alla luce del risultato negativo, in termini di ascolti, ottenuto durante la prima puntata di sabato 15 ottobre 2016, anche al fine di evitare danni alla raccolta pubblicitaria.

(511/2523)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai abbia ricevuto e valutato positivamente il progetto relativo al programma « Dieci cose » ritenendolo di interesse (con una formula che mette insieme momenti di spettacolo, emozione e divertimento) in quanto coerente con lo sviluppo editoriale di Rai1.

Per quanto concerne più specificamente la tematica del rapporto contrattuale, si segnala che questo intercorre tra la Rai e la società di produzione Magnolia.

Con riferimento, da ultimo, alla tematica nella valutazione dei risultati del programma, si ritiene opportuno mettere in evidenza come il solo parametro dell'ascolto (peraltro, in crescita, pur se limitatamente, tra la prima e la terza puntata) appaia riduttivo; nel caso di « Dieci cose », ad esempio, sarebbe necessario tener conto anche di aspetti – in linea con gli obiettivi posti al palinsesto complessivo della rete – quali il tasso di innovazione, i contenuti di servizio pubblico, ecc.

CROSIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

l'interrogante, in data 4 ottobre 2016, ha presentato l'interrogazione n.2435 in merito al programma televisivo ideato da Walter Veltroni « Le dieci cose più belle », ponendo quattro specifiche domande in merito a:

1) il costo della trasmissione, in particolare per sapere se effettivamente 8 ore di messa in onda costano più di 4 milioni di euro;

2) quale cifra è stata pattuita come compenso per l'autore del varietà;

3) se potevano essere ravvisati elementi di condizionamento nella scelta di siglare un contratto con un autore esterno che ha avuto in passato incarichi politici di così grande rilevanza da avere molti contatti con la Rai;

4) se non si riteneva opportuno evitare qualunque partecipazione dell'autore alle trasmissioni della tv generalista durante il periodo di campagna referendaria;

in data 19 ottobre, l'interrogante ha ricevuto la seguente risposta ai quesiti posti: « Walter Veltroni è ormai da tempo impegnato in attività professionali nel campo della produzione autorale (...) Le proposte di Veltroni sono state ritenute interessanti in quanto coerenti con lo sviluppo editoriale (...). Per quanto concerne più specificamente il programma "Dieci cose" si prevede che in ogni puntata ci siano due ospiti che si raccontano e vengono raccontati attraverso le dieci cose che più hanno caratterizzato e segnato la propria vita e che daranno lo spunto per proporre momenti di spettacolo, emozione e divertimento »;

la risposta, sebbene il numero di protocollo corrisponda, non sembra assolutamente essere coerente, lasciando aperti tutti i quesiti posti;

nella risposta si rimanda, per una più completa disamina della questione, ai riscontri già forniti ad interrogazioni di analogo contenuto. Eppure, non risulta all'interrogante alcuna « completa disamina sulla questione », visto che il tema è stato oggetto di due passate interrogazioni (Airola n. 474/2314) e Rampelli n. 486/2363), sebbene con quesiti differenti ma comunque riferiti alla trasmissione « Le dieci cose », ma le risposte sono state, rispettivamente: « Le dieci cose più belle è ancora, allo stato, ad uno stadio del tutto preliminare che non rende possibile individuare puntualmente i ruoli specifici dei diversi soggetti coinvolti. » e « La Rai ha ricevuto e valutato positivamente le proposte presentate da Walter Veltroni (...) ritenute di interesse (...) in quanto coerenti con

lo sviluppo editoriale dei relativi canali. Il programma "Dieci cose", (...) andrà in onda su Rai 1 in prima serata dal 15 ottobre al 5 novembre per un totale di quattro puntate. In ogni puntata ci saranno due ospiti che si racconteranno e verranno raccontati attraverso le dieci cose che più hanno caratterizzato e segnato la propria vita e che daranno lo spunto per proporre momenti di spettacolo, emozione e divertimento »;

anche avendo letto tutte le risposte fornite, l'interrogante non riesce a ravvedere « la completa disamina della questione », né tantomeno una risposta ai propri specifici e chiari quesiti;

si solleva quindi il dubbio che forse la risposta fornita all'interrogazione Crosio sia stata confusa con quella precedentemente data all'interrogazione Rampelli, visto che sono praticamente identiche, e sembra pertanto necessario provvedere ad una nuova risposta, coerente con i quesiti posti, che vengono, per facilità, di seguito riportati;

si chiede di sapere:

se, in merito all'interrogazione n.2435 Crosio e relativa risposta, vista la mancata corrispondenza fra la risposta fornita e i quesiti posti, non si ritenga di provvedere tempestivamente ad una completa disamina della questione, specificando;

se le informazioni dell'interrogante circa il costo del varietà « Le dieci cose più belle » di Veltroni (4 milioni di euro per 8 ore di messa in onda) corrisponda al vero e perché non si sia privilegiata la possibilità di sfruttare le valide risorse interne alla Rai per un abbattimento radicale dei costi;

quale cifra sia stata pattuita fra la Rai e Veltroni come compenso per l'attività di autore del varietà;

se non si ravvisino elementi di condizionamento nella scelta di siglare un contratto con un autore esterno che ha avuto in passato incarichi politici di così grande rilevanza che lo hanno portato ad avere molti contatti con la Rai;

se si ritenga opportuno evitare qualunque tipo di partecipazione di Walter Veltroni alle trasmissioni della tv generalista per evitare, visto l'evidente doppio ruolo di autore ed esponente politico, che la pubblicità al varietà si trasformi in un messaggio subliminale di propaganda politica, particolarmente inopportuna in previsione del prossimo referendum.

(512/2552)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Per quanto concerne più specificamente la tematica del rapporto contrattuale inerente lo sviluppo del programma, si segnala che questo intercorre unicamente tra la Rai e la società di produzione Magnolia.

Con riferimento alle ragioni di fondo della scelta effettuata, si ritiene opportuno mettere in evidenza come Rai 1 abbia valutato positivamente il progetto relativo al programma « Dieci cose » (presentato, come anticipato sopra, dalla società di produzione Magnolia) e abbia quindi ritenuto di procedere nella sua realizzazione ritenendolo coerente con lo sviluppo editoriale dell'offerta di intrattenimento di prima serata della rete che prevede un mix di eventi, programmi seriali consolidati e la necessità di sperimentare nuovi prodotti seriali con l'obiettivo di ampliare in linea prospettica il portfolio di programmi a disposizione della rete stessa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	311
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	311

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza della Presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.05 alle 20.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.20.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, ac-

compagnato dai sostituti Procuratori nazionali antimafia e antiterrorismo, Salvatore Dolce, Cesare Sirignano e Marco Del Gaudio.

Tale audizione è dedicata alle risultanze delle missioni recentemente svolte in Canada prima dalla Commissione e poi dal Procuratore Nazionale Antimafia, nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 1, lettere *d*), *e*) e *i*) della legge istitutiva.

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono altresì per fornire ulteriori contributi Marco DEL GAUDIO, Salvatore DOLCE e Cesare SIRIGNANO, *sostituti Procuratori nazionali antimafia e antiterrorismo*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Francesco D'UVA (M5S), Laura

GARAVINI (PD), Davide MATTIELLO (PD), i senatori Franco MIRABELLI (PD), Giuseppe LUMIA (PD), ai quali rispondono gli auditi.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore nazionale antimafia e antiter-

rorismo, Franco Roberti, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	313
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	313

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 21 alle 21.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 9 novembre 2016.

La seduta comincia alle 21.15.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

richiedere all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza di trasmettere documentazione eventualmente presente in atti relativa a Tullio Olivetti;

incaricare il colonnello Occhipinti, il colonnello Pinnelli e la dottoressa Tintisona di interessare, rispettivamente, le

competenti strutture della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato al fine di acquisire un analitico profilo criminale di una persona rilevante ai fini dell'inchiesta;

richiedere al Tribunale di Milano di trasmettere copia della sentenza 8046/01 del 5 luglio 2001;

Comunica inoltre che:

il 7 novembre 2016 il dottor D'Ovidio e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Falco Accame;

in data 8 novembre 2016 il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa a Francesco Marra;

nella stessa data il sovrintendente Marratzu ha depositato gli indici, riservati, dei processi Moro *quater* e *quinquies*.

Comunica infine che, in relazione alla richiesta del senatore Flamigni di estrarre copia di una serie di documenti liberi, è stata autorizzata, a norma dell'articolo 3 della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti adottata dall'Ufficio di presidenza il 14 ottobre 2014, l'estrazione dei documenti: 245/1; 339/1; 345/1; 351/1; 362/1; 393/1; 394/1;

395/1; 427/1; 432/2; 509/1; 526/1; 560/1;
591/1; 592/1; 593/1; 607/1; 610/1; 612/1;
628/1; 629/1; 639/1; 641/1; 663/1; 803/1.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone
che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori
proseguono in seduta segreta, indi ripren-
dono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara
conclusa la seduta.

La seduta termina alle 23.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta della Commissione è pubblicato in un
fascicolo a parte.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	315
Audizione del Presidente dell'ISTAT, professor Giorgio Alleva (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	315
Comunicazioni del Presidente	315
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	316

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 9 novembre 2016. – Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione e la trasmissione diretta sulla Web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente dell'ISTAT, professor Giorgio Alleva.

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, dando la parola al professor Alleva.

Giorgio ALLEVA, *Presidente dell'ISTAT*, svolge una relazione sul tema.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elena CARNEVALI (PD), Marco RONDINI (LNA) e Paolo BENI (PD), ai quali risponde Giorgio ALLEVA, *Presidente dell'ISTAT*.

Intervengono altresì per integrazioni e chiarimenti Vittoria BURATTA, *direttrice delle Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione*, Patrizia CACIOLI, *direttrice della Direzione centrale per la diffusione e la comunicazione dell'informazione statistica*, Sabrina PRATI, *responsabile del Servizio registro della popolazione, statistiche demografiche e condizioni di vita* e Cinzia CONTI, *ricercatrice presso il Servizio registro della popolazione, statistiche demografiche e condizioni di vita*.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia il professor Alleva e i suoi collaboratori per il ricco contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 10, riprende alle 10.05.

Comunicazioni del Presidente.

Federico GELLI, *presidente*, fa presente che la deputata Camilla Sgambato entra a

far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Khalid Chaouki, dimissionario. Di tale subentro è già stata data comunicazione all'Assemblea nella seduta di mercoledì 2 novembre 2016.

Rende inoltre noto che il dottor Marco Accorinti del CNR, cui l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva attribuito l'incarico di consulente con particolare riferimento al tema dei minori stranieri non accompagnati, come riferito nella seduta del 20 ottobre scorso, ha comunicato di dover rinunciare all'incarico per ragioni di salute, ringraziando la Commissione per il riconoscimento ricevuto.

Ritiene inoltre utile fornire alcune informazioni circa il contenuto della manovra finanziaria presentata dal Governo nei giorni scorsi, sottolineando alcuni aspetti rilevanti rispetto all'attività della Commissione.

In primo luogo, richiama il disegno di legge n. 4110, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. L'articolo 12, in particolare, contiene misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza. Il comma 1 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri. Com'è noto, si tratta di un settore

che è entrato in difficoltà, provocando un blocco dei pagamenti da parte delle Prefetture. Il comma 2 prevede il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definite le modalità di riparto tra i comuni interessati delle risorse del fondo, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo medesimo.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio (AC 4127), segnala che nella tabella 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, la dotazione per le politiche legate all'immigrazione segna un significativo incremento.

Nel 2016 la spesa iniziale della missione 5 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) era prevista in euro 1.315.811.688. Nel 2017 la medesima posta cresce a 2.093.952.717, con un incremento pari al 59 per cento. Aumenta anche la dotazione prevista per il secondo e terzo anno del triennio (+32 e 42 per cento), come risulta dalla tabella seguente:

	2016	2017	2018
5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.315.811.688	1.313.471.334	1.223.096.158
	2017	2018	2019
5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.093.952.717	1.734.774.151	1.732.356.970
	+59 per cento	+32 per cento	+42 per cento

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.05.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	317
Audizione del dottor Paolo Pasquinelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	317
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	318

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 9 novembre 2016. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del dottor Paolo Pasquinelli.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il dottor Pasquinelli per la sua presenza e introduce l'audizione all'ordine del giorno, volta ad approfondire il tema dell'esposizione dei militari italiani a fattori patogeni di tipo radiologico, ambito di cui l'auditore è esperto biologo.

Paolo PASQUINELLI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il dottor Pasquinelli per il contributo fornito ai lavori della Commissione. Riservandosi di invitare nuovamente l'au-

dito per sottoporli quesiti pertinenti ai numerosi temi affrontati, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Comunica infine che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 13 luglio 2016 scorso, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 5 della delibera istitutiva del 30 giugno 2015, l'affidamento dell'incarico di consulenza a tempo parziale e non retribuito al dottor Giacomo Porcellana, collaboratore sanitario professionale, per il quale è pervenuta solo di recente la prescritta auto-

rizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) 319

AUDIZIONI

Mercoledì 9 novembre 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 20.30.

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Avverte che è presente il signor Ivan Mesiti, militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

Interviene quindi, a più riprese, con domande e osservazioni, alle quali risponde, a più riprese, il signor Ivan MESITI.

Intervengono per porre domande e osservazioni, a più riprese, Giuseppe ZAPPULLA (PD), Gianluca FUSILLI (PD), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PDL), Maria

Gaetana GRECO (PD) e Sofia AMODDIO, *presidente*.

Ivan MESITI risponde, a più riprese, ai quesiti posti e alle osservazioni formulate.

Intervengono, a più riprese, Giuseppe ZAPPULLA (PD) e Massimo Enrico BARONI (M5S).

Risponde a più riprese Ivan MESITI.

Massimo Enrico BARONI (M5S) chiede di proseguire l'audizione in seduta segreta.

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta.

(I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Sofia AMODDIO, *presidente*, ringrazia il signor Mesiti e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 22.05, è ripresa alle 22.15.

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di proseguire l'audizione in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta.

(I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi lunedì 19 dicembre 2016, alle 15, per l'audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 23.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
AVVERTENZA	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza (COM(2016) 230 final).	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Marco Minniti, quale Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi 6.138 e 7.081 dei Relatori e 4.238, 6.014, 7.079, 7.080, 10.02, 12.03 e 14.025 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati nel corso della seduta odierna</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	46
---	----

RISOLUZIONI:

7-00773 Arlotti: Misure a favore del cicloturismo.	
7-01110 Polidori: Misure a favore del cicloturismo (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	49
-----------------------------------	----

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	59
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	73
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	52
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	52
ALLEGATO 3 (<i>Nuova proposta di parere della Relatrice</i>)	74
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Forza Italia-Il Popolo della libertà</i>)	84
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	87
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con approvazione di emendamenti</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Articoli aggiuntivi presentati</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Articoli aggiuntivi approvati</i>)	104
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di relazione</i>)	106
ALLEGATO 4 (<i>Nuova proposta di relazione approvata</i>)	109
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.	
Audizione del Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016. C. 4108 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	113
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. C. 4109 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	116
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-09972 Manlio Di Stefano: Sull'adeguamento degli stipendi del personale a contratto in alcune sedi estere	116
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	118
5-09973 Fitzgerald Nissoli: Sul voto degli italiani all'estero in occasione del referendum del 4 dicembre	117
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	118

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	120
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 351 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	120

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	121
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Prima proposta di relazione del relatore</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis (<i>per le parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i>)	131
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	137
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	138

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i>)	156
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	183
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di relazione</i>)	190
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	154

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici – Audizione degli Uffici di presidenza dei Consigli regionali delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	154
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo. (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	198
--	-----

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	201
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	209
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
AVVERTENZA	200

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)	221
ALLEGATO 1 (Proposte emendative)	224
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con condizione)	233
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	239
ALLEGATO 2 (Riformulazioni proposte dalla Relatrice)	262
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)	265
ALLEGATO 4 (Relazione approvata)	274

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).	279
ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	286
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	296
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	302

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)	304
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	304

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	305
Audizione del direttore del Giornale Radio e Radio1, Andrea Montanari (Svolgimento e conclusione)	305
Comunicazioni del presidente	306
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 510/2503 al n. 512/2552)	307

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	311
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	311

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	313
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	313

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	315
Audizione del Presidente dell'ISTAT, professor Giorgio Alleva (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	315
Comunicazioni del Presidente	315
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	316

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	317
Audizione del dottor Paolo Pasquinelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	317
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	318

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

AUDIZIONI:	
Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	319

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0007360